



Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1594

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale

Indice

1. DDL S. 1594 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1594	5
1.2.2. Testo approvato 1594 (Bozza provvisoria)	32
1.2.3. Testo 1	39
1.2.4. Testo 1 (ANNESSO)	82
1.3. Trattazione in Commissione	88
1.3.1. Sedute	89
1.3.2. Resoconti sommari	90
1.3.2.1. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro)	91
1.3.2.1.1. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 254(ant.) del 24/07/2025	92
1.3.2.1.2. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 255(ant.) del 29/07/2025	95
1.4. Trattazione in consultiva	123
1.4.1. Sedute	124
1.4.2. Resoconti sommari	125
1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)	126
1.4.2.1.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 364(ant.) del 24/07/2025	127
1.4.2.2. 2^ Commissione permanente (Giustizia)	132
1.4.2.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 298(pom.) del 29/07/2025	133
1.4.2.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio)	135
1.4.2.3.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 424(pom.) del 28/07/2025	136
1.4.2.3.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 426(pom.) del 29/07/2025	148
1.4.2.4. Comitato per la legislazione	157
1.4.2.4.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 62(pom.) del 29/07/2025	158
1.5. Trattazione in Assemblea	160
1.5.1. Sedute	161
1.5.2. Resoconti stenografici	162
1.5.2.1. Seduta n. 334 del 29/07/2025	163

1. DDL S. 1594 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1594

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)
- [Dossier](#)
- [Documenti acquisiti](#)
- [Trattazione in Commissione](#)
- [Trattazione in consultiva](#)
- [Trattazione in Assemblea](#)
- [Votazioni](#)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale

Titolo breve: *d-l 84/2025 - disposizioni urgenti in materia fiscale*

Iter

29 luglio 2025: approvato definitivamente. Legge

Successione delle letture parlamentari

[C.2460](#)

approvato

S.1594

approvato definitivamente. Legge

Legge n. [108/25](#) del 30 luglio 2025, GU n. 177 del 1 agosto 2025. Testo coordinato G.U. n. 177 del 1 agosto 2025.

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio [Giorgia Meloni](#) , Ministro dell'economia e finanze [Giancarlo Giorgetti](#) (Governo [Meloni-I](#))

Natura

di conversione del decreto-legge n. **84 del 17 giugno 2025**, G.U. n. 138 del 17 giugno 2025 , scadenza il 16 agosto 2025

Relazione tecnica pervenuta il 28 luglio 2025.

Presentazione

Trasmesso in data **23 luglio 2025**; annunciato nella seduta n. 332 del 23 luglio 2025.

Classificazione TESEO

ENTRATE TRIBUTARIE

[Articoli](#)

RIMBORSO SPESE (Art.1), LAVORATORI DIPENDENTI (Art.1), ONERI DEDUCIBILI (Art.1),

SPESE DI RAPPRESENTANZA (Art.1), IRES (Art.1), USUFRUTTO (Art.1), INTERPRETAZIONE AUTENTICA (Artt.1, 12-bis), IRPEF (Artt.1-bis), ALIQUOTE DI IMPOSTE (Artt.1-bis), PASSIVO DI ESERCIZIO E PERDITE (Art.2), FUSIONE, CONCENTRAZIONE E CONFERIMENTO DI SOCIETA' ED ENTI (Art.2), DEDUZIONI E DETRAZIONI (Art.3), ASSUNZIONE AL LAVORO (Art.3), CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (Art.3), GRUPPI DI IMPRESE (Art.3), SOCIETA' COSTITUITE ALL'ESTERO (Art.4), TASSE, DIRITTI E ALTRI TIPI DI IMPOSTE (Art.4), PERIODO DI IMPOSTA (Art.5), PROROGA DI TERMINI (Art.6), SANATORIE (Art.6), IMU (Art.6), ENTI LOCALI (Art.6), ESENZIONI DA IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI (Artt.6-bis), IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI (Artt.6-bis), SPORT (Artt.6-bis), AGEVOLAZIONI FISCALI (Art.7), IMPOSTE DI FABBRICAZIONE (Artt.7, 11), GASOLIO (Art.7), REGOLAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA (Art.7), CENTRI E STRUTTURE DI UTILITA' SOCIALE (Artt.8, 14), IMPRESE DI TRASPORTO (Art.9), TRASPORTO DI MERCI (Art.9), APPALTO (Art.9), IVA (Artt.9, 10, 13), PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Art.10), ENTI PUBBLICI ECONOMICI (Art.10), PARTECIPAZIONI PUBBLICHE IN IMPRESE (Art.10), VITICOLTURA (Art.11), VINO (Art.11), DICHIARAZIONE DEI REDDITI (Art.12), IRAP (Art.12), CONCORDATO PREVENTIVO (Artt.12, 12-ter), AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (Artt.12-bis), PROCESSO VERBALE (Artt.13-bis), PAGAMENTO DI IMPOSTE (Artt.12-ter, 13), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.12-ter), ESTINZIONE DEL PROCESSO (Artt.12-bis), DIRITTO DI ACCESSO (Artt.13-bis)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Giorgio Salvitti \(Cd'I-UDC-NM \(NcI, CI, IaC\)-MAIE-CP\)](#) (dato conto della nomina il 24 luglio 2025).

Relatore di maggioranza Sen. [Giorgio Salvitti \(Cd'I-UDC-NM \(NcI, CI, IaC\)-MAIE-CP\)](#) nominato nella seduta ant. n. 255 del 29 luglio 2025.

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alla [6^a Commissione permanente \(Finanze e tesoro\)](#) in sede referente il 23 luglio 2025. Annuncio nella seduta n. 332 del 23 luglio 2025.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 4^a (Unione europea), 5^a (Bilancio), 7^a (Cultura, istruzione), 8^a (Ambiente, lavori pubblici), 9^a (Industria e agricoltura), 10^a (Sanità e lavoro), Questioni regionali e del Comitato per la legislazione

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1594

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1594

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)** e dal **Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)**

(v. stampato Camera n. 2460)

approvato dalla Camera dei deputati il 22 luglio 2025

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 23 luglio 2025

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 17 GIUGNO 2025, N. 84

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera e):

al numero 1), le parole: « se i pagamenti sono eseguiti » sono sostituite dalle seguenti: « a condizione che i pagamenti siano eseguiti » e le parole: « n. 241." » sono sostituite dalle seguenti: « n. 241" »;

al numero 2), capoverso 6-bis, la parola: « Capo » è sostituita dalla seguente: « capo »;

alla lettera f):

al numero 1), dopo le parole: « alla lettera c), » è inserita la seguente: « alinea, »;

al numero 2), dopo le parole: « alla lettera c-bis), » è inserita la seguente: « alinea, »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che il reddito derivante dalla concessione di usufrutto o dalla costituzione di altri diritti reali di godimento su un bene immobile costituisce un reddito diverso imponibile ai sensi della lettera h) dello stesso comma 1 quando il soggetto disponente mantiene un diritto reale sul bene immobile, mentre si qualifica come plusvalenza, tassabile ai sensi delle lettere b) e b-bis) del comma 1 al ricorrere delle condizioni temporali ivi previste, se il disponente si spoglia contestualmente e integralmente di ogni diritto reale sul bene »;

al comma 3, dopo le parole: « lettera b) » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 4, dopo le parole: « lettera e) » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;
al comma 5, primo periodo, le parole: « nonché la disposizione del comma 2, » sono soppresse;
al comma 6, le parole: « numero 2, lettera f), » sono sostituite dalle seguenti: « numero 2), lettera f) e ».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« Art. 1-bis. - (Regime dell'aliquota addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa a stock options ed emolumenti variabili) - 1. A decorrere dal periodo d'imposta 2025, le disposizioni dell'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applicano ai soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1,04 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 ».

All'articolo 2:

al comma 1, lettera b), le parole: « del codice civile." » sono sostituite dalle seguenti: « del codice civile" ».

All'articolo 4:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: « tutti redditi » sono sostituite dalle seguenti: « tutti i redditi »;

alla lettera b), capoverso 4-ter:

al quinto periodo, le parole: « a meno che non è revocata » sono sostituite dalle seguenti: « a meno che non sia revocata »;

al settimo periodo, dopo le parole: « di comunicazione dell'esercizio e » è inserita la seguente: « della »;

all'ottavo periodo, le parole: « che integrano » sono sostituite dalle seguenti: « per i quali sussistono ».

All'articolo 5:

alla rubrica, le parole: « di contrasto ai » sono sostituite dalle seguenti: « per il contrasto dei ».

All'articolo 6:

al comma 1, primo periodo, la parola: « inclusi » è sostituita dalla seguente: « compresi », le parole: « aliquote IMU » sono sostituite dalle seguenti: « aliquote dell'IMU » e dopo le parole: « senza l'elaborazione del prospetto, ai sensi del predetto comma 757 » sono inserite le seguenti: « , o in difformità da esso ».

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

*« Art. 6-bis. - (Disposizioni in materia di esenzione dall'imposta municipale propria per lo svolgimento di attività sportive) - 1. Ai fini dell'esenzione dall'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'applicazione delle disposizioni riferite allo svolgimento delle attività sportive di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, i comuni individuano, sentite le rappresentanze sportive locali, i corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale per verificare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 6, del medesimo regolamento n. 200 del 2012. I corrispettivi medi di cui al primo periodo del presente comma sono individuati annualmente e sono pubblicati da ciascun comune nel proprio sito *internet* istituzionale. Per ambito territoriale si intende quello comunale e, nel caso in cui non esistano strutture di riferimento all'interno del singolo comune, detto ambito può essere esteso fino a quello regionale.*

2. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni del comma 1, ai fini dell'applicazione dell'esenzione di

cui all'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le associazioni sportive dilettantistiche e per le società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rileva la sola iscrizione nel registro nazionale delle attività sportive di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, a valere dall'anno di iscrizione nel predetto registro. In ogni caso, non si dà luogo al rimborso delle somme già versate ».

All'articolo 7:

al comma 1:

alla lettera a), dopo le parole: « del predetto testo unico » sono inserite le seguenti: « di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 » e le parole: « regolamento (UE) n. 651/2014/UE » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) n. 651/2014 »;

alla lettera b), capoverso 2-bis.1, primo periodo, le parole da: « che dichiara » fino a: « dell'Unione europea, » sono soppresse;

alla lettera c), le parole: « in fine, » sono soppresse e le parole: « sono inserite » sono sostituite dalle seguenti: « sono aggiunte ».

All'articolo 9:

al comma 1, dopo le parole: « o ad esso riconducibili in qualunque forma » sono inserite le seguenti: « e le parole: "né alle agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276" »;

al comma 2:

alla lettera a), capoverso 58, le parole: « dell'articolo 17, sesto comma, » sono sostituite dalle seguenti: « del sesto comma dell'articolo 17 » ;

alla lettera b), dopo le parole: « al comma 59, » sono inserite le seguenti: « al primo periodo, le parole: ", come sostituita dal comma 57 del presente articolo," sono soppresse e, »;

alla rubrica, le parole: « e movimentazione merci » sono sostituite dalle seguenti: « e della movimentazione di merci ».

All'articolo 10:

al comma 1, la parola: « soppressa » è sostituita dalla seguente: « abrogata »;

al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

All'articolo 11:

al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis:

al primo periodo, la parola: « concernente » è sostituita dalla seguente: « concernenti », dopo le parole: « comma 1, lettera l), » sono inserite le seguenti: « del presente decreto, », le parole: « della Repubblica italiana » sono soppresse e le parole: « dall'articolo 33-ter » sono sostituite dalle seguenti: « dal citato articolo 33-ter »;

al secondo periodo, le parole: « all'art. 33-ter » sono sostituite dalle seguenti: « al predetto articolo 33-ter »;

alla rubrica, le parole: « Modifiche decreto » sono sostituite dalle seguenti: « Modifiche al decreto ».

All'articolo 12:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « di cui all'articolo 2 del » sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al »;

al comma 2, la parola: « non » è soppressa;

alla rubrica, le parole: « dichiarazioni 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « dichiarazioni fiscali dell'anno 2024 ».

Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:

« Art. 12-bis. - (Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di

definizione agevolata) - 1. Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.

2. L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Art. 12-ter. - (Imposta sostitutiva per annualità ancora soggette ad accertamento dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo per il biennio 2025-2026) - 1. I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che, relativamente al biennio d'imposta 2025-2026, aderiscono entro i termini di legge al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, possono adottare il regime di ravvedimento di cui al presente articolo, versando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, come determinata ai sensi dei commi da 2 a 10 del presente articolo.

2. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura del:

- a) 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
- b) 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;
- c) 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
- d) 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
- e) 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
- f) 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

3. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura stabilita dal comma 2.

4. Per le annualità 2019, 2022 e 2023, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l'aliquota del:

- a) 10 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
- b) 12 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- c) 15 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.

5. Per le annualità 2019, 2022 e 2023, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive con l'aliquota del 3,9 per cento.

6. In considerazione della pandemia di COVID-19, per i soli periodi d'imposta 2020 e 2021, i soggetti di cui al comma 1 applicano le imposte sostitutive di cui ai commi 4 e 5 diminuite del 30 per cento.

7. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, con un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del

testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento di cui al presente articolo nel caso in cui sussista una delle seguenti circostanze anche per una delle annualità comprese tra il 2019 e il 2023:

a) hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA correlate alla diffusione della pandemia di COVID-19, introdotte con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati in attuazione del combinato disposto dell'articolo 9-*bis*, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dell'articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività di cui all'articolo 9-*bis*, comma 6, lettera *a)*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

c) hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata all'esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

8. Per le annualità in cui sussistono le circostanze previste dal comma 7, lettere *a)*, *b)* e *c)*, ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:

a) la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;

b) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando all'incremento di cui alla lettera *a)* l'aliquota del 12,5 per cento;

c) la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;

d) l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando all'incremento di cui alla lettera *c)* l'aliquota del 3,9 per cento.

9. Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, determinate con le modalità di cui al comma 8, sono diminuite del 30 per cento, a eccezione delle ipotesi di cui al comma 7, lettera *c)*.

10. In ogni caso, il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell'opzione non può essere inferiore a 1.000 euro.

11. Il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo è effettuato in un'unica soluzione tra il 1° gennaio 2026 e il 15 marzo 2026 oppure mediante pagamento rateale nel numero massimo di dieci rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15 marzo 2026. In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione. Non si fa comunque luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione. Con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, imputati ai singoli soci o associati, ovvero in caso di redditi prodotti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *a)*, del medesimo testo unico, imputati ai singoli soci ai sensi degli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati.

12. Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'articolo 6-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.

13. Eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale di cui al comma 11, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelle di cui all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuate, fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi:

a) intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13;

b) applicazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 4, 10-*bis*, 10-*ter* e 10-*quater*, comma 1, nonché dell'articolo 2621 del codice civile e degli articoli 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter.1* del codice penale, commessi nel corso degli anni d'imposta dal 2019 al 2023;

c) mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateizzazione di cui al comma 11 del presente articolo;

d) dichiarazione infedele di una causa di esclusione di cui al comma 7 del presente articolo.

14. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 13 e in caso di mancato pagamento di una delle rate previste dal comma 11, la decadenza intervenuta riguarda unicamente l'annualità di riferimento. In tutti i casi di cui al primo periodo restano comunque validi i pagamenti già effettuati, non si dà luogo a rimborso ed è possibile procedere ad accertamento secondo i termini di cui al comma 17.

15. Restano altresì validi i ravvedimenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non si dà luogo a rimborso.

16. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per i soggetti di cui al comma 1 il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.

17. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i soggetti a cui si applicano gli ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno adottato, per una o più annualità tra i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021 e 2022, il regime di ravvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2028. In ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale per il biennio d'imposta 2025-2026, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui al medesimo articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e al medesimo articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in scadenza al 31 dicembre 2025, sono prorogati al 31 dicembre 2026.

18. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di comunicazione delle opzioni di cui al presente articolo.

19. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 84.865.000 euro per l'anno 2026, 107.060.000 euro per l'anno 2027, 89.235.000 euro per l'anno 2028, 70.490.000 euro per l'anno 2029 e 43.350.000 euro per l'anno 2030, si provvede, quanto a 57.933.333 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate di cui al presente articolo, e, quanto a 26.931.667 euro per l'anno 2026, a 107.060.000 euro per l'anno 2027, a 89.235.000 euro per l'anno 2028, a 70.490.000 euro per l'anno 2029 e a 43.350.000 euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui

all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 ».

All'articolo 13:

al comma 1, secondo periodo, la parola: « possibile » è sostituita dalla seguente: « consentito »;
al comma 2, le parole: « adottano il » sono sostituite dalle seguenti: « si avvalgono del » e sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: « del presente articolo ».

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

« Art. 13-bis. - (Motivazione delle esigenze di indagine e controllo nei verbali di accesso) - 1.

All'articolo 12, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo il primo periodo è inserito il
seguito: "Negli atti di autorizzazione e nei processi verbali redatti ai sensi del comma 4 devono
essere espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno
giustificato l'accesso".

2. Le disposizioni del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano con riferimento agli atti di autorizzazione e
ai processi verbali di accesso redatti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti sorti sulla base delle disposizioni vigenti antecedentemente
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

All'articolo 15:

al comma 2, dopo le parole: « capoverso 3-ter » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , », le
parole: « si provvede quanto » sono sostituite dalle seguenti: « si provvede, quanto », le parole: «
numero 2, capoverso 3-ter » sono sostituite dalle seguenti: « numero 2), capoverso 3-ter, » e le parole:
« e quanto » sono sostituite dalle seguenti: « e, quanto ».

Decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno
2025.

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le
modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

Disposizioni urgenti in materia fiscale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della
Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, recante « Istituzione e

disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. »;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.

446, recante « Istituzione dell'imposta regionale
sulle attività produttive, revisione degli scaglioni,

delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e

istituzione di una addizionale regionale a tale
imposta, nonché riordino della disciplina dei
tributi locali. »;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,

recante « Codice del Terzo settore, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6

giugno 2016, n. 106 »;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno

finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il

triennio 2020-2022 »;
Visto il decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95, e in particolare l'articolo 3-*quinquies* recante misure urgenti per incrementare la produzione di biometano nonché l'impiego di prodotti energetici alternativi;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, recante « Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale »;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027 e in particolare l'articolo 1, comma 81, lettera *b*);
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure per esigenze fiscali indifferibili, in considerazione dell'incidenza di tali disposizioni sull'esercizio in corso e sull'esercizio 2024;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Modifiche alla disciplina del trattamento fiscale di particolari spese per i lavoratori dipendenti e autonomi e della tassazione dei redditi di lavoro autonomo e dei redditi diversi)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17, comma 1, lettera *g-ter*) le parole: « incluse le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un'attività artistica o professionale produttiva di reddito di lavoro autonomo, » sono soppresse;

b) all'articolo 51, comma 5, quinto periodo, dopo le parole: « I rimborsi delle spese » sono inserite le seguenti: « , sostenute nel territorio dello Stato, »;

c) all'articolo 54:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. In deroga a quanto previsto al comma 2, lettera *b*), le somme percepite a titolo di rimborso

Articolo 1.

(Modifiche alla disciplina del trattamento fiscale di particolari spese per i lavoratori dipendenti e autonomi e della tassazione dei redditi di lavoro autonomo e dei redditi diversi)

1. *Identico:*

a) identica;

b) identica;

c) identica;

delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, concorrono alla formazione del reddito se i pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. »;

2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« *3-bis*. Gli interessi e gli altri proventi finanziari di cui al capo III, percepiti nell'esercizio di arti e professioni, costituiscono redditi di capitale.

3-ter. Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un'attività artistica o professionale, ivi comprese quelle in società tra professionisti e in altre società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico di cui all'articolo 177-*bis*, costituiscono redditi diversi. »;

d) all'articolo 54-*ter*, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« *5-bis*. Nei casi disciplinati dai commi 2 e 5 le spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. »;

e) all'articolo 54-*septies*:

1) al comma 2, primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. »;

2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« *6-bis*. La deducibilità delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, comprese quelle sostenute direttamente quale committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi, nonché delle medesime spese rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte ovvero ad altri lavoratori autonomi per l'esecuzione di incarichi, qualora spettante ai sensi delle disposizioni del presente Capo, è ammessa a condizione che i

d) *identica*;

e) *identico*:

1) al comma 2, primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « **a condizione che** i pagamenti **siano** eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 »;

2) *identico*:

« *6-bis*. La deducibilità delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, comprese quelle sostenute direttamente quale committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi, nonché delle medesime spese rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte ovvero ad altri lavoratori autonomi per l'esecuzione di incarichi, qualora spettante ai sensi delle disposizioni del presente **capo**, è ammessa a condizione che i pagamenti

pagamenti siano eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. ».

f) all'articolo 67, comma 1:

1) alla lettera c), secondo periodo, dopo le parole: « e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle società » sono inserite le seguenti: « e associazioni »;

2) alla lettera c-bis), primo periodo, dopo le parole: « e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società » sono inserite le seguenti: « e associazioni »;

g) all'articolo 95, comma 3-bis:

1) dopo la parola: « sostenute », sono inserite le seguenti: « nel territorio dello Stato »;

2) le parole: « ovvero corrisposti a lavoratori autonomi » sono soppresse;

h) all'articolo 109, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

« 5-bis. Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenute nel territorio dello Stato, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5-ter. Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenute nel territorio dello Stato per le prestazioni di servizi commissionate ai lavoratori autonomi, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sono deducibili alle condizioni di cui al comma 5-bis. ».

i) all'articolo 177-bis, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Ai fini dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, non rilevano le operazioni straordinarie di cui al presente articolo e la successiva cessione delle partecipazioni ricevute.

».

siano eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. ».

f) *identico*:

1) alla lettera c), **alinea**, secondo periodo, dopo le parole: « e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle società » sono inserite le seguenti: « e associazioni »;

2) alla lettera c-bis), **alinea**, primo periodo, dopo le parole: « e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società » sono inserite le seguenti: « e associazioni »;

g) *identica*;

h) *identica*;

i) *identica*;

1-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che il reddito derivante dalla concessione di usufrutto o dalla costituzione di altri diritti reali di godimento su

un bene immobile costituisce un reddito diverso imponibile ai sensi della lettera h) dello stesso comma 1 quando il soggetto disponente mantiene un diritto reale sul bene immobile, mentre si qualifica come plusvalenza, tassabile ai sensi delle lettere b) e b-bis) del comma 1 al ricorrere delle condizioni temporali ivi previste, se il disponente si spoglia contestualmente e integralmente di ogni diritto reale sul bene.

2. L'articolo 1, comma 81, lettera b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è abrogato.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b) si applicano alle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenute a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1), lettera d) e lettera e) si applicano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

5. Le disposizioni del comma 1, lettera c), numero 1), lettera d), e lettera e), numero 2), limitatamente alla parte che regola la deducibilità delle spese rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte ovvero ad altri lavoratori autonomi per l'esecuzione di incarichi, **nonché la disposizione del comma 2**, si applicano alle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenute a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del comma 1, lettera e), diverse da quelle di cui al primo periodo, si applicano alle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonché alle spese di rappresentanza sostenute a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), lettera c), numero 2, lettera f), lettera i), si applicano per la determinazione dei redditi prodotti a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024.

7. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera g), numero 1), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.

2. *Identico.*

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b) , si applicano alle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenute a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1), lettera d) e lettera e) , si applicano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

5. Le disposizioni del comma 1, lettera c), numero 1), lettera d), e lettera e), numero 2), limitatamente alla parte che regola la deducibilità delle spese rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte ovvero ad altri lavoratori autonomi per l'esecuzione di incarichi, si applicano alle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenute a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del comma 1, lettera e), diverse da quelle di cui al primo periodo, si applicano alle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonché alle spese di rappresentanza sostenute a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), lettera c), numero 2), lettera f) e lettera i), si applicano per la determinazione dei redditi prodotti a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024.

7. *Identico.*

8. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera g), numero 2), e lettera h), si applicano alle spese sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore 8. *Identico.* del presente decreto, per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2024.

9. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere g) e h), si applicano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con le decorrenze di cui ai commi 7 e 8.

Articolo 1-bis.

(Regime dell'aliquota addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa a stock options ed emolumenti variabili)

1. A decorrere dal periodo d'imposta 2025, le disposizioni dell'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applicano ai soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1,04 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

Articolo 2.

(Modifiche al regime di riporto delle perdite)

Articolo 2.

(Modifiche al regime di riporto delle perdite)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 84, comma 3-ter, primo periodo, le parole: « ridotto di un importo pari al prodotto tra la somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di riferimento delle perdite di cui al comma 3 e il rapporto tra il valore economico del patrimonio netto risultante dalla stessa relazione giurata di stima e il valore del patrimonio netto contabile » sono sostituite dalle seguenti: « ridotto di un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di riferimento delle perdite di cui al comma 3 »;

b) all'articolo 172, comma 7, secondo periodo, le parole: « ridotto di un importo pari al prodotto tra la somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di efficacia della fusione ai sensi dell'articolo 2504-

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) all'articolo 172, comma 7, secondo periodo, le parole: « ridotto di un importo pari al prodotto tra la somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di efficacia della fusione ai sensi dell'articolo 2504-

bis del codice civile e il rapporto tra lo stesso valore economico del patrimonio e il valore del patrimonio netto contabile » sono sostituite dalle seguenti: « ridotto di un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di efficacia della fusione, ai sensi dell'articolo 2504-*bis* del codice civile. »;

c) all'articolo 176, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. Alla società conferitaria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 173, comma 10, riferendosi alla stessa le disposizioni riguardanti la società beneficiaria della scissione e avendo riguardo all'ammontare del patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio chiuso anteriormente alla data di efficacia del conferimento. »;

d) all'articolo 177-*ter*:

1) al comma 1, le parole: « e 173, comma 10 » sono sostituite dalle seguenti: « 173, comma 10, e 176, comma 5-*bis* »;

2) al comma 2:

2.1) alla lettera *a*), le parole: « compresi i conferimenti d'azienda, » sono soppresse;

2.2) alla lettera *b*), le parole: « e 173, comma 10 » sono sostituite dalle seguenti: « 173, comma 10, 176, comma 5-*bis*, ».

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192.

Articolo 3.

(Modifiche alle disposizioni riguardanti la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni)

1. All'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, le parole: « o collegate » sono soppresse.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

Articolo 4.

(Modifiche alle disposizioni riguardanti le società estere controllate)

1. All'articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*bis*, secondo periodo, le parole: « in misura corrispondente all'imposta minima nazionale equivalente moltiplicata per il rapporto tra il profitto eccedente relativo al soggetto controllato non residente e la somma di tutti i profitti eccedenti relativi alle imprese ed entità del

bis del codice civile e il rapporto tra lo stesso valore economico del patrimonio e il valore del patrimonio netto contabile » sono sostituite dalle seguenti: « ridotto di un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di efficacia della fusione, ai sensi dell'articolo 2504-*bis* del codice civile »;

c) *identica*;

d) *identica*;

2. *Identico*.

Articolo 3.

(Modifiche alle disposizioni riguardanti la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni)

Identico.

Articolo 4.

(Modifiche alle disposizioni riguardanti le società estere controllate)

1. *Identico*:

« in misura corrispondente all'imposta minima nazionale equivalente moltiplicata per il rapporto tra il profitto eccedente relativo al soggetto controllato non residente e la somma di tutti i profitti eccedenti relativi alle imprese ed entità del

gruppo soggette all'imposta minima nazionale equivalente calcolata in maniera unitaria con il soggetto controllato non residente » sono sostituite dalle seguenti: « in base al criterio di allocazione adottato dalla legislazione del Paese di localizzazione della controllata estera o, in assenza di tale criterio, in base al rapporto tra il reddito rilevante relativo al soggetto controllato non residente e la somma di tutti redditi rilevanti relativi alle imprese ed entità del gruppo soggette all'imposta minima nazionale equivalente calcolata in maniera unitaria con il soggetto controllato non residente »;

b) il comma 4-ter è sostituito dal seguente:

« 4-ter. La tassazione effettiva di cui al comma 4, lettera a), si considera non inferiore al 15 per cento per i soggetti controllanti di cui al comma 1 che, con riferimento ai soggetti di cui ai commi 2 e 3, corrispondono, nel rispetto degli articoli 7 e 8 della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, un importo pari al 15 per cento dell'utile contabile netto dell'esercizio. L'importo di cui al primo periodo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'utile contabile netto è calcolato senza tenere in considerazione le imposte che hanno concorso a determinare detto valore, la svalutazione di attivi e gli accantonamenti a fondi rischi e oneri. Permanendo il requisito del controllo, l'opzione per la modalità semplificata di calcolo di cui al presente comma ha durata per tre esercizi del soggetto controllante ed è irrevocabile. Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non è revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al quinto periodo si applica al termine di ciascun triennio. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di comunicazione dell'esercizio e revoca dell'opzione. Nel caso di esercizio dell'opzione, essa è effettuata per tutti i soggetti controllati non residenti come definiti ai commi 2 e 3 e che integrano le condizioni di cui al comma 4, lettera b). »;

c) al comma 5, secondo periodo, le parole: « lettera b) » sono sostituite dalle seguenti: « lettera e) »;

d) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e l'imposta pagata a titolo di imposta minima nazionale equivalente, definita

gruppo soggette all'imposta minima nazionale equivalente calcolata in maniera unitaria con il soggetto controllato non residente » sono sostituite dalle seguenti: « in base al criterio di allocazione adottato dalla legislazione del Paese di localizzazione della controllata estera o, in assenza di tale criterio, in base al rapporto tra il reddito rilevante relativo al soggetto controllato non residente e la somma di tutti i redditi rilevanti relativi alle imprese ed entità del gruppo soggette all'imposta minima nazionale equivalente calcolata in maniera unitaria con il soggetto controllato non residente »;

b) *identico*:

« 4-ter. La tassazione effettiva di cui al comma 4, lettera a), si considera non inferiore al 15 per cento per i soggetti controllanti di cui al comma 1 che, con riferimento ai soggetti di cui ai commi 2 e 3, corrispondono, nel rispetto degli articoli 7 e 8 della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, un importo pari al 15 per cento dell'utile contabile netto dell'esercizio. L'importo di cui al primo periodo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'utile contabile netto è calcolato senza tenere in considerazione le imposte che hanno concorso a determinare detto valore, la svalutazione di attivi e gli accantonamenti a fondi rischi e oneri. Permanendo il requisito del controllo, l'opzione per la modalità semplificata di calcolo di cui al presente comma ha durata per tre esercizi del soggetto controllante ed è irrevocabile. Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non **sia** revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al quinto periodo si applica al termine di ciascun triennio. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di comunicazione dell'esercizio e **della** revoca dell'opzione. Nel caso di esercizio dell'opzione, essa è effettuata per tutti i soggetti controllati non residenti come definiti ai commi 2 e 3 e **per i quali sussistono** le condizioni di cui al comma 4, lettera b). »;

c) *identica*;

d) *identica*.

nell'allegato A del decreto di recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, dovuta dal soggetto controllato non residente nella misura individuata al comma 4-*bis* ».

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

Articolo 5.
(Modifiche alle disposizioni riguardanti la documentazione relativa alla disciplina di contrasto ai disallineamenti da ibridi)

1. All'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, le parole: « alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero, se posteriore, entro il sesto mese successivo » sono soppresse.

Articolo 6.
(Proroga e sanatoria delle delibere approvative del Prospetto IMU)

1. Limitatamente all'anno 2025, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni che non hanno adottato entro il 28 febbraio 2025 la delibera di approvazione del prospetto delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU), secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, inclusi i comuni che hanno adottato nel termine del 28 febbraio 2025 la delibera relativa alle aliquote IMU senza l'elaborazione del prospetto, ai sensi del predetto comma 757, possono approvare entro il 15 settembre 2025 le suddette delibere, redatte tramite l'applicazione informatica disponibile nel portale del federalismo fiscale. Eventuali variazioni al bilancio, che si rendessero necessarie per effetto della fruizione del nuovo termine di cui al primo periodo, sono recepite con successiva variazione del bilancio di previsione 2025-2027. Sono in ogni caso valide le delibere di approvazione del prospetto adottate, secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019, tra il 1° marzo 2025 e la data di entrata in vigore del presente decreto.

2. *Identico.*

Articolo 5.
*(Modifiche alle disposizioni riguardanti la documentazione relativa alla disciplina **per il** contrasto **dei** disallineamenti da ibridi)*

Identico.

Articolo 6.
(Proroga e sanatoria delle delibere approvative del Prospetto IMU)

1. Limitatamente all'anno 2025, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni che non hanno adottato entro il 28 febbraio 2025 la delibera di approvazione del prospetto delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU), secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, **compresi** i comuni che hanno adottato nel termine del 28 febbraio 2025 la delibera relativa alle aliquote **dell'IMU** senza l'elaborazione del prospetto, ai sensi del predetto comma 757, **o in difformità da esso**, possono approvare entro il 15 settembre 2025 le suddette delibere, redatte tramite l'applicazione informatica disponibile nel portale del federalismo fiscale. Eventuali variazioni al bilancio, che si rendessero necessarie per effetto della fruizione del nuovo termine di cui al primo periodo, sono recepite con successiva variazione del bilancio di previsione 2025-2027. Sono in ogni caso valide le delibere di approvazione del prospetto adottate, secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019, tra il 1° marzo 2025 e la data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 6-bis.
(Disposizioni in materia di esenzione dall'imposta municipale propria per lo svolgimento di attività sportive)

1. Ai fini dell'esenzione dall'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 759, lettera

g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'applicazione delle disposizioni riferite allo svolgimento delle attività sportive di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, i comuni individuano, sentite le rappresentanze sportive locali, i corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale per verificare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 6, del medesimo regolamento n. 200 del 2012. I corrispettivi medi di cui al primo periodo del presente comma sono individuati annualmente e sono pubblicati da ciascun comune nel proprio sito *internet* istituzionale. Per ambito territoriale si intende quello comunale e, nel caso in cui non esistano strutture di riferimento all'interno del singolo comune, detto ambito può essere esteso fino a quello regionale.

2. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni del comma 1, ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le associazioni sportive dilettantistiche e per le società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rileva la sola iscrizione nel registro nazionale delle attività sportive di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, a valere dall'anno di iscrizione nel predetto registro. In ogni caso, non si dà luogo al rimborso delle somme già versate.

Articolo 7.

(Disposizioni in materia di agevolazioni applicate al biodiesel)

1. All'articolo 3-*quinquies* del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Il programma ha una durata di sei anni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2-*ter*. Il biodiesel di cui al presente comma soddisfa, ai fini dell'applicazione al medesimo prodotto delle agevolazioni previste per il gasolio dal predetto testo unico, le condizioni stabilite dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014/UE della Commissione, del 17 giugno 2014. »;

Articolo 7.

(Disposizioni in materia di agevolazioni applicate al biodiesel)

1. *Identico:*

a) al comma 2-*bis*, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Il programma ha una durata di sei anni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2-*ter*. Il biodiesel di cui al presente comma soddisfa, ai fini dell'applicazione al medesimo prodotto delle agevolazioni previste per il gasolio dal predetto testo unico **di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995**, le condizioni stabilite dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. »;

b) dopo il comma 2-*bis*, è inserito il seguente:
« 2-*bis*.1. Le disposizioni di cui al comma 2-*bis* si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, **che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea**, e in particolare dall'articolo 44, paragrafo 5, del medesimo regolamento. Agli adempimenti in materia di aiuti di Stato provvede il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. ».

c) al comma 2-*ter*, **in fine**, dopo le parole: « sono stabilite le modalità di applicazione delle agevolazioni previste dal comma 2-*bis* », sono inserite le seguenti: « e di fornitura all'Agenzia delle dogane e dei monopoli delle risultanze delle verifiche sul rispetto dei criteri di sostenibilità ». Articolo 8.

(Decorrenza delle disposizioni fiscali del Terzo settore)

1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 101, comma 10, le parole: « di cui agli articoli 77, 79, comma 2-*bis*, 80 e 86 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 77 »;

b) all'articolo 104, comma 2, le parole: « all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro » sono sostituite dalle seguenti: « a quello in corso al 31 dicembre 2025 ».

Articolo 9.

(Modifiche in materia di inversione contabile nei settori del trasporto e movimentazione merci e dei servizi di logistica)

1. All'articolo 17, sesto comma, lettera *a-quinquies*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: « caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma » sono soppresse.

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 58 è sostituito dal seguente:
« 58. L'efficacia della disposizione di cui alla lettera *a-quinquies*) dell'articolo 17, sesto comma,

b) *identico*:

« 2-*bis*.1. Le disposizioni di cui al comma 2-*bis* si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e in particolare dall'articolo 44, paragrafo 5, del medesimo regolamento. Agli adempimenti in materia di aiuti di Stato provvede il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. ».

c) al comma 2-*ter*, dopo le parole: « sono stabilite le modalità di applicazione delle agevolazioni previste dal comma 2-*bis* », sono **aggiunte** le seguenti: « e di fornitura all'Agenzia delle dogane e dei monopoli delle risultanze delle verifiche sul rispetto dei criteri di sostenibilità ». Articolo 8.

(Decorrenza delle disposizioni fiscali del Terzo settore)

Identico.

Articolo 9.

(Modifiche in materia di inversione contabile nei settori del trasporto e della movimentazione di merci e dei servizi di logistica)

1. All'articolo 17, sesto comma, lettera *a-quinquies*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: « caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma » e le parole: « **né alle agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276** » sono soppresse.

2. *Identico*:

a) *identico*:
« 58. L'efficacia della disposizione di cui alla lettera *a-quinquies*) **del** sesto comma dell'articolo

del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. ».

b) al comma 59, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: « La medesima opzione può essere esercitata nei rapporti tra l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui al quarto periodo e resta ferma la responsabilità solidale dei subappaltatori per l'imposta dovuta. ».

Articolo 10.

(Disposizioni in materia di split payment)

1. All'articolo 17-ter, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera d) è soppressa.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal 1° luglio 2025 e si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data.

Articolo 11.

(Modifiche decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, recante revisione delle disposizioni in materia di accise)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « commi 2, 3 e 4 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 2, 3, 4 e 4-bis »;

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente: « 4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 33-ter, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernente le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera l), hanno effetto a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* del decreto previsto dall'articolo 33-ter, comma 2. Le disposizioni di cui all'art. 33-ter, comma 2, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. ».

Articolo 12.

(Disposizioni in materia di termini di

17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. ».

b) al comma 59, **al primo periodo, le parole: « , come sostituita dal comma 57 del presente articolo, » sono soppresse e**, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: « La medesima opzione può essere esercitata nei rapporti tra l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui al quarto periodo e resta ferma la responsabilità solidale dei subappaltatori per l'imposta dovuta. ».

Articolo 10.

(Disposizioni in materia di split payment)

1. All'articolo 17-ter, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera d) è **abrogata**.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal 1° luglio 2025 e si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data. **Sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.**

Articolo 11.

(Modifiche al decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, recante revisione delle disposizioni in materia di accise)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identico:*

« 4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 33-ter, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative **concernenti** le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera l), **del presente decreto**, hanno effetto a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto previsto **dal citato** articolo 33-ter, comma 2. Le disposizioni di cui **al predetto articolo 33-ter**, comma 2, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. ».

Articolo 12.

(Disposizioni in materia di termini di

*presentazione
delle dichiarazioni 2024)*

1. Le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il cui termine di presentazione scadeva il 31 ottobre 2024, si considerano tempestive se presentate entro l'8 novembre 2024. Non si dà luogo al rimborso delle eventuali somme versate a titolo di ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

2. Le disposizioni del comma 1 **non** rilevano ai fini dell'articolo 1 del decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167, abrogato, con gli effetti ivi previsti, dall'articolo 1, comma 2, della legge 9 dicembre 2024, n. 189.

*presentazione
delle dichiarazioni **fiscali dell'anno** 2024)*

1. Le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 2 del **regolamento di cui al** decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il cui termine di presentazione scadeva il 31 ottobre 2024, si considerano tempestive se presentate entro l'8 novembre 2024. Non si dà luogo al rimborso delle eventuali somme versate a titolo di ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

2. Le disposizioni del comma 1 rilevano ai fini dell'articolo 1 del decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167, abrogato, con gli effetti ivi previsti, dall'articolo 1, comma 2, della legge 9 dicembre 2024, n. 189.

Articolo 12-bis.

(Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata)

1. Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.

2. L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti

pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Articolo 12-ter.

(Imposta sostitutiva per annualità ancora soggette ad accertamento dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo per il biennio 2025-2026)

1. I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che, relativamente al biennio d'imposta 2025-2026, aderiscono entro i termini di legge al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, possono adottare il regime di ravvedimento di cui al presente articolo, versando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, come determinata ai sensi dei commi da 2 a 10 del presente articolo.

2. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura del:

- a) 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;**
- b) 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;**
- c) 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;**
- d) 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;**
- e) 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;**
- f) 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.**

3. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura stabilita dal comma 2.

4. Per le annualità 2019, 2022 e 2023, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle

relative addizionali con l'aliquota del:

a) 10 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;

b) 12 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;

c) 15 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.

5. Per le annualità 2019, 2022 e 2023, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta

sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive con l'aliquota del 3,9 per cento.

6. In considerazione della pandemia di COVID-19, per i soli periodi d'imposta 2020 e 2021, i soggetti di cui al comma 1 applicano le imposte sostitutive di cui ai commi 4 e 5 diminuite del 30 per cento.

7. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, con un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento di cui al presente articolo nel caso in cui sussista una delle seguenti circostanze anche per una delle annualità comprese tra il 2019 e il 2023:

a) hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA correlate alla diffusione della pandemia di COVID-19, introdotte con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati in attuazione del combinato disposto dell'articolo 9-bis, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dell'articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività di cui all'articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

c) hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata all'esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo

dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

8. Per le annualità in cui sussistono le circostanze previste dal comma 7, lettere a), b) e c), ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:

a) la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;
b) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando all'incremento di cui alla lettera a) l'aliquota del 12,5 per cento;
c) la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;
d) l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando all'incremento di cui alla lettera c) l'aliquota del 3,9 per cento.

9. Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, determinate con le modalità di cui al comma 8, sono diminuite del 30 per cento, a eccezione delle ipotesi di cui al comma 7, lettera c).

10. In ogni caso, il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell'opzione non può essere inferiore a 1.000 euro.

11. Il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo è effettuato in un'unica soluzione tra il 1° gennaio 2026 e il 15 marzo 2026 oppure mediante pagamento rateale nel numero massimo di dieci rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15 marzo 2026. In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine

di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione. Non si fa comunque luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione. Con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, imputati ai singoli soci o associati, ovvero in caso di redditi prodotti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico, imputati ai singoli soci ai sensi degli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati.

12. Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.

13. Eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale di cui al comma 11, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelle di cui all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuate, fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi:

a) intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13;

b) applicazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 4, 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, nonché dell'articolo 2621 del codice civile e degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice

penale, commessi nel corso degli anni d'imposta dal 2019 al 2023;

c) mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateizzazione di cui al comma 11 del presente articolo;

d) dichiarazione infedele di una causa di esclusione di cui al comma 7 del presente articolo.

14. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 13 e in caso di mancato pagamento di una delle rate previste dal comma 11, la decadenza intervenuta riguarda unicamente l'annualità di riferimento. In tutti i casi di cui al primo periodo restano comunque validi i pagamenti già effettuati, non si dà luogo a rimborso ed è possibile procedere ad accertamento secondo i termini di cui al comma 17.

15. Restano altresì validi i ravvedimenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non si dà luogo a rimborso.

16. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per i soggetti di cui al comma 1 il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.

17. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i soggetti a cui si applicano gli ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno adottato, per una o più annualità tra i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021 e 2022, il regime di ravvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2028. In ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale per il biennio d'imposta 2025-2026, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui al medesimo articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e al medesimo articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in scadenza al 31 dicembre 2025, sono

prorogati al 31 dicembre 2026.

18. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di comunicazione delle opzioni di cui al presente articolo.

19. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 84.865.000 euro per l'anno 2026, 107.060.000 euro per l'anno 2027, 89.235.000 euro per l'anno 2028, 70.490.000 euro per l'anno 2029 e 43.350.000 euro per l'anno 2030, si provvede, quanto a 57.933.333 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate di cui al presente articolo, e quanto a 26.931.667 euro per l'anno 2026, a 107.060.000 euro per l'anno 2027, a 89.235.000 euro per l'anno 2028, a 70.490.000 euro per l'anno 2029 e a 43.350.000 euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

Articolo 13.

(Differimento per l'anno 2025 dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali)

Articolo 13.

(Differimento per l'anno 2025 dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali)

1. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2025 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione. Per il 2025 è possibile effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto entro il trentesimo giorno successivo al 21 luglio 2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54

1. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2025 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione. Per il 2025 è **consentito** effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto entro il trentesimo giorno successivo al 21 luglio 2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che **si avvalgono del** regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54

a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1.

a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1 **del presente articolo.**

Articolo 13-bis.

(Motivazione delle esigenze di indagine e controllo nei verbali di accesso)

1. All'articolo 12, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Negli atti di autorizzazione e nei processi verbali redatti ai sensi del comma 4 devono essere espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l'accesso ».

2. Le disposizioni del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano con riferimento agli atti di autorizzazione e ai processi verbali di accesso redatti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti sorti sulla base delle disposizioni vigenti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 14.

(Decorrenza delle disposizioni in materia di imprese sociali)

Identico.

Articolo 14.

(Decorrenza delle disposizioni in materia di imprese sociali)

1. All'articolo 18, comma 9, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a)* le parole: « del presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo »;
- b)* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Salvo quanto previsto dal primo periodo, le disposizioni del presente articolo si applicano alle imprese sociali a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. ».

Articolo 15.

(Disposizioni finanziarie)

1. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è incrementato di 2,4 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, lettera *c)*, numero 2), capoverso 3-ter e

Articolo 15.

(Disposizioni finanziarie)

1. *Identico.*

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, lettera *c)*, numero 2), capoverso 3-ter, e

lettera *f*), valutati in 7,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 11 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, e dal comma 1 del presente articolo, pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede quanto a 9,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), lettera *c*), numero 2, capoverso 3-*ter* e lettera *f*), e quanto a 1,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

Articolo 16.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 2025

MATTARELLA

Meloni, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Giorgetti, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: Nordio

lettera *f*), valutati in 7,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 11 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, e dal comma 1 del presente articolo, pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede, quanto a 9,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), lettera *c*), numero 2), capoverso 3-*ter*, e lettera *f*), e, quanto a 1,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

1.2.2. Testo approvato 1594 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1594

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 29 luglio 2025, ha approvato il seguente disegno di legge d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale

Art. 1.

1. Il decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 17 GIUGNO 2025, N. 84

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera e):

al numero 1), le parole: « se i pagamenti sono eseguiti » sono sostituite dalle seguenti: « a condizione che i pagamenti siano eseguiti » e le parole: « n. 241." » sono sostituite dalle seguenti: « n. 241" »;

al numero 2), capoverso 6-bis, la parola: « Capo » è sostituita dalla seguente: « capo »;

alla lettera f):

al numero 1), dopo le parole: « alla lettera c), » è inserita la seguente: « alinea, »;

al numero 2), dopo le parole: « alla lettera c-bis), » è inserita la seguente: « alinea, »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che il reddito derivante dalla concessione di usufrutto o dalla costituzione di altri diritti reali di godimento su un bene immobile costituisce un reddito diverso imponibile ai sensi della lettera h) dello stesso comma 1 quando il soggetto disponente mantiene un diritto reale sul bene immobile, mentre si qualifica come plusvalenza, tassabile ai sensi delle lettere b) e b-bis) del comma 1 al ricorrere delle condizioni temporali ivi previste, se il disponente si spoglia contestualmente e integralmente di ogni diritto reale sul bene »;

al comma 3, dopo le parole: « lettera b) » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 4, dopo le parole: « lettera e) » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 5, primo periodo, le parole: « nonché la disposizione del comma 2, » sono soppresse;
al comma 6, le parole: « numero 2, lettera f), » sono sostituite dalle seguenti: « numero 2), lettera f) e ».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« Art. 1-bis. - (Regime dell'aliquota addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa a stock options ed emolumenti variabili) - 1. A decorrere dal periodo d'imposta 2025, le disposizioni dell'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applicano ai soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1,04 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 ».

All'articolo 2:

al comma 1, lettera b), le parole: « del codice civile." » sono sostituite dalle seguenti: « del codice civile" ».

All'articolo 4:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: « tutti redditi » sono sostituite dalle seguenti: « tutti i redditi »;

alla lettera b), capoverso 4-ter:

al quinto periodo, le parole: « a meno che non è revocata » sono sostituite dalle seguenti: « a meno che non sia revocata »;

al settimo periodo, dopo le parole: « di comunicazione dell'esercizio e » è inserita la seguente: « della »;

all'ottavo periodo, le parole: « che integrano » sono sostituite dalle seguenti: « per i quali sussistono ».

All'articolo 5:

alla rubrica, le parole: « di contrasto ai » sono sostituite dalle seguenti: « per il contrasto dei ».

All'articolo 6:

al comma 1, primo periodo, la parola: « inclusi » è sostituita dalla seguente: « compresi », le parole: « aliquote IMU » sono sostituite dalle seguenti: « aliquote dell'IMU » e dopo le parole: « senza l'elaborazione del prospetto, ai sensi del predetto comma 757 » sono inserite le seguenti: « , o in difformità da esso ».

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

*« Art. 6-bis. - (Disposizioni in materia di esenzione dall'imposta municipale propria per lo svolgimento di attività sportive) - 1. Ai fini dell'esenzione dall'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'applicazione delle disposizioni riferite allo svolgimento delle attività sportive di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, i comuni individuano, sentite le rappresentanze sportive locali, i corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale per verificare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 6, del medesimo regolamento n. 200 del 2012. I corrispettivi medi di cui al primo periodo del presente comma sono individuati annualmente e sono pubblicati da ciascun comune nel proprio sito *internet* istituzionale. Per ambito territoriale si intende quello comunale e, nel caso in cui non esistano strutture di riferimento all'interno del singolo comune, detto ambito può essere esteso fino a quello regionale.*

2. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni del comma 1, ai fini dell'applicazione dell'esenzione di

cui all'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le associazioni sportive dilettantistiche e per le società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rileva la sola iscrizione nel registro nazionale delle attività sportive di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, a valere dall'anno di iscrizione nel predetto registro. In ogni caso, non si dà luogo al rimborso delle somme già versate ».

All'articolo 7:

al comma 1:

alla lettera a), dopo le parole: « del predetto testo unico » sono inserite le seguenti: « di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 » e le parole: « regolamento (UE) n. 651/2014/UE » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) n. 651/2014 »;

alla lettera b), capoverso 2-bis.1, primo periodo, le parole da: « che dichiara » fino a: « dell'Unione europea, » sono soppresse;

alla lettera c), le parole: « in fine, » sono soppresse e le parole: « sono inserite » sono sostituite dalle seguenti: « sono aggiunte ».

All'articolo 9:

al comma 1, dopo le parole: « o ad esso riconducibili in qualunque forma » sono inserite le seguenti: « e le parole: "né alle agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276" »;

al comma 2:

alla lettera a), capoverso 58, le parole: « dell'articolo 17, sesto comma, » sono sostituite dalle seguenti: « del sesto comma dell'articolo 17 » ;

alla lettera b), dopo le parole: « al comma 59, » sono inserite le seguenti: « al primo periodo, le parole: ", come sostituita dal comma 57 del presente articolo," sono soppresse e, »;

alla rubrica, le parole: « e movimentazione merci » sono sostituite dalle seguenti: « e della movimentazione di merci ».

All'articolo 10:

al comma 1, la parola: « soppressa » è sostituita dalla seguente: « abrogata »;

al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

All'articolo 11:

al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis:

al primo periodo, la parola: « concernente » è sostituita dalla seguente: « concernenti », dopo le parole: « comma 1, lettera l), » sono inserite le seguenti: « del presente decreto, », le parole: « della Repubblica italiana » sono soppresse e le parole: « dall'articolo 33-ter » sono sostituite dalle seguenti: « dal citato articolo 33-ter »;

al secondo periodo, le parole: « all'art. 33-ter » sono sostituite dalle seguenti: « al predetto articolo 33-ter »;

alla rubrica, le parole: « Modifiche decreto » sono sostituite dalle seguenti: « Modifiche al decreto ».

All'articolo 12:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « di cui all'articolo 2 del » sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al »;

al comma 2, la parola: « non » è soppressa;

alla rubrica, le parole: « dichiarazioni 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « dichiarazioni fiscali dell'anno 2024 ».

Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:

« Art. 12-bis. - (Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di

definizione agevolata) - 1. Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.

2. L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Art. 12-ter. - (Imposta sostitutiva per annualità ancora soggette ad accertamento dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo per il biennio 2025-2026) - 1. I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che, relativamente al biennio d'imposta 2025-2026, aderiscono entro i termini di legge al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, possono adottare il regime di ravvedimento di cui al presente articolo, versando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, come determinata ai sensi dei commi da 2 a 10 del presente articolo.

2. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura del:

- a) 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
- b) 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;
- c) 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
- d) 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
- e) 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
- f) 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

3. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura stabilita dal comma 2.

4. Per le annualità 2019, 2022 e 2023, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l'aliquota del:

- a) 10 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
- b) 12 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- c) 15 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.

5. Per le annualità 2019, 2022 e 2023, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive con l'aliquota del 3,9 per cento.

6. In considerazione della pandemia di COVID-19, per i soli periodi d'imposta 2020 e 2021, i soggetti di cui al comma 1 applicano le imposte sostitutive di cui ai commi 4 e 5 diminuite del 30 per cento.

7. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, con un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85,

comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)*, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento di cui al presente articolo nel caso in cui sussista una delle seguenti circostanze anche per una delle annualità comprese tra il 2019 e il 2023:

a) hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA correlate alla diffusione della pandemia di COVID-19, introdotte con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati in attuazione del combinato disposto dell'articolo 9-*bis*, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dell'articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività di cui all'articolo 9-*bis*, comma 6, lettera *a)*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

c) hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata all'esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

8. Per le annualità in cui sussistono le circostanze previste dal comma 7, lettere *a)*, *b)* e *c)*, ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:

a) la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;

b) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando all'incremento di cui alla lettera *a)* l'aliquota del 12,5 per cento;

c) la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;

d) l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando all'incremento di cui alla lettera *c)* l'aliquota del 3,9 per cento.

9. Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, determinate con le modalità di cui al comma 8, sono diminuite del 30 per cento, a eccezione delle ipotesi di cui al comma 7, lettera *c)*.

10. In ogni caso, il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell'opzione non può essere inferiore a 1.000 euro.

11. Il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo è effettuato in un'unica soluzione tra il 1° gennaio 2026 e il 15 marzo 2026 oppure mediante pagamento rateale nel numero massimo di dieci rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15 marzo 2026. In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione. Non si fa comunque luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione. Con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, imputati ai singoli soci o associati, ovvero in caso di redditi prodotti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *a)*, del medesimo testo unico, imputati ai singoli soci ai sensi degli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli

soci o associati.

12. Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'articolo 6-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.

13. Eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale di cui al comma 11, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelle di cui all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuate, fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi:

a) intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13;

b) applicazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 4, 10-*bis*, 10-*ter* e 10-*quater*, comma 1, nonché dell'articolo 2621 del codice civile e degli articoli 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter.1* del codice penale, commessi nel corso degli anni d'imposta dal 2019 al 2023;

c) mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateizzazione di cui al comma 11 del presente articolo;

d) dichiarazione infedele di una causa di esclusione di cui al comma 7 del presente articolo.

14. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 13 e in caso di mancato pagamento di una delle rate previste dal comma 11, la decadenza intervenuta riguarda unicamente l'annualità di riferimento. In tutti i casi di cui al primo periodo restano comunque validi i pagamenti già effettuati, non si dà luogo a rimborso ed è possibile procedere ad accertamento secondo i termini di cui al comma 17.

15. Restano altresì validi i ravvedimenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non si dà luogo a rimborso.

16. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per i soggetti di cui al comma 1 il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.

17. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i soggetti a cui si applicano gli ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno adottato, per una o più annualità tra i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021 e 2022, il regime di ravvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2028. In ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale per il biennio d'imposta 2025-2026, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui al medesimo articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e al medesimo articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in scadenza al 31 dicembre 2025, sono prorogati al 31 dicembre 2026.

18. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di comunicazione delle opzioni di cui al presente articolo.

19. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 84.865.000 euro per l'anno 2026, 107.060.000 euro per l'anno 2027, 89.235.000 euro per l'anno 2028, 70.490.000 euro per l'anno 2029 e 43.350.000 euro per l'anno 2030, si provvede, quanto a 57.933.333 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate di cui al presente articolo, e, quanto a 26.931.667 euro per l'anno 2026,

a 107.060.000 euro per l'anno 2027, a 89.235.000 euro per l'anno 2028, a 70.490.000 euro per l'anno 2029 e a 43.350.000 euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 ».

All'articolo 13:

al comma 1, secondo periodo, la parola: « possibile » è sostituita dalla seguente: « consentito »;

al comma 2, le parole: « adottano il » sono sostituite dalle seguenti: « si avvalgono del » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « del presente articolo ».

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

« Art. 13-bis. - (Motivazione delle esigenze di indagine e controllo nei verbali di accesso) - 1.

All'articolo 12, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Negli atti di autorizzazione e nei processi verbali redatti ai sensi del comma 4 devono essere espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l'accesso".

2. Le disposizioni del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano con riferimento agli atti di autorizzazione e ai processi verbali di accesso redatti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti sorti sulla base delle disposizioni vigenti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

All'articolo 15:

al comma 2, dopo le parole: « capoverso 3-ter » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , », le parole: « si provvede quanto » sono sostituite dalle seguenti: « si provvede, quanto », le parole: « numero 2, capoverso 3-ter » sono sostituite dalle seguenti: « numero 2), capoverso 3-ter, » e le parole: « e quanto » sono sostituite dalle seguenti: « e, quanto ».

1.2.3. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA

29 luglio 2025

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale (1594)

EMENDAMENTI (al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.100

CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 15, comma 1, lettera b), le parole: »4.000 euro« sono sostituite con le seguenti: »6.000 euro«.

1.101

CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) l'articolo 16-ter è abrogato;»

1.3

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: «0a) dopo l'articolo 16-ter è inserito il seguente: «Art. 16-quater (Tracciabilità degli importi detraibili). 1. Gli oneri superiori ad euro mille relativi alle spese di cui agli articoli 16, 16-bis e 16-ter di importo sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

1.4

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

Al comma 1, sopprimere la lettera b)

Conseguentemente sopprimere il comma 3.

1.5

CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: b-bis) All'articolo 51, comma 2, lettera f-bis) dopo le parole: "compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi," sono inserite le seguenti: "per la pratica sportiva dei figli minorenni a carico".

1.6

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.7

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: ", lettera f) e lettera i)" con le seguenti: "e lettera f)"

1.8

CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

Dopo il comma 9, inserire il seguente: «9-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025, alle start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, il credito d'imposta per l'assunzione di personale qualificato da impiegare in attività di ricerca e sviluppo è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo aziendale sostenuto per le assunzioni. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.9

CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

Dopo il comma 9, inserire il seguente: «9-bis. Ai soli fini del riconoscimento del trattamento integrativo di cui all'articolo 1 del decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, non hanno effetto per i titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che hanno un reddito complessivo non superiore a 9.000 euro.»

1.10

CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

Dopo il comma 9, inserire il seguente: «9-bis. In deroga all'articolo 15, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino al 31

dicembre 2025 la detrazione dall'imposta lorda è riconosciuta nella misura del 23 per cento per gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, corrisposti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione, di cui alla lettera b) del medesimo articolo 15, stipulati da lavoratori dipendenti. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata una spesa di 50 milioni per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.11

CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente: «9-bis. In via sperimentale, per i contribuenti lavoratori dipendenti con redditi non superiori a 15.000 euro all'anno, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026, le spese sanitarie per le quali spetta la detrazione d'imposta, registrate attraverso il sistema tessera sanitaria, sono rimborsate in denaro con cadenza almeno trimestrale, in luogo dell'utilizzo della detrazione spettante in dichiarazione dei redditi, fermo restando il conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, inclusi le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche avvalendosi dei sostituti d'imposta. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad avvalersi, ove compatibile con le finalità dell'intervento, della piattaforma utilizzata ai fini dell'erogazione dei rimborsi in denaro nell'ambito del programma di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.»

1.12

CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

Dopo il comma 9, inserire il seguente: 9-bis. I soggetti, lavoratori dipendenti, che sostengono, negli anni 2025 e 2026, le spese di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per un rimborso in denaro sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente comma.

I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.

ORDINI DEL GIORNO

G1.100

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca modifiche alla disciplina del trattamento fiscale di particolari spese per i lavoratori dipendenti e autonomi e della tassazione dei redditi di lavoro autonomo e dei redditi diversi;

la recente transizione dalla decontribuzione alla fiscalizzazione del cuneo fiscale e contributivo - introdotta in particolare con l'articolo 1, commi 15-22, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), e in attuazione delle precedenti misure di cui al decreto-legge n. 48 del 2023 (cosiddetto decreto lavoro) - pur avendo l'obiettivo di rendere strutturale il sostegno al lavoro dipendente, ha determinato per la maggior parte dei redditi inferiori ai 35 mila euro annui una riduzione delle retribuzioni nette, con effetti particolarmente penalizzanti per i lavoratori e le lavoratrici a basso reddito;

tali perdite salariali risultano più accentuate nella fascia di imponibile previdenziale annua compresa tra 8.500 e 9.000 euro, dove si registra una diminuzione dell'importo netto percepito fino all'equivalente di circa due mensilità all'anno, aggravando la condizione economica di chi si trova già in una posizione di maggiore vulnerabilità;

la mancata compensazione di queste riduzioni salariali rischia di amplificare disparità sociali, indebolire la domanda interna e frenare la ripresa economica, in contrasto con i principi di equità e giustizia sociale richiamati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dalle linee guida europee;

la necessità di assicurare un'adeguata tutela del potere d'acquisto dei lavoratori e delle lavoratrici a reddito medio-basso, soprattutto in un contesto di crescita dell'inflazione e aumento dei costi della vita, appare non più differibile;

occorre assicurare, per i redditi più bassi, il riconoscimento di un'integrazione economica almeno pari al cosiddetto «bonus Conte» di 1.200 euro annui, al fine di ristabilire condizioni di equità e di tutela del potere d'acquisto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente sopra richiamata;

appare necessario valutare ulteriori interventi di rafforzamento delle misure di sostegno al reddito, finalizzati a contrastare la povertà lavorativa e a garantire un sistema fiscale e contributivo più equo e progressivo, in linea con gli obiettivi di coesione sociale, crescita sostenibile e valorizzazione del lavoro,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame, con l'adozione di ulteriori iniziative, al fine di:

individuare, a partire dal primo provvedimento utile, misure urgenti e strutturali volte a neutralizzare le perdite salariali subite dai lavoratori e dalle lavoratrici con redditi fino a 35 mila euro annui a seguito della fiscalizzazione del cuneo, con particolare attenzione alla fascia di imponibile previdenziale annuo tra 8.500 e 9.000 euro;

a rendere strutturali ed efficaci le tutele, anche di natura fiscale, per i redditi medio-bassi, così da prevenire ulteriori penalizzazioni economiche e rafforzare la fiducia nei confronti delle istituzioni e del sistema Paese.

G1.101

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Il Senato,

premessi che:

come rilevato da più parti, da ultimi l'Ufficio parlamentare di Bilancio (UpB) e l'Osservatorio Conti pubblici italiani (Cpi) dell'Università Cattolica, nonostante le intenzioni dichiarate della riforma fiscale, il nuovo impianto Irpef introdotto nel 2024 dal Governo Meloni e confermato per il 2025 sta generando un effetto paradossale: in sostanza si verificherebbe un aumento del prelievo fiscale, in particolare sui redditi medio-bassi;

a detta del Governo, infatti, le riforme introdotte nel 2024 e 2025 avevano anche lo scopo, oltre che rendere il beneficio dalla fiscalizzazione da temporaneo a permanente per i redditi bassi, di sostenere la cosiddetta «classe media», i livelli di reddito in cui si concentra la maggior parte dei contribuenti;

nel frattempo, però, c'è stata anche un'impennata dell'inflazione nel 2022 e 2023 che è rientrata solo a partire dal 2024, con una perdita di potere d'acquisto che dal 2021 al 2025 è stata pari al 13 per cento. Le aliquote e detrazioni dell'Irpef non sono indicizzate all'inflazione, con la conseguenza che a parità di reddito reale (cioè, tenendo conto della riduzione del potere

d'acquisto indotto dalla variazione dei prezzi) i contribuenti si sono trovati a pagare di più; il cosiddetto fenomeno del «drenaggio fiscale» (*fiscal drag*);

in questo quadro si inserisce anche il ruolo sull'Irpef delle addizionali regionali e comunali che non solo introducono variazioni nel carico tributario rilevanti tra contribuenti a seconda della loro residenza sul territorio, ma hanno anche una propria dinamica separata;

il risultato è che i vantaggi delle riforme nazionali sono annullati per tutti i livelli di reddito, eccetto che per quello più basso, dove comunque i vantaggi sono ridotti a poche centinaia di euro all'anno;

numerose sono le proposte che il Movimento 5 Stelle ha suggerito nei vari provvedimenti di natura fiscale (da ultimo nel provvedimento in esame) finalizzate a neutralizzare il forte *shock* inflazionistico che ha continuato a tassare i redditi nominali nello stesso modo, senza tenere conto della riduzione nel loro potere d'acquisto;

misure che hanno come *ratio* quella di far aumentare i redditi bassi e medi dei contribuenti in un'ottica di espansione dei consumi finalizzata al sostegno allo sviluppo, di segno opposto rispetto al taglio delle detrazioni (sia pure riferito ai redditi medio alti) implementato dal Governo anche nella legge di bilancio 2025;

in questa ottica si pongono le proposte di modifica finalizzate a definire una diversa struttura della tassazione Irpef che preveda la rimodulazione dell'aliquota nominali applicabile ai redditi medi, alla riduzione dell'accisa dalla base imponibile Iva, al fine di ridurre il costo complessivo sui carburanti, al *cash back* fiscale delle spese sanitarie per i redditi da lavoro dipendente non superiori a 15.000 euro all'anno e sempre per i lavoratori dipendenti la possibilità di ottenere in luogo delle detrazioni per la locazione di immobili un rimborso in denaro;

la correzione di rotta della riforma fiscale, con riferimento alle criticità sopraesposte appare non più procrastinabile come di recente ammesso dalla stessa premier Meloni che ha ripreso - nel quadro di un «fantomatico» piano fiscale per il ceto medio - la proposta del M5S relativa alla rimodulazione dell'aliquota nominali applicabile ai redditi medi,

impegna il Governo

ad intraprendere tempestive iniziative, a partire dal primo provvedimento utile, per correggere i danni che la riforma fiscale ha prodotto nei confronti dei redditi bassi e medi, anche attraverso l'introduzione delle proposte di modifica sopra citate.

G1.102

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Il Senato,

premessi che:

i dati Eurostat relativi al 2023 confermano che oltre il 50 per cento delle entrate fiscali nei Paesi dell'Unione europea proviene dal lavoro, attraverso stipendi, salari e contributi sociali. Solo un quarto arriva dai consumi e appena il 21,9 per cento dal capitale, ovvero profitti, dividendi e rendite. Ancora una volta, a sostenere il peso del fisco sono soprattutto lavoratori, famiglie e PMI. Un modello fiscale iniquo, sbilanciato e ormai insostenibile;

di fronte a un quadro così squilibrato le proposte del Movimento 5 Stelle sono radicalmente diverse da quelle contenute nella riforma fiscale in corso di realizzazione da parte del Governo che non solo non ha modificato in alcun modo lo status quo ma anzi, come osservato anche da ultimo dall'Ufficio parlamentare di Bilancio, ha aggravato la situazione dei redditi bassi e medi che la riforma Meloni affermava di voler sostenere;

nonostante le intenzioni dichiarate della riforma fiscale, il nuovo impianto Irpef introdotto nel 2024 dal governo Meloni e confermato per il 2025 sta generando un effetto paradossale: in sostanza, un aumento del prelievo fiscale, in particolare sui redditi medio-bassi;

a detta del Governo, infatti, le riforme introdotte nel 2024 e 2025 avevano anche lo scopo, oltre che rendere il beneficio dalla fiscalizzazione da temporaneo a permanente per i redditi bassi, di sostenere la cosiddetta «classe media», i livelli di reddito in cui si concentra la maggior parte dei contribuenti;

occorre una visione diversa fondata sulla giustizia fiscale perché non si può più accettare che si continui a tassare chi produce ricchezza reale mentre si adotta un atteggiamento fiscale di favore per chi accumula capitali senza contribuire al bene comune:

il carico fiscale va, dunque, spostato verso chi ha beneficiato di extraprofiti e rendite fuori misura come banche, assicurazioni, imprese energetiche, industria delle armi e grandi colossi digitali, per i quali prevediamo una *web tax* da portare al 15 per cento ed occorre intervenire anche sulle rendite finanziarie e sulle operazioni speculative di Borsa ad alta frequenza, con l'introduzione di una *Rider Tax*;

le banche, in particolare, hanno beneficiato dell'aumento dei tassi d'interesse che la Banca centrale europea (Bce) ha utilizzato per contrastare lo *shock* inflazionistico: i dati della Fabi hanno di recente certificato che nei tre anni di tassi record (2022-2024) il totale dei profitti degli istituti di credito si è attestato a 112 miliardi di euro;

la tassazione dei profitti bancari non ha generato alcun effetto positivo in termini di gettito dal momento che la totalità degli istituti di credito, compresi quelli collegati a società a partecipazione pubblica (come Mediocredito centrale), si sono avvalsi della facoltà di destinare le imposte dovute

al proprio rafforzamento patrimoniale, come legittimamente concesso dalla normativa introdotta dal Governo. La possibilità di destinare a riserva patrimoniale l'imposta dovuta consente peraltro agli istituti di credito di liberare gli accantonamenti su credito, incrementando ulteriormente gli utili in favore degli azionisti; da considerare inoltre che la stessa riserva patrimoniale può essere in qualsiasi momento svincolata, anche per finalità connesse alla distribuzione degli utili;

ugualmente inefficace si è rivelata la tassa *extra* gettito applicata alle imprese energetiche, in merito alla quale si è aperta - in seguito alla pronuncia della Corte costituzionale - la possibilità di presentare istanza di rimborso all'Agenzia delle entrate;

risulta, altresì, urgente disegnare una nuova tassazione dell'economia digitale attraverso un ulteriore rafforzamento della *Digital Service Tax* introdotta con coraggio per la prima volta dal governo Conte con la legge di bilancio 2019 ed è entrata in vigore nel 2020;

per tutelare i redditi medio-bassi da lavoro e d'impresa va infine contrastato il *fiscal drag*, ossia quel meccanismo che aumenta la pressione fiscale nominale senza alcun reale beneficio per il potere d'acquisto. Una vera ingiustizia che colpisce milioni di contribuenti,

impegna il Governo

al fine di assicurare una maggiore equità del sistema fiscale e una maggior tutela dei percettori di redditi medio-bassi, ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame, con l'introduzione per gli anni 2024 e 2025 di una imposta straordinaria sugli extra profitti bancari eliminando la facoltà di destinare l'imposta dovuta a riserva patrimoniale, destinando il maggior gettito dell'imposta straordinaria ad iniziative finalizzate a sostenere le misure di salvaguardia del potere di acquisto dei cittadini, a partire dal contenimento degli effetti negativi subiti dalla clientela in conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse, a partire dall'anno 2022.

G1.103

CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia fiscale, intervenendo in maniera rilevante su diversi aspetti del trattamento fiscale;

dal punto di vista agricolo, il provvedimento non introduce disposizioni determinati, limitandosi a due misure - comunque positive per il settore - rilevate negli articoli 7 e 11, recanti rispettivamente: l'estensione dei benefici fiscali per il gasolio al biodiesel utilizzato tal quale; la modifica della

data di entrata in vigore delle norme fiscali in materia di produzione di alcol etilico da processi di dealcolazione, individuata non più al 1° gennaio 2026, ma a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

molte regioni italiane, tra le quali la Basilicata, stanno affrontando - ormai da anni - una pesante crisi idrica che sta avendo evidenti ripercussioni sulla produzione agricola, in particolare sulle colture ortive e arboree (agrumi, uva, kiwi, kaki, fichi, fragoleti e frutticole stagionali a maturazione tardiva) che hanno subito danni ingenti, con frutteti ormai compromessi e produzioni perdute;

in tale contesto risulta complicato pensare e pianificare la prossima stagione agricola, poiché gli agricoltori non sono in grado di programmare la preparazione dei terreni e le semine;

è evidente che tale situazione ha ripercussioni economiche negative, per le quali molte famiglie sono costrette a chiudere le aziende, abbandonare i campi, perdere i propri redditi;

l'articolo 59, comma 2, del R.D. n. 215 del 1933 e l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 49 del 2010 sono tra le disposizioni legislative che regolano il contributo di bonifica (Codice Tributo 630), erogato ai consorzi di bonifica: un tributo dovuto dai proprietari di tutti tipi di immobili (non solo quelli agricoli) situati all'interno del comprensorio consortile, per finanziare le opere di difesa idraulica e la loro manutenzione;

il contributo è regolato da leggi regionali che ne specificano le modalità di calcolo e riscossione del contributo, nonché le aree soggette a contribuzione;

in alcune regioni il contributo di bonifica 630 è stato oggetto di contestazioni e richieste di sospensione; ciò è avvenuto anche nella stessa Basilicata, dove gli agricoltori lamentano che, a fronte di un costante pagamento del contributo, le opere di bonifica non vengono realizzate o mantenute adeguatamente,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte ad introdurre forme di ristoro fiscale e finanziario per le imprese agricole lucane, con l'obiettivo di sostenere la ripresa delle attività produttive e in particolare per le produzioni agricole compromesse dalla crisi idrica, a tal fine valutando per la regione Basilicata, per quanto di propria competenza ed in sinergia con la regione, una esenzione dei contributi irrigui a carico delle aziende agricole, nelle zone in cui i servizi sono compromessi o non garantiti.

G1.104

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

premessi che:

il provvedimento in esame reca misure la cui ratio è, tra le altre, quella della necessità di creare una maggiore compliance tra contribuenti e fisco, rendendo quest'ultimo più equo, progressivo e redistributivo;

oltre un quarto dei minori fino a 16 anni nel nostro Paese è esposto a povertà o esclusione sociale. Il *report* di Save the Children chiede una particolare attenzione sulle famiglie numerose, quelle con difficoltà economiche, e sugli effetti della povertà educativa, chiedendo interventi strutturali per garantire pari opportunità a tutti i bambini e ragazzi;

il quadro aggiornato sulla povertà dei minori fino a 16 anni in Italia, basato sugli ultimi dati Istat al 2024 e sulle analisi di Save the Children (2025) conferma che 26,7 per cento dei minori a rischio povertà o esclusione sociale, con accentuazione nelle regioni meridionali e per i minori con cittadinanza straniera (43,6 per cento). Nelle famiglie con più figli, il rischio cresce: oltre il 42 per cento per famiglie con tre o più minori (in crescita rispetto al 37,1 per cento del 2023). Preoccupano le famiglie monogenitoriali: quando è presente solo la madre, quasi 48,4 per cento dei minori è a rischio; con solo padre, la percentuale scende al 30,9 per cento;

il contrasto alla povertà minorile richiede interventi fiscali mirati e strutturali, che vanno oltre le misure assistenziali temporanee, con particolare riferimento all'incremento delle detrazioni Irpef per figli minori a carico in famiglie sotto una certa soglia Isee, cumulabili con l'assegno unico, alla definizione di un credito d'imposta rimborsabile anche per chi non ha capienza Irpef, ad un'Iva agevolata e *bonus* dedicati ai beni essenziali per l'infanzia, all'applicazione di un credito d'imposta per servizi educativi e cura dei minori esposti a povertà o esclusione sociale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a definire, a partire dai prossimi provvedimenti utili, misure strutturali di natura agevolativa di contrasto alla povertà e alla esclusione sociale minorile, con particolare riguardo ai minori fino ai 16 anni.

G1.105

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Il Senato,

premessi che:

gli articoli 1 e 1-*bis* del provvedimento recano disposizioni di modifica al Testo Unico delle Imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

l'articolo 24-*bis*, comma 2, primo periodo, del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prevede un'imposta sostitutiva forfetaria sui redditi pari a 200.000 euro da applicare a coloro che decidono di trasferire la propria residenza in Italia, al fine di attirare un numero crescente di individui con patrimoni elevati;

i redditi di fonte estera che rientrano nel suddetto regime agevolato sono: i redditi fondiari; i redditi di capitale; i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo; i redditi di impresa; i redditi diversi; le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società non residenti;

data la natura di «imposta sostitutiva», il regime in questione è opzionale, è esercitabile a seguito del parere favorevole dell'Agenzia delle entrate e si applica sulla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di trasferimento della residenza o al periodo successivo. L'opzione è revocabile ma cessa comunque decorsi i 15 anni dal primo periodo di imposta di validità. Inoltre il regime è applicabile a uno o più familiari purché soddisfino anche loro i requisiti del primo comma, ma in questo caso, l'importo dell'imposta sostitutiva è pari a 25.000 euro per ognuno di essi;

nonostante l'intervenuta elevazione dagli originari 100.000 euro agli attuali 200.000 euro dell'importo dell'imposta sostitutiva, la disposizione (meglio nota come «Norma CR7» o «Norma Ronaldo») continua a rappresentare, stando anche ai dati resi noti recentemente dalla Corte dei conti, un incentivo molto forte per il trasferimento nel nostro Paese;

secondo l'Agenzia delle entrate, nel 2023 sono stati 1.495 i milionari che hanno scelto il nostro Paese: si tratta del 31,6 per cento in più rispetto ai 1.136 registrati l'anno prima. Mentre nel 2024 sono state presentate altre 706 richieste nonostante la *flat tax* sia raddoppiata;

a sollevare dubbi su tale regime fiscale non sono solo i cittadini italiani, che ne percepiscono l'iniustizia rispetto al principio di proporzionalità, ma anche la Corte dei conti (per la quale non c'è trasparenza né tracciabilità sui beneficiari reali per l'economia reale) che nella Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2023, evidenzia come l'Agenzia delle entrate non disponga di dati certi sui redditi esteri effettivamente assoggettati alla *flat tax*, ma, soprattutto, che non esiste alcuna informazione che permetta di capire se i beneficiari, una volta trasferiti in Italia, abbiano davvero contribuito all'economia nazionale con investimenti o attività, come previsto dalla logica originaria alla base della misura;

già nel 2021, l'Osservatorio fiscale dell'Unione europea aveva definito la *flat tax* italiana come la più aggressiva tra quelle offerte in Europa, proprio perché permette di beneficiare di forti sconti fiscali senza dover restituire nulla in termini di ricadute economiche reali;

inoltre il regime fiscale non solleva solo questioni di equità tra contribuenti, ma ha anche effetti concreti sulla vita quotidiana, soprattutto nelle grandi città, generando effetti distorsivi e turbative al mercato immobiliare. L'arrivo di un numero crescente di cosiddetti «migranti di lusso», attratti dalle agevolazioni fiscali, ha reso Milano una delle mete preferite. La loro presenza si concentra in zone centrali e ad alta richiesta, contribuendo all'aumento dei prezzi, in particolare nel mercato degli immobili non soltanto di pregio;

secondo l'ultima analisi di Scenari Immobiliari, le compravendite di case di lusso sopra il milione di euro rappresentano ormai il 6 per cento del totale delle transazioni a Milano, con valori medi in netta crescita;

sempre secondo la Corte dei conti l'efficacia attrattiva italiana è destinata a rafforzarsi dal 2025, a causa della decisione del governo britannico di riformare il regime dei residenti non domiciliati (cosiddetto «non-dom»), che per decenni ha garantito ai benestanti globali una tassazione di favore sui redditi di fonte estera, prevedendo d'ora in poi solo quattro anni di vantaggi a chi non è stato residente negli ultimi dieci anni, dopodiché scatterà il prelievo integrale su tutti i redditi e plusvalenze di fonte estera. Di qui l'allarme della Corte dei conti che mette in guardia il governo dalla migrazione (soprattutto fiscale) verso il litorale italiano degli ultra-benestanti proprio in corrispondenza della fine del regime non-dom inglese: un flusso finanziario che rischia di aumentare la platea dei beneficiari della *flat tax* italiana, ma senza assicurare un vero impatto in termini di investimenti produttivi o sviluppo del territorio,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative urgenti volte a scoraggiare l'acquisto di immobili da parte dei soggetti che avendo trasferito la propria residenza in Italia decidono di optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 24-*bis* del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, attraverso l'elevazione delle aliquote e degli importi delle imposte di registro, ipotecarie, catastali e sul valore aggiunto, loro dovute in sede di atto di compravendita.

G1.106

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1 comma 63 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha modificato l'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al fine di innalzare l'aliquota dell'imposta sostitutiva dovuta sui redditi derivanti dai contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, stipulati dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio d'attività d'impresa, che effettuano l'opzione per l'applicazione del regime fiscale della cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

come è noto l'impatto della turisticizzazione delle città a forte vocazione turistica ha comportato tra le altre la riduzione di offerta di alloggi in locazione di lunga durata con ricadute sui residenti, che si sono trovati ad affrontare la difficoltà di trovare una alloggio in locazione e anche un aumento degli affitti spropositato che sta aggravando anche la precarietà abitativa con ricadute sui comuni in termini di richieste di sostegni agli affitti o di alloggi di edilizia residenziale pubblica o sociale;

permane la necessità di porre in essere interventi legislativi che consentano ai comuni di procedere in delibere che regolamentino le locazioni brevi tenuto conto della sostenibilità e della vivibilità per i cittadini ma al contempo garantendo una offerta di accoglienza di qualità senza snaturare le città;

dal sito del Ministero del turismo si apprende che ai fini della registrazione delle strutture ricettive turistiche, con il CIN, le strutture registrate al 17 luglio 2025 sono 677.052, mentre sono 597.832 i CIN rilasciati, di cui 10.960 in verifica amministrativa, risultando registrate e regolari l'88,30 per cento delle strutture registrate, così che ad oggi circa il 12 per cento delle strutture registrate non sono ancora completamente e legalmente operative;

tenuto conto dell'impatto sui comuni e degli ulteriori oneri derivanti dall'impatto della turisticizzazione sarebbe necessario procedere, in attesa di una normativa nazionale che fornisca ai comuni la possibilità di regolamentare le locazioni brevi di procedere ad una prima revisione della percentuale di cedolare secca applicata agli introiti da locazioni turistiche,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative urgenti, anche in vista della prossima legge di bilancio, volte a promuovere e predisporre una rimodulazione delle percentuali relative alle locazioni brevi turistiche aggiungendo all'aliquota del 21 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi e a quella del 26 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relati-

vi ad un ulteriore unità immobiliare oltre alla prima, una aliquota del 30 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi alla terza e quarta unità immobiliare destinate a locazione breve turistica, risorse aggiuntive che andrebbero trasferite ai comuni interessati per far fronte all'impatto sociale della turisticazione.

G1.107

ROMEO, GARAVAGLIA, Claudio BORGHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale (AS 1594),

premesso che:

il provvedimento in esame reca una serie di disposizioni e misure fiscali di sostegno e supporto trasversale a diversi settori economici strategici per l'economia nazionale;

premesso altresì che:

il 1° luglio 2025, l'Italia, dopo aver raggiunto i 64 obiettivi previsti del PNRR, ha ricevuto dalla Commissione europea il pagamento della settima rata del Piano, pari a 18,3 miliardi di euro. Contestualmente, è stata inviata alla Commissione europea la richiesta di pagamento dell'ottava rata, di 14,7 miliardi di euro (di cui circa 2 miliardi di quota di anticipazione sono stati già erogati);

con i 40 traguardi-obiettivi conseguiti per ottenere l'ottava rata, l'Italia ha conseguito, dall'avvio dell'attuazione del PNRR, un totale di 374 traguardi-obiettivi, ottenendo 122 miliardi di euro dei 194,4 miliardi di euro previsti dal piano, pari al 62,7%;

attualmente l'Italia ha portato a termine circa l'83% delle riforme previste dal Piano, spendendo però per gli investimenti solo il 34% delle risorse assegnate. Ciononostante, l'Italia è uno dei paesi UE con la maggiore percentuale di realizzazione del proprio PNRR;

l'attuazione dei PNRR sta infatti riscontrando difficoltà in tutti i paesi UE: dai dati della Commissione risulta che allo stato attuale deve essere ancora presentata la documentazione relativa al completamento di più di 4.300 traguardi-obiettivi su 7.105 totali, debbono ancora essere conseguite, dunque, circa il 68% delle scadenze. A poco più di un anno dalla conclusione dei piani nazionali restano ancora da erogare ai singoli stati 335 miliardi di euro (di cui 154 miliardi in sovvenzioni e 180 miliardi in prestiti) sui 650 miliardi di euro complessivi previsti dal Recovery and Resilience Facility, il 51,5% delle risorse stanziare;

considerato che:

alla luce delle suddette difficoltà lo stesso Parlamento europeo ha approvato, lo scorso 18 giugno, una risoluzione che esorta la Commissione a valutare la possibilità di prorogare per ulteriori 18 mesi il RRF;

se non paiono esserci molti margini sulla strada dell'estensione del Piano oltre il 2026, decisamente più percorribile appare la strada di un'ulteriore revisione dei Piani nazionali: la Commissione ha recentemente approvato, infatti, la quinta revisione del PNRR italiano, al pari del numero di proposte di revisione di Belgio, Irlanda e Spagna, ed è attesa per il prossimo autunno l'ultima proposta italiana di revisione definitiva del Piano;

in tale contesto si inserisce la Comunicazione COM(2025) 310 *final* della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio, denominata "*NextGenerationEU - La strada verso il 2026*", dello scorso 4 giugno, la comunicazione di chiusura del Next Generation EU con la quale la Commissione, in particolare con il terzo paragrafo, offre agli stati membri una serie di strategie e soluzioni da proporre in sede di revisione dei PNRR al fine di conseguire gli obiettivi di spesa prefissati, prolungandone effetti, benefici, e la stessa spesa effettiva delle risorse anche dopo il 2026;

in sede di riprogrammazione del PNRR sarà dunque possibile, fra le otto opzioni consentite, in particolare:

a) potenziare le misure esistenti per le quali sia stata accertata una *performance* superiore al previsto;

b) ridimensionare il sostegno ricevuto sotto forma di prestito, finanziando con le sovvenzioni, liberate dalla rimozione di progetti non più realizzabili, progetti finanziati con prestiti, ovvero qualora misure finanziate da prestiti abbiano registrato una domanda inferiore al previsto;

c) frazionare i progetti nell'ambito del PNRR, e proseguirne la realizzazione con fondi nazionali o altri fondi UE anche dopo la scadenza del 2026;

d) "sostenere la creazione di uno strumento gestito in modo indipendente per incentivare gli investimenti privati", garantendo la realizzazione dell'investimento anche dopo il 2026 attraverso l'utilizzo dello schema di partenariato pubblico-privato o di concessione a soggetti privati;

e) conferire capitale "a favore di banche o istituti di promozione nazionali, o delle loro controllate, per promuovere progetti in linea con le priorità strategiche dell'UE";

f) trasferire risorse inutilizzate al fondo InvestEU;

considerato altresì che:

dato il complesso quadro economico internazionale, ed i suoi inevitabili riflessi sulle imprese italiane, appare imprescindibile un intervento da parte del Governo per la predisposizione di una strategia flessibile, che utilizzi il *set* di opzioni offerto dalla Commissione europea, finalizzato alla rimodulazione delle risorse inutilizzate del PNRR;

impegna il Governo

ad intervenire, in coerenza con le tempistiche previste per la revisione del PNRR, per ricanalizzare gli investimenti che rischiano di non trovare completa realizzazione entro il termine previsto dal Piano su misure destinate al sostegno e al rilancio del sistema imprenditoriale italiano

EMENDAMENTI

1.0.1

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Aliquota IRES agevolata per le grandi imprese che limitano la remunerazione dei top manager)

1. Con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024, per le imprese che non rientrano nella definizione di micro, piccola e media impresa ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (UE) 2014/651, il reddito d'impresa dichiarato può essere assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ridotta di 4 punti percentuali a condizione che stabiliscano per i dirigenti una remunerazione complessiva, sia fissa che variabile, con qualunque forma e denominazione riconosciuta, non superiore al limite di venticinque volte la retribuzione media dei dipendenti della società di appartenenza.

2. Ai fini del presente articolo, si intende per dirigente il soggetto preposto alla guida dell'impresa di grande dimensione che svolge funzioni di gestione negli organismi societari, amministratore delegato, consigliere delegato, direttore generale, presidente esecutivo e, in genere, ogni manager executive che, essendo sottoposto al codice di autodisciplina previsto per la governance delle strutture societarie, gode di retribuzione fissa e di bonus e incentivi variabili proporzionati ai risultati dei bilanci annuali approvati e all'andamento dei titoli.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro del lavoro delle politiche sociali, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali

dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo.

1.0.2

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Aumento detrazione per canoni di locazione)

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 01, lettera a), le parole: "euro 300,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 600,00";

b) al comma 01, lettera b), le parole: "euro 150,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 300,00."

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 36 è sostituito dal seguente: «36. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali di cui al comma 37 nel territorio dello Stato.»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

1.0.3

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Esenzione IVA per i beni di prima necessità)

1. In deroga a quanto previsto dalla Tabella A, parte II e III d.p.R. 26 ottobre 1972, n. 633, fino al 31 dicembre 2026, i seguenti beni sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto:

1) paste alimentari; pane e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio;

2) farina, semolino e fiocchi di patate;

3) latte fresco, latte conservato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie; burro, formaggi e latticini;

4) uova di volatili in guscio, fresche o conservate;

5) frutta commestibili, fresche o secche, o temporaneamente conservate;

6) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati;

7) cereali (escluso il riso pilato, brillato, lucidato e spezzato);

8) olio d'oliva, oli vegetali destinati all'alimentazione umana od animale, compresi quelli greggi destinati direttamente alla raffinazione per uso alimentare;

9) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) il comma 36 è sostituito dal seguente: «36. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa

che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali di cui al comma 37 nel territorio dello Stato.»;

d) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «16 per cento».

1.0.4

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Estensione del regime forfettario agli associati di associazioni professionali)

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 54 al dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a-bis) hanno conseguito redditi derivanti dall'applicazione del regime di cui al presente comma, nonché ai commi da 55 a 89, e redditi derivanti dalla partecipazione ad associazioni di cui all'art. 5, comma 3, lett. c) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, formate da un massimo di 5 associati, per un totale non superiore a euro 70.000,00;

b) al comma 57, alla lettera d) dopo le parole: "ad associazioni» sono aggiunte le seguenti: «con più di cinque associati»

1.0.5

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifica alla disciplina sull'IRPEF)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 11, in materia di determinazione dell'imposta, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 11, il comma 1, è sostituito dal seguente: «1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli

oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 28.000 euro e fino a 65.000 euro, 35 per cento;
- c) oltre 65.000 euro, 43 per cento»;

2) all'articolo 13, le parole: «50.000 euro» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti «65.000 euro».

2. La presente disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4.

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 36 è sostituito dal seguente: «36. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali di cui al comma 37 nel territorio dello Stato.»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

1.0.6

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifica alla disciplina sull'IRPEF)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 11, in materia di determinazione dell'imposta, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 11, il comma 1, è sostituito dal seguente: «1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;

- b) oltre 28.000 euro e fino a 65.000 euro, 30 per cento;
- c) oltre 65.000 euro, 43 per cento»;
- 2) all'articolo 13, le parole: «50.000 euro» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti «65.000 euro».

2. La presente disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4.

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 36 è sostituito dal seguente: «36. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali di cui al comma 37 nel territorio dello Stato.»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «16 per cento».

1.0.7

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Rimborso spese sanitarie cd. cash back fiscale)

1. In via sperimentale, per i contribuenti con redditi non superiori a 15.000 euro all'anno, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2, le spese sanitarie per le quali spetta la detrazione d'imposta, registrate attraverso il sistema tessera sanitaria, sono rimborsate in denaro con cadenza almeno trimestrale, in luogo dell'utilizzo della detrazione spettante in dichiarazione dei redditi, fermo restando il conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, inclusi le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche avvalendosi dei sostituti d'imposta. Il Ministero dell'economia e delle finanze è

autorizzato ad avvalersi, ove compatibile con le finalità dell'intervento, della piattaforma utilizzata ai fini dell'erogazione dei rimborsi in denaro nell'ambito del programma di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Ai fini della progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato al calcolo del rimborso è autorizzata la spesa pari a 1 milione di euro per l'anno 2026, a carico delle risorse finanziarie di cui al successivo comma.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 100 milioni per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.0.8

CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Riordino delle detrazioni)

1. All'articolo 16-ter, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a-bis) le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) di cui alla lettera e-ter) dell'articolo 15, del presente testo unico;".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026, 30 milioni di euro per l'anno 2027 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.9

CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Riordino delle detrazioni)

1. All'articolo 16-ter, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "c-bis) le spese detraibili ai sensi dell'articolo 16-bis del presente testo unico e agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.";

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, 60 milioni di euro per l'anno 2027 e 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.10

CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Riordino delle detrazioni)

1. All'articolo 16-ter, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "c-bis) le spese per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche per le quali sono previste detrazioni dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 25 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 1-bis

1-bis.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, TAJANI

Sopprimere l'articolo.

1-bis.2

TAJANI

Sopprimere l'articolo.

1-bis.0.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, TAJANI

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

"Art. 1-ter

(Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia)

1. L'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppresso.
2. I maggiori risparmi realizzati con la disposizione di cui al precedente comma 1, accertati annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, vengono riversati nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per essere destinate esclusivamente all'incremento sul territorio comunale dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica nonché di residenze universitarie pubbliche.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministro dell'Interno, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto vengono definite, in deroga con quanto previsto dall'articolo 1, comma 380, lettera d)

della legge 24 dicembre 2012 n. 228, i criteri e le modalità di riparto delle maggiori risorse realizzate con quanto stabilito dal presente articolo.

1-bis.0.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, TAJANI

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

"Art. 1-ter

(Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia)

1. Il comma 1, dell'articolo 2, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 è sostituito dal seguente: "1. All'articolo 24-bis, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «euro 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 300.000»."

2. Le maggiori risorse rinvenienti dalla disposizione di cui al precedente comma 1, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, vengono riversate nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per essere destinate esclusivamente all'incremento sul territorio comunale dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica nonché di residenze universitarie pubbliche.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministro dell'Interno, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto vengono definite, in deroga con quanto previsto dall'articolo 1, comma 380, lettera d) della legge 24 dicembre 2012 n. 228, i criteri e le modalità di riparto delle maggiori risorse rinvenienti da quanto stabilito dal presente articolo."

Art. 2

2.1

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

2.2

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: "al doppio della somma dei conferimenti e versamenti" con le seguenti: "alla somma dei conferimenti e versamenti presi per il loro valore nominale."

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: "al doppio della somma dei conferimenti e versamenti" con le seguenti: "alla somma dei conferimenti e versamenti presi per il loro valore nominale."

Art. 3

3.1

TURCO, CROATTI

Sopprimere l'articolo.

ORDINE DEL GIORNO

G3.100

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame, all'articolo 3, interviene sulla misura che prevede la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni nelle società collegate;

il tessuto produttivo italiano è fortemente caratterizzato dalla presenza di *start-up* e PMI innovative, la cui competitività e capacità di crescita sono strettamente legate agli investimenti in capitale umano qualificato;

negli ultimi anni, a fronte di profonde trasformazioni economiche aggravate dagli effetti dell'inflazione e da una sostanziale perdita di potere d'acquisto delle famiglie e delle imprese, si è resa necessaria una politica fiscale più equa e orientata alla promozione dello sviluppo e dell'occupazione qualificata;

le recenti riforme fiscali, pur avendo l'obiettivo di sostenere la crescita, hanno prodotto effetti non pienamente soddisfacenti su ampie fasce di contribuenti, in particolare sui redditi bassi e medi, rischiando di indebolire il sistema produttivo e frenare l'innovazione;

l'impiego di personale altamente qualificato rappresenta una leva strategica per l'innovazione, la digitalizzazione e la transizione ecologica, nonché per la competitività internazionale delle imprese italiane;

il credito d'imposta per l'assunzione di personale qualificato ha dimostrato di essere uno strumento efficace nel favorire la crescita occupazionale e la qualità del lavoro nelle *start-up* e nelle PMI innovative, ma necessita di un rafforzamento per rispondere meglio alle nuove sfide del mercato globale e per contrastare la «fuga dei cervelli»;

un incremento della percentuale del credito d'imposta determinerebbe un incentivo concreto e immediato per le imprese a investire in nuova occupazione qualificata, generando un impatto positivo sulla produttività, sull'innovazione e sull'attrattività del sistema-Paese;

tale misura si inserisce in una più ampia strategia di rilancio degli investimenti privati, di valorizzazione delle competenze e di sostegno alla crescita sostenibile, in linea con le priorità del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

l'adozione di politiche fiscali mirate e selettive, capaci di premiare le imprese più dinamiche e innovative, appare ormai non più procrastinabile per

garantire la resilienza dell'economia italiana alle sfide poste dalla transizione digitale, *green* e sociale,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame, con l'adozione, a partire dal primo provvedimento utile, di iniziative finalizzate all'incremento significativo della percentuale del credito d'imposta riconosciuto alle *start-up* e alle PMI innovative per l'assunzione di personale qualificato, anche al fine di: sostenere l'occupazione giovanile e femminile altamente qualificata; favorire la crescita e la competitività delle imprese emergenti e innovative; prevenire la dispersione di competenze e la perdita di capitale umano verso l'estero, promuovendone con efficacia il ruolo centrale dello sviluppo sostenibile, dell'innovazione e della transizione digitale dell'economia italiana.

EMENDAMENTO

Art. 6

6.0.1

CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Misure per la riduzione dell'IMU per le unità immobiliari delle fiere permanenti)

1. All'articolo 1, comma 747, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è aggiunta in fine la seguente lettera: *c-bis*) per I fabbricati e le pertinenze dei quartieri fieristici destinati allo svolgimento dell'attività fieristica.»

ORDINE DEL GIORNO

Art. 7

G7.100

BERGESIO, ROMEO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale (AS 1594),

premesso che:

il provvedimento in esame, reca una serie di disposizioni e misure fiscali di sostegno e supporto trasversale a diversi settori economici strategici per l'economia nazionale;

la Politica Agricola Comune (PAC) rappresenta, nel quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea per il periodo 2021-2027, la seconda politica in termini di entità dei finanziamenti, subito dopo la politica di coesione. Nonostante ciò, la sua quota relativa all'interno del bilancio comunitario è andata progressivamente riducendosi nel corso degli anni, suscitando fondate preoccupazioni rispetto alla tenuta complessiva del comparto agricolo;

la Commissione europea ha avviato in anticipo di due anni rispetto alla sua entrata in vigore, la definizione della nuova PAC, generando forte preoccupazione tra gli operatori del settore agricolo italiano;

l'iniziativa di Bruxelles consiste, infatti, nella creazione di un fondo unico nazionale all'interno del nuovo Quadro Finanziario Pluriennale (QFP 2028-2034) dell'Unione europea, che accorpi vari strumenti finanziari, tra cui la PAC, oltre a modificare radicalmente l'attuale struttura a due pilastri (FEAGA e FEASR), che ha garantito una relativa stabilità al comparto agricolo negli anni;

la proposta di bilancio 2028-2034 dell'UE prevede inoltre un taglio drastico delle risorse per la pesca e per l'acquacoltura, riducendole da 6,1 a poco più di 2 miliardi, con una perdita del 67%. Una decisione che rischia di penalizzare duramente un settore già in estrema difficoltà e che in Italia ha visto crescere negli ultimi 40 anni la dipendenza per l'approvvigionamento di pesce da paesi terzi dal 30% all'85%, favorendo la concorrenza sleale di Paesi extra UE, nei quali non vige alcuna regola sullo sfruttamento delle risorse marine. L'accorpamento in un fondo unico e l'inclusione nel Patto per gli Oceani rischia dunque di diluire il sostegno specifico a tutto il comparto;

la proposta prevede infine, la revisione delle modalità di utilizzo dei fondi di coesione, unico strumento comunitario direttamente a disposizione delle regioni, perdendo così il legame con le reali esigenze delle realtà locali,

con gravi ripercussioni sulla competitività delle piccole e medie imprese e il rischio tangibile di penalizzare le realtà virtuose;

questa riforma rischia non solo di indebolire il ruolo delle autorità regionali e locali nella gestione dei fondi, ma anche di alimentare possibili contrasti tra gli operatori economici, le regioni e i governi nazionali;

considerato, inoltre, che:

il budget agricolo nel periodo 2021-2027 ha già subito una significativa riduzione in termini reali: per l'Italia da 52,4 a 45,3 miliardi di euro, con una forte contrazione del sostegno al reddito e una crescente frammentazione dei pagamenti diretti;

le scelte della Commissione europea - come l'eccessivo ricorso ad atti delegati e l'impostazione *performance-based* mutuata dal PNRR - rischiano di accentuare il tecnocratismo decisionale a discapito della sovranità degli Stati membri;

le recenti mobilitazioni a Bruxelles evidenziano un diffuso malcontento tra gli agricoltori e tra le filiere agroalimentari;

le politiche europee attuali, caratterizzate da vincoli ambientali, burocratici e normativi sempre più rigorosi, si basano su una visione ideologica lontana dalla realtà dei territori, in particolare dal modello agricolo italiano;

è necessario che la PAC rimanga al centro delle strategie dell'UE a sostegno di un sistema alimentare e agricolo sicuro, sostenibile e competitivo, che valorizzi in primo luogo il lavoro degli agricoltori nella veste di custodi dell'ambiente e del territorio;

il Parlamento europeo stesso ha recentemente adottato una posizione critica verso la Commissione, chiedendo di mantenere l'impianto a due pilastri e aumentare significativamente il budget PAC per far fronte all'inflazione e alle sfide economiche, ambientali e geopolitiche;

l'attuale leadership della Commissione europea, in questo contesto, sta dimostrando di non tener conto del modello agricolo italiano, nonché del suo valore in termini di qualità, sostenibilità e sicurezza alimentare,

impegna il Governo:

a sostenere, nell'ambito dell'approvazione del Quadro Finanziario Pluriennale dell'Unione Europea 2028-2034, la necessità di garantire all'agricoltura, così come al comparto della pesca e dell'acquacoltura, un adeguato livello di finanziamento, riconoscendo a questi settori il ruolo economico-strategico che meritano e tenendo in debita considerazione le specificità nazionali che li caratterizzano, nonché una seria e profonda semplificazione e sburocra-tizzazione delle procedure di accesso ai fondi.

EMENDAMENTI

Art. 8

8.1

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: " 1-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, alle formazioni e associazioni politiche, sindacati, associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, associazioni di datori di lavoro, nonché enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398."

8.0.1

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Decorrenza delle disposizioni fiscali per l'università)

1. All'articolo 1-bis, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione del periodo precedente si applica alle borse di studio assegnate dopo il 6 giugno 2025».

8.0.2

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al Codice del Terzo Settore)

1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 79, comma 5-ter:

1) al primo periodo, dopo le parole: «periodo d'imposta» sono aggiunte le seguenti: «successivo a quello»;

2) il secondo periodo è soppresso;

b) all'articolo 87, comma 7:

1) al primo periodo, le parole: «dal momento» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di chiusura dell'esercizio»;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le registrazioni nelle scritture cronologiche delle operazioni comprese dall'inizio del periodo di imposta in cui si verifica il mutamento della qualifica, ai sensi dell'articolo 79, comma 5-ter, devono essere eseguite, in deroga alla disciplina ordinaria, entro la fine del terzo mese successivo alla data di chiusura dell'esercizio precedente».

8.0.3

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al D.P.R. n. 633 del 1972 relative alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto per gli enti del terzo settore)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10:

1) al numero 19), le parole «di natura non commerciale» sono sostituite dalle seguenti: «o da enti di cui al Libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti»;

2) al numero 20), le parole «di natura non commerciale» sono soppresse;

3) il numero 21) è sostituito dal seguente:

«21) le prestazioni di servizi e quelle relative alla gestione, anche in appalto o concessione, di attività residenziali, semiresidenziali, diurne e di offerta di alloggio, anche transitorio, rese in asili, colonie marine, montane e campestri, alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, case di riposo o in qualsiasi altra struttura a minori, anziani, persone disabili o altri soggetti bisognosi di protezione, assistenza o cura, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti, prodotti per l'igiene e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie, anche se prestate da un distinto soggetto associato o consorziato al gestore della struttura;»;

4) il numero 27-ter) è sostituito dal seguente:

«27-ter) le prestazioni sociali, socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di persone affette da dipendenze patologiche, di persone disabili fisiche, psichiche e sensoriali, di persone con problemi di salute mentale, dei minori anche se rese nei confronti del nucleo familiare al quale appartengono, di famiglie multiproblematiche e con fragilità sociali, di persone senza fissa dimora, di persone richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale e altre forme di protezione complementare, di persone detenute o i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, di vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti di cui al Libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore;»;

b) alla tabella A, parte II-bis, al n. 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e da imprese sociali».

8.0.4

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche all'articolo 84 del Codice del Terzo Settore)

1. All'articolo 84 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Ai fini dell'imposta sul valore

aggiunto, le attività di raccolta fondi di cui al comma 1 non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi».

Art. 9

9.1

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: "e resta ferma la responsabilità solidale dei subappaltatori per l'imposta dovuta."

Art. 10

10.1

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'articolo 17-ter è abrogato.».

Art. 11

11.0.1

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis

(Esclusione accisa da base imponibile IVA)

1. Al fine di mitigare i prezzi dei carburanti sulle famiglie e imprese, in particolare in relazione ai costi di trasporto, in deroga all'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 30 giugno 2026, dalla base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sulle operazioni di acquisto di benzina, oli da gas o gasolio, gas di petrolio liquefatti, usati come carburante, nonché di gas naturale usato per autotrazione, è esclusa l'accisa dovuta ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,5 miliardi di euro per l'anno 2026, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal successivo comma 3.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 36 è sostituito dal seguente: «36. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali di cui al comma 37 nel territorio dello Stato.»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento.»»

Art. 12-bis

12-bis.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, TAJANI

Sopprimere l'articolo.

12-bis.2

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

Sopprimere l'articolo.

12-bis.3

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "il versamento della prima o unica rata" con le seguenti:" l'integrale versamento."

Art. 12-ter

12-ter.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, TAJANI

Sopprimere l'articolo.

12-ter.2

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

Sopprimere l'articolo.

12-ter.100

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Sopprimere l'articolo.

Art. 13-bis

13-bis.1

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

Al comma 1, sostituire le parole: "espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato" con le seguenti: "indicate le circostanze che giustificano".

Art. 14

14.1

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

Al comma 1 premettere il seguente:

01. All'articolo 16 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «, nonché dalla Fondazione Italia sociale» sono soppresse;

b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Le imprese sociali non aderenti agli enti e alle associazioni di cui all'articolo 15, comma 3, o aderenti ad enti o associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al primo periodo, assolvono all'obbligo di cui al medesimo primo periodo tramite il versamento del contributo all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli di spesa da istituire nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) le parole: «del presente articolo e dell'articolo 16» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo».

14.0.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, TAJANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis

(Aliquota IVA su alimenti e prodotti biologici certificati)

1. Al fine di incentivare il consumo di alimenti e prodotti biologici certificati e conformi alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/848 attraverso una riduzione del loro prezzo di vendita, al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, Parte II, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento, dopo il numero 8) aggiungere il seguente: "8-bis) alimenti e prodotti ottenuti e certificati in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/848."

14.0.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Deroghe in materia di tassazione sulla compravendita immobiliare)

1. In deroga alla disciplina in vigore in materia di tassazione sulla compravendita immobiliare, ai soggetti che avendo trasferito la propria residenza in Italia decidono di optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano le disposizioni del presente articolo.

2. Alla Tariffa Parte Prima, Articolo 1, numero 1) del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro del 26 aprile 1986 n. 131, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Atti traslativi a titolo oneroso

della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore dei soggetti di cui all'articolo 24-*bis*, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: 30 per cento."

3. All'articolo 10 del Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale del 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere il seguente periodo: "La misura dell'imposta sulle vulture catastali è elevata al 30 per mille sul valore dei beni immobili o dei diritti reali immobiliari oggetto di atti traslativi a titolo oneroso della proprietà a favore dei soggetti di cui all'articolo 24-*bis*, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.";

b) al comma 2, aggiungere il seguente periodo: "Per le vulture eseguite in favore dei soggetti di cui all'articolo 24-*bis*, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta è dovuta nella misura fissa di euro 400,00".

4. Agli atti a titolo oneroso che comportano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni immobili in favore dei soggetti di cui all'articolo 24-*bis*, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica sempre l'aliquota ordinaria nella misura del 22 per cento dell'imposta di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633.

5. Le maggiori risorse rinvenienti dalla disposizione di cui al presente articolo, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, vengono riversate nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per essere destinate esclusivamente all'incremento sul territorio comunale dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica nonché di residenze universitarie pubbliche.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministro dell'Interno, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto vengono definite, in deroga con quanto previsto dall'articolo 1, comma 380, lettera d) della legge 24 dicembre 2012 n. 228, i criteri e le modalità di riparto delle maggiori risorse rinvenienti da quanto stabilito dal presente articolo.

14.0.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, TAJANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis

(Incremento dell'aliquota dell'imposta unica sui giochi)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'aliquota dell'imposta unica sui giochi di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Direttoriale 10 gennaio 2011, è incrementata di cinque punti percentuali.

2. Le maggiori entrate derivanti dal precedente comma opportunamente accertate, sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo nazionale per le dipendenze patologiche di cui all'articolo art. 1, comma 367 della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

14.0.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, TAJANI

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis

(Modifiche all'imposta sulle successioni)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta con le seguenti aliquote applicate sul valore complessivo netto dei beni devoluti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 9 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 12 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 18 per cento.».

14.0.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, TAJANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis

(Modifiche al regime fiscale dei redditi derivanti dai contratti di locazione breve)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve, in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con aliquota:

a) del 21 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi;

b) del 26 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi ad un'ulteriore unità immobiliare oltre a quella di cui alla lettera a);

c) del 30 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi alla terza e quarta unità immobiliare oltre a quella di cui alla lettera b)».

1.2.4. Testo 1 (ANNESSO)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA
29 luglio 2025
N. 1 ANNESSO

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale (1594)

ORDINI DEL GIORNO

Art. 1

G1.107 (testo 2)

ROMEO, GARAVAGLIA, Claudio BORGHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale (AS 1594),

premesso che:

il provvedimento in esame reca una serie di disposizioni e misure fiscali di sostegno e supporto trasversale a diversi settori economici strategici per l'economia nazionale;

in particolare, le disposizioni relative al meccanismo dell'inversione contabile, l'estensione al biodiesel delle agevolazioni sulle accise, così come le disposizioni relative agli adempimenti fiscali, rappresentano semplificazioni e agevolazioni di supporto per molti dei settori economici nazionali;

premesso altresì che:

il 1° luglio 2025, l'Italia, dopo aver raggiunto i 64 obiettivi previsti del PNRR, ha ricevuto dalla Commissione europea il pagamento della settima rata del Piano, pari a 18,3 miliardi di euro. Contestualmente, è stata inviata alla Commissione europea la richiesta di pagamento dell'ottava rata, di 14,7

miliardi di euro (di cui circa 2 miliardi di quota di anticipazione sono stati già erogati);

con i 40 traguardi-obiettivi conseguiti per ottenere l'ottava rata, l'Italia ha conseguito, dall'avvio dell'attuazione del PNRR, un totale di 374 traguardi-obiettivi, ottenendo 122 miliardi di euro dei 194,4 miliardi di euro previsti dal piano, pari al 62,7%;

attualmente l'Italia ha portato a termine circa l'83% delle riforme previste dal Piano, spendendo però per gli investimenti solo il 34% delle risorse assegnate. Ciononostante, l'Italia è uno dei paesi UE con la maggiore percentuale di realizzazione del proprio PNRR;

l'attuazione dei PNRR sta infatti riscontrando difficoltà in tutti i paesi UE: dai dati della Commissione risulta che allo stato attuale deve essere ancora presentata la documentazione relativa al completamento di più di 4.300 traguardi-obiettivi su 7.105 totali, debbono ancora essere conseguite, dunque, circa il 68% delle scadenze. A poco più di un anno dalla conclusione dei piani nazionali restano ancora da erogare ai singoli stati 335 miliardi di euro (di cui 154 miliardi in sovvenzioni e 180 miliardi in prestiti) sui 650 miliardi di euro complessivi previsti dal Recovery and Resilience Facility, il 51,5% delle risorse stanziato;

considerato che:

alla luce delle suddette difficoltà lo stesso Parlamento europeo ha approvato, lo scorso 18 giugno, una risoluzione che esorta la Commissione a valutare la possibilità di prorogare per ulteriori 18 mesi il RRF;

se non paiono esserci molti margini sulla strada dell'estensione del Piano oltre il 2026, decisamente più percorribile appare la strada di un'ulteriore revisione dei Piani nazionali: la Commissione ha recentemente approvato, infatti, la quinta revisione del PNRR italiano, al pari del numero di proposte di revisione di Belgio, Irlanda e Spagna, ed è attesa per il prossimo autunno l'ultima proposta italiana di revisione definitiva del Piano;

in tale contesto si inserisce la Comunicazione COM(2025) 310 *final* della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio, denominata "*NextGenerationEU - La strada verso il 2026*", dello scorso 4 giugno, la comunicazione di chiusura del Next Generation EU con la quale la Commissione, in particolare con il terzo paragrafo, offre agli stati membri una serie di strategie e soluzioni da proporre in sede di revisione dei PNRR al fine di conseguire gli obiettivi di spesa prefissati, prolungandone effetti, benefici, e la stessa spesa effettiva delle risorse anche dopo il 2026;

in sede di riprogrammazione del PNRR sarà dunque possibile, fra le otto opzioni consentite, in particolare:

a) potenziare le misure esistenti per le quali sia stata accertata una *performance* superiore al previsto;

b) ridimensionare il sostegno ricevuto sotto forma di prestito, finanziando con le sovvenzioni, liberate dalla rimozione di progetti non più rea-

lizzabili, progetti finanziati con prestiti, ovvero qualora misure finanziate da prestiti abbiano registrato una domanda inferiore al previsto;

c) frazionare i progetti nell'ambito del PNRR, e proseguirne la realizzazione con fondi nazionali o altri fondi UE anche dopo la scadenza del 2026;

d) "sostenere la creazione di uno strumento gestito in modo indipendente per incentivare gli investimenti privati", garantendo la realizzazione dell'investimento anche dopo il 2026 attraverso l'utilizzo dello schema di partenariato pubblico-privato o di concessione a soggetti privati;

e) conferire capitale "a favore di banche o istituti di promozione nazionali, o delle loro controllate, per promuovere progetti in linea con le priorità strategiche dell'UE";

f) trasferire risorse inutilizzate al fondo InvestEU;

considerato altresì che:

dato il complesso quadro economico internazionale, ed i suoi inevitabili riflessi sulle imprese italiane, appare imprescindibile un intervento da parte del Governo per la predisposizione di una strategia flessibile, che utilizzi il *set* di opzioni offerto dalla Commissione europea, finalizzato alla rimodulazione delle risorse inutilizzate del PNRR;

impegna il Governo

ad intervenire, in coerenza con le tempistiche previste per la revisione del PNRR, per ricanalizzare gli investimenti che rischiano di non trovare completa realizzazione entro il termine previsto dal Piano su misure destinate al sostegno e al rilancio del sistema imprenditoriale italiano

Art. 7

G7.100 (testo 2)

BERGESIO, ROMEO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale (AS 1594),

premesso che:

il provvedimento in esame, reca una serie di disposizioni e misure fiscali di sostegno e supporto trasversale a diversi settori economici strategici per l'economia nazionale;

in particolare, l'articolo 7, nel disciplinare le agevolazioni applicate al biodiesel, così come l'articolo 11, che modifica la disciplina delle accise in materia di produzione di alcole etilico da processi di dealcolazione, impattano in maniera non marginale su parte delle filiere agricole e agroalimentari;

premesso altresì che:

la Politica Agricola Comune (PAC) rappresenta, nel quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea per il periodo 2021-2027, la seconda politica in termini di entità dei finanziamenti, subito dopo la politica di coesione. Nonostante ciò, la sua quota relativa all'interno del bilancio comunitario è andata progressivamente riducendosi nel corso degli anni, suscitando fondate preoccupazioni rispetto alla tenuta complessiva del comparto agricolo;

la Commissione europea ha avviato in anticipo di due anni rispetto alla sua entrata in vigore, la definizione della nuova PAC, generando forte preoccupazione tra gli operatori del settore agricolo italiano;

l'iniziativa di Bruxelles consiste, infatti, nella creazione di un fondo unico nazionale all'interno del nuovo Quadro Finanziario Pluriennale (QFP 2028-2034) dell'Unione europea, che accorpi vari strumenti finanziari, tra cui la PAC, oltre a modificare radicalmente l'attuale struttura a due pilastri (FEAGA e FEASR), che ha garantito una relativa stabilità al comparto agricolo negli anni;

la proposta di bilancio 2028-2034 dell'UE prevede inoltre un taglio drastico delle risorse per la pesca e per l'acquacoltura, riducendole da 6,1 a poco più di 2 miliardi, con una perdita del 67%. Una decisione che rischia di penalizzare duramente un settore già in estrema difficoltà e che in Italia ha visto crescere negli ultimi 40 anni la dipendenza per l'approvvigionamento di pesce da paesi terzi dal 30% all'85%, favorendo la concorrenza sleale di Paesi extra UE, nei quali non vige alcuna regola sullo sfruttamento delle risorse marine. L'accorpamento in un fondo unico e l'inclusione nel Patto per gli Oceani rischia dunque di diluire il sostegno specifico a tutto il comparto;

la proposta prevede infine, la revisione delle modalità di utilizzo dei fondi di coesione, unico strumento comunitario direttamente a disposizione delle regioni, perdendo così il legame con le reali esigenze delle realtà locali, con gravi ripercussioni sulla competitività delle piccole e medie imprese e il rischio tangibile di penalizzare le realtà virtuose;

questa riforma rischia non solo di indebolire il ruolo delle autorità regionali e locali nella gestione dei fondi, ma anche di alimentare possibili contrasti tra gli operatori economici, le regioni e i governi nazionali;

considerato, inoltre, che:

il budget agricolo nel periodo 2021-2027 ha già subito una significativa riduzione in termini reali: per l'Italia da 52,4 a 45,3 miliardi di euro, con una forte contrazione del sostegno al reddito e una crescente frammentazione dei pagamenti diretti;

le scelte della Commissione europea - come l'eccessivo ricorso ad atti delegati e l'impostazione *performance-based* mutuata dal PNRR - rischiano di accentuare il tecnocratismo decisionale a discapito della sovranità degli Stati membri;

le recenti mobilitazioni a Bruxelles evidenziano un diffuso malcontento tra gli agricoltori e tra le filiere agroalimentari;

le politiche europee attuali, caratterizzate da vincoli ambientali, burocratici e normativi sempre più rigorosi, si basano su una visione ideologica lontana dalla realtà dei territori, in particolare dal modello agricolo italiano;

è necessario che la PAC rimanga al centro delle strategie dell'UE a sostegno di un sistema alimentare e agricolo sicuro, sostenibile e competitivo, che valorizzi in primo luogo il lavoro degli agricoltori nella veste di custodi dell'ambiente e del territorio;

il Parlamento europeo stesso ha recentemente adottato una posizione critica verso la Commissione, chiedendo di mantenere l'impianto a due pilastri e aumentare significativamente il budget PAC per far fronte all'inflazione e alle sfide economiche, ambientali e geopolitiche;

l'attuale leadership della Commissione europea, in questo contesto, sta dimostrando di non tener conto del modello agricolo italiano, nonché del suo valore in termini di qualità, sostenibilità e sicurezza alimentare,

impegna il Governo:

a sostenere, nell'ambito dell'approvazione del Quadro Finanziario Pluriennale dell'Unione Europea 2028-2034, la necessità di garantire all'agricoltura, così come al comparto della pesca e dell'acquacoltura, un adeguato livello di finanziamento, riconoscendo a questi settori il ruolo economico-strategico che meritano e tenendo in debita considerazione le specificità nazionali che li caratterizzano, nonché una seria e profonda semplificazione e sburocra-tizzazione delle procedure di accesso ai fondi.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_commissione&did=59399

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 6[^] Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.3.2.1.1. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 254(ant.) del 24/07/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6^a Commissione permanente (FINANZE E TESORO)

GIOVEDÌ 24 LUGLIO 2025

254^a Seduta

Presidenza del Presidente

[GARAVAGLIA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(1594) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale

(Esame e rinvio)

Il relatore [SALVITTI](#) (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP) illustra il decreto in titolo, che consta di 21 articoli, dal contenuto tecnico concernente diversi ambiti, con attenzione alla semplificazione e al rapporto fisco contribuente.

Nel dettaglio, l'articolo 1, commi da 1 a 9, introduce delle modifiche volte a circoscrivere l'obbligo di tracciabilità delle spese per trasferte dei lavoratori dipendenti e autonomi (ai fini IRPEF, IRES ed IRAP) ai pagamenti effettuati nel territorio dello Stato italiano. Conseguentemente, non si prescrive il medesimo obbligo alle spese sostenute all'estero.

Si ricomprendono tra i redditi di capitale gli interessi ed altri proventi finanziari percepiti nell'esercizio di attività professionali, nonché tra i redditi diversi le plusvalenze (minusvalenze) derivanti dalla cessione, a titolo oneroso, di partecipazioni in associazioni e società che esercitano attività professionale.

Si stabilisce che le operazioni straordinarie concernenti l'esercizio associato di attività professionali e la successiva cessione delle partecipazioni ricevute non costituiscono fattispecie rilevante in termini di abuso del diritto.

L'articolo 1, comma 1-*bis*, inserito nel corso dell'esame alla Camera, reca un'interpretazione autentica della disposizione che qualifica come redditi diversi, ai fini IRPEF, i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto o dalla costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili.

L'articolo 1-*bis* delimita il regime dell'addizionale IRPEF sui compensi variabili ai soli dirigenti di intermediari finanziari o di società di partecipazione finanziaria, a partire dall'anno di imposta 2025.

L'articolo 2 introduce delle modifiche alla disciplina sulla riportabilità delle perdite fiscali per i soggetti passivi IRES.

L'articolo 3 esclude le diminuzioni di occupati delle società collegate dalla determinazione dell'incremento occupazionale, necessario ai fini dell'incentivo fiscale della maggiorazione del costo ammesso in deduzione per le nuove assunzioni.

L'articolo 4, al comma 1, modifica il criterio in base al quale l'imposta minima nazionale equivalente eventualmente assolta dalla società controllata estera deve essere presa in considerazione ai fini del calcolo della tassazione effettiva (lettera a)); ridefinisce il meccanismo opzionale di determinazione della tassazione effettiva, al fine di evitare la complessità dei conteggi necessari al calcolo del livello di imposizione effettiva scontato dalle società controllate ovvero dalle stabili organizzazioni all'estero

in esenzione (lettera *b*)); corregge il riferimento legislativo per identificare correttamente la tipologia di interpello a cui si può ricorrere ai fini della disapplicazione della disciplina delle società estere controllate (lettera *c*)); consente la detrazione, in capo al socio, dell'imposta minima nazionale equivalente eventualmente pagata nel Paese estero e attribuita alla società estera controllata sulla base del criterio di ripartizione (lettera *d*)).

L'articolo 5 interviene sui termini di presentazione, da parte del contribuente, della documentazione idonea a dimostrare il rispetto delle norme concernenti il disallineamento da ibridi, documentazione richiesta per la disapplicazione delle sanzioni in caso di contestazione in tale materia.

L'articolo 6, modificato dalla Camera, proroga al 15 settembre 2025, soltanto per l'anno in corso, il termine per l'approvazione del prospetto delle aliquote dell'imposta municipale propria e dichiara la validità di alcune delibere di approvazione adottate tardivamente secondo la disciplina ordinaria.

L'articolo 6-*bis*, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, disciplina le modalità con cui i comuni determinano e rendono pubblici i corrispettivi medi delle attività sportive svolte in modo concorrenziale nell'ambito territoriale di riferimento, ai fini del rispetto delle condizioni per l'esenzione dal pagamento dell'IMU per gli immobili posseduti e utilizzati da enti non commerciali per lo svolgimento delle dette attività con modalità, anch'esse, esclusivamente non commerciali. Infine, detta una disciplina transitoria nelle more della definizione dei corrispettivi medi.

L'articolo 7 detta disposizioni in tema di agevolazioni sulle accise, estendendo i benefici fiscali per il gasolio anche al biodiesel utilizzato tal quale, stabilendo che il programma pluriennale è esente da notifica preventiva in materia di aiuti di stato e demandando a un decreto ministeriale il compito di definire le modalità di fornitura all'Agenzia delle dogane e dei monopoli delle risultanze delle verifiche sul rispetto dei criteri di sostenibilità.

L'articolo 8 reca modifiche alla disciplina sulla decorrenza dell'applicazione delle disposizioni fiscali concernenti il Terzo settore, a seguito della *Comfort Letter* della Commissione europea del 7 marzo 2025.

L'articolo 9, al comma 1, al fine di estendere l'applicazione dell'inversione contabile agli appalti per il trasporto merci, elimina i vincoli applicativi dell'inversione contabile medesima legati alle caratteristiche contrattuali della prevalenza di manodopera e dell'utilizzo dei beni strumentali di proprietà del committente. Con una modifica aggiunta dalla Camera, inoltre, si consente di applicare il *reverse charge* anche alle agenzie per il lavoro.

L'articolo 10 prevede che il meccanismo speciale di versamento dell'IVA dovuta per le operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri soggetti tassativamente individuati, con il quale si consente all'erario di acquisire direttamente l'imposta (cosiddetto *split payment*), non si applichi più alle operazioni nei confronti delle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana, identificate agli effetti IVA, a decorrere dal 1° luglio 2025.

L'articolo 11 anticipa l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di produzione di alcole etilico da processi di dealcolazione, introdotte dal decreto legislativo n. 43 del 2025, di riforma delle accise.

L'articolo 12 considera tempestive le dichiarazioni delle imposte sui redditi e IRAP presentate entro l'8 novembre 2024, specificando che tale previsione non rileva ai fini del concordato preventivo biennale.

L'articolo 12-*bis*, inserito nel corso dell'esame alla Camera, reca un'interpretazione autentica in materia di definizione agevolata, prevedendo che: ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi ad oggetto i debiti ricompresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizzi con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute; l'estinzione del giudizio sia dichiarata d'ufficio dal giudice a seguito della presentazione della relativa documentazione; l'estinzione del giudizio comporta l'inefficacia delle eventuali sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato.

L'articolo 12-*ter*, introdotto dalla Camera, consente ai soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono, entro i termini di legge, al concordato preventivo biennale relativamente al biennio di imposta 2025 e 2026 di adottare il regime di ravvedimento di cui al presente articolo versando un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive (comma 1). L'articolo indica il metodo di

determinazione della base imponibile nonché delle aliquote delle imposte sostitutive (commi da 2 a 5); riduce del 30 per cento le aliquote in considerazione della pandemia di COVID-19, per i soli periodi di imposta 2020 e 2021 (comma 6); consente anche ai soggetti che negli anni tra il 2019 e il 2023 nel caso in cui hanno dichiarato tra gli altri una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) a causa della diffusione della pandemia da COVID-19, oppure alla presenza di condizioni di non normale svolgimento della propria attività, o che hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata all'esercizio di due o più attività di impresa, di poter usufruire del ravvedimento speciale (commi 7, 8 e 9); specifica il valore minimo dell'imposta (non inferiore a 1.000 euro) (comma 10); le modalità di versamento (commi da 11 a 16); il periodo di imposta per i soggetti; stabilisce delle proroghe per i termini di decadenza dell'accertamento (comma 18); rinvia a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la determinazione dei termini e delle modalità di comunicazione delle opzioni di cui al presente articolo (comma 19); reca la quantificazione degli oneri derivanti dal presente articolo e indica le fonti di copertura finanziaria (comma 20).

L'articolo 13 posticipa dal 30 giugno al 21 luglio 2025 il termine di effettuazione dei versamenti inerenti alle dichiarazioni dei redditi (IRFEF e IRES), dell'IRAP e dell'IVA da parte dei contribuenti soggetti agli ISA e di altri soggetti (in particolare, coloro che adottano il regime forfetario).

Conseguentemente, per l'anno 2025 i suddetti versamenti possono essere effettuati nei 30 giorni successivi alla data del 21 luglio 2025 con applicazione della maggiorazione, a titolo di interesse corrispettivo, dello 0,40 per cento.

L'articolo 13-*bis*, introdotto dalla Camera, obbliga a motivare nell'atto di autorizzazione e nel processo verbale le circostanze e le condizioni che giustificano un accesso ai fini di verifica fiscale.

L'articolo 14 statuisce che la disciplina concernente l'esenzione fiscale per le somme destinate alle riserve per lo svolgimento delle attività statutarie delle imprese sociali o per l'incremento patrimoniale è efficace a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025

L'articolo 15 reca le disposizioni finanziarie.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) fa presente che l'esame del decreto è previsto in Assemblea a partire da martedì prossimo. Invita i Gruppi a valutare un calendario dei lavori per consentire il rispetto di tale indicazione dei Capigruppo.

Su richiesta del senatore [LOSACCO](#) (PD-IDP), il relatore [SALVITTI](#) (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP) ricorda l'*iter* alla Camera che ha consentito di tenere conto di alcune istanze dei Gruppi di opposizione.

Dopo un breve dibattito al quale partecipano i senatori [LOSACCO](#) (PD-IDP), Antonella [ZEDDA](#) (FdI) e [CROATTI](#) (M5S), il [PRESIDENTE](#) propone di fissare alle ore 20 di oggi il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) specifica che la Commissione tornerà a riunirsi per concludere l'esame nella mattina di martedì 29 luglio.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(1591) Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale

, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 luglio.

Alla luce delle decisioni testé assunte in relazione al disegno di legge di conversione del decreto-legge fiscale, il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti, già fissato per le ore 20 di oggi, è prorogato alle ore 12 di domani.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.3.2.1.2. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 255(ant.) del 29/07/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)

MARTEDÌ 29 LUGLIO 2025

255^a Seduta

Presidenza del Presidente

[GARAVAGLIA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 11,35.

IN SEDE REFERENTE

(1594) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 50 emendamenti e 10 ordini del giorno, pubblicati in allegato, e che le Commissioni 1^a e 5^a hanno espresso parere non ostativo sul testo del decreto-legge.

Avverte quindi che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 e a quelli volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 1.

Il senatore [CROATTI](#) (M5S) illustra le proposte emendative presentate dal proprio Gruppo parlamentare, con particolare riferimento a quelle finalizzate ad intervenire sul regime delle detrazioni fiscali (spese sportive, riqualificazione energetica e rimozione delle barriere architettoniche), al fine di restituire potere d'acquisto alle famiglie e al ceto medio, colpevolmente marginalizzate dalla politica economica del Governo.

L'emendamento 1.8 invece è destinato a ridurre il costo del personale neoassunto da parte delle *start-up*, mentre l'emendamento 1.11 propone una misura innovativa di restituzione a favore dei percettori di redditi bassi delle spese sanitarie non deducibili.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) illustra gli emendamenti 1.4 e 1.7, finalizzati a ridurre l'impatto negativo dell'articolo 1.

Interviene successivamente il senatore [TURCO](#) (M5S) che illustra analiticamente gli emendamenti aggiuntivi dall'1.0.1 all'1.0.7, con particolare riferimento all'introduzione di modifiche alla disciplina dell'IRPEF, sia per quanto riguarda gli scaglioni di reddito, che le percentuali di imposta. Insiste, poi, sulla proposta di copertura degli oneri finanziari attraverso l'incremento della percentuale di imposta riferita ai redditi prodotti dalle imprese che erogano servizi digitali: si tratta di una misura di immediata applicazione, in grado di riequilibrare l'esiguo contributo alle entrate tributarie dei giganti del *web* a favore delle famiglie, delle imprese e del ceto medio, abbandonati dall'attuale Governo.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) sottolinea la scelta di garantire un ampio dibattito anche rispetto a proposte emendative non immediatamente rientranti nel perimetro dell'oggetto specifico del decreto-legge, nella consapevolezza che la discussione, in Commissione e in Assemblea, di orientamenti differenziati, costituisca comunque un valore per la dialettica parlamentare. Viceversa, sottolinea come l'assenza di una specifica copertura finanziaria (come ad esempio sull'emendamento 6.0.1) renda palese la necessità di rivedere il Regolamento del Senato restituendo al parere sugli emendamenti della

5^a Commissione l'originaria finalità di valutazione *ex ante* degli oneri finanziari.

Su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1, il relatore [SALVITTI](#) (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

Verificata la presenza del numero legale, sono posti separatamente ai voti e respinti tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1, nonché quelli aggiuntivi.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 1-*bis*, tutti di identico contenuto, volti a sopprimere l'articolo.

Dopo che la senatrice [TAJANI](#) (*PD-IDP*) ha aggiunto la propria firma a tutti gli emendamenti a prima firma del senatore De Cristofaro (1-*bis*.1, 1-*bis*.0.1, 1-*bis*.0.2), il relatore [SALVITTI](#) (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*) esprime parere contrario.

La rappresentante del GOVERNO si esprime conformemente.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1-*bis*.1, 1-*bis*.0.1. e 1 *bis*.0.2, sui quali il senatore [TURCO](#) (*M5S*) preannuncia il voto di astensione della propria parte politica.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La senatrice [TAJANI](#) (*PD-IDP*) illustra gli emendamenti 2.1 e 2.2, volti a migliorare le norme sull'IRES ed evitare elusioni.

Con il parere contrario del relatore [SALVITTI](#) (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*) e della rappresentante del GOVERNO, con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.1 e 2.2.

Si passa quindi all'esame dell'unico emendamento soppressivo riferito all'articolo 3.

Il senatore [TURCO](#) (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto evidenziando le numerose criticità contenute nell'articolo in esame. A suo avviso, la norma presenta rischi significativi sia per l'erario sia per i lavoratori, in particolare nei casi che coinvolgono le cosiddette *bad company*.

Il relatore [SALVITTI](#) (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*) e la rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 3.1 che, posto ai voti, risulta respinto.

Non essendo stati presentati emendamenti agli articoli 4 e 5, si passa quindi all'esame dell'unico emendamento aggiuntivo riferito all'articolo 6.

Dopo che il senatore [CROATTI](#) (*M5S*) ha illustrato l'emendamento 6.0.1, volto a prevedere una riduzione dell'IMU per le unità immobiliari utilizzate per lo svolgimento di attività fieristiche, il relatore [SALVITTI](#) (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*) e la rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario.

L'emendamento 6.0.1, posto ai voti, risulta respinto.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 7, si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

La senatrice [TAJANI](#) (*PD-IDP*) illustra gli emendamenti a propria firma riferiti all'articolo 8 (8.1, 8.0.1, 8.0.2, 8.0.3 e 8.0.4), auspicando l'opportunità di procedere verso una stabilizzazione dei regimi agevolati previsti per il Terzo Settore ed evidenziando le numerose criticità, anche interpretative, delle norme a favore del sostegno agli enti del settore. In particolare, richiama l'attenzione sulla necessità di interventi correttivi in materia di tassazione delle borse di studio (emendamento 8.0.1) e di trattamento IVA per gli enti del Terzo Settore (emendamento 8.0.3).

Il relatore [SALVITTI](#) (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*) esprime parere contrario sugli emendamenti in esame.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Previa dichiarazione di voto di astensione del senatore [TURCO](#) (*M5S*), a nome della propria parte politica, con separate votazioni, tutti gli emendamenti relativi all'articolo 8, vengono respinti dalla Commissione.

Si passa all'esame dell'emendamento 9.1.

Dopo il parere contrario del relatore [SALVITTI](#) (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*) e del GOVERNO, l'emendamento 9.1 viene posti ai voti e respinto.

Si passa all'esame dell'emendamento 10.1.

Dopo il parere contrario del relatore [SALVITTI](#) (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*) e della sottosegretaria ALBANO, l'emendamento 10.1 viene posti ai voti e respinto.

Si passa all'esame dell'emendamento volto ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 11. Il senatore [TURCO](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 11.0.1, volto a escludere l'accisa dalla base imponibile dell'IVA, al fine di evitare una doppia imposizione fiscale e contribuire al recupero del potere d'acquisto dei ceti medi, vista l'impotenza dell'attuale maggioranza rispetto alla riduzione del prezzo dei carburanti alla pompa.

Dopo il parere contrario del relatore [SALVITTI](#) (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*) e della sottosegretaria ALBANO, l'emendamento 11.0.1 viene posti ai voti e respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 12-*bis*.

Dopo che la senatrice [TAJANI](#) (*PD-IDP*) ha aggiunto la propria firma all'emendamento 12-*bis*.1, illustra il contenuto degli emendamenti relativi all'articolo 12-*bis*, esprimendo una valutazione fortemente critica sulle misure di sanatoria introdotte dall'attuale Governo. Nel merito, si tratta di un intervento dagli effetti iniqui e che consente comunque di ottenere l'estinzione del giudizio versando la prima rata delle somme dovute.

Dopo il parere contrario del relatore [SALVITTI](#) (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*) e della sottosegretaria ALBANO, gli emendamenti relativi all'articolo 12-*bis*, posti separatamente ai voti, risultano respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 12-*ter*.

La senatrice [TAJANI](#) (*PD-IDP*) aggiunge la propria firma all'emendamento 12-*ter*.1.

Il senatore [TURCO](#) (*M5S*) preannuncia il voto favorevole della propria parte politica all'emendamento soppressivo 12-*ter*.1 che prevede un condono "a prezzi scontati", rivolto a coloro che hanno aderito al concordato preventivo biennale. Si tratta dell'ennesimo intervento volto a nascondere il fallimentare esito del concordato preventivo biennale.

Dopo il parere contrario del relatore [SALVITTI](#) (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*) e della sottosegretaria ALBANO, gli emendamenti 12-*ter*.1 e 12-*ter*.2, identici, risultano respinti.

Si passa all'esame dell'unico emendamento relativo all'articolo 13-*bis*.

Dopo il parere contrario del relatore [SALVITTI](#) (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*) e della sottosegretaria ALBANO, l'emendamento 13-*bis*.1 viene posti ai voti e respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 14.

La senatrice [TAJANI](#) (*PD-IDP*) aggiunge la propria firma a tutti gli emendamenti aggiuntivi (14.0.1, 14.0.2, 14.0.3, 14.0.4 e 14.0.5).

Con il parere contrario del relatore [SALVITTI](#) (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*) e del GOVERNO, gli emendamenti relativi all'articolo 14, posti separatamente ai voti, risultano respinti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si passerà all'esame degli ordini del giorno.

La senatrice [TAJANI](#) (*PD-IDP*) sottoscrive gli ordini del giorno a prima firma del senatore De Cristofaro.

La sottosegretaria ALBANO esprime parere contrario sugli ordini del giorno G/1594/1/6, G/1594/2/6, G/1594/3/6, G/1594/4/6, G/1594/5/6 e G/1594/6/6, favorevole sull'ordine del giorno G/1594/7/6, a condizione di riformulare l'impegno al Governo con la formula "a valutare la possibilità di". Accoglie poi l'ordine del giorno G/1594/8/6 ed esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/1594/9/6 e G/1594/10/6 a condizione, rispettivamente, di modificare l'impegno inserendo la formula "a valutare la possibilità di" e di sopprimere il secondo periodo delle premesse e inserendo la formula "a valutare la possibilità di".

I presentatori accettano di riformulare in testo 2 gli ordini del giorno G/1594/7/6, G/1594/9/6 e G/1594/10/6 e non insistono per la votazione.

Anche per i restanti ordini del giorno non insistono per la votazione.

Non essendoci richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#) pone ai voti il mandato al relatore [SALVITTI](#) (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*) a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo del decreto-legge, senza modifiche rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo al contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata per oggi, martedì 29 luglio, alle ore 13,30, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 12,20.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [1594](#)

G/1594/1/6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Tajani](#)

Il Senato,

premessi che:

gli articoli 1 e 1-*bis* del provvedimento recano disposizioni di modifica al Testo Unico delle Imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

l'articolo 24-*bis*, comma 2, primo periodo, del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prevede un'imposta sostitutiva forfetaria sui redditi pari a 200.000 euro da applicare a coloro che decidono di trasferire la propria residenza in Italia, al fine di attirare un numero crescente di individui con patrimoni elevati;

i redditi di fonte estera che rientrano nel suddetto regime agevolato sono: i redditi fondiari; i redditi di capitale; i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo; i redditi di impresa; i redditi diversi; le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società non residenti;

data la natura di «imposta sostitutiva», il regime in questione è opzionale, è esercitabile a seguito del parere favorevole dell'Agenzia delle entrate e si applica sulla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di trasferimento della residenza o al periodo successivo. L'opzione è revocabile ma cessa comunque decorsi i 15 anni dal primo periodo di imposta di validità. Inoltre il regime è applicabile a uno o più familiari purché soddisfino anche loro i requisiti del primo comma, ma in questo caso, l'importo dell'imposta sostitutiva è pari a 25.000 euro per ognuno di essi;

nonostante l'intervenuta elevazione dagli originari 100.000 euro agli attuali 200.000 euro dell'importo dell'imposta sostitutiva, la disposizione (meglio nota come «Norma CR7» o «Norma Ronaldo») continua a rappresentare, stando anche ai dati resi noti recentemente dalla Corte dei conti, un incentivo molto forte per il trasferimento nel nostro Paese;

secondo l'Agenzia delle entrate, nel 2023 sono stati 1.495 i milionari che hanno scelto il nostro Paese: si tratta del 31,6 per cento in più rispetto ai 1.136 registrati l'anno prima. Mentre nel 2024 sono state presentate altre 706 richieste nonostante la *flat tax* sia raddoppiata;

a sollevare dubbi su tale regime fiscale non sono solo i cittadini italiani, che ne percepiscono l'iniquinà rispetto al principio di proporzionalità, ma anche la Corte dei conti (per la quale non c'è trasparenza né tracciabilità sui beneficiari reali per l'economia reale) che nella Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2023, evidenzia come l'Agenzia delle entrate non disponga di dati certi sui redditi esteri effettivamente assoggettati alla *flat tax*, ma, soprattutto, che non esiste alcuna informazione che permetta di capire se i beneficiari, una volta trasferiti in Italia, abbiano davvero contribuito all'economia nazionale con investimenti o attività, come previsto dalla logica originaria alla base della misura;

già nel 2021, l'Osservatorio fiscale dell'Unione europea aveva definito la *flat tax* italiana come la più aggressiva tra quelle offerte in Europa, proprio perché permette di beneficiare di forti sconti fiscali senza dover restituire nulla in termini di ricadute economiche reali;

inoltre il regime fiscale non solleva solo questioni di equità tra contribuenti, ma ha anche effetti concreti sulla vita quotidiana, soprattutto nelle grandi città, generando effetti distorsivi e turbative al mercato immobiliare. L'arrivo di un numero crescente di cosiddetti «migranti di lusso», attratti dalle agevolazioni fiscali, ha reso Milano una delle mete preferite. La loro presenza si concentra in zone centrali e ad alta richiesta, contribuendo all'aumento dei prezzi, in particolare nel mercato degli immobili non soltanto di pregio;

secondo l'ultima analisi di Scenari Immobiliari, le compravendite di case di lusso sopra il milione di euro rappresentano ormai il 6 per cento del totale delle transazioni a Milano, con valori medi in netta crescita;

sempre secondo la Corte dei conti l'efficacia attrattiva italiana è destinata a rafforzarsi dal 2025, a causa della decisione del governo britannico di riformare il regime dei residenti non domiciliati (cosiddetto «non-dom»), che per decenni ha garantito ai benestanti globali una tassazione di favore sui redditi di fonte estera, prevedendo d'ora in poi solo quattro anni di vantaggi a chi non è stato residente negli ultimi dieci anni, dopodiché scatterà il prelievo integrale su tutti i redditi e plusvalenze di fonte estera. Di qui l'allarme della Corte dei conti che mette in guardia il governo dalla migrazione (soprattutto fiscale) verso il litorale italiano degli ultra-benestanti proprio in corrispondenza della fine del regime non-dom inglese: un flusso finanziario che rischia di aumentare la platea dei beneficiari della *flat tax* italiana, ma senza assicurare un vero impatto in termini di investimenti produttivi o sviluppo del territorio,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative urgenti volte a scoraggiare l'acquisto di immobili da parte dei soggetti che avendo trasferito la propria residenza in Italia decidono di optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 24-*bis* del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, attraverso l'elevazione delle aliquote e degli importi delle imposte di registro, ipotecarie, catastali e sul valore aggiunto, loro dovute in sede di atto di compravendita.

G/1594/2/6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Tajani](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 1 comma 63 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha modificato l'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al fine di innalzare l'aliquota dell'imposta sostitutiva dovuta sui redditi derivanti dai contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, stipulati dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio d'attività d'impresa, che effettuano l'opzione per l'applicazione del regime fiscale della cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

come è noto l'impatto della turisticizzazione delle città a forte vocazione turistica ha comportato tra le altre la riduzione di offerta di alloggi in locazione di lunga durata con ricadute sui residenti, che si sono trovati ad affrontare la difficoltà di trovare un alloggio in locazione e anche un aumento degli affitti spropositato che sta aggravando anche la precarietà abitativa con ricadute sui comuni in termini di richieste di sostegni agli affitti o di alloggi di edilizia residenziale pubblica o sociale;

permane la necessità di porre in essere interventi legislativi che consentano ai comuni di procedere in delibere che regolamentino le locazioni brevi tenuto conto della sostenibilità e della vivibilità per i cittadini ma al contempo garantendo una offerta di accoglienza di qualità senza snaturare le città;

dal sito del Ministero del turismo si apprende che ai fini della registrazione delle strutture ricettive turistiche, con il CIN, le strutture registrate al 17 luglio 2025 sono 677.052, mentre sono 597.832 i CIN rilasciati, di cui 10.960 in verifica amministrativa, risultando registrate e regolari l'88,30 per cento delle strutture registrate, così che ad oggi circa il 12 per cento delle strutture registrate non

sono ancora completamente e legalmente operative;

tenuto conto dell'impatto sui comuni e degli ulteriori oneri derivanti dall'impatto della turistificazione sarebbe necessario procedere, in attesa di una normativa nazionale che fornisca ai comuni la possibilità di regolamentare le locazioni brevi di procedere ad una prima revisione della percentuale di cedolare secca applicata agli introiti da locazioni turistiche,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative urgenti, anche in vista della prossima legge di bilancio, volte a promuovere e predisporre una rimodulazione delle percentuali relative alle locazioni brevi turistiche aggiungendo all'aliquota del 21 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi e a quella del 26 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi ad un ulteriore unità immobiliare oltre alla prima, una aliquota del 30 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi alla terza e quarta unità immobiliare destinate a locazione breve turistica, risorse aggiuntive che andrebbero trasferite ai comuni interessati per far fronte all'impatto sociale della turistificazione.

G/1594/3/6

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca modifiche alla disciplina del trattamento fiscale di particolari spese per i lavoratori dipendenti e autonomi e della tassazione dei redditi di lavoro autonomo e dei redditi diversi;

la recente transizione dalla decontribuzione alla fiscalizzazione del cuneo fiscale e contributivo - introdotta in particolare con l'articolo 1, commi 15-22, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), e in attuazione delle precedenti misure di cui al decreto-legge n. 48 del 2023 (cosiddetto decreto lavoro) - pur avendo l'obiettivo di rendere strutturale il sostegno al lavoro dipendente, ha determinato per la maggior parte dei redditi inferiori ai 35 mila euro annui una riduzione delle retribuzioni nette, con effetti particolarmente penalizzanti per i lavoratori e le lavoratrici a basso reddito;

tali perdite salariali risultano più accentuate nella fascia di imponibile previdenziale annua compresa tra 8.500 e 9.000 euro, dove si registra una diminuzione dell'importo netto percepito fino all'equivalente di circa due mensilità all'anno, aggravando la condizione economica di chi si trova già in una posizione di maggiore vulnerabilità;

la mancata compensazione di queste riduzioni salariali rischia di amplificare disparità sociali, indebolire la domanda interna e frenare la ripresa economica, in contrasto con i principi di equità e giustizia sociale richiamati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dalle linee guida europee;

la necessità di assicurare un'adeguata tutela del potere d'acquisto dei lavoratori e delle lavoratrici a reddito medio-basso, soprattutto in un contesto di crescita dell'inflazione e aumento dei costi della vita, appare non più differibile;

occorre assicurare, per i redditi più bassi, il riconoscimento di un'integrazione economica almeno pari al cosiddetto «bonus Conte» di 1.200 euro annui, al fine di ristabilire condizioni di equità e di tutela del potere d'acquisto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente sopra richiamata;

appare necessario valutare ulteriori interventi di rafforzamento delle misure di sostegno al reddito, finalizzati a contrastare la povertà lavorativa e a garantire un sistema fiscale e contributivo più equo e progressivo, in linea con gli obiettivi di coesione sociale, crescita sostenibile e valorizzazione del lavoro,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame, con l'adozione di ulteriori

iniziative, al fine di:

individuare, a partire dal primo provvedimento utile, misure urgenti e strutturali volte a neutralizzare le perdite salariali subite dai lavoratori e dalle lavoratrici con redditi fino a 35 mila euro annui a seguito della fiscalizzazione del cuneo, con particolare attenzione alla fascia di imponibile previdenziale annuo tra 8.500 e 9.000 euro;

a rendere strutturali ed efficaci le tutele, anche di natura fiscale, per i redditi medio-bassi, così da prevenire ulteriori penalizzazioni economiche e rafforzare la fiducia nei confronti delle istituzioni e del sistema Paese.

G/1594/4/6

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame, all'articolo 3, interviene sulla misura che prevede la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni nelle società collegate;

il tessuto produttivo italiano è fortemente caratterizzato dalla presenza di *start-up* e PMI innovative, la cui competitività e capacità di crescita sono strettamente legate agli investimenti in capitale umano qualificato;

negli ultimi anni, a fronte di profonde trasformazioni economiche aggravate dagli effetti dell'inflazione e da una sostanziale perdita di potere d'acquisto delle famiglie e delle imprese, si è resa necessaria una politica fiscale più equa e orientata alla promozione dello sviluppo e dell'occupazione qualificata;

le recenti riforme fiscali, pur avendo l'obiettivo di sostenere la crescita, hanno prodotto effetti non pienamente soddisfacenti su ampie fasce di contribuenti, in particolare sui redditi bassi e medi, rischiando di indebolire il sistema produttivo e frenare l'innovazione;

l'impiego di personale altamente qualificato rappresenta una leva strategica per l'innovazione, la digitalizzazione e la transizione ecologica, nonché per la competitività internazionale delle imprese italiane;

il credito d'imposta per l'assunzione di personale qualificato ha dimostrato di essere uno strumento efficace nel favorire la crescita occupazionale e la qualità del lavoro nelle *start-up* e nelle PMI innovative, ma necessita di un rafforzamento per rispondere meglio alle nuove sfide del mercato globale e per contrastare la «fuga dei cervelli»;

un incremento della percentuale del credito d'imposta determinerebbe un incentivo concreto e immediato per le imprese a investire in nuova occupazione qualificata, generando un impatto positivo sulla produttività, sull'innovazione e sull'attrattività del sistema-Paese;

tale misura si inserisce in una più ampia strategia di rilancio degli investimenti privati, di valorizzazione delle competenze e di sostegno alla crescita sostenibile, in linea con le priorità del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

l'adozione di politiche fiscali mirate e selettive, capaci di premiare le imprese più dinamiche e innovative, appare ormai non più procrastinabile per garantire la resilienza dell'economia italiana alle sfide poste dalla transizione digitale, *green* e sociale,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame, con l'adozione, a partire dal primo provvedimento utile, di iniziative finalizzate all'incremento significativo della percentuale del credito d'imposta riconosciuto alle *start-up* e alle PMI innovative per l'assunzione di personale qualificato, anche al fine di: sostenere l'occupazione giovanile e femminile altamente qualificata; favorire la crescita e la competitività delle imprese emergenti e innovative; prevenire la dispersione di competenze e la perdita di capitale umano verso l'estero, promuovendone con efficacia il ruolo centrale dello sviluppo sostenibile, dell'innovazione e della transizione digitale dell'economia italiana.

G/1594/5/6

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Il Senato,

premesso che:

come rilevato da più parti, da ultimi l'Ufficio parlamentare di Bilancio (UpB) e l'Osservatorio Conti pubblici italiani (Cpi) dell'Università Cattolica, nonostante le intenzioni dichiarate della riforma fiscale, il nuovo impianto Irpef introdotto nel 2024 dal Governo Meloni e confermato per il 2025 sta generando un effetto paradossale: in sostanza si verificherebbe un aumento del prelievo fiscale, in particolare sui redditi medio-bassi;

a detta del Governo, infatti, le riforme introdotte nel 2024 e 2025 avevano anche lo scopo, oltre che rendere il beneficio dalla fiscalizzazione da temporaneo a permanente per i redditi bassi, di sostenere la cosiddetta «classe media», i livelli di reddito in cui si concentra la maggior parte dei contribuenti;

nel frattempo, però, c'è stata anche un'impennata dell'inflazione nel 2022 e 2023 che è rientrata solo a partire dal 2024, con una perdita di potere d'acquisto che dal 2021 al 2025 è stata pari al 13 per cento. Le aliquote e detrazioni dell'Irpef non sono indicizzate all'inflazione, con la conseguenza che a parità di reddito reale (cioè, tenendo conto della riduzione del potere d'acquisto indotto dalla variazione dei prezzi) i contribuenti si sono trovati a pagare di più; il cosiddetto fenomeno del «drenaggio fiscale» (*fiscal drag*);

in questo quadro si inserisce anche il ruolo sull'Irpef delle addizionali regionali e comunali che non solo introducono variazioni nel carico tributario rilevanti tra contribuenti a seconda della loro residenza sul territorio, ma hanno anche una propria dinamica separata;

il risultato è che i vantaggi delle riforme nazionali sono annullati per tutti i livelli di reddito, eccetto che per quello più basso, dove comunque i vantaggi sono ridotti a poche centinaia di euro all'anno;

numerose sono le proposte che il Movimento 5 Stelle ha suggerito nei vari provvedimenti di natura fiscale (da ultimo nel provvedimento in esame) finalizzate a neutralizzare il forte *shock* inflazionistico che ha continuato a tassare i redditi nominali nello stesso modo, senza tenere conto della riduzione nel loro potere d'acquisto;

misure che hanno come *ratio* quella di far aumentare i redditi bassi e medi dei contribuenti in un'ottica di espansione dei consumi finalizzata al sostegno allo sviluppo, di segno opposto rispetto al taglio delle detrazioni (sia pure riferito ai redditi medio alti) implementato dal Governo anche nella legge di bilancio 2025;

in questa ottica si pongono le proposte di modifica finalizzate a definire una diversa struttura della tassazione Irpef che preveda la rimodulazione dell'aliquota nominali applicabile ai redditi medi, alla riduzione dell'accisa dalla base imponibile Iva, al fine di ridurre il costo complessivo sui carburanti, al *cash back* fiscale delle spese sanitarie per i redditi da lavoro dipendente non superiori a 15.000 euro all'anno e sempre per i lavoratori dipendenti la possibilità di ottenere in luogo delle detrazioni per la locazione di immobili un rimborso in denaro;

la correzione di rotta della riforma fiscale, con riferimento alle criticità sopraesposte appare non più procrastinabile come di recente ammesso dalla stessa premier Meloni che ha ripreso - nel quadro di un «fantomatico» piano fiscale per il ceto medio - la proposta del M5S relativa alla rimodulazione dell'aliquota nominali applicabile ai redditi medi,

impegna il Governo

ad intraprendere tempestive iniziative, a partire dal primo provvedimento utile, per correggere i danni che la riforma fiscale ha prodotto nei confronti dei redditi bassi e medi, anche attraverso l'introduzione delle proposte di modifica sopra citate.

G/1594/6/6

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Il Senato,

premessi che:

i dati Eurostat relativi al 2023 confermano che oltre il 50 per cento delle entrate fiscali nei Paesi dell'Unione europea proviene dal lavoro, attraverso stipendi, salari e contributi sociali. Solo un quarto arriva dai consumi e appena il 21,9 per cento dal capitale, ovvero profitti, dividendi e rendite. Ancora una volta, a sostenere il peso del fisco sono soprattutto lavoratori, famiglie e PMI. Un modello fiscale iniquo, sbilanciato e ormai insostenibile;

di fronte a un quadro così squilibrato le proposte del Movimento 5 Stelle sono radicalmente diverse da quelle contenute nella riforma fiscale in corso di realizzazione da parte del Governo che non solo non ha modificato in alcun modo lo status quo ma anzi, come osservato anche da ultimo dall'Ufficio parlamentare di Bilancio, ha aggravato la situazione dei redditi bassi e medi che la riforma Meloni affermava di voler sostenere;

nonostante le intenzioni dichiarate della riforma fiscale, il nuovo impianto Irpef introdotto nel 2024 dal governo Meloni e confermato per il 2025 sta generando un effetto paradossale: in sostanza, un aumento del prelievo fiscale, in particolare sui redditi medio-bassi;

a detta del Governo, infatti, le riforme introdotte nel 2024 e 2025 avevano anche lo scopo, oltre che rendere il beneficio dalla fiscalizzazione da temporaneo a permanente per i redditi bassi, di sostenere la cosiddetta «classe media», i livelli di reddito in cui si concentra la maggior parte dei contribuenti;

occorre una visione diversa fondata sulla giustizia fiscale perché non si può più accettare che si continui a tassare chi produce ricchezza reale mentre si adotta un atteggiamento fiscale di favore per chi accumula capitali senza contribuire al bene comune:

il carico fiscale va, dunque, spostato verso chi ha beneficiato di extraprofiti e rendite fuori misura come banche, assicurazioni, imprese energetiche, industria delle armi e grandi colossi digitali, per i quali prevediamo una *web tax* da portare al 15 per cento ed occorre intervenire anche sulle rendite finanziarie e sulle operazioni speculative di Borsa ad alta frequenza, con l'introduzione di una *Rider Tax*;

le banche, in particolare, hanno beneficiato dell'aumento dei tassi d'interesse che la Banca centrale europea (Bce) ha utilizzato per contrastare lo *shock* inflazionistico: i dati della Fabi hanno di recente certificato che nei tre anni di tassi record (2022-2024) il totale dei profitti degli istituti di credito si è attestato a 112 miliardi di euro;

la tassazione dei profitti bancari non ha generato alcun effetto positivo in termini di gettito dal momento che la totalità degli istituti di credito, compresi quelli collegati a società a partecipazione pubblica (come Mediocredito centrale), si sono avvalsi della facoltà di destinare le imposte dovute al proprio rafforzamento patrimoniale, come legittimamente concesso dalla normativa introdotta dal Governo. La possibilità di destinare a riserva patrimoniale l'imposta dovuta consente peraltro agli istituti di credito di liberare gli accantonamenti su credito, incrementando ulteriormente gli utili in favore degli azionisti; da considerare inoltre che la stessa riserva patrimoniale può essere in qualsiasi momento svincolata, anche per finalità connesse alla distribuzione degli utili;

ugualmente inefficace si è rivelata la tassa *extra* gettito applicata alle imprese energetiche, in merito alla quale si è aperta - in seguito alla pronuncia della Corte costituzionale - la possibilità di presentare istanza di rimborso all'Agenzia delle entrate;

risulta, altresì, urgente disegnare una nuova tassazione dell'economia digitale attraverso un ulteriore rafforzamento della *Digital Service Tax* introdotta con coraggio per la prima volta dal governo Conte con la legge di bilancio 2019 ed è entrata in vigore nel 2020;

per tutelare i redditi medio-bassi da lavoro e d'impresa va infine contrastato il *fiscal drag*, ossia quel meccanismo che aumenta la pressione fiscale nominale senza alcun reale beneficio per il potere d'acquisto. Una vera ingiustizia che colpisce milioni di contribuenti,

impegna il Governo

al fine di assicurare una maggiore equità del sistema fiscale e una maggior tutela dei percettori di redditi medio-bassi, ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame, con l'introduzione per gli anni 2024 e 2025 di una imposta straordinaria sugli extra profitti bancari eliminando la facoltà di destinare l'imposta dovuta a riserva patrimoniale, destinando il maggior gettito dell'imposta straordinaria ad iniziative finalizzate a sostenere le misure di salvaguardia del potere di acquisto dei cittadini, a partire dal contenimento degli effetti negativi subiti dalla clientela in conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse, a partire dall'anno 2022.

G/1594/7/6 (testo 2)

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia fiscale, intervenendo in maniera rilevante su diversi aspetti del trattamento fiscale;

dal punto di vista agricolo, il provvedimento non introduce disposizione determinati, limitandosi a due misure - comunque positive per il settore - rilevate negli articoli 7 e 11, recanti rispettivamente: l'estensione dei benefici fiscali per il gasolio al biodiesel utilizzato tal quale; la modifica della data di entrata in vigore delle norme fiscali in materia di produzione di alcol etilico da processi di dealcolazione, individuata non più al 1° gennaio 2026, ma a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

molte regioni italiane, tra le quali la Basilicata, stanno affrontando - ormai da anni - una pesante crisi idrica che sta avendo evidenti ripercussioni sulla produzione agricola, in particolare sulle colture ortive e arboree (agrumi, uva, kiwi, kaki, fichi, fragole e frutticole stagionali a maturazione tardiva) che hanno subito danni ingenti, con frutteti ormai compromessi e produzioni perdute;

in tale contesto risulta complicato pensare e pianificare la prossima stagione agricola, poiché gli agricoltori non sono in grado di programmare la preparazione dei terreni e le semine;

è evidente che tale situazione ha ripercussioni economiche negative, per le quali molte famiglie sono costrette a chiudere le aziende, abbandonare i campi, perdere i propri redditi;

l'articolo 59, comma 2, del R.D. n. 215 del 1933 e l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 49 del 2010 sono tra le disposizioni legislative che regolano il contributo di bonifica (Codice Tributo 630), erogato ai consorzi di bonifica: un tributo dovuto dai proprietari di tutti tipi di immobili (non solo quelli agricoli) situati all'interno del comprensorio consortile, per finanziare le opere di difesa idraulica e la loro manutenzione;

il contributo è regolato da leggi regionali che ne specificano le modalità di calcolo e riscossione del contributo, nonché le aree soggette a contribuzione;

in alcune regioni il contributo di bonifica 630 è stato oggetto di contestazioni e richieste di sospensione; ciò è avvenuto anche nella stessa Basilicata, dove gli agricoltori lamentano che, a fronte di un costante pagamento del contributo, le opere di bonifica non vengono realizzate o mantenute adeguatamente,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte ad introdurre forme di ristoro fiscale e finanziario per le imprese agricole lucane, con l'obiettivo di sostenere la ripresa delle attività produttive e in particolare per le produzioni agricole compromesse dalla crisi idrica, a tal fine valutando per la regione Basilicata, per quanto di propria competenza ed in sinergia con la regione, una esenzione dei contributi irrigui a carico delle aziende agricole, nelle zone in cui i servizi sono compromessi o non garantiti.

G/1594/7/6

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia fiscale, intervenendo in maniera rilevante su diversi aspetti del trattamento fiscale;

dal punto di vista agricolo, il provvedimento non introduce disposizione determinati, limitandosi a due misure - comunque positive per il settore - rilevate negli articoli 7 e 11, recanti rispettivamente: l'estensione dei benefici fiscali per il gasolio al biodiesel utilizzato tal quale; la modifica della data di entrata in vigore delle norme fiscali in materia di produzione di alcol etilico da processi di dealcolazione, individuata non più al 1° gennaio 2026, ma a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

molte regioni italiane, tra le quali la Basilicata, stanno affrontando - ormai da anni - una pesante crisi idrica che sta avendo evidenti ripercussioni sulla produzione agricola, in particolare sulle colture ortive e arboree (agrumi, uva, kiwi, kaki, fichi, fragole e frutticole stagionali a maturazione tardiva) che hanno subito danni ingenti, con frutteti ormai compromessi e produzioni perdute;

in tale contesto risulta complicato pensare e pianificare la prossima stagione agricola, poiché gli agricoltori non sono in grado di programmare la preparazione dei terreni e le semine;

è evidente che tale situazione ha ripercussioni economiche negative, per le quali molte famiglie sono costrette a chiudere le aziende, abbandonare i campi, perdere i propri redditi;

l'articolo 59, comma 2, del R.D. n. 215 del 1933 e l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 49 del 2010 sono tra le disposizioni legislative che regolano il contributo di bonifica (Codice Tributo 630), erogato ai consorzi di bonifica: un tributo dovuto dai proprietari di tutti tipi di immobili (non solo quelli agricoli) situati all'interno del comprensorio consortile, per finanziare le opere di difesa idraulica e la loro manutenzione;

il contributo è regolato da leggi regionali che ne specificano le modalità di calcolo e riscossione del contributo, nonché le aree soggette a contribuzione;

in alcune regioni il contributo di bonifica 630 è stato oggetto di contestazioni e richieste di sospensione; ciò è avvenuto anche nella stessa Basilicata, dove gli agricoltori lamentano che, a fronte di un costante pagamento del contributo, le opere di bonifica non vengono realizzate o mantenute adeguatamente,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte ad introdurre forme di ristoro fiscale e finanziario per le imprese agricole lucane, con l'obiettivo di sostenere la ripresa delle attività produttive e in particolare per le produzioni agricole compromesse dalla crisi idrica, a tal fine valutando per la regione Basilicata, per quanto di propria competenza ed in sinergia con la regione, una esenzione dei contributi irrigui a carico delle aziende agricole, nelle zone in cui i servizi sono compromessi o non garantiti.

G/1594/8/6

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure la cui ratio è, tra le altre, quella della necessità di creare una maggiore compliance tra contribuenti e fisco, rendendo quest'ultimo più equo, progressivo e redistributivo;

oltre un quarto dei minori fino a 16 anni nel nostro Paese è esposto a povertà o esclusione sociale. Il *report* di Save the Children chiede una particolare attenzione sulle famiglie numerose,

quelle con difficoltà economiche, e sugli effetti della povertà educativa, chiedendo interventi strutturali per garantire pari opportunità a tutti i bambini e ragazzi;

il quadro aggiornato sulla povertà dei minori fino a 16 anni in Italia, basato sugli ultimi dati Istat al 2024 e sulle analisi di Save the Children (2025) conferma che 26,7 per cento dei minori a rischio povertà o esclusione sociale, con accentuazione nelle regioni meridionali e per i minori con cittadinanza straniera (43,6 per cento). Nelle famiglie con più figli, il rischio cresce: oltre il 42 per cento per famiglie con tre o più minori (in crescita rispetto al 37,1 per cento del 2023). Preoccupano le famiglie monogenitoriali: quando è presente solo la madre, quasi 48,4 per cento dei minori è a rischio; con solo padre, la percentuale scende al 30,9 per cento;

il contrasto alla povertà minorile richiede interventi fiscali mirati e strutturali, che vanno oltre le misure assistenziali temporanee, con particolare riferimento all'incremento delle detrazioni Irpef per figli minori a carico in famiglie sotto una certa soglia Isee, cumulabili con l'assegno unico, alla definizione di un credito d'imposta rimborsabile anche per chi non ha capienza Irpef, ad un'Iva agevolata e *bonus* dedicati ai beni essenziali per l'infanzia, all'applicazione di un credito d'imposta per servizi educativi e cura dei minori esposti a povertà o esclusione sociale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a definire, a partire dai prossimi provvedimenti utili, misure strutturali di natura agevolativa di contrasto alla povertà e alla esclusione sociale minorile, con particolare riguardo ai minori fino ai 16 anni.

G/1594/9/6 (testo 2)

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

Il Senato della Repubblica,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia fiscale, intervenendo in maniera rilevante su diversi aspetti del trattamento fiscale;

dal punto di vista agricolo, il provvedimento non introduce disposizione determinati, limitandosi a due misure - comunque positive per il settore - rilevate negli articoli 7 e 11, recanti rispettivamente: l'estensione dei benefici fiscali per il gasolio al biodiesel utilizzato tal quale; la modifica della data di entrata in vigore delle norme fiscali in materia di produzione di alcol etilico da processi di dealcolazione, individuata non più al 1° gennaio 2026, ma a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

molte regioni italiane, tra le quali la Basilicata, stanno affrontando - ormai da anni - una pesante crisi idrica che sta avendo evidenti ripercussioni sulla produzione agricola, in particolare sulle colture ortive e arboree (agrumi, uva, kiwi, kaki, fichi, fragole e frutticole stagionali a maturazione tardiva) che hanno subito danni ingenti, con frutteti ormai compromessi e produzioni perdute;

in tale contesto risulta complicato pensare e pianificare la prossima stagione agricola, poiché gli agricoltori non sono in grado di programmare la preparazione dei terreni e le semine;

è evidente che tale situazione ha ripercussioni economiche negative, per le quali molte famiglie sono costrette a chiudere le aziende, abbandonare i campi, perdere i propri redditi;

l'articolo 59, comma 2, del R.D. n. 215 del 1933 e l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 49 del 2010 sono tra le disposizioni legislative che regolano il contributo di bonifica (Codice Tributo 630), erogato ai consorzi di bonifica: un tributo dovuto dai proprietari di tutti tipi di immobili (non solo quelli agricoli) situati all'interno del comprensorio consortile, per finanziare le opere di difesa idraulica e la loro manutenzione;

il contributo è regolato da leggi regionali che ne specificano le modalità di calcolo e riscossione

del contributo, nonché le aree soggette a contribuenza;

in alcune regioni il contributo di bonifica 630 è stato oggetto di contestazioni e richieste di sospensione; ciò è avvenuto anche nella stessa Basilicata, dove gli agricoltori lamentano che, a fronte di un costante pagamento del contributo, le opere di bonifica non vengono realizzate o mantenute adeguatamente,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte ad introdurre forme di ristoro fiscale e finanziario per le imprese agricole lucane, con l'obiettivo di sostenere la ripresa delle attività produttive e in particolare per le produzioni agricole compromesse dalla crisi idrica, a tal fine valutando per la regione Basilicata, per quanto di propria competenza ed in sinergia con la regione, una esenzione dei contributi irrigui a carico delle aziende agricole, nelle zone in cui i servizi sono compromessi o non garantiti.

G/1594/9/6

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

Il Senato della Repubblica,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia fiscale, intervenendo in maniera rilevante su diversi aspetti del trattamento fiscale;

dal punto di vista agricolo, il provvedimento non introduce disposizione determinati, limitandosi a due misure - comunque positive per il settore - rilevate negli articoli 7 e 11, recanti rispettivamente: l'estensione dei benefici fiscali per il gasolio al biodiesel utilizzato tal quale; la modifica della data di entrata in vigore delle norme fiscali in materia di produzione di alcol etilico da processi di dealcolazione, individuata non più al 1° gennaio 2026, ma a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

molte regioni italiane, tra le quali la Basilicata, stanno affrontando - ormai da anni - una pesante crisi idrica che sta avendo evidenti ripercussioni sulla produzione agricola, in particolare sulle colture ortive e arboree (agrumi, uva, kiwi, kaki, fichi, fragole e frutticole stagionali a maturazione tardiva) che hanno subito danni ingenti, con frutteti ormai compromessi e produzioni perdute;

in tale contesto risulta complicato pensare e pianificare la prossima stagione agricola, poiché gli agricoltori non sono in grado di programmare la preparazione dei terreni e le semine;

è evidente che tale situazione ha ripercussioni economiche negative, per le quali molte famiglie sono costrette a chiudere le aziende, abbandonare i campi, perdere i propri redditi;

l'articolo 59, comma 2, del R.D. n. 215 del 1933 e l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 49 del 2010 sono tra le disposizioni legislative che regolano il contributo di bonifica (Codice Tributo 630), erogato ai consorzi di bonifica: un tributo dovuto dai proprietari di tutti tipi di immobili (non solo quelli agricoli) situati all'interno del comprensorio consortile, per finanziare le opere di difesa idraulica e la loro manutenzione;

il contributo è regolato da leggi regionali che ne specificano le modalità di calcolo e riscossione del contributo, nonché le aree soggette a contribuenza;

in alcune regioni il contributo di bonifica 630 è stato oggetto di contestazioni e richieste di sospensione; ciò è avvenuto anche nella stessa Basilicata, dove gli agricoltori lamentano che, a fronte di un costante pagamento del contributo, le opere di bonifica non vengono realizzate o mantenute adeguatamente,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte ad introdurre forme di ristoro fiscale e finanziario per le imprese agricole lucane, con l'obiettivo

di sostenere la ripresa delle attività produttive e in particolare per le produzioni agricole compromesse dalla crisi idrica, a tal fine valutando per la regione Basilicata, per quanto di propria competenza ed in sinergia con la regione, una esenzione dei contributi irrigui a carico delle aziende agricole, nelle zone in cui i servizi sono compromessi o non garantiti.

G/1594/10/6 (testo 2)

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

Il Senato della Repubblica,

premessi che:

il presente provvedimento interviene, all'articolo 14, per definire la decorrenza dal 1° gennaio 2026 dell'entrata in vigore delle disposizioni fiscali del Terzo Settore e per le imprese sociali;

l'attuale crisi economica colpisce particolarmente i soggetti che devono affrontare i costi per l'affitto di una casa;

il costo degli affitti è attualmente insostenibile per molte famiglie, soprattutto quelle monoreddito, quelle numerose, con persone disabili o malate, che a causa dell'inflazione non riescono più ad arrivare a fine mese;

il fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e il fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, strumenti fondamentali per l'attuazione delle politiche di sostegno al diritto alla casa, non sono stati rifinanziati dalla legge di bilancio per il 2023, né con successivi provvedimenti da parte del Governo;

il mancato rifinanziamento non consente alle amministrazioni locali di intervenire per affrontare la precarietà abitativa, il caro affitti e gli sfratti per morosità che, come noto, sono ripresi a partire dal 1° gennaio 2022, dopo il blocco stabilito durante il periodo pandemico, determinando così un aumento drammatico delle persone senza casa e ciò costituisce una vera e propria emergenza nel Paese;

l'importo attualmente riconosciuto della detrazione spettante per le spese sostenute per l'affitto è ampiamente inferiore alla analoga detrazione prevista sulla rata di mutuo per gli acquirenti della prima casa;

è necessario colmare questo divario incomprensibile che penalizza chi, impossibilitato all'acquisto, in particolare a causa del precariato, il basso livello dei salari e l'elevata disoccupazione, affronta e risolve il bisogno abitativo con la locazione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a perseguire una maggiore redistribuzione del reddito attraverso la leva fiscale, raddoppiando a tal fine l'importo attuale della detrazione sul reddito di cui possono beneficiare i conduttori in locazione abitativa e valutando altresì ulteriori interventi a sostegno dei soggetti più fragili, quali il rifinanziamento, con il primo provvedimento utile, dei fondi di sostegno all'affitto e per la morosità incolpevole a partire dall'anno in corso, e prevedendo modalità di coordinamento e unificazione dei due fondi e destinando una quota specifica al sostegno della graduazione programmata degli sfratti per morosità.

G/1594/10/6

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

Il Senato della Repubblica,

premessi che:

il presente provvedimento interviene, all'articolo 14, per definire la decorrenza dal 1° gennaio 2026 dell'entrata in vigore delle disposizioni fiscali del Terzo Settore e per le imprese sociali;

al contempo non tiene in adeguata considerazione altri soggetti fragili bisognosi di socialità tra cui rientrano certamente le famiglie in affitto, soprattutto quelle numerose, con persone disabili o malate;

l'attuale crisi economica colpisce particolarmente i soggetti che devono affrontare i costi per l'affitto di una casa;

il costo degli affitti è attualmente insostenibile per molte famiglie, soprattutto quelle monoreddito, quelle numerose, con persone disabili o malate, che a causa dell'inflazione non riescono più ad arrivare a fine mese;

il fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e il fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, strumenti fondamentali per l'attuazione delle politiche di sostegno al diritto alla casa, non sono stati rifinanziati dalla legge di bilancio per il 2023, né con successivi provvedimenti da parte del Governo;

il mancato rifinanziamento non consente alle amministrazioni locali di intervenire per affrontare la precarietà abitativa, il caro affitti e gli sfratti per morosità che, come noto, sono ripresi a partire dal 1° gennaio 2022, dopo il blocco stabilito durante il periodo pandemico, determinando così un aumento drammatico delle persone senza casa e ciò costituisce una vera e propria emergenza nel Paese;

l'importo attualmente riconosciuto della detrazione spettante per le spese sostenute per l'affitto è ampiamente inferiore alla analoga detrazione prevista sulla rata di mutuo per gli acquirenti della prima casa;

è necessario colmare questo divario incomprensibile che penalizza chi, impossibilitato all'acquisto, in particolare a causa del precariato, il basso livello dei salari e l'elevata disoccupazione, affronta e risolve il bisogno abitativo con la locazione,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a perseguire una maggiore redistribuzione del reddito attraverso la leva fiscale, raddoppiando a tal fine l'importo attuale della detrazione sul reddito di cui possono beneficiare i conduttori in locazione abitativa e valutando altresì ulteriori interventi a sostegno dei soggetti più fragili, quali il rifinanziamento, con il primo provvedimento utile, dei fondi di sostegno all'affitto e per la morosità incolpevole a partire dall'anno in corso, e prevedendo modalità di coordinamento e unificazione dei due fondi e destinando una quota specifica al sostegno della graduazione programmata degli sfratti per morosità.

Art. 1

1.1

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

"a.0) all'articolo 15, comma 1, lettera b), le parole: "4.000 euro" sono sostituite con le seguenti: "6.000 euro".

Conseguentemente, dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Maggiorazione imposta servizi digitali)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 36 è sostituito dal seguente: «36. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali di cui al comma 37 nel territorio dello Stato.»;

b) al comma 41 le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»»

1.2

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

a.0) l'articolo 16-ter è abrogato;

Conseguentemente, dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Maggiorazione imposta servizi digitali)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 36 è sostituito dal seguente: «36. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali di cui al comma 37 nel territorio dello Stato.»;

b) al comma 41 le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento».

1.3

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: «oa) dopo l'articolo 16-ter è inserito il seguente: «Art. 16-quater (Tracciabilità degli importi detraibili). 1. Gli oneri superiori ad euro mille relativi alle spese di cui agli articoli 16, 16-bis e 16-ter di importo sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

1.4

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b)

Conseguentemente sopprimere il comma 3.

1.5

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: b-bis) All'articolo 51, comma 2, lettera f-bis) dopo le parole: "compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi," sono inserite le seguenti: "per la pratica sportiva dei figli minorenni a carico".

1.6

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.7

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: ", lettera f) e lettera i)" con le seguenti: "e lettera f)"

1.8

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo il comma 9, inserire il seguente: «9-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025, alle start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, il credito d'imposta per l'assunzione di personale qualificato da impiegare in attività di ricerca e sviluppo è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo aziendale sostenuto per le assunzioni. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.9

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo il comma 9, inserire il seguente: «9-bis. Ai soli fini del riconoscimento del trattamento

integrativo di cui all'articolo 1 del decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, non hanno effetto per i titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che hanno un reddito complessivo non superiore a 9.000 euro.»

1.10

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo il comma 9, inserire il seguente: «9-bis. In deroga all'articolo 15, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino al 31 dicembre 2025 la detrazione dall'imposta lorda è riconosciuta nella misura del 23 per cento per gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, corrisposti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione, di cui alla lettera b) del medesimo articolo 15, stipulati da lavoratori dipendenti. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata una spesa di 50 milioni per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.11

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente: «9-bis. In via sperimentale, per i contribuenti lavoratori dipendenti con redditi non superiori a 15.000 euro all'anno, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026, le spese sanitarie per le quali spetta la detrazione d'imposta, registrate attraverso il sistema tessera sanitaria, sono rimborsate in denaro con cadenza almeno trimestrale, in luogo dell'utilizzo della detrazione spettante in dichiarazione dei redditi, fermo restando il conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, inclusi le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche avvalendosi dei sostituti d'imposta. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad avvalersi, ove compatibile con le finalità dell'intervento, della piattaforma utilizzata ai fini dell'erogazione dei rimborsi in denaro nell'ambito del programma di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.»

1.12

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo il comma 9, inserire il seguente: 9-bis. I soggetti, lavoratori dipendenti, che sostengono, negli anni 2025 e 2026, le spese di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per un rimborso in denaro sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente comma. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.

1.0.1

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Aliquota IRES agevolata per le grandi imprese che limitano la remunerazione dei top manager)

1. Con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024, per le imprese che non rientrano nella definizione di micro, piccola e media impresa ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (UE) 2014/651, il reddito d'impresa dichiarato può essere assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ridotta di 4 punti percentuali a condizione che stabiliscano per i dirigenti una remunerazione complessiva, sia fissa che variabile, con qualunque forma e denominazione riconosciuta, non superiore al limite di venticinque volte la retribuzione media dei dipendenti della società di appartenenza.

2. Ai fini del presente articolo, si intende per dirigente il soggetto preposto alla guida dell'impresa di grande dimensione che svolge funzioni di gestione negli organismi societari, amministratore delegato, consigliere delegato, direttore generale, presidente esecutivo e, in genere, ogni manager executive che, essendo sottoposto al codice di autodisciplina previsto per la governance delle strutture societarie, gode di retribuzione fissa e di bonus e incentivi variabili proporzionati ai risultati dei bilanci annuali approvati e all'andamento dei titoli.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro del lavoro delle politiche sociali, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo.

1.0.2

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Aumento detrazione per canoni di locazione)

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 01, lettera a), le parole: "euro 300,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 600,00";
- b) al comma 01, lettera b), le parole: "euro 150,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 300,00."

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 36 è sostituito dal seguente: «36. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali di cui al comma 37 nel territorio dello Stato.»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

1.0.3

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Esenzione IVA per i beni di prima necessità)

1. In deroga a quanto previsto dalla Tabella A, parte II e III d.p.R. 26 ottobre 1972, n. 633, fino al 31 dicembre 2026, i seguenti beni sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto:

1) paste alimentari; pane e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio;

2) farina, semolino e fiocchi di patate;

3) latte fresco, latte conservato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie; burro, formaggi e latticini;

4) uova di volatili in guscio, fresche o conservate;

5) frutta commestibili, fresche o secche, o temporaneamente conservate;

6) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati;

7) cereali (escluso il riso pilato, brillato, lucidato e spezzato);

8) olio d'oliva, oli vegetali destinati all'alimentazione umana od animale, compresi quelli greggi destinati direttamente alla raffinazione per uso alimentare;

9) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) il comma 36 è sostituito dal seguente: «36. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali di cui al comma 37 nel territorio dello Stato.»;

d) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «16 per cento».

1.0.4

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Estensione del regime forfettario agli associati di associazioni professionali)

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 54 al dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a-bis) hanno conseguito redditi derivanti dall'applicazione del regime di cui al presente comma, nonché ai commi da 55 a 89, e redditi derivanti dalla partecipazione ad associazioni di cui all'art. 5, comma 3, lett. c) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, formate da un massimo di 5 associati, per un totale non superiore a euro 70.000,00;

b) al comma 57, alla lettera d) dopo le parole: "ad associazioni» sono aggiunte le seguenti: «con più di cinque associati»

1.0.5

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifica alla disciplina sull'IRPEF)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 11, in materia di determinazione dell'imposta, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 11, il comma 1, è sostituito dal seguente: «1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 28.000 euro e fino a 65.000 euro, 35 per cento;
- c) oltre 65.000 euro, 43 per cento»;

2) all'articolo 13, le parole: «50.000 euro» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti «65.000 euro».

2. La presente disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4.

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 36 è sostituito dal seguente: «36. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali di cui al comma 37 nel territorio dello Stato.»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

1.0.6

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifica alla disciplina sull'IRPEF)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 11, in materia di determinazione dell'imposta, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 11, il comma 1, è sostituito dal seguente: «1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 28.000 euro e fino a 65.000 euro, 30 per cento;
- c) oltre 65.000 euro, 43 per cento»;

2) all'articolo 13, le parole: «50.000 euro» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti «65.000 euro».

2. La presente disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4.

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 36 è sostituito dal seguente: «36. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali di cui al comma 37 nel territorio dello Stato.»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «16 per cento».

1.0.7

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Rimborso spese sanitarie cd. cash back fiscale)

1. In via sperimentale, per i contribuenti con redditi non superiori a 15.000 euro all'anno, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui

al comma 2, le spese sanitarie per le quali spetta la detrazione d'imposta, registrate attraverso il sistema tessera sanitaria, sono rimborsate in denaro con cadenza almeno trimestrale, in luogo dell'utilizzo della detrazione spettante in dichiarazione dei redditi, fermo restando il conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, inclusi le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche avvalendosi dei sostituti d'imposta. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad avvalersi, ove compatibile con le finalità dell'intervento, della piattaforma utilizzata ai fini dell'erogazione dei rimborsi in denaro nell'ambito del programma di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Ai fini della progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato al calcolo del rimborso è autorizzata la spesa pari a 1 milione di euro per l'anno 2026, a carico delle risorse finanziarie di cui al successivo comma.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 100 milioni per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.0.8

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Riordino delle detrazioni)

1. All'articolo 16-ter, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a-bis) le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) di cui alla lettera e-ter) dell'articolo 15, del presente testo unico;".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026, 30 milioni di euro per l'anno 2027 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.0.9

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Riordino delle detrazioni)

1. All'articolo 16-ter, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "c-bis) le spese detraibili ai sensi dell'articolo 16-bis del presente testo unico e agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.";

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, 60 milioni di euro per l'anno 2027 e 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.0.10

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Riordino delle detrazioni)

1. All'articolo 16-ter, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "c-bis) le spese per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche per le quali sono previste detrazioni dall'imposta sul reddito delle persone fisiche."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 25 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 1-bis

1-bis.1 (id. a 1-bis.2)

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Tajani](#)

Sopprimere l'articolo.

1-bis.2 (id. a 1-bis.1)

[Tajani](#)

Sopprimere l'articolo.

1-bis.0.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Tajani](#)

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

"Art. 1-ter

(Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia)

1. L'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppresso.

2. I maggiori risparmi realizzati con la disposizione di cui al precedente comma 1, accertati annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, vengono riversati nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per essere destinate esclusivamente all'incremento sul territorio comunale dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica nonché di residenze universitarie pubbliche.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministro dell'Interno, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto vengono definite, in deroga con quanto previsto dall'articolo 1, comma 380, lettera d) della legge 24 dicembre 2012 n. 228, i criteri e le modalità di riparto delle maggiori risorse realizzate con quanto stabilito dal presente articolo.

1-bis.0.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Tajani](#)

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

"Art. 1-ter

(Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia)

1. Il comma 1, dell'articolo 2, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 è sostituito dal seguente: "1. All'articolo 24-bis, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «euro 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 300.000»."

2. Le maggiori risorse rinvenienti dalla disposizione di cui al precedente comma 1, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, vengono riversate nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per essere

destinate esclusivamente all'incremento sul territorio comunale dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica nonché di residenze universitarie pubbliche.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministro dell'Interno, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto vengono definite, in deroga con quanto previsto dall'articolo 1, comma 380, lettera d) della legge 24 dicembre 2012 n. 228, i criteri e le modalità di riparto delle maggiori risorse rinvenienti da quanto stabilito dal presente articolo."

Art. 2

2.1

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

2.2

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: "al doppio della somma dei conferimenti e versamenti" con le seguenti: "alla somma dei conferimenti e versamenti presi per il loro valore nominale."

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: "al doppio della somma dei conferimenti e versamenti" con le seguenti: "alla somma dei conferimenti e versamenti presi per il loro valore nominale."

Art. 3

3.1

[Turco](#), [Croatti](#)

Sopprimere l'articolo.

Art. 6

6.0.1

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Misure per la riduzione dell'IMU per le unità immobiliari delle fiere permanenti)

1. All'articolo 1, comma 747, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è aggiunta in fine la seguente lettera: c-bis) per i fabbricati e le pertinenze dei quartieri fieristici destinati allo svolgimento dell'attività fieristica.»

Art. 8

8.1

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, alle formazioni e associazioni politiche, sindacati, associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, associazioni di datori di lavoro, nonché enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398."

8.0.1

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Decorrenza delle disposizioni fiscali per l'università)

1. All'articolo 1-bis, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con

modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione del periodo precedente si applica alle borse di studio assegnate dopo il 6 giugno 2025».

8.0.2

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al Codice del Terzo Settore)

1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 79, comma 5-ter:

1) al primo periodo, dopo le parole: «periodo d'imposta» sono aggiunte le seguenti: «successivo a quello»;

2) il secondo periodo è soppresso;

b) all'articolo 87, comma 7:

1) al primo periodo, le parole: «dal momento» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di chiusura dell'esercizio»;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le registrazioni nelle scritture cronologiche delle operazioni comprese dall'inizio del periodo di imposta in cui si verifica il mutamento della qualifica, ai sensi dell'articolo 79, comma 5-ter, devono essere eseguite, in deroga alla disciplina ordinaria, entro la fine del terzo mese successivo alla data di chiusura dell'esercizio precedente».

8.0.3

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al D.P.R. n. 633 del 1972 relative alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto per gli enti del terzo settore)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10:

1) al numero 19), le parole «di natura non commerciale» sono sostituite dalle seguenti: «o da enti di cui al Libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti»;

2) al numero 20), le parole «di natura non commerciale» sono soppresse;

3) il numero 21) è sostituito dal seguente:

«21) le prestazioni di servizi e quelle relative alla gestione, anche in appalto o concessione, di attività residenziali, semiresidenziali, diurne e di offerta di alloggio, anche transitorio, rese in asili, colonie marine, montane e campestri, alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, case di riposo o in qualsiasi altra struttura a minori, anziani, persone disabili o altri soggetti bisognosi di protezione, assistenza o cura, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti, prodotti per l'igiene e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie, anche se prestate da un distinto soggetto associato o consorziato al gestore della struttura;»;

4) il numero 27-ter) è sostituito dal seguente:

«27-ter) le prestazioni sociali, socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di persone affette da dipendenze patologiche, di persone disabili fisiche, psichiche e sensoriali, di persone con problemi di salute mentale, dei minori anche se rese nei confronti del nucleo familiare al quale appartengono, di famiglie multiproblematiche e con fragilità sociali, di persone senza fissa dimora, di persone richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale e altre forme di protezione complementare, di persone detenute o i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi

dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, di vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti di cui al Libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore;»;

b) alla tabella A, parte II-*bis*, al n. 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e da imprese sociali».

8.0.4

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Modifiche all'articolo 84 del Codice del Terzo Settore)

1. All'articolo 84 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-*bis*. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le attività di raccolta fondi di cui al comma 1 non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi».

Art. 9

9.1

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: "e resta ferma la responsabilità solidale dei subappaltatori per l'imposta dovuta."

Art. 10

10.1

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

*All'articolo 10 sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'articolo 17-*ter* è abrogato.*

Art. 11

11.0.1

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-*bis*

(Esclusione accisa da base imponibile IVA)

1. Al fine di mitigare i prezzi dei carburanti sulle famiglie e imprese, in particolare in relazione ai costi di trasporto, in deroga all'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 30 giugno 2026, dalla base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sulle operazioni di acquisto di benzina, oli da gas o gasolio, gas di petrolio liquefatti, usati come carburante, nonché di gas naturale usato per autotrazione, è esclusa l'accisa dovuta ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,5 miliardi di euro per l'anno 2026, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal successivo comma 3.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 36 è sostituito dal seguente: «36. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali di cui al comma 37 nel territorio dello Stato.»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento».

Art. 12-*bis*

12-bis.1 (id. a 12-bis.2)

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Tajani](#)

Sopprimere l'articolo.

12-bis.2 (id. a 12-bis.1)

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

Sopprimere l'articolo.

12-bis.3

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "il versamento della prima o unica rata" con le seguenti: "l'integrale versamento."

Art. 12-ter

12-ter.1 (id. a 12-ter.2)

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Tajani](#)

Sopprimere l'articolo.

12-ter.2 (id. a 12-ter.1)

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

Sopprimere l'articolo.

Art. 13-bis

13-bis.1

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato" con le seguenti: "indicate le circostanze che giustificano".

Art. 14

14.1

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

Al comma 1 premettere il seguente:

01. All'articolo 16 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «, nonché dalla Fondazione Italia sociale» sono soppresse;

b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Le imprese sociali non aderenti agli enti e alle associazioni di cui all'articolo 15, comma 3, o aderenti ad enti o associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al primo periodo, assolvono all'obbligo di cui al medesimo primo periodo tramite il versamento del contributo all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli di spesa da istituire nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) le parole: «del presente articolo e dell'articolo 16» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo».

14.0.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Tajani](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis

(Aliquota IVA su alimenti e prodotti biologici certificati)

1. Al fine di incentivare il consumo di alimenti e prodotti biologici certificati e conformi alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/848 attraverso una riduzione del loro prezzo di vendita, al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, Parte II, concernente i beni e i

servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento, dopo il numero 8) aggiungere il seguente: "8-*bis*) alimenti e prodotti ottenuti e certificati in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/848."

14.0.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Tajani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*

(Deroghe in materia di tassazione sulla compravendita immobiliare)

1. In deroga alla disciplina in vigore in materia di tassazione sulla compravendita immobiliare, ai soggetti che avendo trasferito la propria residenza in Italia decidono di optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 24-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano le disposizioni del presente articolo.

2. Alla Tariffa Parte Prima, Articolo 1, numero 1) del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro del 26 aprile 1986 n. 131, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore dei soggetti di cui all'articolo 24-*bis*, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: 30 per cento."

3. All'articolo 10 del Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale del 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere il seguente periodo: "La misura dell'imposta sulle volture catastate è elevata al 30 per mille sul valore dei beni immobili o dei diritti reali immobiliari oggetto di atti traslativi a titolo oneroso della proprietà a favore dei soggetti di cui all'articolo 24-*bis*, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.";

b) al comma 2, aggiungere il seguente periodo: "Per le volture eseguite in favore dei soggetti di cui all'articolo 24-*bis*, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta è dovuta nella misura fissa di euro 400,00".

4. Agli atti a titolo oneroso che comportano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni immobili in favore dei soggetti di cui all'articolo 24-*bis*, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica sempre l'aliquota ordinaria nella misura del 22 per cento dell'imposta di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633.

5. Le maggiori risorse rinvenienti dalla disposizione di cui al presente articolo, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, vengono riversate nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per essere destinate esclusivamente all'incremento sul territorio comunale dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica nonché di residenze universitarie pubbliche.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministro dell'Interno, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto vengono definite, in deroga con quanto previsto dall'articolo 1, comma 380, lettera d) della legge 24 dicembre 2012 n. 228, i criteri e le modalità di riparto delle maggiori risorse rinvenienti da quanto stabilito dal presente articolo.

14.0.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Tajani](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-*bis*

(Incremento dell'aliquota dell'imposta unica sui giochi)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'aliquota dell'imposta unica sui giochi di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Direttoriale 10 gennaio 2011, è incrementata di cinque punti percentuali.

2. Le maggiori entrate derivanti dal precedente comma opportunamente accertate, sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo nazionale per le dipendenze patologiche di cui all'articolo art. 1, comma 367 della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

14.0.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Tajani](#)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis

(Modifiche all'imposta sulle successioni)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta con le seguenti aliquote applicate sul valore complessivo netto dei beni devoluti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 9 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 12 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 18 per cento.».

14.0.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Tajani](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis

(Modifiche al regime fiscale dei redditi derivanti dai contratti di locazione breve)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve, in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con aliquota:

a) del 21 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi;

b) del 26 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi ad un ulteriore unità immobiliare oltre a quella di cui alla lettera a);

c) del 30 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi alla terza e quarta unità immobiliare oltre a quella di cui alla lettera b)».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_consultiva&did=59399

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 364(ant.) del 24/07/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

GIOVEDÌ 24 LUGLIO 2025

364^a Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(1541) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MALAN e GASPARRI. - Modifiche all'articolo 9 dello Statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, in materia di incompatibilità tra la carica di assessore regionale e l'ufficio di deputato regionale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 22 luglio.

Prosegue la discussione generale

Il senatore **CATALDI** (M5S) reputa opportuno che la modifica allo Statuto della Regione siciliana recata dal disegno di legge in commento acquisti efficacia dalla prossima legislatura regionale, per ragioni di certezza delle posizioni giuridiche.

Altresì, fa presente come - paradossalmente - per una regione a statuto speciale la previsione della supplenza del consigliere regionale nominato assessore richieda un intervento con legge costituzionale, mentre, per una regione ad autonomia ordinaria, risulti sufficiente una modifica statutaria.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il **PRESIDENTE** dichiara conclusa la discussione generale e ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno è fissato alle ore 18 di oggi.

La relatrice **TERNULLO** (FI-BP-PPE) interviene in replica, segnalando come l'esame degli emendamenti potrà rappresentare l'occasione per apportare eventuali miglioramenti; in ogni caso, l'entrata in vigore del provvedimento nella legislatura regionale in corso non comprometterebbe alcuna posizione giuridica, fermo restando che la modifica recata dal disegno di legge costituzionale in esame dovrà trovare attuazione attraverso una legge regionale apposita.

Il ministro **CALDEROLI** interviene in replica, ricordando come la modifica dello Statuto della Regione siciliana richieda l'adozione di una legge costituzionale. Successivamente, le concrete modalità attuative della modifica richiederanno una legge statutaria approvata dall'Assemblea regionale a maggioranza assoluta.

Tenuto conto poi dei tempi tecnici per l'entrata in vigore del disegno di legge costituzionale in esame e per l'adozione della successiva legge regionale di attuazione, nonché della tempistica delle elezioni regionali siciliane, è molto probabile che la modifica produrrà effetti dalla prossima legislatura

regionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1054-B) Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 23 luglio.

Il senatore **CATALDI** (M5S) interviene in discussione generale, per segnalare come il provvedimento rechi una norma relativa alle province di confine interamente montane, ma non si concentri sui 140 comuni delle province del Centro Italia colpite dagli eventi sismici.

Ritiene poi che le risorse finanziarie stanziare siano insufficienti, costringendo il Governo ad applicare un criterio restrittivo nella distribuzione dei fondi, per cui solo una platea ristretta di comuni ne sarà beneficiata.

Auspica quindi che - attraverso un ordine del giorno - il Governo si impegni a reperire maggiori risorse in un prossimo provvedimento.

Con riguardo alle aree interne, andrebbero individuate misure per favorirne la vocazione turistica, per esempio incentivando la pratica degli sport invernali.

Da ultimo, reputa opportuna una riflessione sull'articolo 15, introdotto dalla Camera dei deputati, riguardante l'attività venatoria nei valichi montani, in quanto l'esercizio di tale pratica va bilanciato con il rispetto di altri diritti, come la tutela delle persone impegnate in percorsi escursionistici.

La senatrice **VALENTE** (PD-IDP) ricorda come il proprio gruppo abbia espresso, in sede di esame in prima lettura in Senato, un voto di astensione, auspicando l'accoglimento, alla Camera, di proposte volte a migliorare il disegno di legge.

Purtroppo, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, le proposte emendative del gruppo del Pd sono state sistematicamente respinte, con la conseguenza di non risolvere le criticità presenti nel testo. Tra queste, ricorda la previsione di criteri molto stringenti - ma nel contempo lacunosi - per la definizione dei comuni montani, col rischio di penalizzare molte realtà locali.

Un ulteriore elemento di criticità è rappresentato dalle conseguenze dei tagli continui degli ultimi anni alla spesa per l'istruzione e per la sanità, ossia due settori che - ove valorizzati - possono fare la differenza in termini di qualità della vita nei piccoli comuni di montagna.

Altresì, servirebbero interventi per la digitalizzazione e per favorire le reti di aggregazione tra piccoli comuni.

In conclusione, preannuncia fin d'ora il voto contrario del proprio gruppo su un provvedimento che rischia di deludere le aspettative dei potenziali beneficiari.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il **PRESIDENTE** dichiara conclusa la discussione generale, ricordando che il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti è fissato alle ore 15 di lunedì 28 luglio.

Il ministro **CALDEROLI** interviene in replica, per rammentare come la definizione delle province interamente montane discenda dalla legge n. 56 del 2014 (cd. "legge Delrio") ed abbia trovato applicazione per tutti i comuni inseriti in tali realtà.

In merito ai comuni parzialmente montani, ricorda la discussione su tale argomento svoltasi sia in Senato che alla Camera, ribadendo la necessità di un riordino basato sui parametri dell'altitudine e della pendenza, onde evitare che - in un Paese con un 35 per cento di territori montani - siano classificati come montani il 55 per cento dei comuni.

Fa poi presente che - alla Camera - con l'approvazione di un emendamento della Lega a prima firma dell'onorevole Molinari, è stato previsto che le quote del Fondo per lo sviluppo della montagna italiana (FOSMIT) di pertinenza regionale possano essere destinate dalle regioni anche in favore di aree parzialmente montane.

Con riguardo all'articolo 15 del disegno di legge, ricorda che una pronuncia della Corte costituzionale ha stabilito - in conformità ad una direttiva europea - il divieto della caccia dell'avio-fauna migratoria nei valichi montani. A seguito di tale pronuncia, il Dipartimento per gli affari regionali aveva classificato tutti i valichi montani come aree con divieto di prelievo venatorio. L'articolo introdotto

dalla Camera è funzionale a chiarire la situazione, ripristinando la corretta interpretazione.

Con riferimento ai rilievi sollevati dalla senatrice Valente, evidenzia come l'esame in sede referente alla Camera si sia tenuto nella Commissione bilancio e molti emendamenti nel merito positivi, ma con criticità di ordine finanziario, siano stati respinti.

Per quanto attiene alla critica sulla carenza di risorse, osserva come 200 milioni di euro possano essere insufficienti, ma rappresentino una cifra più alta rispetto al passato e richiedano una corretta allocazione, onde evitare la dispersione delle risorse in tanti piccoli interventi privi di carattere strutturale.

Infine, sottolinea l'importanza delle misure in materia di sanità e istruzione sia a livello di ampliamento della platea dei beneficiari delle indennità e dei punteggi aggiuntivi sia per il sostegno all'acquisto o alla locazione della casa di abitazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1594) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [BALBONI](#) (*Fdl*), in sostituzione del relatore Tosato, illustra il provvedimento in titolo, proponendo, per quanto di competenza, l'approvazione di un parere non ostativo (pubblicato in allegato).

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) annuncia il voto contrario, stigmatizzando il mancato rispetto, da parte del Governo, delle promesse fatte in campagna elettorale sulla riduzione della pressione fiscale.

Si sofferma poi su elementi di criticità quali la mancata razionalizzazione delle scadenze connesse agli adempimenti tributari e l'assenza di una strategia di recupero dell'evasione fiscale e di contrasto alla corruzione.

Da ultimo, richiama l'esigenza pressante di interventi nell'ottica dell'equità fiscale.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(1184) Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 23 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza, sono stati presentati 5 subemendamenti, riferiti all'emendamento 10.0.600 del relatore, pubblicati in allegato.

Avverte inoltre che l'emendamento 10.0.25 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/1184/3/1, pubblicato in allegato, e che è stata presentata una riformulazione dell'emendamento 9.0.2, (9.0.2 testo 2), anch'essa pubblicata in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1594

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

per quanto attiene alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità e di urgenza, questi sono individuati nell'esigenza di prevedere misure per esigenze fiscali indifferibili, in considerazione dell'incidenza di tali disposizioni sull'esercizio in corso e sull'esercizio 2024;

relativamente al riparto di competenze legislative costituzionalmente definito, le disposizioni del decreto-legge sono riconducibili alla materia del sistema tributario e contabile dello Stato, rientrante nella potestà legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1184](#)

G/1184/3/1 (già em. 10.0.25)

[De Priamo](#), [Spinelli](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 1184, recante disposizioni in materia di semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese;

premesso che

l'attuale normativa prevede che gli autobus possano essere utilizzati in servizio di linea o in servizio da noleggio;

per destinare un veicolo adibito a servizio di linea al servizio da noleggio, e viceversa, le aziende che svolgono tali servizi sono tenute ad effettuare numerosi passaggi burocratici spesso incompatibili con le esigenze e le tempistiche del mercato;

inoltre, come previsto dall'art. 82, comma 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (c.d. Codice della Strada), tale modifica può essere concessa solamente in via eccezionale, previa autorizzazione dell'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri e secondo direttive stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto;

già la sentenza della Corte costituzionale n. 135 del 1997 aveva avuto modo di chiarire che il rilascio dell'autorizzazione ad impiegare gli autobus destinati a servizio di noleggio anche per servizio di linea, e viceversa, debba basarsi esclusivamente su una valutazione relativa ai criteri di ordine tecnico riguardanti la sicurezza dei trasporti;

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha già da tempo specificato (cfr. art. 4 del decreto ministeriale 23 dicembre 2003) che i veicoli di classe III e B immatricolati in servizio di noleggio non necessitano dell'autorizzazione di cui all'articolo 82, comma 6 del Codice per essere impiegati in servizi di linea, dal momento che le caratteristiche tecniche dei mezzi sono tali da consentire senza alcuna limitazione la destinazione e l'uso dell'autobus all'una o all'altra tipologia di servizio, essendo sufficiente la mera autorizzazione dell'ente concedente la linea ai fini dell'impiego di tali veicoli per il servizio di linea;

è necessario, quindi, semplificare e snellire le procedure che consentono alle imprese di utilizzare i propri mezzi per entrambi i servizi, garantendo altresì le idoneità dei mezzi,

impegna il Governo

a prevedere, in linea con quanto previsto dalla giurisprudenza e dal citato decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che gli autobus di classe III e classe B possano essere sempre utilizzati sia per i servizi di linea che di noleggio, senza necessità della citata autorizzazione di cui all'art. 82, comma 6 del d.lgs. n. 285/1992, nel caso in cui l'impresa di trasporto sia in possesso del titolo per lo svolgimento dell'attività per la quale si intende impiegare il veicolo;

a specificare che gli autobus destinati a servizi di linea non soggetti ad obblighi di servizio pubblico ed in possesso di autorizzazioni concesse a livello nazionale, regionale o locale possano essere sempre utilizzati per il servizio di noleggio da rimessa ai sensi dell'art. 82, commi 6 e 6-bis del d.lgs. n. 285/1992.

Art. 9

9.0.2 (testo 2)

[Romeo](#), [Spelgatti](#), [Pirovano](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, in materia di Società di mutuo soccorso)

1. All'articolo 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le Società di mutuo soccorso possono altresì cooperare all'educazione dei soci e delle loro famiglie, fornire aiuto ai soci per l'acquisto di attrezzature, esercitare altri uffici propri delle istituzioni di previdenza economica ed erogare annualmente, a titolo di una tantum, contributi a favore di soggetti ed enti che versano in una situazione di grave disagio morale ed economico, di enti di ricerca e di popolazioni colpite da calamità naturali. Nei casi di cui al precedente periodo il bilancio societario deve specificare la spesa e il modo per farvi fronte."

b) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Salvi i casi previsti da disposizioni di leggi speciali, compreso quello relativo alla istituzione e gestione dei fondi sanitari integrativi, le attività di cui alla presente legge sono svolte dalle Società nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali. Eccettuate le spese amministrative, il denaro sociale non può essere erogato per finalità diverse da quelle indicate nella presente legge."».

Art. 10

10.0.600/1

[Giorgis](#)

All'emendamento 10.0.600, capoverso "Art. 10-bis", sopprimere il comma 1.

10.0.600/2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

All'emendamento 10.0.600, capoverso "Art. 10-bis", sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 243, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo le parole: "e in esercizio in loco" aggiungere le seguenti: "o in aree immediatamente adiacenti"».

10.0.600/3

[Giorgis](#)

All'emendamento 10.0.600, capoverso «Art. 10-bis», sopprimere il comma 2.

10.0.600/4

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudio](#)

All'emendamento 10.0.600, capoverso «Art. 10-bis», sopprimere il comma 2.

10.0.600/5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

All'emendamento 10.0.600, capoverso «Art. 10-bis», sopprimere il comma 2.

10.0.600

Il Relatore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure di semplificazione in materia ambientale)

1. All'articolo 243, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le parole: "e in esercizio in loco" sono soppresse.

2. Al punto 6 dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera a) è sostituita con la seguente: «a) fabbricazione e trattamento di prodotti la cui composizione è costituita almeno per il 50% da elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate a base di elastomeri.».

1.4.2.2. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 298(pom.) del 29/07/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

MARTEDÌ 29 LUGLIO 2025

298^a Seduta

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1594) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [SISLER](#) (*FdI*), relatore, illustra i contenuti del provvedimento in titolo. Per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione giustizia si segnalano:

l'articolo 1, comma 1, in materia di trattamento fiscale di determinati redditi derivanti indirettamente dall'esercizio di arti e professioni.

In particolare, il combinato disposto delle novelle al TUIR apportate dalle lettere *a)*, *c)* ed *f)*, escludono dal reddito di lavoro autonomo, riconducendoli alla categoria dei redditi diversi, sia le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un'attività artistica o professionale produttiva di reddito di lavoro autonomo, sia le plusvalenze e le minusvalenze relative alle cessioni a titolo oneroso di partecipazioni in società tra professionisti ed in altre società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico di cui all'articolo 177-*bis* del TUIR. La lettera *i)*, invece, modifica proprio l'articolo 177-*bis* del TUIR con riguardo alla disciplina fiscale delle operazioni straordinarie concernenti le fattispecie di esercizio associato delle attività professionali stabilendo - in analogia a quanto già previsto per le operazioni straordinarie aventi ad oggetto un'azienda - che tali operazioni straordinarie e la successiva cessione delle partecipazioni ricevute non costituiscono una fattispecie di abuso del diritto di cui all'articolo 10-*bis* dello Statuto del contribuente.

Con riferimento alla decorrenza delle richiamate disposizioni, il comma 6 dispone che esse si applicano per la determinazione dei redditi prodotti a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024;

l'articolo 1, comma 1-*bis*, inserito nel corso dell'esame alla Camera, che reca un'interpretazione autentica della disposizione che qualifica come redditi diversi, ai fini IRPEF, i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto o dalla costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili. Più precisamente, costituisce reddito diverso imponibile, ai fini IRPEF, ai sensi della lettera *h)* del comma 1, dell'articolo 67 del TUIR il corrispettivo derivante dalla concessione o costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili nel solo caso in cui il soggetto disponente mantenga un diritto reale sul bene stesso; qualora il disponente si spogli integralmente di ogni diritto reale sul bene e ove ricorrano determinati requisiti temporali, invece, tale reddito è tassato come plusvalenza;

l'articolo 5, che interviene sui termini di presentazione da parte del contribuente, ai fini della disapplicazione delle sanzioni, della documentazione idonea a dimostrare il rispetto delle norme

concernenti il disallineamento da ibridi. La nozione di disallineamento da ibridi (*hybrid mismatch*) si riferisce a situazioni in cui le differenze nelle qualificazioni fiscali tra due o più giurisdizioni possono dar luogo a vantaggi fiscali indebiti;

l'articolo 12-*bis*, inserito nel corso dell'esame alla Camera, che reca un'interpretazione autentica in materia di definizione agevolata, prevedendo che: ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi ad oggetto i debiti ricompresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, cosiddetta "rottamazione-*quater*", l'effettivo perfezionamento della definizione si realizzi con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute; l'estinzione del giudizio sia dichiarata d'ufficio dal giudice a seguito della presentazione della relativa documentazione; l'estinzione del giudizio comporta l'inefficacia delle eventuali sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato;

l'articolo 13-*bis*, introdotto dalla Camera, che reca modificazioni all'articolo 12 dello Statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000) in materia di garanzie a tutela del contribuente sottoposto a verifiche fiscali. Più nel dettaglio, la disposizione introduce l'obbligo di indicare espressamente ed adeguatamente, nell'atto di autorizzazione e nel processo verbale delle operazioni di verifica, le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l'accesso. La normativa che riguarda gli accessi, le ispezioni e le verifiche per l'accertamento delle imposte e la repressione dell'evasione fiscale è contenuta nell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. L'autorizzazione per l'accesso a locali destinati all'esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali, nonché in quelli utilizzati dagli enti non commerciali e dagli enti del Terzo settore è rilasciata dal dirigente dell'amministrazione finanziaria; mentre per i locali aditi anche ad abitazione è necessaria anche l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica. Nel processo verbale sono riportate le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente e le risposte ricevute. Il documento deve essere sottoscritto dal contribuente e, nel caso di rifiuto, va indicato il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto a una copia del processo verbale. Le disposizioni introdotte dall'articolo 13-*bis* sono riconducibili al monito rivolto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo all'Italia nella sentenza del 6 febbraio 2025 "Italgomme pneumatici Srl e altri c. Italia", pronuncia in cui la CEDU ha ritenuto che, anche mediante indicazioni di prassi amministrativa, la normativa dovrebbe indicare con nettezza le circostanze e le condizioni che autorizzano le autorità ad accedere ai locali e ad effettuare verifiche in loco per evitare accessi indiscriminati e che, da una prospettiva di tutela *ex post*, la normativa italiana dovrebbe garantire un controllo giurisdizionale effettivo su tali atti. Al riguardo, segnala che sul tema il senatore Zanettin ha presentato il disegno di legge n. 1376, assegnato alla Commissione giustizia in sede redigente.

Non essendoci osservazioni da formulare propone un parere non ostativo.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore rilevando tuttavia come il testo dell'articolo 13-*bis* approvato dalla Camera dei deputati non risponda pienamente alle indicazioni della CEDU con riferimento alla necessità che sugli atti di accesso di verifica si svolga un controllo giurisdizionale. Il testo del disegno di legge di conversione prevede infatti solo una motivazione rafforzata dell'accesso, mentre manca completamente la parte relativa alla tutela giurisdizionale invece contenuta nel provvedimento Atto Senato n. 1376 a sua firma. Ritiene pertanto che la questione debba essere affrontata in maniera più appropriata.

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, posta ai voti, la proposta di parere è approvata.

La seduta termina alle ore 14,45.

1.4.2.3. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 424(pom.) del 28/07/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5^a Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

LUNEDÌ 28 LUGLIO 2025

424^a Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino e Freni.

La seduta inizia alle ore 18,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1594) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [CALANDRINI](#) (FdI), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 1, comma 1, lettere a), c), n. 2, f), i) e comma 6, inerente al trattamento fiscale alle plusvalenze da cessioni e interessi, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, si rileva la necessità di acquisire maggiori informazioni circa i redditi imponibili per le diverse categorie reddituali interessate per una puntuale verifica delle stime effettuate.

In relazione all'articolo 4, recante modifiche alle disposizioni riguardanti le società estere controllate, con riguardo al comma 2, laddove si stabilisce la decorrenza dell'applicazione delle disposizioni in questione dal periodo d'imposta successivo alla data di entrata in vigore (avvenuta il 29 dicembre 2023) del decreto legislativo n. 209 del 2023 (periodo d'imposta 2024), posto che la predetta applicazione appare suscettibile di incidere sull'assolvimento degli obblighi erariali ancora in corso, andrebbero forniti elementi di conferma diretti ad escludere che possano derivare effetti sul gettito già incorporato nei tendenziali di finanza pubblica.

Con riguardo all'articolo 6-bis, in materia di esenzione dall'imposta municipale propria per lo svolgimento di attività sportive a fini non commerciali, pur alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo presso l'altro ramo del Parlamento, andrebbero fornite maggiori informazioni circa la neutralità finanziaria della norma nel periodo transitorio in cui l'iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche rappresenta la sola condizione per usufruire dell'esenzione IMU. Tale circostanza sembrerebbe incrementare il numero di immobili esenti dall'IMU e, conseguentemente, potrebbe incidere sui bilanci degli enti comunali, in termini di gettito da entrate IMU, qualora i comuni interessati non provvedessero a individuare i corrispettivi secondo le modalità previste dalla presente disposizione.

Per quanto concerne l'articolo 10, in materia di *split payment*, considerato che il comma 1 esclude dall'applicazione del meccanismo dello *split payment* le società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana sulle operazioni per le quali è emessa fattura a decorrere dal 1° luglio 2025, andrebbero forniti dati ed informazioni circa gli effetti che sono stati scontati nei tendenziali in considerazione del termine di applicabilità del meccanismo dello *split payment* con riferimento alle società quotate come stabilito dalla normativa europea richiamata dalla relazione tecnica.

Con riferimento all'articolo 12-ter, in tema di imposta sostitutiva per annualità ancora soggette ad

accertamento dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo per il biennio 2025/2026, andrebbero forniti, come segnalato dal Servizio del bilancio, ulteriori elementi che consentano la verifica delle stime effettuate.

Al riguardo, preso atto che il Governo ha fornito, nella nota depositata il 22 luglio scorso presso la Camera dei deputati, informazioni sulla platea potenzialmente interessata al nuovo regime, oltre che i dati attinenti agli incassi da accertamenti e da ravvedimento operoso, rispettivamente per il 2016 e il 2019-2024, giungendo a stimare gli incassi annuali da accertamento per i diversi tributi relativamente alla platea in esame, andrebbero indicate le fonti dalle quali sono stati attinti i dati utilizzati e posti alla base del processo di quantificazione sia delle minori che delle maggiori entrate attese.

Dai dati forniti dal Governo, risulta che a partire dall'intera platea dei contribuenti ISA è stata simulata l'imposta sostitutiva applicando ai redditi dei soggetti in esame la percentuale di incremento e l'imposta sostitutiva disposte dall'articolo, risultando un gettito da imposta sostitutiva pari a circa 1/6 del gettito complessivo. Anche se tale metodologia appare corretta, gli esiti riportati non risultano puntualmente verificabili in assenza di ulteriori informazioni quali l'ammontare medio dell'imponibile diviso per classi di ISA, con la numerosità delle relative platee, e l'aliquota media che sarebbe stata applicata a legislazione vigente, in alternativa al regime dell'imposta sostitutiva, sia per le imposte sui redditi e le relative addizionali che per l'IRAP.

Non ha osservazioni da formulare per i profili di copertura della medesima disposizione, alla luce delle assicurazioni fornite dal Governo presso l'altro ramo del Parlamento, fatti salvi i rilievi sollevati in relazione al gettito atteso riveniente dall'imposta sostitutiva, utilizzato a parziale copertura degli oneri per il 2026.

Alla luce dei rilievi sopra formulati, risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Per ulteriori osservazioni, rinvia al relativo dossier del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario FRENI deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, nonché il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, con cui si intendono superati i rilievi formulati dalla Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) (*FdI*), in qualità di relatore, illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere illustrata è posta ai voti e approvata.

(1594) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo proponendo, per quanto di competenza, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito, nel presupposto che non vengano apportate modifiche in sede referente.

Il sottosegretario FRENI esprime un avviso conforme al relatore.

Il PRESIDENTE, con l'avviso conforme del GOVERNO e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di parere non ostativo.

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1565) Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 luglio.

Il presidente [CALANDRINI](#) avverte che l'emendamento 2.86 (testo 2) è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/1565/12/5, pubblicato in allegato.

Comunica che i Relatori hanno presentato la proposta di coordinamento Coord.1, pubblicata in allegato.

Comunica altresì che sono stati presentati dai Relatori gli emendamenti 2.0.500, 4.500, 5.0.500, 5.0.501, 6.0.500, 8.500, 10.0.500, 13.500, 14.0.500, 18.0.500 e 19.500, pubblicati in allegato, proponendo che il termine per la presentazione di subemendamenti sia fissato per domani, martedì 29 luglio, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta della Commissione, già convocata alle ore 20, non avrà luogo. Comunica altresì che la seduta antimeridiana di domani, già convocata alle ore 9, è posticipata alle ore 10.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18,50.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [1565](#)

G/1565/12/5 [già em. 2.86 (testo 2)]

[Patuanelli](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali (AS 1565);

premesso che:

in materia di sport, è necessario assicurare una equa ripartizione dei compensi corrisposti dalle società sportive professionistiche ai lavoratori del settore professionistico;

impegna il Governo:

ad adoperarsi affinché l'ammontare dei compensi corrisposti complessivamente da ciascuna società sportiva professionistica ai lavoratori del settore professionistico, a titolo di cessione dello sfruttamento economico del diritto d'immagine o promo-pubblicitari, non può eccedere il 40 per cento dell'ammontare complessivo degli importi corrisposti per prestazioni riconducibili alla medesima attività.

Art. 2

2.0.500

I Relatori

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

"2-bis.

(Proroga dell'operatività della società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»)

1. L'operatività della società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» costituita ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, può essere prorogata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro per lo sport e i giovani e i Presidenti delle Regioni Lombardia e Veneto e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla

legge 8 maggio 2020, n. 31, sino al 31 dicembre 2033 per la realizzazione di infrastrutture inserite nel Piano complessivo delle opere olimpiche, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2020 previo rilascio di una asseverazione della società da parte di uno o più soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'asseverazione di cui al primo periodo è finalizzata a validare la capacità del piano economico-finanziario della società di generare, per l'intera durata prevista, flussi di cassa idonei a coprire integralmente i costi operativi e gli investimenti programmati, nonché a garantire l'equilibrio economico e gestionale, assicurando, per ciascuno degli esercizi del Piano, l'autosufficienza finanziaria.

2. Il decreto di cui al comma 1 definisce in particolare le modifiche dello statuto sociale necessarie in coerenza con quanto disposto dal comma 1.

Art. 4

4.500

I Relatori

All'articolo 4, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:

" 1-*bis* All'articolo 18-*bis*, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "*In tale ambito*" sono sostituite da quelle "*Nell'ambito della ricostruzione dei territori colpiti da eventi calamitosi*".

1-*ter*. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 18 marzo 2025, n. 40 si intendono nel senso / che, per l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei ministri del contingente di personale ivi previsto, non è richiesto il previo assenso dell'amministrazione di provenienza.

Art. 5

5.0.500

I Relatori

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«5-*bis*

(Misure urgenti per l'ampliamento della rete INAIL nel settore riabilitativo, della protesica e della ricerca)

1. All'art 11-*ter* del decreto-legge 9 agosto 2024, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n.143, dopo il comma 4 inserire il seguente:

"4-*bis*. Per le finalità di cui al comma 3, Inail, tenuto conto delle sue competenze nel campo riabilitativo, della protesica e della ricerca e in qualità di componente del Servizio sanitario nazionale, può costituire o partecipare alla costruzione dei soggetti non *profit* di cui al comma 4. Alle predette iniziative provvede avvalendosi delle risorse autorizzate nell'ambito dei piani triennali di investimento con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 422". »

5.0.501

I Relatori

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 5-*bis*

(Disposizioni urgenti per la riqualificazione energetica degli immobili degli enti del terzo settore)

1. All'articolo 1-*ter* del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "dai soggetti di cui alla lettera d-*bis*) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77" sono sostituite dalle seguenti: "dagli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del

Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte nella relativa anagrafe;

b) al comma 2, le parole "ai soggetti di cui alla lettera d-*bis*) del comma 9 dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020" sono sostituite dalle seguenti: "ai soggetti di cui al medesimo comma 1";

c) al comma 4, le parole "sono stabiliti il limite massimo del contributo spettante ciascun richiedente, il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell'istanza e le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione" sono sostituite dalle seguenti: "sono individuati i criteri per l'accesso ai contributi a valere sul fondo di cui al comma 1, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di contributo, i criteri di quantificazione del contributo stesso, le procedure di controllo nonché l'individuazione delle modalità per assicurare il rispetto del limite di spesa." »

Art. 6

6.0.500

I Relatori

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

"6-bis.

(Modificazioni al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di somministrazioni di lavoro a tempo determinato)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "dei periodi di missione" sono inserite le seguenti: "di lavoratori assunti dal somministratore a tempo determinato";

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Nel caso in cui sia assunto a tempo indeterminato dal somministratore, il lavoratore può essere inviato in missione con contratto di somministrazione a tempo determinato, presso un medesimo utilizzatore, per lo svolgimento di mansioni riconducibili al medesimo livello e alla medesima categoria legale, per un periodo complessivo, anche non continuativo ed ulteriore rispetto a quello previsto dal comma 2, non superiore a trentasei mesi, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi.

2-ter. Qualora l'utilizzatore impieghi, nell'ambito di contratti di somministrazioni di lavoro a tempo determinato, il lavoratore assunto a tempo indeterminato dal somministratore, senza che l'utilizzatore abbia intrattenuto, con il medesimo lavoratore, precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato, anche nell'ambito di contratti di somministrazione di lavoro con il lavoratore assunto dal somministratore a tempo determinato, il periodo complessivo di cui al comma 2-*bis* è elevato a 48 mesi".

2. I limiti di cui all'articolo 19, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, decorrono dal 12 gennaio 2025. Eventuali precedenti periodi di missione a termine di lavoratori già assunti dal somministratore a tempo indeterminato non rilevano ai fini del suddetto computo.».

Art. 8

8.500

I Relatori

All'articolo 8, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2025, n. 60, le parole: «da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono abrogate.

Conseguentemente, alla rubrica sono aggiunte le seguenti parole: «nonché ulteriori disposizioni in materia fiscale».

Art. 10

10.0.500

I Relatori

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Disposizioni in materia di educazione finanziaria)

1. All'articolo 24-*bis* del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «e la sistematicità» sono inserite le seguenti: «, nonché il miglioramento della qualità»;

b) al comma 3, lettera a), le parole «che gli interventi siano continui nel tempo, promuovendo lo scambio di informazioni tra i soggetti e la diffusione delle relative esperienze, competenze e buone pratiche,» sono sostituite dalle seguenti: «, attraverso *standard* qualitativi adeguati alla complessità dei contenuti diffusi, la corretta sinergia tra soggetti presenti nonché la loro indipendenza e terzietà, nonché la continuità nel tempo degli interventi»;

c) al comma 6, le parole «il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «la Commissione nazionale per l'educazione economica e finanziaria»;

d) al comma 7, le parole «del Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «della Commissione» e le parole «dal comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 8-*ter* e 9»;

e) al comma 8:

1) al primo periodo, le parole «Il Comitato, composto da undici membri, è presieduto» sono sostituite dalle seguenti: «La Commissione nazionale per l'educazione economica e finanziaria, composta da dodici membri, è presieduta»;

2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, uno dal Corpo della guardia di finanza»;

3) al terzo periodo, le parole «del Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «della Commissione»;

f) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

«8-*bis*. Per le funzioni di supporto tecnico e di segreteria la Commissione nazionale per l'educazione economica e finanziaria può avvalersi di personale dei dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze attraverso convenzioni non onerose.

8-*ter*. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo la Commissione nazionale per l'educazione economica e finanziaria può avvalersi di un contingente di consulenti o esperti nella materia, nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione. Gli incarichi sono rinnovabili. I compensi e la durata degli incarichi sono fissati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di nomina, nel rispetto delle disposizioni vigenti sui limiti retributivi. Agli esperti o consulenti nominati ai sensi del primo periodo spettano compensi onnicomprensivi di importo annuo lordo *pro capite* non superiore a euro 30.000 nell'ambito di un importo complessivo lordo non superiore a euro 180.000 annui, a valere sulle risorse di cui al comma 11.

8-*quater*. Per specifiche esigenze della Commissione e per periodi di tempo predefiniti, i Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione e del merito, delle imprese e del *made in Italy*, del lavoro e delle politiche sociali, la Banca d'Italia, la CONSOB, l'IVASS e la COVIP possono distaccare proprio personale presso la Commissione con il consenso del medesimo personale e con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza.»;

g) al comma 9:

1) al primo periodo, le parole: «Il Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «La Commissione nazionale per l'educazione economica e finanziaria»;

2) al secondo periodo, le parole: «La partecipazione al Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 8-ter, la partecipazione alla Commissione»;

3) al terzo periodo, le parole: «del Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «della Commissione»;

4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È fatta altresì salva la corresponsione al direttore della Commissione o ad altro membro da questi delegato dei rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate per la partecipazione a convegni, riunioni o iniziative, nazionali e internazionali, strettamente connessi all'espletamento delle funzioni istituzionali, a valere sui fondi previsti dal comma 11.»;

h) al comma 10:

1) al primo periodo, le parole «Il Comitato ha il compito di individuare obiettivi misurabili, programmi e azioni da porre in essere, valorizzando le esperienze, le competenze e le iniziative maturate» sono sostituite dalle seguenti: «La Commissione nazionale per l'educazione economica e finanziaria, al fine di dare attuazione alla strategia di cui al comma 3, con propria delibera adotta un programma triennale individuando obiettivi misurabili e azioni da porre in essere, valorizzando le esperienze, le competenze e le iniziative di qualità poste in essere»;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La Commissione è legittimata ad interfacciarsi con i competenti organi che svolgono funzioni analoghe o assimilabili anche di altri ordinamenti od organismi internazionali e a partecipare ai lavori presso gli stessi.»;

i) al comma 10-bis le parole «sentito il Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «sentita la Commissione nazionale per l'educazione economica e finanziaria»;

l) al comma 11, primo periodo, le parole «del Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «della Commissione nazionale per l'educazione economica e finanziaria e dal comma 8-ter».

2. All'articolo 3, comma 1-bis, della legge 20 agosto 2019, n. 92, le parole «e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sentito il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e la Commissione nazionale per l'educazione economica e finanziaria».

Art. 13

13.500

I Relatori

All'articolo 13, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Al fine di garantire una maggiore efficienza ed efficacia all'azione di contrasto all'evasione fiscale, il rafforzamento della capacità di presidio e controllo doganale a tutela del made in Italy e della correttezza dei traffici commerciali e in considerazione dei maggiori compiti e funzioni svolti in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, di monitoraggio dell'andamento della spesa pubblica e del debito pubblico, per l'anno 2025 l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono autorizzate a incrementare di un ammontare massimo, rispettivamente, di euro 1.041.667, di euro 1.250.000 e di euro 416.667, le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale dipendente.

2. L'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvedono all'attuazione del comma 1 a valere sulle risorse dei propri bilanci. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 1.180.209 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a

legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Le risorse destinate al Ministero dell'economia e delle finanze incrementano il fondo di cui all'articolo 3 della legge 22 luglio 1978 n. 385. Agli oneri pari a euro 416.667 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 14

14.0.500

I Relatori

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis

(Disposizioni urgenti in materia di cultura)

1. Il fondo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Al fine di rifinanziare il fondo istituito dall'articolo 184, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le finalità di cui al comma 4 del medesimo articolo 184, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per il 2025, e dal comma 2, pari a 10 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondenti riduzioni dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 357-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 18

18.0.500

I Relatori

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

Art. 18-bis

1. Al fine di ripristinare il livello di contribuzione per le emittenti radiotelesive per l'anno 2025 è stanziato nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e Made in Italy l'importo di 16,5 milioni di euro per l'anno 2025, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario. Il contributo è erogato in favore delle emittenti utilmente collocate nelle graduatorie approvate per l'anno 2025, in base ai criteri di riparto e con le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 comma 1 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 13.

Art. 19

19.500

I Relatori

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Al fine di potenziare la capacità tecnica e operativa dell'amministrazione comunale in ragione del piano di interventi pubblici da realizzare ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, il comune di Lampedusa e Linosa è autorizzato, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, a stipulare sino al 31 dicembre 2030, al di fuori della dotazione organica, in deroga ai limiti di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, contratti a tempo determinato per tre dirigenti cui affidare la responsabilità dei servizi rilevanti per l'attuazione del Piano. Si applicano i commi 3, 4 e 5

dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

Coord.1

I Relatori

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Regolamento, si propongono le seguenti correzioni di forma riferite agli articoli del decreto-legge.

All'articolo 1:

al comma 1, capoverso 5-bis, la parola: «ministeriali» è soppressa;

al comma 2:

al capoverso 2-ter, le parole: «delle opere indifferibili» sono sostituite dalle seguenti: «di opere indifferibili»;

al capoverso 2-quater, le parole: «delle opere indifferibili», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di opere indifferibili».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «Trapani, Gela» sono sostituite dalle seguenti: «Trapani e Gela»;

al comma 2, le parole: «11 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «dell'11 giugno 2019»;

al comma 4, dopo le parole: «articolo 45» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

al comma 6, le parole: «del 13 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «13 luglio» e le parole: «civile, adotta» sono sostituite dalle seguenti: «civile adotta»;

al comma 7, le parole: «del 13 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «13 luglio», le parole: «ai sensi dell'articolo 8» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 3», dopo la parola: «trasferimento» sono inserite le seguenti: «delle risorse» e le parole: «misure di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «misure di cui al comma 5, lettera b),».

al comma 10, al primo periodo, le parole: «fatte salve» sono sostituite dalle seguenti: «fatti salvi», al secondo periodo, le parole: «con il prefetto» sono sostituite dalle seguenti: «il prefetto», al sesto periodo, le parole: «finalità di cui al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «finalità di cui al presente comma» e, al settimo periodo, le parole: «Società Giubileo» sono sostituite dalle seguenti: «società Giubileo 2025 Spa».

All'articolo 3:

al comma 1, alinea, dopo le parole: «cassa e residui» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

al comma 3, dopo la parola: «Fondo» sono aggiunte le seguenti: «di cui al comma 1»;

al comma 4, le parole: «adottato» è sostituita dalla seguente: «adottati»;

al comma 9, le parole: «trasporti sono destinate» sono sostituite dalle seguenti: «trasporti, sono destinate» e la parola: «acquisita» è sostituita dalla seguente: «acquisite»;

al comma 10:

alla lettera a), le parole: «n. 201» sono sostituite dalle seguenti: «n. 101»;

alla lettera b), dopo la parola: «riduzione» è inserita la seguente: «del» e le parole: «2025 allo scopo» sono sostituite dalle seguenti: «2025, allo scopo»;

al comma 11, le parole: «n. 217» sono sostituite dalle seguenti: «n. 127».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: «da quelle» sono sostituite dalle seguenti: «dalle seguenti», dopo le parole: «pari a» è inserita la seguente: «euro» e dopo le parole: «e 2027» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al comma 2, capoverso 8-ter.1, le parole: «decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto».

All'articolo 5:

al comma 3, le parole: «85 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «di 85 milioni»;

al comma 4, dopo le parole: «comma 3» e dopo la parola: «2028» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

All'articolo 6:

al comma 1, lettera a), le parole: «2025" ' sono» sono sostituite dalle seguenti: «2025" sono»;

al comma 2, le parole: «equivalente di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «equivalente, stabilita ai sensi del regolamento di cui al».

All'articolo 7:

alla rubrica, le parole: «2015-2018» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2015-2018»;

al comma 6, dopo le parole: «servizi sanitari» è inserita la seguente: «regionali».

All'articolo 8:

al comma 1, le parole: «, sono sostituite» sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite».

All'articolo 9:

al comma 1, alinea, le parole: «Al del» sono sostituite dalle seguenti: «Al».

All'articolo 11:

al comma 1, lettera a), le parole: «che compongono il Comitato, il Comitato di sicurezza finanziaria è» sono sostituite dalle seguenti: «che lo compongono, il Comitato è»;

al comma 2:

alla lettera a):

al numero 3), capoverso ii), le parole: «primo paragrafo,» sono soppresse, dopo le parole: «2009/110/CE» sono inserite le seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009», le parole: «2015/2366/CE» sono sostituite dalle seguenti: «(UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015» e dopo le parole: «lettera v-bis),» sono inserite le seguenti: «del presente decreto»;

al numero 4, capoverso oo-bis), dopo le parole: «regolamenti del Consiglio» e dopo la parola: «(TFUE)» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

alla lettera c), numero 3), dopo le parole: «al comma 4,» inserire la seguente: «alinea,»;

alla lettera d):

al numero 1), le parole: «rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo" sono inserite le seguenti: "nonché del finanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo" sono inserite le seguenti: "nonché di finanziamento»;

al numero 5.1), le parole: «nonché del finanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «nonché di finanziamento»;

alla lettera e), numero 1), le parole: «nonché del finanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «nonché di finanziamento»;

alla lettera f), le parole: «sono inserite le seguenti: "nonché del finanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «sono inserite le seguenti: "nonché di finanziamento»;

alla lettera h):

l'alinea è sostituito dal seguente: «nel capo IV del titolo I, dopo l'articolo 16-bis è aggiunto il seguente:»;

al capoverso art. 16-ter, comma 2, dopo la parola: «proliferazione» sono inserite le seguenti: «delle armi di distruzione di massa»;

alla lettera l):

l'alinea è sostituito dal seguente: «nel capo V del titolo II, dopo l'articolo 45 è aggiunto il seguente:»;

al capoverso art. 45-bis, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, del presente decreto»;

alla lettera n), le parole: «, sono sostituite» sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite».

All'articolo 13:

al comma 1, le parole: «direttore generale dell'economia» sono sostituite dalle seguenti: «direttore generale dell'Economia».

All'articolo 14:

al comma 7, le parole: «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 152 del 2021, come modificato dal comma 6 del presente articolo,».

All'articolo 16:

al comma 1:

alla lettera b), le parole: «di seguito anche» sono sostituite dalle seguenti: «di seguito denominato»;

alla lettera g), alinea, dopo le parole: «comma 8» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «statuto» sono inserite le seguenti: «della fondazione di cui all'articolo 62-bis del citato decreto-legge n. 73 del 2021, come modificato dal comma 1 del presente articolo,».

All'articolo 18:

al comma 3, le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi»;

al comma 4, le parole: «, sono sostituite con le» sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite dalle».

All'articolo 19:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: «a valere delle» sono sostituite dalle seguenti: «a valere sulle».

alla lettera b), capoverso 932-ter, le parole: «articolo 14, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 14, comma 14».

All'articolo 20:

al comma 2:

all'alinea, le parole: «4, commi 1 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «4, commi 1, 4 e 5», le parole: «13 milioni di euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «euro 13 milioni» e le parole: «nell'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2026»;

alla lettera a), dopo le parole: «per l'anno 2025» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

alla lettera b), dopo le parole: «per l'anno 2027» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

alla lettera e), alle parole: «l'anno 2027» è premessa la seguente: «per»;

alla lettera f), le parole: «per l'anno 2026,» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2026 ed»;

alla lettera h), le parole: «a 100.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 100.000.000» e dopo le parole: «per l'anno 2027» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

alla lettera i), le parole: «, per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2025»;

al comma 3, le parole «comma 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2».

1.4.2.3.2. 5^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 426(pom.) del 29/07/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5^a Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 29 LUGLIO 2025

426^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 16,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1594) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [LIRIS](#) (*FdI*), in sostituzione del relatore Calandrini, illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.100, 1.101 e 1.5. Riguardo alla proposta 1.6, occorre avere conferma della neutralità finanziaria della disposizione, considerato che incide sia sugli oneri che sulla copertura del provvedimento. Occorre verificare la corretta quantificazione degli effetti oneri e la congruità della copertura degli emendamenti 1.8 e 1.10.

Comportano maggiori oneri le proposte 1.9, 1.11, 1.12, 1.0.1 e 1.0.4. Occorre verificare la corretta quantificazione degli effetti oneri e la congruità della copertura degli emendamenti 1.0.2, 1.0.3, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9 e 1.0.10.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 1-*bis*, risulta suscettibile di comportare maggiori oneri la proposta emendativa 1-*bis*.0.1. Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 1-*bis*.0.2, al fine di escludere che l'incremento a 300.000 euro dell'imposta sostitutiva forfettaria possa determinare effetti sulle entrate diversi da quelli attesi.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 2, appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 2.2.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6, appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 6.0.1.

Per quanto riguarda le proposte emendative riferite all'articolo 8, appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 8.1, 8.0.2, 8.0.3 e 8.0.4.

In relazione agli emendamenti relativi all'articolo 9, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 9.1, in materia di responsabilità solidale dei subappaltatori per l'imposta dovuta.

Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 10, appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 10.1.

In merito agli emendamenti relativi all'articolo 11, appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 11.0.1.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 14, comporta maggiori oneri la proposta 14.0.1. Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso contrario su tutti gli emendamenti segnalati dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri privi di idonea quantificazione e copertura.

Sui restanti emendamenti, concordando con la Commissione, non ha osservazioni da formulare.

Nessuno chiedendo di intervenire, il senatore [LIRIS](#) (*FdI*), in qualità di relatore, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.100, 1.101, 1.5, 1.6, 1.8, 1.10, 1.9, 1.11, 1.12, 1.0.1, 1.0.4, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 1-bis.0.1, 1-bis.0.2, 2.2, 6.0.1, 8.1, 8.0.2, 8.0.3, 8.0.4, 9.1, 10.1, 11.0.1 e 14.0.1.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

La proposta del relatore, con l'avviso conforme del GOVERNO, è messa ai voti e approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1565) Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente [CALANDRINI](#) comunica che sono stati presentati 32 subemendamenti agli emendamenti dei relatori, pubblicati in allegato.

Avverte poi che è stata presentata la riformulazione 6.0.15 (testo 2), pubblicata in allegato.

Comunica che è stato presentato l'ordine del giorno G/1565/12/5 (testo 2), pubblicato in allegato.

Comunica altresì che gli emendamenti 1.0.1 (testo 2) e 5.0.16 sono stati ritirati e trasformati, rispettivamente, negli ordini del giorno G/1565/15/5 e G/1565/16/5, pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,45.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [1565](#)

G/1565/12/5 (testo 2)

[Patuanelli](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali (AS 1565);

premesso che:

in materia di sport, è necessario assicurare una equa ripartizione dei compensi corrisposti dalle società sportive professionistiche ai lavoratori del settore professionistico;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire, anche normativamente, affinché l'ammontare dei compensi corrisposti complessivamente da ciascuna società sportiva professionistica ai lavoratori di cui al comma 2 dell'articolo 27 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, componenti della prima squadra, a titolo di cessione dello sfruttamento economico del diritto d'immagine per finalità promozionali e pubblicitarie, possano rimanere esclusi dalla base contributiva e previdenziale per una quota che non può eccedere il 40 per cento dell'ammontare complessivo previsto nei contratti di cessione dei suddetti diritti.

G/1565/15/5 [già em. 1.0.1 (testo 2)]

[Centinaio](#), [Murelli](#), [Dreosto](#)

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di Legge n. 1565, di conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali;

Premesso che,

Il diritto alla salute, sancito dall'articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana, impone alle istituzioni pubbliche il dovere di garantire un accesso equo e uniforme alle cure e ai trattamenti sanitari necessari per tutelare la dignità della persona, specialmente nei casi di malattie gravi come quelle oncologiche;

i pazienti affetti da patologie oncologiche, a seguito dei trattamenti farmacologici, chirurgici o radioterapici a cui sono sottoposti, sono frequentemente soggetti a condizioni di malnutrizione o a stati carenziali che compromettono il decorso terapeutico, la qualità della vita e, in taluni casi, la prognosi stessa;

in tali circostanze, risulta clinicamente necessario il ricorso ad alimenti a fini medici speciali, formulati per soddisfare specifici fabbisogni nutrizionali connessi a disturbi metabolici o stati patologici diagnosticati, e prescritti da personale medico specializzato sulla base di indicazioni nutrizionali e terapeutiche precise;

l'efficacia clinica e il valore terapeutico degli alimenti a fini medici speciali sono ampiamente riconosciuti dalla comunità scientifica e rappresentano un presidio complementare alle terapie oncologiche, contribuendo al mantenimento dello stato nutrizionale, alla riduzione delle complicanze e al miglioramento della risposta ai trattamenti;

la normativa vigente in materia fiscale prevede la detraibilità, ai fini IRPEF, delle spese sanitarie sostenute per prestazioni mediche e per l'acquisto di dispositivi medici, ma non contempla, in maniera estesa ed esplicita, la detraibilità delle spese relative agli alimenti a fini medici speciali, sebbene questi siano registrati come prodotti destinati a un uso medico speciale (FSMP - Foods for Special Medical Purposes) e siano autorizzati secondo la normativa europea e nazionale vigente (Regolamento UE 609/2013 e successivi decreti attuativi);

tale *vulnus* normativo comporta un significativo aggravio economico per i pazienti oncologici e per le loro famiglie, i quali si trovano spesso costretti a sostenere costi elevati e continuativi per l'acquisto di tali prodotti, nonostante la loro essenzialità a fini terapeutici e riabilitativi;

pertanto si rende necessario promuovere un'azione istituzionale volta a colmare tale lacuna normativa, riconoscendo a pieno titolo la funzione terapeutica degli alimenti a fini medici speciali e garantendo il loro inserimento tra le spese sanitarie detraibili ai fini fiscali, in un'ottica di equità, solidarietà e tutela della salute pubblica.

impegna il Governo:

a riconoscere, a decorrere dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, nella misura del 19%, per le spese sostenute per l'acquisto degli alimenti a fini medici speciali (AFMS) destinati ai pazienti oncologici con diagnosi di tumori rari del tratto testa-collo, previa prescrizione medica che ne attesti la necessità terapeutica.

G/1565/16/5 (già em. 5.0.16)

[Murelli, Dreosto](#)

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di Legge n. 1565, di conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali;

Premesso che,

Negli ultimi anni, il progresso della medicina personalizzata ha portato all'introduzione di strumenti diagnostici avanzati in grado di supportare il processo decisionale clinico con maggiore

precisione e appropriatezza. Tra questi, i test genomici rappresentano un ausilio fondamentale per identificare la probabilità di recidiva e la potenziale risposta alla chemioterapia, permettendo di individuare il trattamento più indicato per ciascuna paziente. Il loro utilizzo consente di evitare terapie non necessarie, in particolare chemioterapie con scarsa efficacia attesa, con importanti benefici in termini di qualità della vita e un impatto positivo anche sui costi sociali e sanitari per il Servizio Sanitario Nazionale (SSN);

in considerazione di tali evidenze, la Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020) ha istituito uno specifico Fondo con una dotazione annua di 20 milioni di euro, finalizzato al rimborso diretto dei test da parte delle ASL e dei centri ospedalieri, pubblici e privati accreditati. Il Decreto attuativo del Ministero della Salute del 18 maggio 2021 ha successivamente definito modalità e criteri per l'assegnazione delle risorse, individuando le condizioni cliniche per l'accesso al Fondo, limitato ai casi in cui la scelta terapeutica non risulta immediatamente chiara - la cosiddetta "zona grigia" - e per i quali il test genomico può orientare in modo determinante la strategia terapeutica. In queste pazienti, per le quali l'indicazione terapeutica non è sempre univoca, il test genomico consente di orientare con maggiore precisione la scelta tra una strategia terapeutica più conservativa (ormonoterapia) o un trattamento più intensivo (ormonoterapia associata a chemioterapia), evitando il ricorso a trattamenti non necessari e potenzialmente dannosi. L'istituzione del Fondo ha dunque rappresentato un importante passo avanti verso una maggiore equità di accesso alle cure, offrendo alle pazienti eleggibili la possibilità di ricevere trattamenti mirati, contribuendo al contempo alla sostenibilità del SSN;

secondo i dati più aggiornati, tuttavia, la popolazione effettivamente eleggibile ai sensi della normativa supera la soglia dei 10.000 test attualmente rimborsabili. In particolare, lo studio di dimensionamento condotto sui test genomici per carcinoma mammario, basato su letteratura scientifica recente e dati epidemiologici nazionali, stima che, a fronte di circa 55.700 nuovi casi di carcinoma mammario registrati in Italia nel 2023, applicando criteri clinici definiti dal decreto e utilizzando una metodologia di stima fondata su parametri biologici (G, T, Ki67, ER, N), le pazienti potenzialmente eleggibili siano in media 12.300 all'anno. Tale stima è stata validata da un board scientifico multidisciplinare composto da esperti in oncologia, anatomia patologica, ed epidemiologia, a conferma della solidità metodologica e della coerenza clinica del dato. Tale scostamento evidenzia l'opportunità di rifinanziare il Fondo, adeguandolo alle reali necessità cliniche. L'incremento nel numero dei pazienti rimborsati, infatti, non comporta la necessità di modificare gli attuali criteri di selezione della popolazione individuati all'interno del Decreto Ministeriale di cui sopra, i quali rimangono invece pienamente adeguati e coerenti con le evidenze cliniche più recenti;

inoltre, ulteriori dati diretti di accesso ai test a livello regionale mostrano come, già, nel corso del 2025, si potrà assistere a un pieno utilizzo del Fondo. La crescente sensibilizzazione da parte di medici, pazienti e strutture sanitarie sta infatti contribuendo a una maggiore diffusione dell'utilizzo appropriato dei test, con un progressivo consolidamento della misura a livello nazionale. In tale contesto, appare necessario un intervento di rafforzamento delle risorse, in grado di garantire continuità, equità e sostenibilità, consentendo dunque alle Regioni di poter continuare a erogare il test a tutte le pazienti medicalmente eleggibili a parità di criteri definiti dal citato decreto attuativo.

Impegna il Governo:

Al fine di garantire la continuità e l'equità nell'accesso per tutte le pazienti clinicamente eleggibili ai test genomici per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce, ad incrementare la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 479 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Art. 2

2.0.500/1

Manca

All'emendamento 2.0.500, al comma 1, sostituire le parole da: « può essere prorogata» fino alla fine del comma, con le seguenti: « ha durata fino al 31 dicembre 2026. A tale data, i rapporti attivi e passivi

sono disciplinati secondo le disposizioni del codice civile. Le opere infrastrutturali necessarie per lo svolgimento delle Olimpiadi di Milano-Cortina, inserite nel Piano delle opere olimpiche, devono essere concluse entro il termine massimo del 31 dicembre 2026.»

2.0.500/2

[Pirro, Damante](#)

All'emendamento 2.0.500, capoverso "2-bis.", al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "Trento e di Bolzano," inserire le seguenti: "previo parere delle Commissioni parlamentari di merito,".

2.0.500/3

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

All'emendamento 2.0.500, capoverso "2 - bis" sostituire le parole: "31 dicembre 2033" con le parole: "1 gennaio 2027".

2.0.500/4

[Pirro, Damante](#)

All'emendamento 2.0.500, capoverso "2-bis.", al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "31 dicembre 2033" con le seguenti: "30 giugno 2027".

Art. 4

4.500/1

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

All'emendamento 4.500, sopprimere il comma 1 ter.

4.500/2

[Manca](#)

All'emendamento 4.500, sopprimere il comma 1-ter

Art. 5

5.0.500/1

[Dreosto](#)

All'emendamento 5.0.500, al capoverso "5-bis ", sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 11-ter del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n.143, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Per le finalità di cui al comma 3, Inail, tenuto conto delle sue competenze nel campo riabilitativo, della protesica e della ricerca e in qualità di componente del Servizio sanitario nazionale, può partecipare alla costituzione dei soggetti non profit di cui al comma 4. La partecipazione dell'INAIL alle predette iniziative rientra tra le finalità perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175."»

5.0.501/1

[Lotito](#)

All'emendamento 5.0.501, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per le operazioni relative alla gestione del fondo di cui al comma 1 e all'erogazione dei contributi, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di società *in house*, previa stipula di apposita convenzione e con oneri a carico delle risorse del medesimo fondo nel limite massimo dell'1,5 per cento delle medesime risorse. Ai fini di cui al presente comma, le risorse del fondo di cui al comma 1 sono trasferite, entro il 31 dicembre 2025, su appositi conti correnti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato intestati alla società incaricata della gestione."»;

b) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"c-bis) dopo il comma 5 inserire il seguente: "5-bis. Una quota delle risorse di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro è destinata alle finalità di cui all'articolo 1, comma 252, della legge 30 dicembre 2024, n.207."

5.0.501/2

[Lotito](#)

All'emendamento 5.0.501, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) dopo il comma 5 inserire il seguente: "5-bis. Una quota delle risorse di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per lo stesso anno 2025 è destinata alle finalità di cui all'articolo 1, comma 252, della legge 30 dicembre 2024, n.207."»

Art. 6

6.0.15 (testo 2)

[Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 3 -bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si interpreta nel senso che, nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, nonché dei volontari della Croce Rossa Italiana, i coordinatori comunali delle attività di volontariato non possono in alcun modo essere equiparati al datore di lavoro o al dirigente per le finalità di cui all'articolo 18 del richiamato decreto legislativo n. 81 del 2008."

6.0.500/1

[Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Manca](#)

All'emendamento 6.0.500, al comma 1, sopprimere la lettera a).

6.0.500/2

[Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Manca](#)

All'emendamento 6.0.500, al comma 1, sopprimere la lettera b).

6.0.500/3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

All'emendamento 6.0.500, al capoverso "Articolo 6-bis", comma 1, sopprimere la lettera b).

6.0.500/4

[Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Manca](#)

All'emendamento 6.0.500, al comma 1, lettera b), sopprimere il comma 2-bis.

6.0.500/5

[Paita](#)

All'emendamento 6.0.500, capoverso «6-bis.», comma 1, lettera b), capoverso «2-bis.» dopo le parole: «il lavoratore» inserire le seguenti: «con il suo assenso»

6.0.500/6

[Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Manca](#)

All'emendamento 6.0.500, al comma 1, lettera b), sopprimere il comma 2-ter.

6.0.500/7

[Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Manca](#)

All'emendamento 6.0.500, al comma 1, lettera b), al comma 2-ter, sostituire le parole "48 mesi" con le seguenti "42 mesi".

6.0.500/8

[Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Manca](#)

All'emendamento 6.0.500, sopprimere il comma 2.

6.0.500/9

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

All'emendamento 6.0.500, al capoverso "Articolo 6-bis", sopprimere il comma 2.

6.0.500/10

[Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Manca](#)

All'emendamento 6.0.500, sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si applicano fino al 31 dicembre 2025."

Art. 8

8.500/1

[Manca](#)

All'emendamento 8.500, al comma 1-bis, sostituire le parole da: "le parole" fino alla fine del comma con le seguenti: " sostituire le parole: « da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» con le seguenti: « da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,»"

Art. 10

10.0.500/1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

All'emendamento 10.0.500, al comma 1, lett. f), cpv. 8-ter, primo periodo, sostituire le parole: "anche tra soggetti estranei", con le seguenti: "tra soggetti appartenenti".

10.0.500/2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

All'emendamento 10.0.500, al comma 1, lett. f), cpv. 8-ter, apportare le seguenti modificazioni:

1) Al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "attraverso convenzioni non onerose";

2) sopprimere il terzo e quarto periodo.

Conseguentemente, al comma 1, lett. g), n. 2), sopprimere le seguenti parole: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 8-ter,".

10.0.500/3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

All'emendamento 10.0.500, al comma 1, lett. f), cpv. 8-ter, secondo periodo, sostituire le parole "incarichi sono", con le seguenti: "incarichi non sono".

10.0.500/4

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Manca](#)

All'emendamento 10.0.500, al comma 1, lettera f), al comma 8-ter, apportare le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, sostituire il terzo periodo con il seguente "La durata degli incarichi è fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di nomina.";

b) sopprimere il quarto periodo.

10.0.500/5

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Manca](#)

All'emendamento 10.0.500, al comma 1, lettera f), al comma 8-ter, sostituire il quarto periodo con il seguente: "Agli esperti o consulenti nominati ai sensi del primo periodo non spettano indennità, compensi, gettoni di presenza, o altri emolumenti comunque denominati, ad eccezione dei rimborsi spese."

10.0.500/6

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

All'emendamento 10.0.500, al comma 1, lett. f), sopprimere il cpv. 8-quater.

Art. 14

14.0.500/1

[Paita](#)

All'emendamento 14.0.500, capoverso «14-bis.», al comma 3 sostituire le parole: «si provvede mediante corrispondenti riduzioni dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 357-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.» con le seguenti: «si provvede mediante corrispondenti riduzioni del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»

Art. 18

18.0.500/1

[Romeo](#), [Bergesio](#), [Dreosto](#)

All'emendamento 18.0.500, al capoverso "Art. 18-bis ", comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il primo periodo con il seguente: "Al fine di ripristinare il livello di contribuzione per le emittenti radiotelevisive per l'anno 2025 è autorizzata la spesa di 16,5 milioni di euro per l'anno 2025, per l'erogazione di un contributo straordinario.";

b) sostituire il secondo periodo con il seguente: "Il contributo è erogato entro il 31 dicembre 2025 in favore delle emittenti utilmente collocate nelle graduatorie approvate per l'anno 2025, in base ai criteri di riparto e con le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, in conto capitale.";

c) sostituire il comma 2 con il seguente: "2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.".

18.0.500/2

[Martella](#)

All'emendamento 18.0.500 aggiungere alla fine del primo periodo le seguenti parole: « in conto capitale»

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente: « 2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»,

Art. 19

19.500/1

[Damante](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#)

All'emendamento 19.500, capoverso «1-bis» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di sostenere l'azione delle amministrazioni locali di contrasto alle condizioni di vulnerabilità sociale, al disagio e alla devianza dei minori e dei giovani, anche stranieri, nonché in favore delle politiche di inclusione, in considerazione dell'afflusso migratorio verso i comuni costieri e di frontiera, tra i quali

sono da considerarsi inclusi Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani in Sicilia, Trieste e Gradisca d'Isonzo in Friuli Venezia Giulia, è concesso, ai medesimi, un contributo pari a 200.000 euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione di all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

19.500/2

[Pirro, Damante](#)

Al subemendamento 19.500, dopo il capoverso "1-bis", aggiungere, in fine, il seguente:

"1-ter. Al fine di garantire l'assistenza e il benessere psicologico individuale e collettivo dei residenti nell'isola di Lampedusa, in considerazione della posizione geografica come isola di frontiera e punto di approdo di continui flussi migratori internazionali, è erogato un contributo pari a 400 euro *una tantum* per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi. Con decreto del Ministro della salute da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo nel limite complessivo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»."

19.500/3

[Bevilacqua, Pirro, Damante](#)

Al subemendamento 19.500, dopo il capoverso "1-bis", aggiungere, in fine, il seguente:

"1-ter. Al fine di garantire l'assistenza e il benessere psicologico individuale e collettivo dei residenti nell'isola di Lampedusa, in considerazione della posizione geografica come isola di frontiera e punto di approdo di continui flussi migratori internazionali, è erogato un contributo pari a 400 euro *una tantum* per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi. Con decreto del Ministro della salute da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo nel limite complessivo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»."

1.4.2.4. Comitato per la legislazione

1.4.2.4.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 62(pom.) del 29/07/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

MARTEDÌ 29 LUGLIO 2025

62^a Seduta

Presidenza della Presidente

[PIROVANO](#)

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1594) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6a Commissione, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con raccomandazione)

Il senatore [MAFFONI](#) (Fdl), relatore sul provvedimento in titolo, illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

La seduta termina alle ore 14,30.

PARERE APPROVATO

DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

SULL'AS 1594

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relative al disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, sono state trasmesse in data 14 luglio 2025;

l'AIR illustra il contesto e i problemi da affrontare, gli obiettivi generali nonché l'impatto dell'intervento normativo per categorie di destinatari riunendo le norme in cinque gruppi, secondo una classificazione utilizzata anche nell'ATN;

gli indicatori di efficacia e le attività di monitoraggio, riferiti alle misure alle quali sono stati ritenuti applicabili, sono individuati con precisione;

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

ferme restando le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, l'adozione del decreto-legge è motivata nel preambolo facendo riferimento alla straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure per esigenze fiscali indifferibili, in considerazione dell'incidenza di tali disposizioni sull'esercizio in corso e sull'esercizio 2024;

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, un comma del testo originario richiede l'adozione di provvedimenti attuativi;

all'esito delle modifiche approvate dall'altro ramo del Parlamento, ai quindici articoli, oltre all'entrata in vigore, dai quali era originariamente composto il decreto-legge, risultano aggiunti altri cinque articoli, nonché un nuovo comma;

pur afferendo all'ambito fiscale, alcune disposizioni introdotte nella fase di conversione in legge, quale

l'articolo 13-*bis* in materia di motivazione delle esigenze di indagine e controllo nei verbali di accesso, rischiano di alterare l'omogeneità di fondo della normativa urgente, quale risulta dal testo originario del decreto-legge;

al riguardo, si ricorda che, anche secondo il consolidato indirizzo della Corte costituzionale, «la semplice evocazione della materia tributaria nell'epigrafe e/o nel preambolo potrebbe [...] diventare lo strumento per vanificare i limiti costituzionali all'emendabilità del decreto-legge». Disposizioni introdotte in sede di conversione che non siano ricollegabili, dal punto di vista materiale o finalistico, a quelle originariamente contemplate dal decreto-legge confliggono, infatti, con l'esigenza di preservare l'ordinaria funzionalità del procedimento legislativo di cui all'articolo 72, primo comma, della Costituzione - che consente una partecipazione parlamentare ben più efficace di quella consentita dall'*iter*, peculiare e contratto, della legge di conversione - e rappresentano una deviazione dal sistema costituzionale delle fonti normative e dalla stessa centralità, in questo riconosciuta, alla legge ordinaria (sentenza n. 245 del 2022);

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento, sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, ritiene non vi sia nulla da osservare; sotto il profilo della qualità della legislazione, raccomanda il rispetto del vincolo di omogeneità nella fase di conversione in legge dei decreti-legge, anche al fine di assicurare un *iter* parlamentare agevole e coerente con i principi affermati dalla Corte costituzionale e di preservare l'ordinaria funzionalità del procedimento legislativo di cui all'articolo 72, primo comma, della Costituzione.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_aula&did=59399

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 334 del 29/07/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

334a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) MARTEDÌ 29 LUGLIO 2025

Presidenza del presidente LA RUSSA,
indi del vice presidente ROSSOMANDO,
del vice presidente CENTINAIO
e del vice presidente CASTELLONE

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 336 del 31 luglio 2025
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO Presidenza del presidente LA RUSSA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 14,33).

Si dà lettura del processo verbale.

TERNULLO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 24 luglio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sugli incidenti mortali occorsi sul lavoro

PRESIDENTE. (*Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi*). Onorevoli senatori, come tutti i martedì, per decisione della Conferenza dei Capigruppo su mia proposta, purtroppo anche oggi registriamo che gli organi di stampa hanno riportato, nel periodo dal 22 al 28 luglio, ancora notizie di incidenti mortali sul lavoro, come avrete probabilmente visto dalle cronache, perché alcuni sono stati fatti eclatanti.

Hanno perso la vita: Paolo Fortini, 64 anni, a Fiumicino, in provincia di Roma; Antonio Magliozzi, 66 anni, ad Anzio, in provincia di Roma; Ioan Leonte, 50 anni, a Verona; Baker Abdlmoati, 49 anni, a Melpignano, in provincia di Lecce; Giuseppe Cervillera, 66 anni, a Bergeggi, in provincia di Savona; Ciro Pierro, 62 anni, a Napoli; Luigi Romano, 67 anni, a Napoli; Vincenzo Del Grosso, 54 anni, a Napoli; Luciano Capirola, 69 anni, a Bagnolo Mella, in provincia di Brescia; Franco La Cava, 61 anni,

ad Altomonte, in provincia di Cosenza.

Invito tutti i senatori ad osservare un momento di raccoglimento in memoria dei caduti sul lavoro.
(*L'Assemblea osserva un minuto di silenzio*).

Informativa del Ministro della cultura sulla situazione del cinema italiano e conseguente discussione (ore 14,39)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Informativa del Ministro della cultura sulla situazione del cinema italiano».

Dopo l'intervento del rappresentante del Governo, ciascun Gruppo avrà a disposizione cinque minuti. Ha facoltà di parlare il ministro della cultura, signor Giuli.

GIULI, ministro della cultura. Signor Presidente, ringrazio lei e questa Assemblea per l'attenzione che vorrà dedicarmi. La valorizzazione del cinema, sia come mezzo di espressione artistica e comunicativa, sia come filiera industriale e produttiva da salvaguardare, è uno dei punti fermi dell'agenda di questo Governo e del Ministero che rappresento. Per questo motivo, sin dal mio insediamento e in continuità con l'operato del precedente ministro Gennaro Sangiuliano, la cura per il corretto utilizzo del denaro degli italiani è stata e rimane una preoccupazione essenziale e prioritaria.
(*Applausi*).

Voglio essere chiaro fin da subito: per qualcuno - fuori da quest'Aula, naturalmente - denunciare il marcio e il malaffare è incompatibile con la valorizzazione del nostro cinema. Ecco, io penso sia esattamente il contrario: non è soltanto una questione di giustizia, ma è il modo migliore per rispettare e aiutare chi fa cinema con impegno, con passione, con talento e con correttezza. Il settore cinematografico e audiovisivo italiano, infatti, rappresenta un'alta espressione culturale e una filiera industriale strategica, capace di generare ricchezza e promuovere il territorio, come confermano i dati relativi al numero di spettatori e agli incassi, nonché al numero di produzioni, che sono in crescita e registrano valori superiori a quelli del periodo pre-Covid, benché le nuove abitudini - lo sappiamo - di consumo legate alla fruizione digitale stiano inevitabilmente influenzando il numero di presenze nelle sale.

Intanto, questa è la situazione. Il sostegno pubblico al settore è cresciuto in modo esponenziale, passando dai circa 250 milioni di euro del 2016 ai 746 milioni del 2023, con una dotazione per il 2024 di 696 milioni, valore confermato anche per il 2025, senza alcun taglio. Una crescita nella dotazione economica del 180 per cento. Vi prego di notare, con tutte le sue implicazioni culturali e politiche, che si tratta di una delle dotazioni più alte d'Europa: una palese testimonianza di quanto questo Governo abbia a cuore il mondo del cinema. Ciò detto, accogliamo volentieri, semmai, ogni sollecitazione finalizzata a disincentivare l'utilizzo improprio del denaro dei contribuenti. La cronaca ci consegna casi di abusi, zone d'ombra e talvolta truffe legate al mondo della produzione cinematografica.

Siamo dunque intervenuti con la decisione e l'energia che la circostanza determinata dai Governi precedenti imponeva. Nel corso di questi anni il Ministero si è attivato sia adottando interventi di tipo normativo, sia attraverso sempre più significative azioni di controllo, per correggere alcuni effetti distorsivi che non soltanto rappresentano uno spreco di denaro pubblico, ma hanno anche umiliato l'autentica creatività, trasformando l'ottenimento dell'aiuto statale da strumento di sostegno a fine ultimo dell'attività produttiva. Per correggere queste storture, il Governo ha avviato un processo di riforma complessiva dei decreti attuativi della legge n. 220 del 2016, con l'obiettivo di rendere più efficiente e trasparente il sistema, senza limitare il sostegno pubblico, ma razionalizzandone i criteri di accesso.

In tale ottica, l'adozione dal 2024 di nuovi decreti che disciplinano il credito d'imposta per la produzione nazionale e per le produzioni esecutive ha consentito di dettagliare i parametri per accedere a tali agevolazioni: l'obbligo per i fornitori di servizi di esplicitare il personale coinvolto in ciascuna prestazione; l'inserimento del titolo dell'opera nei documenti di spesa, pena l'ineleggibilità del costo; la possibilità per la Direzione generale competente di effettuare valutazioni sulla congruità dei costi; l'inasprimento delle sanzioni a carico del revisore che effettua la certificazione del costo; l'estensione delle casistiche di esclusione dai benefici per i successivi cinque anni in caso di dichiarazioni mendaci o di mancato rispetto dell'obbligo di reinvestimento. Tutto questo prima non c'era.

Inoltre, il nuovo decreto sul tax credit per la produzione introduce parametri nuovi di importanza sostanziale. L'assunzione del rischio di impresa: i produttori devono garantire una copertura finanziaria per almeno il 40 per cento del costo dell'opera. Requisiti di accesso più stringenti: per accedere al credito d'imposta è necessario dimostrare un'adeguata copertura finanziaria, aver sottoscritto un accordo vincolante con distributori o piattaforme e detenere i diritti di sfruttamento dell'opera, a tutela di coloro che operano con competenza, dedizione e professionalità. L'obbligo di reinvestimento: è stato reintrodotta l'obbligo per i produttori di reinvestire una quota dei proventi di un'opera, una volta coperti i costi, nella produzione di nuove opere difficili (opere di giovani autori, opere prime e seconde, documentari e cortometraggi, film a basso budget); questo si chiama redistribuzione. Limiti al credito: sono stati confermati i tetti massimi al credito d'imposta riconoscibili (9 milioni di euro per opera, elevabili a 18 milioni per coproduzioni, con una quota estera di almeno il 30 per cento).

Come facilmente riscontrabile da quanto riportato, l'attività di controllo del Ministero è stata intensificata. I recenti casi di cronaca, anche giudiziaria, noti a noi tutti, nascono anche dall'attività ispettiva di questo Ministero. Il caso della società Coevolutions Srl, che ha ottenuto un credito d'imposta per una produzione internazionale sulla base di una documentazione ora all'attenzione dell'autorità giudiziaria, ha evidenziato la necessità di verifiche ancora più stringenti. Sulla vicenda Kaufmann ci sono indagini in corso - lo sappiamo - da parte della magistratura, sia contabile, sia penale, alla quale stiamo fornendo la massima collaborazione, come dimostra il fatto che ho personalmente accompagnato il personale della Polizia giudiziaria nella sede della Direzione generale cinema.

Per rafforzare ulteriormente le verifiche sono state introdotte nuove regole operative: il divieto di subappalti a cascata, la tracciabilità delle spese, con l'obbligo di inserire il titolo dell'opera nelle fatture superiori a 1.000 euro, la piena tracciabilità dei flussi finanziari mediante l'utilizzo di conti correnti dedicati, la consegna dell'opera integrale, e non soltanto del girato in Italia, come condizione per la cessione del credito per le produzioni internazionali, la destinazione di nuovo personale al potenziamento delle attività ispettive, con uno stanziamento - badate bene - dedicato di 3 milioni e mezzo di euro per potenziare tali attività. (*Applausi*). In sintesi, mai più film fantasma.

È necessario, inoltre, porre l'accento sulla collaborazione del Ministero della cultura con la Guardia di finanza, con la quale è in vigore una convenzione finalizzata, tra l'altro, alla segnalazione dei casi sospetti. Proprio con la Guardia di finanza abbiamo rinnovato il protocollo d'intesa per velocizzare e rendere ancora più efficace l'azione di contrasto alle frodi e alle truffe negli ambiti culturali. Se dal 2021 si procedeva con segnalazioni informali da parte della Direzione generale cinema e audiovisivo, con questo Governo, per le opere su cui si nutrono sospetti, anche in caso di domande apparentemente regolari, ci si muove in virtù del protocollo appena citato. La Direzione generale è al momento impegnata a valutare i fascicoli riguardanti 200 opere del periodo 2020-2024, per un totale di circa 350 milioni di euro.

A seguito delle dimissioni del direttore della Direzione generale cinema e audiovisivo, presentate lo scorso 3 luglio per ragioni personali, la struttura ha continuato a lavorare ordinatamente per garantire la prosecuzione di tutte le attività in essere, evitando qualsiasi rallentamento. Inoltre è imminente l'atto di interpellato che permetterà nelle prossime settimane (prima della pausa estiva) di individuare un nuovo direttore generale.

Occorre infine ulteriormente chiarire che non vi è incertezza sulle risorse. Per legge, i crediti d'imposta per la produzione nazionale e internazionale non sono soggetti a un tetto di spesa annuale. Un'eventuale eccedenza rispetto ai fondi stanziati viene coperta tramite un meccanismo di monitoraggio e riduzione del fondo per gli anni successivi, garantendo così la liquidazione di tutte le domande approvate.

L'obiettivo finale delle riforme è sostenere il sistema cinema, premiare la qualità e rafforzare la competitività di un'industria creativa strategica per l'Italia. Si può dunque certamente confermare la piena vitalità del settore. Da settembre 2024 a luglio 2025 sono state presentate 729 domande di tax credit sia nazionale sia internazionale, per un credito richiesto complessivo di circa 718 milioni di euro, con 31 set attivi soltanto in queste settimane in Italia.

Voglio inoltre dare opportuno riscontro sui positivi e proficui incontri che si sono svolti presso il Collegio romano, nelle date del 6 giugno e 21 luglio scorsi, con gli attori e gli operatori del cinema e dell'audiovisivo. Il 6 giugno, assieme al sottosegretario Lucia Borgonzoni, ho incontrato Claudio Santamaria, Giuseppe Fiorello, Andrea Occhipinti, Stefano Massenzi, consulente tecnico sul tax credit, Corrado Azzollini, Confartigianato produttori indipendenti, Simonetta Amenta, AGICI produttori indipendenti, Stefano Rulli, Coordinamento delle associazioni di autori e autrici, Vittoria Puccini, di UNITA, Dario Indelicato, di «Siamo ai titoli di coda», e così via. Ho illustrato loro i contenuti del decreto interministeriale di riforma delle agevolazioni fiscali a favore dell'industria cinematografica che modifica i criteri di assegnazione e riconoscimento del tax credit. Ho ascoltato le proposte della delegazione e ho sottolineato la necessità di non trascurare le esigenze di base delle maestranze, dei lavoratori e dei precari, prima ancora che dei registi, dei produttori e degli sceneggiatori. (*Applausi*).

Il 21 luglio, sempre insieme al sottosegretario Lucia Borgonzoni, ho incontrato un'ampia rappresentanza di 29 associazioni di categoria. Da parte di tutte c'è stato un apprezzamento per la riforma del tax credit cinema. Abbiamo preso atto di tutte le urgenze rappresentate, assicurando una collaborazione immediata ed efficace. Si è concordato di organizzare una serie di tavoli tematici specifici per il settore a partire dal mese di settembre. È già stato firmato il decreto direttoriale di giugno relativo al riconoscimento dei crediti d'imposta e quello di luglio arriverà nei prossimi giorni.

Quanto all'attività internazionale, sin dall'inizio del mio mandato ho cercato di caratterizzare la mia azione con un'intensa attività di confronto e scambio con altre Nazioni, sia attraverso incontri bilaterali, sia nei vertici internazionali. Con la mia omologa francese Rachida Dati ho promosso un appello sottoscritto da ben 23 Ministri della cultura europei per la difesa del cinema continentale; tema discusso anche in seno al Consiglio europeo. Creare meglio, insieme e condividere il nostro cinema in modo più efficace sono per noi le priorità nell'agenda europea dei prossimi mesi. Si tratta di azioni strategiche per la nostra sovranità europea e culturale.

L'Italia del cinema è una Nazione prestigiosa e attrattiva, alla quale vengono riconosciute una grande tradizione e una grande competenza.

Con il Commissario europeo per la cultura, Glenn Micallef, lo scorso 10 luglio abbiamo discusso dell'istituzione di un Euromed film festival nell'ambito dell'attività di diplomazia culturale sviluppata dall'Unione europea con le Nazioni vicine del Mediterraneo. Il Ministero della cultura già sostiene la realizzazione del Medfilm festival, rassegna cinematografica dedicata al cinema del Mediterraneo, del Medio Oriente e dell'Africa che quest'anno giunge alla sua trentunesima edizione.

Infine, abbiamo firmato accordi di coproduzione cinematografica tra il Governo italiano e il Governo della Repubblica di Algeria e accordi di coproduzione audiovisiva tra Italia e Kirghizistan. Abbiamo sottoscritto una dichiarazione di intenti e di collaborazione cinematografica Italia-Cina, firmata a Pechino.

E arrivo a Cinecittà. Su tale questione intendo riferire cominciando da una data: 17 luglio 2024. In tale data si è insediato il nuovo amministratore delegato Manuela Cacciamani, senza trovare alcun contratto commerciale attivo, a parte un accordo quadro con una società di produzione che invece produceva perdite. In sostanza Cinecittà era una scatola vuota e con quasi 22 milioni di euro di passivo.

Il Ministero ha dunque richiesto una *due diligence* per accertare lo stato dei conti ed eventuali responsabilità delle amministrazioni precedenti. Nel frattempo, sono stati tagliati i costi per 5 milioni di euro e sono stati recuperati nuovi ricavi e nuove commesse, riducendo la perdita a 11 milioni di euro invece dei 22 lasciati in eredità dalla precedente gestione, risalenti al 2023 fino al primo semestre del 2024, prima dell'insediamento della nuova governance. È stata ridotta una pletorica classe dirigente assunta dalla precedente gestione e pagata con stipendi altissimi ed è stato comunque garantito l'insieme dell'occupazione a 350 persone, nonostante la gravità della circostanza trovata. Tutti i dati sono consultabili liberamente da ciascuno nel bilancio 2024 disponibile sul sito della società. Questo è ciò che, in un anno di incarico, ha prodotto l'attuale governance di Cinecittà. (*Applausi*).

Vorrei ribadire che il lavoro svolto a Cinecittà non è soltanto di denuncia e accertamento delle storture risalenti al passato, ma è connotato da un elemento propositivo che è sotto gli occhi di tutti: nel 2025

per i viali di Cinecittà si vedono Mel Gibson, Ridley Scott, Tim Burton, Marion Cotillard, Ficarra e Picone, la Disney, la Universal; si tengono eventi culturali strategici come i David di Donatello e quelli di Dolce e Gabbana, non mancano nomi di artisti e aziende altrettanto prestigiose che continueranno a prendere parte alle varie attività di lavorazione, produzione e post-produzione. A questo livello altissimo oggi si colloca nuovamente Cinecittà, il più grande complesso di studi cinematografici in Europa, il punto di riferimento internazionale, capace di attrarre produzioni da tutto il mondo e di mantenere viva la tradizione di eccellenza italiana nel cinema, soprattutto grazie alle competenze delle maestranze, degli artigiani, dei tecnici altamente specializzati che ci lavorano. Cinecittà è un patrimonio culturale che unisce storia, arte e innovazione tecnologica, contribuendo oggi ancora di più, finalmente, a far conoscere e apprezzare la nostra cultura nel mondo.

Per fare un esempio concreto, il 30 giugno scorso mi sono recato in visita presso gli studi di Cinecittà e ho potuto personalmente constatare come, grazie ai fondi del PNRR, sono stati completati i lavori su quattro teatri di posa: Teatro 7, Teatro 19, Teatro 20 e Teatro 21, anticipando l'avanzamento complessivo sui nove teatri previsti dal Piano, cinque dei quali di nuova costruzione. Al termine dei lavori Cinecittà potrà così disporre di 25 teatri di posa all'avanguardia, una nuova piscina per le riprese in acqua di 2.000 metri quadri, oltre a un nuovo set all'aperto nell'area backlot per rassegne ed eventi e una sala cinematografica da 600 posti nel Teatro 10. Il fiore all'occhiello è il Teatro 25, uno dei più grandi d'Europa, e il Teatro 22, che è ancora in parte un cantiere e che sarà occupato da Mel Gibson fino ad aprile del prossimo anno. I lavori hanno riguardato un investimento complessivo di 232 milioni di euro, grazie ai quali Cinecittà diventerà il principale hub europeo per attrarre produzioni nazionali e internazionali con importanti ricadute non soltanto culturali, ma anche economiche e occupazionali.

La finalità strategica è quella di migliorare la competitività del settore cinematografico e audiovisivo italiano nel suo complesso, mettendo a disposizione di tutti gli operatori questa moderna infrastruttura. Dei 232 milioni, Cinecittà ha già impegnato un importo di 183 milioni ed è in corso di formalizzazione l'impegno di 39 milioni: si tratta di un importo pari quasi al 96 per cento del budget totale.

I lavori sui quattro teatri già completati prevedono interventi di ristrutturazione edilizia, rifacimento e ammodernamento di tutti gli impianti tecnici, il miglioramento dell'efficienza energetica, termica, acustica e di illuminazione e l'impianto di pannelli fotovoltaici, il tutto per aumentare la competitività degli studi e la migliore accoglienza per ogni tipologia di produzione. Una dotazione che risulterà tanto più massiccia con il completamento dei nove teatri, che consentirà un salto di qualità nella competizione con i maggiori studiosi del continente e non soltanto.

Parallelamente, sempre grazie alle risorse del PNRR, avanza il piano sulla conservazione e valorizzazione dell'archivio Luce, uno dei fondi audiovisivi più importanti d'Europa.

Il piano mira alla totale digitalizzazione del patrimonio cinematografico, oltre 70.000 filmati dal 1924 ad oggi, e alla cospicua digitalizzazione e catalogazione di quello fotografico, che va verso il raggiungimento del traguardo di tre milioni di fotografie catalogate e digitalizzate. Un servizio fondamentale, che garantirà conservazione, cura e fruizione per la collettività, di un patrimonio di memoria e conoscenza unico, consultabile gratuitamente.

Un risultato reso possibile grazie al Ministero della cultura, alla capacità manageriale dell'amministratore delegato, Manuela Cacciamani, e dei suoi dirigenti e funzionari e al sostegno fondamentale dell'unità di missione per il PNRR del MIC.

Lo scorso 30 giugno, Chiara Sbarigia si è dimessa dalla carica di Presidente per seguire nuovi traguardi professionali. A lei sono andati i nostri auguri, ieri, per la riconferma alla presidenza dell'Associazione produttori audiovisivi (APA). In poche settimane è stato nominato al suo posto Antonio Saccone, cui rivolgo calorosi auguri ed auspici di buon lavoro. La nuova gestione di Cinecittà prefigura una nuova centralità del cinema italiano in una prospettiva internazionale.

Quanto al Centro sperimentale di cinematografia (CSC), istituzione storica, il cuore pulsante della formazione cinematografica e della tutela del patrimonio audiovisivo nazionale, conferma anche quest'anno, nel novantesimo anniversario della sua fondazione, il proprio status di paradigma di eccellenza in Italia e in Europa. Sotto l'indirizzo e la vigilanza del Ministero della cultura. La nuova governance del Centro sperimentale sta realizzando un programma culturale didattico ampio e

articolato, che mette al centro le nuove generazioni di autori e professionisti del cinema, la valorizzazione dell'enorme ricchezza archivistica e una visione innovativa del settore audiovisivo. Considerato il rinnovato entusiasmo, si stanno svolgendo concorsi per il potenziamento del personale, gare strategiche per i servizi essenziali, a conferma di un'azione orientata alla efficienza e alla piena modernizzazione.

Oltre ai classici e prestigiosi corsi triennali della Scuola nazionale di cinema nelle varie sedi di Roma, Torino, Milano, L'Aquila e Palermo, nel 2025 si stanno consolidando percorsi didattici dedicati ai linguaggi del futuro, quali la virtual production, la scrittura per le serialità e le tecniche immersive, rafforzando le collaborazioni con le principali realtà produttive italiane ed estere.

Particolare attenzione è riservata ai progetti di carattere sociale e inclusivo, come il laboratorio sperimentale di recitazione contemporanea, che ha coinvolto, nell'ambito del progetto «La Cineteca nazionale va a scuola», gli studenti di istituti superiori, promuovendo la cultura come strumento di crescita e di coesione. La Cineteca nazionale ha intensificato le attività di restauro filmico e digitalizzazione, con un programma che ha già permesso, nel primo semestre del 2025, il recupero di diverse opere di rilevante valore storico restituite al pubblico. Come Ministero stiamo lavorando alla realizzazione di un nuovo deposito per garantire la conservazione delle pellicole a prova di incendio.

Inoltre, sempre con il sostegno del Ministero, sono state avviate opere di riqualificazione delle sedi storiche del CSC, con investimenti significativi per dotare la scuola della Cineteca di tecnologie d'avanguardia, a servizio tanto della didattica quanto della conservazione.

In questa fase, la struttura interna del Centro sperimentale è fortemente impegnata nella progettazione e realizzazione degli interventi PNRR, attraverso i quali sarà possibile un adeguamento tecnologico impiantistico di livello, che consentirà una innovazione tecnologica in linea con le maggiori scuole di cinema e cineteche del mondo.

Il CSC è presente nei principali appuntamenti, festival e rassegne mondiali, non soltanto con opere degli allievi, ma come partner di iniziative di promozione del cinema italiano e di networking istituzionale. In questo contesto, è in fase di definizione il nuovo programma Erasmus di residenze artistiche per giovani autori europei, che rafforzerà ulteriormente il ruolo del nostro Paese come centro creativo, che per il biennio 2025-2027 ha visto assegnare al Centro sperimentale di cinematografia l'importo di circa 200.000 euro.

Nel settembre del 2026 il Centro sperimentale si farà catalizzatore di moltissime scuole internazionali di cinema, con un festival che sarà ospitato nella propria sede. Anche se siamo impegnati con la digitalizzazione e l'ammodernamento delle strutture, il Centro sperimentale di cinematografia ha deciso di rilanciare la storica rivista «Bianco e nero».

È in via di definizione inoltre un accordo tra il Centro sperimentale di cinematografia e il Museo nazionale delle arti del XXI secolo (MAXXI) per organizzare una rassegna cinematografica con opere della Cineteca nazionale su temi inerenti al mondo delle arti e dell'architettura contemporanea.

Arriviamo alle sale cinematografiche. Anche sulla materia in questione, voglio riferire, sulla base del prezioso lavoro svolto dagli uffici competenti del mio Ministero e in particolare dal sottosegretario Borgonzoni, che ringrazio. Con il Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali proseguono gli investimenti nel settore, con la realizzazione di nuove sale e interventi di ristrutturazione e adeguamento di quelle già esistenti. La recente pubblicazione del relativo decreto ministeriale rende operativo il piano, con oltre 68 milioni di euro, compresi i residui per il biennio 2024-2025.

Tra le misure previste dal decreto, voglio rimarcare anche la realizzazione di nuove sale presso strutture ospedaliere e sociosanitarie pubbliche e private convenzionate. È un intervento che conferma quanto sosteniamo da sempre, ovvero che l'accesso al cinema e più in generale all'arte ha un potere benefico sulle persone e sulla loro salute. È su questo fronte che stiamo lavorando anche a un protocollo d'intesa tra istituzioni pubbliche, mondo della ricerca e della sanità per suggellare il legame tra scienza e cultura.

Mi preme sottolineare che il Ministero della cultura ha varato le disposizioni applicative del Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali previsto dalla cosiddetta

legge cinema (la legge n. 220 del 2016), con la finalità di consentire una più diffusa e omogenea distribuzione delle sale cinematografiche sul territorio nazionale e di stimolare gli investimenti per l'adeguamento funzionale e tecnologico di quelle attive, tenuto conto anche delle esigenze delle persone con disabilità. *(Applausi)*. Vi ringrazio per aver fatto un po' di silenzio.

In particolare, il decreto ministeriale definisce i soggetti beneficiari, i limiti massimi di intensità di aiuto e le altre condizioni per l'accesso al beneficio, le priorità nella concessione dei contributi e gli eventuali obblighi a carico del soggetto beneficiario relativi alla destinazione d'uso e alla programmazione cinematografica.

Signor Presidente, mi avvio alla conclusione ricordando che le risorse disponibili per il cosiddetto Piano cinema sono destinate alla concessione di contributi a fondo perduto e sono ripartite nel bando annuale fra le seguenti finalità: la riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse, anche mediante l'acquisto di locali preesistenti per esercizio cinematografico; la realizzazione di nuove sale, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi; la trasformazione delle sale o multisale esistenti finalizzata all'aumento del numero degli schermi nella sala; la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche; l'installazione o il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari realizzati da piccole e medie imprese di esercizio cinematografico e pubbliche amministrazioni.

Le priorità e le aliquote dei finanziamenti privilegiano i Comuni più piccoli e piccole realtà, a testimonianza della sensibilità sociale del Governo e di questo Ministero, in piena coerenza con il Piano Olivetti per la cultura. *(Applausi)*. Una quota non superiore al 10 per cento dell'ammontare totale delle risorse annue disponibili è destinata alla realizzazione - anche da parte di enti del terzo settore e altri soggetti pubblici, nonché fondazioni - di nuove sale presso strutture ospedaliere e sociosanitarie pubbliche o private convenzionate, dotate di soluzioni atte a garantirne l'accessibilità ai pazienti e agli ospiti.

Infine, veniamo ai numeri, soprattutto del cinema: tra le questioni che investono immediatamente il mondo del cinema e la relativa azione del nostro Governo, ritengo opportuno porre l'accento su alcuni numeri molto significativi. Secondo i dati Cinetel, aggiornati al 22 luglio, gli incassi registrati in Italia nel 2025 sono in aumento del 4 per cento rispetto allo stesso periodo del 2024, mentre le presenze crescono del 2 per cento.

Per rimanere sull'argomento degli incassi, relativamente al periodo che va da inizio anno a giugno, è da rilevare la crescita della quota legata al cinema italiano.

Si è passati infatti dal 21,4 per cento del 2023 al 23,5 per cento dell'anno scorso, arrivando nel 2025 al 31,9 per cento. *(Applausi)*. Come a dire che tra le pellicole più viste, tra quelle uscite in sala in questi mesi, tre su cinque sono italiane.

In conclusione, posso affermare che per il mondo del cinema si sta aprendo una nuova fase, una fase improntata al rigore, al merito, all'attenzione per i soldi pubblici e alla promozione del cinema autentico. Il Ministero della cultura intende mantenere la propria linea di indirizzo e di sostegno al settore. Siamo aperti naturalmente ai suggerimenti e alle proposte formulate nei modi e nelle sedi adeguate, anche da chi disponga soltanto del dito opponibile. Poi spetterà a noi fare sintesi e prendere decisioni adeguate. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull'informativa del Ministro della cultura.

È iscritto a parlare il senatore Spagnolli. Ne ha facoltà.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 15,10)

SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signor Presidente, ringrazio il signor Ministro per averci illuminato con questa sua relazione e chiedo scusa se mi permetto qualche riflessione a integrazione di quello che ha detto.

Un film, un'opera teatrale o un prodotto culturale non si valutano soltanto in termini di incasso o di audience. Hanno un valore sociale, contribuiscono alla crescita civile e morale di una comunità, plasmano il senso collettivo di identità e per questo in questo settore le regole del mercato vanno spesso temperate o bilanciate. Lo Stato quando distribuisce risorse pubbliche alla cultura si muove dentro questa perenne tensione: da una parte, deve evitare di creare sistemi assistenzialistici che

drogano il mercato; dall'altra, ha la responsabilità di sostenere produzioni di nicchia, opere sperimentali, progetti di ricerca e di qualità che difficilmente potrebbero reggersi solo sulle logiche commerciali. Logiche commerciali che peraltro, signor Ministro, hanno consentito nel passato di realizzare vere e proprie opere d'arte con brevissimi video di pubblicità. Mi viene in mente quel celebre carosello che si concludeva con una frase iconica: «Galbani vuol dire fiducia». Me la ispira il ministro Ciriani con la sua presenza qui. *(Applausi)*.

L'Italia, nel recente passato, ha intrapreso una serie di politiche che hanno dato nuova linfa al settore, generando quella che si può definire una vera e propria primavera delle produzioni culturali del nostro Paese e a chi dice che si è trattato di un'economia di Stato consiglio di alzare lo sguardo fuori dai nostri confini. L'Italia ha fatto semplicemente quello che hanno fatto tutti i Paesi avanzati, con la differenza che spesso queste politiche altrove sono supportate da risorse economiche più consistenti, che permettono non solo di sostenere la produzione interna, ma anche di renderla competitiva su scala globale. Questo è l'obiettivo: fare in modo che i nostri prodotti entrino in un mercato globale per avere successo.

Sicuramente questo meccanismo andava rivisto, signor Ministro, ma un conto è correggere storture e abusi, un altro è spostare strategicamente l'asse verso le grandi produzioni, soprattutto nel momento in cui le piattaforme digitali stanno cambiando la natura del cinema e dell'audiovisivo. E qui vengo al punto: questi nuovi attori - le piattaforme - producono contenuti in modo continuo e utilizzano contenuti prodotti altrove con modelli visivi sempre più standardizzati e linguaggi omologati, lontani dalla ricerca della qualità, con sceneggiature costruite secondo logiche algoritmiche e non secondo la spinta artistica e autoriale.

Questo tema si aggiunge a un altro altrettanto cruciale, cioè che i contenuti che queste piattaforme veicolano, diventati oggi la principale fonte di immaginario collettivo a livello globale, condizionano l'opinione comune riguardo a tutta una serie di cose, di persone, di fatti e di Paesi. Penso alla serie girata sull'eruzione vulcanica alle Canarie o alle questioni legate ai danni di immagine e turistiche conseguenti; penso alle produzioni sulle verità alternative dei casi giudiziari costruite senza rigore giornalistico, ma secondo logiche spettacolari, che influenzano anche negativamente la percezione dell'opinione pubblica.

Quindi, la domanda - cui non è affatto semplice rispondere - è se questi contenuti debbano essere sostenuti con fondi pubblici e - se sì - con quali criteri, perché il confine tra sostegno selettivo e censura è ovviamente sottilissimo.

Credo che oggi una parte decisiva della riflessione del Ministero e del legislatore debba concentrarsi sulle piattaforme, non solo su come regolamentarle, ma anche su come riportare nel circuito virtuoso nazionale una quota dei ricavi che oggi vengono drenati all'estero.

In sintesi, è disdicevole spendere denaro pubblico per prodotti culturali che arricchiscono soprattutto soggetti privati (piattaforme, ma non solo). È una questione di equità fiscale, ma soprattutto di sovranità culturale, perché se l'immaginario di un Paese si costruisce altrove, altrove finirà anche la sua capacità di raccontarsi e di crescere. Mi sento di dire, Ministro, che si poteva fare qualcosa di meglio, ma non è mai troppo tardi. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Renzi. Ne ha facoltà.

[RENZI](#) (IV-C-RE). Signora Presidente, oggi il Ministro non ci ha regalato perle che invece, in altre circostanze, ha voluto condividere con noi. Ha fatto un intervento parlando come fosse una delibera e allora dobbiamo risalire ai suoi sobri interventi dei giorni precedenti laddove ha definito Cinecittà. «Prima di noi, Cinecittà era come l'Unione Sovietica», così Alessandro Giuli, sobrio come di consueto, così nel suo eloquio come i suoi studi. È evidente che, se parla di Cinecittà come dell'Unione Sovietica, possiamo pensare che si riferisca alla storia. Egli, dal prestigioso palco di Atreju, definì Vladimir Vladimirovič Putin «un patriota» nel 2018. Oppure forse fa un ragionamento geografico, che i cittadini di Spoleto già hanno avuto modo di apprezzare nel rinnovamento geografico che Giuli ha dato al Ministero.

La verità è che prima di Giuli c'era l'Unione Sovietica e chi non crede a questa cosa si rassegni. «La grande bellezza» di Paolo Sorrentino è girato a Mosca, non a Roma. «La dolce vita» di Federico

Fellini è chiaramente una ripresa di Stalingrado; voi a pensare alla Fontana di Trevi: ma cosa? È chiaramente quello.

E non solo (lo dico piano, perché potrebbe essere in Aula), il pericoloso infiltrato del KGB che ha fatto per anni il Ministro della cultura in questo Paese fa finta di chiamarsi Dario Franceschini, con un'aria da pacioso democristiano ferrarese. Macché! Si chiamerebbe Dariovskij Franceschinovskij ed è evidente che si è fatto crescere la barba e non solo i baffi per dare un segnale, in qualche misura, di mimetizzazione. Finalmente Giuli ha capito tutto: prima di lui c'erano i comunisti.

Ora, se guardiamo agli ultimi venticinque anni, c'è stato solo un ministro comunista nella storia repubblicana di questo Paese, dal 2000 in poi, e si chiama Sandro Bondi. L'unico ministro comunista si è chiamato Sandro Bondi; quello prima di lui si chiamava Gennaro Sangiuliano. Ora, Sangiuliano è un'estensione, anche dal punto di vista del cognome, di Giuli, se ci fate caso; è un'estensione del cognome e dell'ego. Sangiuliano adesso ci ha detto - o fatto credere - che lui è stato "fatto fuori" o fatto dimettere dalla lobby del cinema comunista. E noi che pensavamo che fosse rimasto vittima di una vicenda per noi secondaria e boccacesca (anzi, non mi permetto di dire boccacesca, perché ho grande stima di Boccaccio e di tutti quelli di Certaldo). Noi pensavamo che fosse altro il motivo delle dimissioni di Sangiuliano: no! Sangiuliano è stato fatto fuori dai comunisti di Dariovskij Franceschinovskij e degli altri. E quando voi pensate all'immagine di Sangiuliano con quella ferita, poverino, in testa, voi pensate che venga dal tacco di un'ex collaboratrice o aspirante tale: no! Era un VHS della «Corazzata Potëmkin», rifatto a Cinecittà; «Corazzata Potëmkin» che, con il cinema italiano, ha plurime interazioni, come per esempio nel giudizio di Fantozzi, che ben si esprimerebbe a tante delle riforme di questo Governo. (*Applausi*).

Caro ministro Giuli, parliamoci chiaramente, senza troppi giri di parole: lei, se vede uno scandalo, lo denunci. Se qualcuno truffa, dite nome e cognome. Se qualcuno non rispetta le regole, la vostra direzione generale individui il colpevole. Sparare nel mucchio, no, non vi è consentito. (*Applausi*). Perché il sistema del cinema non è la mangiatoia. Voi pensate che sia una mangiatoia e quindi vi attrezzate a mangiarci, ma in realtà il sistema del cinema è l'identità culturale di un Paese. Questo è quello su cui, secondo me, dovremmo ragionare.

Nel suo intervento è mancata una riflessione sulla cultura. Cos'è la *polis*? La *polis* nasce nel momento in cui si tirano su le mura per difendere gli uomini dalle bestie; poi, però, gli uomini che sono lì non hanno ancora un'identità civica. Quand'è che nasce la vera comunità? Quando nasce il teatro, quando nasce l'agorà, quando nasce il ginnasio, cioè quando nasce la cultura.

Prima o poi spero che in un Governo di destra non ci siano soltanto ex giornalisti, ma ci si dedichi al culto del dio Pan come il ministro Giuli, ma ci sia un Buttafuoco, un Veneziani, un Giordano Bruno Guerri, cioè qualcuno di cultura di destra (*Applausi*) che possa venire a discutere con noi di che cos'è la cultura in questo Paese. Il teatro non può essere considerato come un elemento di politicizzazione, per cui Giuli declassa la Pergola. Già detta così, "Giuli declassa il Teatro della Pergola" è come dire Nonna Paperera astronauta. Giuli che declassa la Pergola non è dato in natura. Il Teatro della Pergola è il primo teatro, ha una storia enorme e non è consentito a nessuno di utilizzare questa vicenda e la cultura come elemento identitario di battaglia contro gli altri. (*Applausi*).

Il punto centrale: cosa c'è dietro questa battaglia? Ci sono due cose, signor Presidente. La prima: c'è uno sciacallaggio politico. Questa vicenda non nasce all'improvviso, ma dopo un reato gravissimo di un uomo infame che ha ucciso la compagna e poi ha ucciso la bambina. Quel reato vergognoso e squallido avrebbe dovuto farci fare una riflessione sulla sicurezza a Roma, a Villa Doria Pamphilj, accanto alla residenza del Presidente del consiglio. (*Applausi*). No, noi ci siamo messi a parlare del tax credit come arma di diversivo, come fa Trump: ha il problema dei file di Epstein e cosa fa? L'immagine dell'intelligenza artificiale - anzi, della stupidità naturale - dell'arresto di Obama. Voi siete come loro, come i sovranisti: che cosa fanno? Attaccano la cultura, attaccano l'università, fanno le liste di proscrizione sugli attori. Ma Giulio Base non lo citate e le sue "prime" che portano delle immagini francamente incredibili. Tutto il Governo lì e poi abbiamo visto gli incassi di quel film. Il cinema è l'anima di questo Paese, la cultura è l'anima di questo Paese. Se volete essere seri, ascoltate un uomo che era al decennale di Fratelli d'Italia, Pupi Avati. Pupi Avati ha detto: togliete questi soldi dal

Ministero del cinema e dateli a un'agenzia per il cinema. Pupi Avati, uno che ha sempre difeso la Meloni.

La seconda cosa: volete smetterla con gli sprechi? Fatelo a cominciare dalla capitale della cultura Agrigento. Soprattutto, se volete fare una riflessione vera sulla cultura, che sarebbe interessante (io vorrei farla con voi una riflessione sul fatto che c'è una cultura talvolta di sinistra, radical chic, che pensa di avere il pensiero unico e di omologare gli altri), fatela non facendo le liste di proscrizione. Questa discussione si fa educando i ragazzi alla lettura, alla poesia, alla filosofia. Ma lei, ministro Giuli, che cosa ha fatto? Lei ha tagliato 100 milioni della carta per il bonus diciottenni che noi avevamo messo dopo i fatti del Bataclan (*Applausi*), e lo ha fatto la settimana scorsa. La settimana scorsa ha tagliato 230, 190 e 150 milioni. (*Applausi*). I suoi numeri se li giochi al lotto; l'unico numero vero è che lei ha tagliato la cultura, perché lei pensa che la cultura sia una mangiatoia. Lei, studente fuori corso di lungo corso, impari a studiare un po' di più la storia di questo Paese prima di venire a farci una lezioncina come oggi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Versace. Ne ha facoltà.

[VERSACE](#) (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*). Signora Presidente, voglio dire al ministro Giuli che la sua presenza in Aula oggi è importante, perché l'attenzione verso un mondo così complesso, cruciale e delicato, ma anche rappresentativo del nostro Paese, non è scontato ed è di significato rilevante. Il cinema ha fatto sognare, ha rappresentato sicuramente la nostra storia, ma ha educato generazioni; spesso ha anche anticipato i tempi, agevolando un processo culturale importante sapendo raccontare storie di vita, aiutando anche la gente ad entrare in quello che è il mondo che io, mio malgrado, rappresento, che è quello della disabilità e dello sport. Ha aiutato, anche attraverso i film e le storie anche di atleti paralimpici, la gente a entrare nel vivo di una tematica che spesso rappresentava un po' un pudore per tanti. Invece la disabilità, grazie anche al cinema, è stata un po' sdoganata e molti hanno imparato a comprendere che spesso sta solo negli occhi di chi guarda. Certo, è un grande pezzo di identità del paese. È un settore, quello del cinema, che va assolutamente sostenuto non tanto per nostalgia del passato, quanto per costruire un futuro più ricco, più equo, anche più creativo.

Ci aspettano delle sfide molto complesse e conosco bene la sua sensibilità.

In alcuni passaggi del suo intervento le ha pure toccate. C'è la sfida della sostenibilità, perché dobbiamo ricordarci che dopo la pandemia il ritorno del pubblico nelle sale è stato lento ed è tuttora lento; le piattaforme digitali hanno cambiato radicalmente le abitudini, imponendo al settore una trasformazione profonda. Servono ovviamente delle politiche capaci di accompagnare questo cambiamento con equilibrio, difendendo sì la sala cinematografica, ma anche valorizzando le nuove forme di produzione e di fruizione.

Poi c'è la seconda sfida, quella dell'equità, perché troppe professionalità restano invisibili o marginali. In un passaggio lei ha ricordato che il cinema non è soltanto registi e attori, ma c'è un mondo legato ai macchinisti, ai montatori, ai truccatori, ai tecnici, agli autisti. Serve sicuramente più stabilità, servono più tutele e serve soprattutto sostenere tutto quel mondo di talenti e di professionalità che consentono poi al prodotto di arrivare sugli schermi.

Oggi ha fatto bene a ribadire che gli interventi per un maggiore rigore sono necessari: più rigore e più controllo. Ha citato anche il sistema degli incentivi, come il tax credit, proprio per evitare i fenomeni legati alle truffe, con responsabilità importanti soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi pubblici. L'impegno che ha annunciato per adottare norme e controlli più rigidi è assolutamente opportuno e secondo me è anche un segnale di grande rispetto verso chi lavora seriamente in questo settore.

Penso anche a un'altra sfida secondo me importante, che vale la pena sottolineare, quella cruciale della tecnologia. L'irruzione dell'intelligenza artificiale nella scrittura, nella post-produzione e persino nel doppiaggio ha imposto e impone una riflessione urgente, secondo noi assolutamente urgente, perché bisogna imparare a governare questo cambiamento, tutelando soprattutto il lavoro umano e l'originalità creativa e proteggendo professionalità fondamentali come i doppiatori, che rappresentano una vera eccellenza della cultura italiana e che certamente non possono essere sostituiti da algoritmi o

dall'intelligenza artificiale.

Poi c'è la questione generazionale, perché il cinema italiano ha bisogno anche di nuova linfa, di autori giovani, di linguaggi diversi, più moderni e audaci. Serve sostegno concreto a chi rischia e vuole portare innovazione sugli schermi. Questa è sicuramente una strada importante da perseguire. Le misure fin qui adottate danno comunque un buon segnale di fiducia, che io ovviamente confermo non solo nel suo operato, signor Ministro, ma anche nei confronti di questo Governo, ricordando appunto che il cinema, l'arte e la cultura in generale rappresentano un settore strategico, che va sostenuto, anche e soprattutto perché diventa un prezioso strumento educativo per tutta la società. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Cristofaro. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signora Presidente, intervengo oggi per esprimere un giudizio profondamente critico sull'informativa che è stata resa dal Ministro della cultura. Un'informativa che a mio avviso non affronta con il necessario coraggio e nemmeno con il necessario senso di responsabilità la crisi profonda che attraversa il mondo della cultura italiana, in particolare il settore del cinema, e che lascia aperti interrogativi gravi su tante altre questioni, che poi affronteremo, come quella delle soprintendenze, tanto per dirne una (ma non è questa evidentemente la sede).

Signor Ministro, lei ha parlato di una nuova fase e ha rivendicato con enfasi l'approvazione del decreto correttivo sul tax credit. Ha delineato un futuro radioso per il nostro cinema, ma la distanza tra le parole che abbiamo ascoltato oggi in quest'Aula e la realtà concreta vissuta ogni giorno dai lavoratori, dagli studenti, dagli artisti, dai funzionari e dagli operatori del settore è drammaticamente evidente e i numeri purtroppo sono impietosi.

Nel 2024, secondo i dati Cinetel, gli ingressi in sala sono ancora inferiori di oltre 30 milioni rispetto agli anni precedenti alla pandemia. Gli incassi sono in calo di quasi un terzo, nonostante le sale siano ormai ovviamente tutte riaperte, i festival siano attivi e la produzione sia ripresa.

Il pubblico e forse anche i suoi desideri stanno cambiando. Le abitudini culturali si stanno profondamente trasformando. Il tempo medio che intercorre tra l'uscita in sala di un film e il suo approdo sulle piattaforme streaming è sceso sotto i due mesi. Eppure, Ministro, lei più volte ha detto - non soltanto oggi - che vede aprirsi per il cinema italiano un periodo luminoso. Dovrebbe dirci allora per chi questo periodo luminoso: non certo per quelle piccole sale che purtroppo stanno chiudendo; non certo per i registi esordienti che non trovano distribuzione; non certo per i festival indipendenti; non certo per gli autori più giovani.

Tocchiamo ora un punto che ritengo centrale. In questo discorso, me lo lasci dire, molto autocelebrativo, manca invece l'umiltà di guardare negli occhi chi il cinema lo fa davvero, chi lo studia, chi lo abita, giorno dopo giorno, tra incertezze e speranze. Penso, tanto per dire l'ultima, alle studentesse e agli studenti del Centro sperimentale di cinematografia che le hanno scritto, Ministro, una lettera pubblica aperta, accorata e coraggiosa, raccontando una realtà fatta di precarietà, di selezioni opache, di promesse mancate e di umiliazioni quotidiane. Hanno anche chiesto un incontro urgente. Hanno rivendicato dignità, se posso utilizzare questa parola, e però non mi sembra che abbiamo avuto significative risposte. Questo silenzio, questa incapacità di mettere in campo un'iniziativa concreta pesa e in qualche modo è anche segno - io penso - di un disinteresse profondo.

In realtà, quello che colpisce - devo dire, Ministro, non in questa informativa, ma nell'impostazione di fondo che lei ha dato in questi mesi - è la presenza di una sorta di pensiero politico, che io ritengo profondamente e totalmente reazionario, che sembra davvero motivato da una sorta di desiderio egemonico di colonizzare la cultura, che sarà una sorta di volontà di vendetta, di rivincita fuori tempo massimo, fatta di liste di proscrizione, di tagli. Una vera ossessione, Ministro, diciamo così. Lei parla di norme, di riforme, di numeri, ma non parla mai della cultura come diritto, come bene comune, come spazio di trasformazione sociale. Eppure la cultura non è semplicemente un comparto produttivo, ma è il tessuto simbolico di una comunità. *(Applausi)*.

Noi abbiamo bisogno di una politica che sappia investire non semplicemente delle risorse economiche, ma anche fiducia, ascolto e tempo; che sappia, per esempio, pensare al cinema non come un'industria da premiare a pioggia, ma come un linguaggio critico e come una voce plurale.

Occorrono impegni chiari, concreti e immediati. Visto che ho finito il tempo, dirò soltanto il titolo,

rilevando tre cose. La prima: si istituisca subito una Commissione parlamentare conoscitiva della crisi del cinema e dell'audiovisivo nel nostro Paese, aperta alla partecipazione di operatori, studenti, registri ed esercenti. La seconda: avviare un piano nazionale per la rigenerazione delle sale cinematografiche. La terza e l'ultima: riconoscere come interlocutori legittimi, finalmente, le generazioni più giovani. Penso davvero, in conclusione, che sia tempo di uscire da questa sorta di retorica della cultura come vetrina, di restituire centralità a quello che conta davvero, che poi sono le persone, i territori, la possibilità di creare e di pensare insieme, perché senza questo e senza un pensiero critico io credo che non ci sia democrazia. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Occhiuto. Ne ha facoltà.

[OCCHIUTO](#) *(FI-BP-PPE)*. Signora Presidente, colleghi, signor Ministro, la ringrazio per l'informativa esauriente, di cui avevamo bisogno, non solo per chiarire ciò che è accaduto, ma soprattutto per capire dove vogliamo andare.

Sono d'accordo con il collega De Cristofaro; il cinema non è solo un comparto produttivo, è un bene culturale, certo, ma è anche un bene relazionale e umano, è uno specchio, a volte una lente, con cui guardiamo il Paese che siamo e quello che vorremmo diventare. E poi, almeno a me, davanti a un buon film succede qualcosa di difficile da spiegare, anche di misterioso, se vogliamo. È come se una parte di me - quella immateriale - uscisse dal corpo e andasse a vivere dentro la storia, un po' attore, un po' testimone, presente, ma invisibile.

Per un'ora o due entriamo in un altro mondo, dove possiamo commuoverci per qualcuno che non esiste. È qualcosa che somiglia al sogno e a tratti - lo dico anche con rispetto - a come immaginiamo l'aldilà, perché ci fa vivere altrove senza smettere di essere noi stessi. Quando questo accade, secondo me, è cinema, quando non accade forse no. Negli ultimi mesi si è parlato molto di frodi - lo diceva lei, signor Ministro - di film mai distribuiti, di film fantasma. È vero, ci sono stati abusi e superficialità, forse anche connivenze e bisognava intervenire con risolutezza, come lei ha fatto, perché tutelare il cinema, come lei ha detto, significa proteggere chi lo fa con ispirazione e onestà, non lasciando che le risorse finiscano dove il racconto è solo un pretesto; significa difendere la libertà degli autori e la pazienza del pubblico, soprattutto, che entra in sala non per consumare un prodotto, ma per sentire qualcosa, per trovare un senso, un'emozione. È proprio sul rapporto con il pubblico che si apre il nodo più delicato, signor Ministro, perché chi fa cinema per chi lo fa? Per sé stesso, per un comitato di selezione, per il tax credit o per il pubblico? Totò chiudeva le sue commedie dicendo: l'importante è che il pubblico è contento. Edoardo De Filippo, prima di ogni sipario, si chiedeva se chi aveva guardato fosse uscito con qualcosa e anche Pasolini, pur distante dal cinema commerciale, parlava del pubblico come di un interlocutore da rispettare, non da compiacere. Se manca questo, se il pubblico diventa solo una seccatura da evitare o, peggio ancora, un'entità ignorante da cui difendersi, allora il rischio è che la cultura scivoli nel narcisismo o, peggio, nella truffa, perché se un film riceve milioni di euro di denaro pubblico ma non esce mai in sala, non va in TV, non arriva sulle piattaforme, non incontra nessuno, allora qualcosa non funziona, signor Ministro. Se manca quel rispetto per il pubblico, la cultura rischia di chiudersi in sé stessa e se un film non arriva a nessuno, forse ha dimenticato il motivo per cui è nato. Il pubblico va messo al centro e da questo punto di vista è giusto riconoscere il lavoro da lei avviato e quello della sottosegretaria Borgonzoni: 122 segnalazioni alla Guardia di finanza e 185 accertamenti, un'opera di trasparenza che va sostenuta e rafforzata.

In nessun altro Paese, signor Ministro, si potrebbe accettare una simile sproporzione. Negli Stati Uniti - certo è un modello diverso - la qualità si misura nella capacità di arrivare al cuore di milioni di spettatori; in Francia c'è il sostegno pubblico ma con regole ferree e una visione di sistema. Da noi per anni, invece, si è andati avanti con un meccanismo di autolegittimazione: stessi nomi, stessi circoli, stessi fondi. Qualcuno la accusava di colonizzare il sistema, ma a me sembra che sia stato già colonizzato da tempo. È un sistema dove spesso il pubblico è solo un passaggio burocratico, una formalità e chi lo critica, guarda caso, è spesso chi, da quel sistema, ha preso molto, forse troppo.

Non possiamo più limitare il discorso, signor Ministro, alla sola battaglia tra chi controlla e chi crea. Mai più film fantasma, lei diceva; certo, ma non possiamo neanche pensare che il Ministero diventi una sezione distaccata della Guardia di finanza; serve anche una visione più ampia, come lei

giustamente ha sottolineato, perché la crisi delle sale cinematografiche italiane risale ormai a diversi anni fa, lo ricordava già nella scorsa legislatura il nostro capogruppo Gasparri con una sua mozione. Serve una finestra più lunga, di 180 giorni, per ridare centralità alle sale; serve rafforzare il tax credit per opere con prioritario sfruttamento cinematografico; serve premiare chi rischia davvero, come diceva la collega Giusy Versace, e non chi aggira le regole con uscite evento fittizie. Serve, come ha proposto sempre il nostro senatore Gasparri, rilanciando un'idea del maestro Pupi Avati, che ne ha parlato in passato, come sottolineava anche il senatore Renzi poco fa, un Ministero autonomo del cinema o almeno una direzione generale che abbia ampi poteri, perché il cinema italiano, oggi come non mai, ha bisogno di centralità, di una cura dedicata.

Signor Ministro, lasci che concluda con un'immagine semplice: il film è come un messaggio chiuso in una bottiglia. C'è qualcuno che lo scrive, spesso con fatica, mettendovi dentro qualcosa di sé, e c'è qualcuno che un giorno quella bottiglia la trova, magari per caso, ma proprio nel momento in cui ne aveva bisogno. Se nessuno la trova, perché il film nemmeno esce nelle sale cinematografiche, quel messaggio rischia di perdersi. Ecco perché il cinema va curato, non solo sostenuto, come si fa con le cose fragili e preziose, come si fa con ciò che ci rappresenta, perché dentro un buon film c'è anche un pezzo della nostra vita. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pirondini. Ne ha facoltà.

[PIRONDINI](#) (*M5S*). Signora Presidente, signor Ministro, lei ha concluso la sua relazione con dei numeri. Vorrei dare anch'io dei numeri, che sono quelli di uno studio recente, di questi giorni, che attestano la evidente crisi del settore del cinema.

Su un campione di oltre duemila attrici ed attori professionisti, quelli cioè che di questo lavoro vivono o dovrebbero vivere, il 40 per cento di questi non sta affatto lavorando. Quello che colpisce ancora di più è che, del 60 per cento che sta lavorando, solo l'11 per cento sta lavorando nel comparto del cinema, vale a dire il 6 per cento del campione totale. Il restante 89 per cento di quelli che lavorano lavora in teatro, nel doppiaggio, nell'insegnamento, nel campo degli audiolibri ed in radio e solo il 5 per cento in televisione.

Il 66 per cento del totale del campione dichiara che negli ultimi sei mesi non ha guadagnato affatto o non ha guadagnato abbastanza per mantenersi e che non ha alcuna prospettiva di lavoro nei prossimi sei mesi. Ripeto: il 66 per cento.

Centinaia di produzioni sono ferme, bloccate da decreti sbagliati e confusi, che hanno portato ad inevitabili ricorsi al TAR. Una riforma, quella del tax credit, che agevola le *major* e che rischia di uccidere il cinema indipendente; una gestione dei fondi pubblici che merita evidentemente verifiche, trasparenza e legalità, senza diventare, però, un pretesto per colpire chi, legittimamente ed in modo sano e democratico, esprime il dissenso nei confronti di questo Governo. La realtà, quindi, è che purtroppo, a causa di questa paralisi, migliaia di lavoratori sono a casa senza certezze e senza reddito: maestranze, tecnici, attori, autori e registi.

Questa crisi ha una responsabilità ben precisa anche nell'azione di questo Governo, che, nel tentativo più o meno palese o più o meno dichiarato, di sconfiggere l'egemonia culturale di qualcun altro, non si è reso conto che sta radendo al suolo un intero settore.

Signor Ministro, onestamente, vista da fuori, guardando il Ministero, la situazione sembra oggettivamente fuori controllo. Le faccio alcuni esempi. La Commissione teatro ha sette membri: tre si sono dimessi, in palese polemica rispetto ad alcune decisioni, come ad esempio il declassamento del Teatro della Pergola di Firenze, quello che è successo al festival teatrale di Sant'Arcangelo o il totale definanziamento del Teatro Akropolis di Genova.

La Commissione cinema: dodici membri, sette si sono dimessi. Evidentemente, mi pare ci sia un problema generale con le dimissioni. Oggi lei ci ha spiegato che la dottoressa Sbarigia si è dimessa per solcare nuovi mari o qualcosa del genere. Mi fa piacere, perché questo esclude che le sue dimissioni siano collegate alla vicenda di Fabio Longo.

Mi riferisco a quella vicenda secondo la quale, per alcune ricostruzioni giornalistiche, il dottor Longo, collaboratore sia di Cinecittà che del Ministero, avrebbe assoldato giornalisti, remunerati per dirigere degli eventi pubblici, ma in cambio di ciò chiedeva buona stampa a favore della sottosegretaria

Borgonzoni, dicendo esplicitamente che, invece, si poteva attaccare lei, signor Ministro, e il Ministero. Lei, oggi, ci ha fatto sapere che non è quello il motivo: meno male.

Così come in qualche modo immaginiamo che anche le dimissioni del dottor Borrelli, direttore generale del settore cinema, non siano collegate alla vicenda del tax credit, perché non vorremmo pensare che nessun politico pagherà per quella vicenda, perché qualcheduno, evidentemente, i controlli non li ha fatti, ma a pagare sarà il solito funzionario che paga un po' per tutti. Sicuramente non paga la sottosegretaria Borgonzoni, che negli ultimi anni ha avuto un ruolo decisamente centrale in questa vicenda.

Signor Ministro, forse oggi avrebbe potuto dirci delle cose in più. Ad esempio, avrebbe potuto dirci quali sono le competenze del nuovo presidente di Cinecittà, il dottor Saccone, perché, francamente, sono competenze ad oggi ignote. Lui stesso a Repubblica dichiara: Io a Cinecittà? Mi ha scelto la Lega. Una sorpresa anche per me. Sapesse per noi. Ed aggiunge: non ho grande esperienza nel settore. E questo mi sembra il curriculum perfetto per chi va ad occuparsi di una realtà che, come lei oggi ci ha ricordato, vive già una difficoltà economica non secondaria. (*Applausi*).

Lei forse oggi avrebbe dovuto dire che ritira le deleghe alla sottosegretaria Borgonzoni, ma non lo fa e non lo farà, perché verrebbe meno ad un tacito accordo di potere tra Lega e Fratelli d'Italia, per cui la Lega gestisce il cinema e Fratelli d'Italia gestisce i teatri, le fondazioni liriche e le sovrintendenze.

Il MoVimento 5 Stelle, signor Ministro, ha fatto diverse proposte. Alla Camera abbiamo presentato una mozione che chiedeva controlli reali e trasparenti sui beneficiari del tax credit, commissioni imparziali a rotazione, un fondo dedicato a opere prime e seconde e il recupero dei contributi erogati indebitamente a chi non ha rispettato le regole.

Insieme a queste proposte, abbiamo depositato anche un disegno di legge qua al Senato, io e il mio collega Mario Turco, sui diritti connessi. Ci sono delle piattaforme internazionali che sfruttano e non pagano il lavoro di artisti italiani oppure riconoscono loro pochissimi centesimi di euro.

Siete sovranisti, signor Ministro? Difendete i lavoratori italiani, gli attori italiani, le attrici italiani e le maestranze, perché non lo state facendo.

Pertanto, signor Ministro, in conclusione, se è interessato ad aprire un dialogo, noi ci siamo, il MoVimento 5 Stelle c'è, come c'è sempre stato, e le nostre proposte sono qua a testimoniare. Se è così, signor Ministro, le chiediamo però di battere un colpo, perché ad oggi quello che vediamo noi è che lei è un po' soffocato da due sottosegretari che vogliono avere più potere del Ministro (e mi riferisco alla sottosegretaria Borgonzoni e al sottosegretario Mazzi). Se quindi è questa la sua volontà, sappia che la disponibilità del MoVimento 5 Stelle a collaborare c'è totalmente, ma ora bisogna iniziare a lavorare e risolvere i problemi, perché il tempo dei giochi politici sulle spalle dei lavoratori e dei giochi di palazzo tra le forze di maggioranza all'interno del Ministero della cultura, signor Ministro, mi creda, è davvero finito. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marti. Ne ha facoltà.

[MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*). Signora Presidente, colleghi, ringrazio davvero il ministro Giuli per essere venuto qui oggi a rassicurare tutti i nostri detrattori, che non hanno perso tempo e occasione in questi ultimi giorni davanti ad alcune notizie di cronaca per provare ad offuscare l'importante lavoro che invece questo Governo porta avanti sin dall'inizio della legislatura.

Gli interventi posti in essere nell'ambito del settore del cinema e dell'audiovisivo da questo Governo sono volti a garantire un uso sempre più corretto dello strumento del tax credit. Bene, io credo che il lavoro di un Ministro e di un Governo sia porre in essere strumenti, oltre che denunciare, come qualcuno ha più volte suggerito: oltre alla denuncia, infatti, bisogna porre in essere degli strumenti; lei, signor Ministro, l'ha fatto e per evitare il ripetersi di abusi e distorsioni, com'è avvenuto nel passato - è inutile nascondercelo - le azioni sono state poste in essere e vengono predisposte alla luce di momenti di costruttivo confronto anche con le associazioni di categoria, e noi questo lo sappiamo tutti.

Sottolineo che le risorse del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo del 2025 non hanno subito tagli rispetto all'anno precedente. Non hanno - ripeto - subito dei tagli rispetto all'anno precedente. È stato invece necessario razionalizzare i criteri di attribuzione delle risorse, questo sì, ma già nel 2024 tra le principali nuove misure adottate in materia di tax credit sono stati

correttamente inclusi il divieto di subappaltare prestazioni o servizi a soggetti terzi, l'obbligo per i fornitori di servizi di esplicitare il personale coinvolto in ciascuna prestazione e l'inserimento del titolo dell'opera nei documenti di spese superiori a 1.000 euro (questo per l'ineleggibilità del costo).

L'azione di questo Governo si è contraddistinta poi per i continui controlli tesi a portare alla luce irregolarità e truffe che negli anni passati - è una realtà - hanno caratterizzato operazioni di abuso del tax credit. Proprio per migliorare il sistema di controllo, di rendicontazione e di certificazione alla fonte, nell'ottica di garantire appieno la trasparenza e la corretta gestione dei fondi pubblici con appositi decreti direttoriali del 26 giugno di quest'anno (quindi del 2025), si sono previsti: la piena tracciabilità dei flussi finanziari; l'utilizzo dei conti correnti dedicati per i pagamenti di fatture di documenti di spesa; l'obbligo di fornire, su richiesta, una perizia di congruità dei costi sostenuti in relazione all'opera; la consegna dell'intera opera realizzata in relazione alle produzioni esecutive di opere straniere e il rafforzamento delle regole già in vigore per l'assunzione del personale per l'affidamento di servizi a soggetti esterni.

Noi siamo invece soddisfatti della scelta di assumere ulteriore personale destinato allo svolgimento delle apposite attività di controllo sulle richieste, così come plaudiamo anche alla sottoscrizione dell'intesa con la Guardia di finanza per rendere ancora più efficace l'azione di contrasto alle frodi e alle truffe negli ambiti culturali.

È proprio grazie al lavoro svolto in questi anni dalla Direzione generale cinema e audiovisivo (DGCA) che sono state segnalate alla Guardia di finanza frodi fiscali legate alla produzione audiovisiva, che hanno portato a scoprire oltre 6,2 milioni di euro di crediti di imposta non spettanti, lasciatemelo ricordare, e non ci sono state verifiche quando le deleghe alla cultura - mi rivolgo al senatore Pironcini, con tutta la stima - erano in mano ad altri soggetti politici.

Rimandiamo al mittente anche le inutili critiche sull'immobilità delle produzioni, come dimostra sia il sito Italy for movies, portale nazionale delle location e degli incentivi alla produzione cinematografica e audiovisiva, che oggi registra la presenza di 31 opere sul set. Non so a voi, ma a me sembra un segno di vitalità.

Questo Governo, poi, continua a riconoscere il valore strategico delle sale cinematografiche e per questo prosegue convintamente la propria azione a sostegno del settore. I riscontri più che positivi raccolti dalle politiche messe in campo finora, come evidenziano i risultati della campagna "Cinema Revolution", dimostrano che la strada intrapresa è quella giusta. Stando alle ultime rilevazioni di metà luglio, nel 2025 è stato registrato un aumento di incassi e di presenze rispettivamente del 3 per cento e del 2 per cento sullo stesso periodo del 2024. Cresce anche la quota del cinema italiano sul totale del mercato. A sostegno delle sale ricordo che è stato trasformato in ordinario quello che era il Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali.

Parlando di cinema, non si può non citare inoltre Cinecittà. Patrimonio culturale inestimabile, simbolo iconico della storia del cinema italiano e mondiale, Cinecittà è oggi un sito industriale in fermento, pronto a ospitare produttori di calibro importante. Ricordo inoltre che di recente è stato annunciato il raggiungimento degli obiettivi del PNRR - come ha già ricordato il Ministro nella sua relazione - fissati per il 30 giugno 2025 e l'avanzamento in anticipo di tutti i lavori aventi scadenza programmata a giugno 2026.

Quindi, Ministro, la ringrazio e sono certo che questo Governo continuerà ad operare per la valorizzazione di un asset così importante per la nostra economia nazionale. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Verducci. Ne ha facoltà.

***VERDUCCI** (PD-IDP). Signora Presidente, signor Ministro, quello che colpisce di questa sua informativa è quanto sia completamente fuori dalla realtà, completamente piatta e burocratica *(Applausi)*, come se il cinema italiano non vivesse la sua crisi più drammatica dal Dopoguerra ad oggi, praticamente da quando è nato, da quando è una grande cinematografia.

Innanzitutto, è una situazione insostenibile per migliaia di lavoratrici e di lavoratori, professionalità straordinarie, maestranze di genio che fanno grande questo settore. Se il mondo ama l'Italia è in gran parte dovuto al cinema, ai nostri autori, ai nostri interpreti e ai nostri tecnici. Tanti imprenditori sani, perbene, non hanno più da mesi alcuna entrata economica. Questa è la situazione attuale, signor

Ministro, ma lei lo sa; oggi non l'ha voluto dire, ma siamo convinti che lei queste cose le sappia, anche se oggi qui non ne ha parlato. È un settore che rischia di morire, perché è fermo da quando c'è il Governo Meloni per precise responsabilità del Governo Meloni (*Applausi*).

C'è la volontà di colpire questo settore, quasi con un accanimento punitivo. Lei, Ministro, se la ricorda la lettera del suo predecessore, ministro Sangiuliano, al ministro dell'economia Giorgetti, in cui diceva: ma sì, taglia i fondi al cinema, ne possiamo fare a meno! Le pare normale che questo sia avvenuto? Quella missiva faceva il paio con una campagna di demonizzazione del settore, piena di calunnie, perché non è vero che questo è un settore fatto di parassiti ricchi che vivono di assistenzialismo. Non è così; ce ne possono essere alcuni e noi li condanniamo e da sempre abbiamo chiesto controlli rigorosi; ma questo settore, il cinema, è innanzitutto le migliaia di lavoratori, spesso senza volto, i piccoli imprenditori che non solo non si arricchiscono, ma investono tutto quello che hanno, impegnando tutto, loro stessi, per poter mandare avanti il loro sogno e la loro passione.

Il settore è tutt'ora bloccato: non ci sono nuovi bandi, tutti i rimborsi pregressi sono fermi, è tutto caos e incertezza. Lei, Ministro, fa bene a parlare dei film cosiddetti fantasma, ne vogliamo parlare anche noi, perché sono veramente una maledizione che sfregia l'intero settore. Potrà allora verificare, ad esempio, che la procedura di assegnazione dei finanziamenti al famigerato Kaufmann si è conclusa nel 2023, quando al Ministero c'erano il ministro Sangiuliano e l'onnipotente sottosegretaria Borgonzoni, e che quei fantomatici imprenditori hanno continuato a prendere finanziamenti fino al 2024. (*Applausi*).

Questo per dire che i furbi sono andati avanti, mentre i piccoli imprenditori, quelli perbene, sono stati cacciati dal sistema. (*Applausi*). Voi, con l'argomento di colpire il malaffare, in realtà non avete, di fatto, controllato nulla. Ben vengano le cose che ha detto oggi, ma non è stato controllato nulla finora. Prendendo a pretesto il malaffare, avete, invece, scaricato sui più deboli una ristrutturazione feroce del sistema, che non ha semplicemente modificato il tax credit, lo ha snaturato, privandolo della sua filosofia, della sua ragion d'essere, di ciò che lo rende importantissimo come pezzo di politica industriale a sostegno del nostro cinema, della nostra cultura: ovvero il sostegno pubblico. Soprattutto avete colpito il sostegno pubblico all'eccezione culturale rappresentata dal cinema, che non può essere soggetta alle leggi di mercato, altrimenti semplicemente non esisterebbe.

Lei è venuto qui a farci una ricostruzione, tutta completamente distorta della vicenda di Cinecittà, come se in questi anni, Ministro, lei avesse vissuto altrove e non sapesse, come sanno tutti nel mondo del cinema, che in questo ultimo anno e mezzo Cinecittà è stato il feudo della sottosegretaria Borgonzoni. Se Cinecittà è stata ferma, è responsabilità della sottosegretaria Borgonzoni, del suo Ministero e della crisi che avete provocato.

Tre anni fa, a Cinecittà, di questi tempi, nel mese di luglio, un mese importante per le produzioni cinematografiche, c'erano più di cento produzioni; oggi si contano sulle dita di una mano. Questo è il tema che noi oggi abbiamo. Avete consegnato il settore alle multinazionali dell'intrattenimento, alle grandi piattaforme straniere: altro che sovranismo! Questo è il tema.

Non ci ha parlato qui oggi di quale modello volete avere per il cinema, se, Ministro, vale ancora per voi, come vale per noi, il tema dell'eccezione culturale (e lei oggi non ha citato questo termine), del pluralismo culturale, del pluralismo produttivo, che permette alla filiera di andare avanti come ecosistema e di costruire realtà solide, spesso inizialmente anche sbagliando film, perché anche fare film difficili e anche sbagliare serve ad avere, poi, i riconoscimenti internazionali che fanno grande il nostro cinema. Ministro, noi vogliamo sapere questo.

Ministro, vogliamo sapere che cosa pensa della proposta di legge, che da tempo chiediamo finalmente di discutere, per una nuova governance, per un'agenzia nazionale per il cinema, l'idea che da mesi porta avanti il maestro Pupi Avati e che noi abbiamo depositato, a prima firma della nostra segretaria Elly Schlein. (*Applausi*).

Vogliamo sapere, Ministro, che cosa pensa e vogliamo che finalmente venga calendarizzata la nostra proposta di legge per il riconoscimento e il sostegno alle produzioni indipendenti, che è bloccata in Senato dall'inizio di questa legislatura. Ministro, ascolti i lavoratori e gli operatori di questo settore. (*Applausi*).

Riconosca che questo settore si basa sul lavoro. È l'unico modo per dare loro autonomia e

indipendenza, che in questi anni sono state conculcate da una gestione opaca e da continue intimidazioni. Noi abbiamo chiesto le dimissioni del direttore generale del dipartimento cinema, ma aspettiamo ancora le dimissioni della sottosegretaria Borgonzoni, che è responsabile di questa gestione opaca e del fallimento di questo settore, che è tanta parte del nostro Paese e della sua riconoscibilità. Riconoscere il lavoro significa anche tutelare lavoratrici e lavoratori dalle angherie, non solo del potere politico, ma anche del potere economico e del potere dell'intelligenza artificiale, che non è semplicemente un algoritmo, ma è qualcosa di più: è un sistema che rischia, di qui a pochissimo, di conculcare la nostra forza autoriale, quella delle nostre maestranze, quella dell'intero settore, per il quale, tutti insieme, dobbiamo avviare una grande battaglia.

Speriamo, Ministro, finalmente di trovarla da questa parte, dalla parte del cinema, dei lavoratori, della cultura. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marcheschi. Ne ha facoltà.

MARCHESCHI *(FdI)*. Signor Ministro, la ringrazio per la comunicazione che - a dire il vero - è necessaria non a noi che siamo da questa parte, ma ai detrattori a priori, anche senza averla ascoltata. Per il Governo Meloni, la valorizzazione del cinema, sia come mezzo di espressione artistica e comunicativa, sia come filiera industriale e produttiva, è assolutamente da salvaguardare.

Ci convince l'impegno - vado per punti, per essere più breve - descritto sul Centro sperimentale di cinematografia, sia per la parte didattica, sia per la parte della conservazione del patrimonio, oltre anche alla parte dell'innovazione, che ci piace molto. Ci convincono altresì il potenziamento e l'attenzione al circuito delle sale cinematografiche, che rimangono sempre un anello fondamentale della catena.

È soprattutto sugli altri due punti che intendo soffermarmi, ovvero su Cinecittà e sul tax credit, perché - a mio avviso - esemplificano meglio di altri punti come il mondo del cinema sotto il Governo Meloni stia aprendosi a una nuova fase: una fase improntata al rigore, al merito, all'attenzione per i soldi pubblici e alla promozione del cinema autentico.

La sua comunicazione oggi, signor Ministro, è servita anche a mettere chiarezza e a restituire rispetto al settore del cinema audiovisivo, troppo spesso vittima di superficialità, approssimazioni e attacchi generalizzati e ingiustificati. Noi non siamo quelli che tirano nel mucchio, ma non siamo neanche quelli che fanno le liste di proscrizione. *(Applausi)*. Noi non siamo quelli che vogliono sostituire un'egemonia culturale con un'altra, ma siamo quelli che vogliono risanare un'emorragia di soldi pubblici che i Governi precedenti hanno prodotto. Quindi, noi parliamo di una filiera importante, non di un salotto per un'élite: vi sono 2.500 addetti ai lavori. *(Applausi)*; un settore composto non solo da grandi registi o attori famosi, ma anche da attori meno famosi, comparse, maestranze, tecnici, artigiani, doppiatori, distributori, esercenti: tutte quelle persone che non si vedono e che fanno la ricchezza e il valore del cinema italiano.

Oggi, a chi sfacciatamente in quest'Aula chiede il rispetto delle promesse e la dignità per quei lavoratori, mi preme ricordare che da sempre tutti i Governi precedenti hanno accarezzato, blandito, illuso tutti questi professionisti dello spettacolo, ma mai li hanno aiutati realmente. *(Applausi)*. Solo questo Governo ha messo 100 milioni, appena insediato nel 2023, con la prima legge finanziaria. Restano solo chiacchiere e promesse.

Lo diciamo con forza oggi: noi non ci uniamo alla narrazione che criminalizza tutto l'intero mondo del cinema e dell'audiovisivo. Noi non condividiamo i facili attacchi che screditano una intera filiera solo perché alcuni furbi e truffatori ne hanno approfittato. Hanno approfittato di cosa? Di regole deboli e controlli inesistenti messi dalla politica, messi dai Governi precedenti *(Applausi)*, che hanno una responsabilità certa.

Condividiamo anche un altro aspetto, che lei ha chiarito bene, ma anche come Fratelli d'Italia mi preme dirlo: lo Stato deve assolutamente sostenere la cultura e anche il cinema, ma non può farlo automaticamente come se fosse un bancomat di fondi pubblici. *(Applausi)*. Il sostegno statale deve generare valore, ricadute virtuose, sviluppo e occupazione vera. Questa è una visione diametralmente opposta a quella di chi ci ha preceduto. L'uso disinvoltato delle risorse pubbliche ha prodotto gravissime perdite. Non ci appartiene. A noi non appartiene una Cinecittà che è una società di produzione che ha

prodotto solo perdite. (*Applausi*). Da quando abbiamo nominato il nuovo amministratore delegato, che ha trovato 22 milioni di perdite, le perdite si sono già dimezzate. In questa nostra visione di Stato che lei ha descritto non si deve generare l'illusione che lo Stato garantisce e finanzia tutto, che i finanziamenti pubblici sono determinanti e non complementari, altrimenti si rischia di dopare un settore che invece è un'industria che può camminare con le proprie gambe.

E questo noi lo diciamo con chiarezza. Il tax credit non è in discussione, non sono in dubbio le risorse e non ci sono incertezze sul fatto che le risorse saranno date. Sono cambiati solo i parametri. Non sarà così facile, sarà molto più attento chi dovrà controllare e non ci sarà più ovviamente una emorragia di soldi pubblici. (*Applausi*).

In conclusione, io dico solo che è ovvio che il tax credit è uno strumento, un patto fra gli imprenditori privati e lo Stato, che si fonda sul principio di restituire quello che lo Stato ti dà. Quindi, io trovo giustissimo che si restituisca alla collettività quello che viene dato, perché altrimenti sarebbe un arricchimento indebito di qualcuno che non restituisce alla collettività e al sistema quello che ha ricevuto. Quindi, non è in discussione lo strumento, ma è in discussione il metodo.

Mi preme anche sottolineare che l'emorragia di soldi pubblici non ha solo fatto arricchire qualcuno, ma ha anche generato - ho sentito delle accuse - una vorace campagna acquisti di società di produzione italiane da parte di colossi internazionali; e oggi noi veniamo accusati di aiutare loro. (*Applausi*). Guarda caso, quando era così facile prendere i soldi pubblici in Italia, le produzioni italiane sono diventate appetibili per quelle straniere, che se le sono comprate. E questo è stato un effetto ulteriore dell'emorragia di soldi pubblici.

Concludo dicendo che questa stagione per noi si è conclusa. Il cinema è stato trattato come un terreno di predatori di fondi pubblici, che hanno trasformato negli anni il cinema in un reddito di "cinemanza" o in un bonus facciate per alcune produzioni di carriere dei singoli registi o produttori. (*Applausi*). L'assalto alla diligenza con questo Governo è finito. Altro che egemonia culturale! Era un'emorragia di soldi pubblici, che noi abbiamo concluso prima con il ministro Sangiuliano, che è intervenuto drasticamente, nonostante gli attacchi feroci di un mondo che si ribellava e difendeva un sistema sbagliato e opaco. Adesso noi siamo compiaciuti di aver ascoltato che il tempo delle rendite è finito. È arrivato il tempo dell'onestà, del merito e delle responsabilità. I cittadini italiani, con il Governo Meloni, sono protetti finalmente dalle truffe di Stato. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sull'informativa del Ministro della cultura, che ringrazio per la disponibilità.

Come da accordi, sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 16,30.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 16,06, è ripresa alle ore 16,35).

Presidenza del presidente LA RUSSA Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Comunico che il Parlamento in seduta comune è convocato giovedì 31 luglio (Sant'Ignazio) alle ore 9, con all'ordine del giorno la votazione per l'elezione di un componente del Consiglio superiore della magistratura. Voteranno per primi gli onorevoli senatori, com'è corretto che sia.

Per un'informativa urgente del Governo sul tema dei dazi

PATUANELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, interverrò per meno di cinque minuti, anche perché speravo di non dover fare questo intervento: in una condizione del genere, immaginavo che il Ministro per i rapporti con il Parlamento avesse interloquito con i Presidenti di Camera e Senato per convocare delle Conferenze dei Capigruppo per calendarizzare immediatamente, avuta la disponibilità da parte del Presidente del Consiglio, un'informativa sul tema dei dazi, che rischia di portare allo sfascio economico il nostro Paese. (*Applausi*). Dato che ciò non è avvenuto, mi tocca invece chiederlo qui in Aula.

In via principale, ovviamente, chiediamo la presenza del Presidente del Consiglio e, in via subordinata,

magari quella del Ministro dell'economia e delle finanze, totalmente silente nelle ultime quarantotto ore, nelle quali non ha proferito verbo, per cui non sappiamo cosa pensi del tema dei dazi e dell'accordo sulla vendita di armi e del costosissimo gas liquefatto americano. In via ulteriormente subordinata, chiediamo la presenza del ministro per gli affari europei Foti e, in via ulteriormente subordinata, quella del Ministro degli affari esteri, che con le sue capacità di relazioni internazionali e diplomatiche probabilmente potrà dirci qualcosa. Mi spingo, addirittura, a chiedere la presenza del ministro del made in Italy Urso, che sarà ribattezzato del "made and remained in Italy".

PRESIDENTE. Perché dice addirittura? (*Applausi*).

PATUANELLI (*M5S*). Perché nella filiera è quello che ha meno competenze complessive. Consiglio - come dicevo - di rivisitare il nome: non Ministero del made in Italy, ma del "made and remained in Italy", perché probabilmente non riusciremo più ad esportare nulla. Parliamo del 13 per cento di svalutazione del dollaro da quando è stato eletto Trump, del 15 per cento dei dazi, di 150 miliardi in armi, dell'acquisto continuo del gas liquefatto.

Credo che sia un danno enorme. Peraltro, questa trattativa è quella che alcuni mesi fa il presidente del Consiglio Meloni ha fatto alla Casa Bianca con il presidente Trump. Quindi, è stata da davvero la pontiera di questo accordo. (*Applausi*).

Dopodiché, si continua a parlare di patrioti: forse patrioti a stelle e strisce e non sicuramente patrioti del Tricolore. (*Applausi*).

Vi è poi l'ulteriore tema del bilancio pluriennale dell'Europa. Io credo che accettare il fondo unico, che sposta le risorse dello sviluppo rurale, secondo pilastro della politica agricola comune (PAC), nei fondi di coesione sia una follia, perché metterà a repentaglio l'agroalimentare italiano. (*Applausi*).

Io mi chiedo se questo Governo avrà la forza, finalmente, di farsi sentire, di tenere la schiena dritta e di imporre dei veti. Critichiamo sempre il fatto che l'Europa decida all'unanimità. Oggi, forse, è la nostra fortuna. Sarà la nostra fortuna se avremo un Governo coraggioso. Ad oggi, non mi sembra di vederlo. (*Applausi*).

[BOCCIA](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA (*PD-IDP*). Signor Presidente, mi associo alle parole del senatore Patuanelli, ma non posso esimermi dall'aggiungere alcune riflessioni, che sono sicuro che la toccheranno, per quanto lei è attento alla credibilità del nostro Paese e alla credibilità che il nostro Paese dà all'Europa, quando però il nostro Paese fa l'Italia.

Ma quella che è mancata, in queste settimane, in questi mesi e anche negli ultimi giorni, è stata proprio l'Italia, nel senso che noi abbiamo scoperto dai mezzi di informazione che c'era l'accordo tra Ursula von der Leyen e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Ed abbiamo poi scoperto - ahinoi - che la Presidente del Consiglio non era informata, come non era informata, purtroppo, gran parte dei Ministri del nostro Governo.

Signor Presidente, noi chiediamo con urgenza che la Presidente del Consiglio riferisca al Parlamento, che venga qui in Senato e ci dica esattamente che cosa ha intenzione di fare il Governo italiano. Signor Presidente, quello fatto non è stato un accordo. Qui non c'è una cooperazione. Questa è una tregua precaria, che l'Europa ha pagato a caro prezzo, accettando un'imposizione - colleghe e colleghi della maggioranza - tutta trumpiana, fondata non sul rispetto delle regole multilaterali, che non ci sono più -, e voi avete accettato che venissero cancellate - ma su logiche bilaterali e ricattatorie.

L'Italia è rimasta, signor Presidente, muta, subalterna, assente e silenziosa rispetto alle ricadute di questo accordo. Questo non lo dice il Partito Democratico e non lo dicono i partiti di opposizione. Oggi lo ha detto Svimez, signor Presidente: 103.000 posti di lavoro a rischio.

I principali centri di ricerca nazionali e internazionali ci stanno dicendo che ci sarà la frenata in Europa; che l'Italia brucerà un altro 0,2-0,3 per cento del PIL, e quindi finiremo a zero; che ci ritroveremo in recessione e, se avremo uno zero virgola qualcosa di crescita, sarà solo per il PNRR, ultima traccia di un'Europa che avete cancellato e umiliato. (*Applausi*).

Evito di ricordare qui ai colleghi i settori che andranno in crisi e che sono già in difficoltà, che hanno ora bisogno di interventi, di sostegni, di sussidi, di accompagnamento, di credito: tutte cose che il

Ministro dell'economia ricorda come se fosse un passante, un interlocutore, un osservatore, un opinionista e che invece ha il dovere di attivare.

Qui, nel silenzio assordante della maggioranza, dimentichiamo la condizione, in questo momento, delle aziende agroalimentari, delle aziende della meccanica, delle aziende dell'automotive, delle piccole e medie imprese, dell'intero sistema industriale che non ha alcuna voce dal Ministro dello sviluppo.

L'accordo siglato, signor Presidente, tra Ursula von der Leyen e Donald Trump rappresenta, nella sua debolezza, la fotografia del fallimento delle destre sovraniste al Governo in Europa, a partire da quella italiana; quelle stesse destre che, per anni, ci avevano raccontato di voler difendere la sovranità nazionale, salvo poi farsi dettare l'agenda economica da Washington, senza condizioni, senza voce e senza visione.

Purtroppo, signor Presidente, è stata scelta la fedeltà ideologica alla destra internazionale anziché l'autonomia strategica del nostro Paese. Non si tratta solo di commercio internazionale, signor presidente La Russa: si tratta di dignità politica, di dipendenza economica - purtroppo abbiamo deciso essere tutta verso gli Stati Uniti - e di futuro. Davanti a Trump e ai suoi dazi, la Presidente del Consiglio non ha alzato la voce dell'Italia europea, ma ha chinato il capo, rinunciando a guidare l'Europa per farsi gregaria di una guerra commerciale che non ci appartiene e non appartiene nemmeno alla storia della nostra Europa. (*Applausi*).

[PAITA \(IV-C-RE\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PAITA \(IV-C-RE\)](#). Signor Presidente, si potrebbe fare dell'ironia sulla modalità con la quale il Governo sta scappando da un confronto e da una necessaria informativa sul tema dei dazi. Ma francamente non mi va di farla, perché sono in gioco posti di lavoro, produzioni e - fatemelo dire - l'orgoglio delle esportazioni italiane. (*Applausi*). C'è l'orgoglio di un Paese, che è fatto anche di piccoli produttori e di persone che hanno lavorato per cercare di portare marchi, brand e prodotti negli Stati Uniti e nel resto del mondo.

Non voglio ironizzare, quindi. Voglio fare però una fotografia spietata di quello che è avvenuto. Non c'è stata una tregua, ieri: c'è stata una resa ieri (*Applausi*), fatta dall'Unione europea e dalla presidente von der Leyen senza alcuna dignità, le cui parole, che addirittura giustificano l'atteggiamento di Trump, sono qualcosa di veramente incredibile.

Vedete però, insieme a questo - e cioè all'incapacità di una vera trattativa europea - ci sono altre responsabilità, perché a spingere affinché non ci fosse un'immediata contrapposizione sulla questione dei dazi ci sono state figure importanti, tra le quali c'è quella di Giorgia Meloni (*Applausi*), afona in queste ore ed incapace di dire anche solo una parola in difesa della produzione e dell'economia del nostro Paese. Perché questo è avvenuto? I sovranisti fanno male al nostro Paese, all'Europa e al mondo, perché, nel loro tentativo di dare priorità assoluta ai legami con Trump, anziché difendere quello che rappresentiamo come Paese, costituiscono un danno profondo, che pagheremo per anni.

Certo allora che l'Europa ha condotto una trattativa sicuramente rinunciataria. Certo che l'Europa o si dà una svegliata o, se non elimina gli autodazi, non sarà in grado di competere nei prossimi anni. Certo che l'Europa, anziché andare a trattare con Trump tramite figure autorevoli, come nella nostra proposta poteva essere Mario Draghi, ci è andata con la coda in mezzo alle gambe (*Applausi*). Ma che vogliamo dire della principale alleata, nei fatti, di Ursula? Che vogliamo dire delle dichiarazioni di Tajani, che in queste ore addirittura giustifica quello che è avvenuto? Che vogliamo dire di Giorgia Meloni, la coraggiosa, che, anziché dimostrare coraggio in queste ore, venendo in Aula a spiegare cosa accadrà e cosa metterà in termini di risorse per contrastare quanto sta avvenendo (*Applausi*), sta in silenzio, davvero con la coda tra le gambe, a cercare di far passare la notte? La notte - ahimè - non passerà e non sono contenta di quello che sto dicendo: sono molto preoccupata.

Signor Presidente, faccia da tramite e solleciti la presidente del Consiglio ad avere un po' di coraggio e a dimostrare un po' di dignità venendo in quest'Aula a dirci cosa intende fare il nostro Paese per cercare di tutelare le imprese italiane, i prodotti italiani e i lavoratori italiani. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Visto che lei mi chiama in causa e mi chiede di sollecitare, voglio dire che questo è il

primo minuto in cui state chiedendo che il Governo venga a riferire per un fatto avvenuto domenica. Lo farò, ma non potete muovere alcun rimprovero il primo minuto in cui mi rivolgete una tale richiesta.

[MALAN](#) (*Fdl*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (*Fdl*). Signor Presidente, vorrei innanzitutto dire che il Governo è talmente in fuga, scappa talmente dal riferire al Parlamento che domani mattina, alle ore 8,15, in Commissione politiche dell'Unione europea verrà il ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Tommaso Foti, e sarà evidentemente possibile interloquire con lui. (*Applausi*).

Per cui direi che la fuga l'avrà fatta qualcun altro nel passato, sicuramente parecchi Presidenti del Consiglio... (*Commenti*).

PRESIDENTE. Vi prego. Mi pare che abbiate già fatto tre interventi nel lato sinistro dell'Emiciclo. Penso che possa parlare anche uno della maggioranza, o no?

Prego, senatore Malan.

[MALAN](#) (*Fdl*). La ringrazio, Presidente.

Vedo un'incongruenza veramente difficile da spiegare. Tutta l'opposizione ha detto: non sia mai che sui dazi si faccia qualcosa di diverso dal demandare le decisioni - com'è normale che sia, peraltro, con l'ordinamento europeo - all'Unione europea. Chi rappresenta l'Unione europea? La presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen ha trattato; adesso quello che è accaduto, comunque lo si valuti, è colpa di Giorgia Meloni. Veramente ho difficoltà a concettualizzare questo, sarà un mio limite. Ma, quando si dice che deve trattare l'Europa e poi l'esito delle trattative viene criticato radicalmente, è colpa di Giorgia Meloni, è colpa del Governo italiano, è colpa del centrodestra. È davvero difficile da spiegare.

Aggiungo che le previsioni catastrofiche che ho ascoltato fare sono state esplicitate dagli autorevoli colleghi che qui parlano, ma gli operatori finanziari evidentemente non le condividono. Da domenica, rispetto a venerdì, la Borsa italiana è salita dell'1,5 per cento. Peraltro, si trovava già su un livello più alto rispetto a prima che fossero annunciati i dazi dal presidente Trump. Ricordo che dal settembre 2022, quando il centrodestra ha vinto le elezioni, la Borsa italiana è salita del 96 per cento, per cui non è un recupero da chissà quale situazione. (*Applausi*).

Le cose, quindi, stanno andando in modo del tutto diverso da come sono state descritte. Naturalmente avremmo voluto dazi zero. Ma, per quanto ci siano buoni rapporti fra l'Italia e gli Stati Uniti - qualcuno, invece, vorrebbe che non ci fossero e qualcuno proprio all'inizio di questa azione sui dazi... (*Commenti*) (*Richiami del Presidente*).

PRESIDENTE. Prosegua.

[MALAN](#) (*Fdl*). È stato detto da autorevoli esponenti che gli Stati Uniti non possono essere qualcosa che si avvicini a un alleato: parole di Elly Schlein. Non è che altri hanno detto cose molto diverse. Basti pensare che coloro che hanno detto che gli Stati Uniti bisogna trattarli sostanzialmente da nemici - e non mi pare che sia il modo migliore per ottenere condizioni migliori dagli Stati Uniti - coloro che hanno detto che le trattative devono essere fatte dall'Unione europea, coloro che hanno detto che bisognava mettere i controdazi e il bazooka e portare i dazi stabiliti al 25-30 per cento addirittura al 50-60 per cento, oggi dicono che il 15 per cento è la catastrofe per l'economia, quando i dati dei mercati finanziari dicono cose ben diverse. È chiaro che noi e il Governo avremmo preferito una soluzione diversa. Ma, per quanto ci siano buoni rapporti con gli Stati Uniti, le decisioni del Governo degli Stati Uniti le prende il Governo degli Stati Uniti e non il Governo italiano.

Dunque non c'è alcuna fuga, ma c'è il massimo impegno del Governo e ricordo che il catastrofismo - per fortuna è limitato all'opposizione - non facilita l'economia durante questi periodi. Se si crede al catastrofismo, non si investe, non si assume, non si cresce con le aziende. Il Governo attuale ha fatto esattamente la cosa opposta: ha dato degli elementi concreti per credere nel futuro dell'Italia e su questi elementi concreti abbiamo il record di occupazione (*Applausi*), il record di crescita della Borsa e il migliore rapporto da anni rispetto ai titoli di Stato tedeschi.

Dunque, avanti così il Governo e, se ci sarà bisogno di un'interlocuzione, il Governo sarà sicuramente

disponibile. *(Applausi)*.

MAGNI (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, dopo l'intervento che ho appena sentito svolgere, a maggior ragione chiedo che il Presidente del Consiglio del nostro Paese venga in Assemblea a riferire. A me pare che, dopo esserci dichiarati patrioti, padroni a casa nostra e via dicendo, stiamo diventando dei sudditi degli Stati Uniti d'America: quello che decide Trump va bene. Io Trump non l'ho eletto, non ho partecipato al voto per eleggerlo, per cui vorrei discutere in questo Paese.

Se per voi la cosa è così semplice, ricordo che abbiamo fatto una discussione con Trump e abbiamo comprato il gas che costa tre volte tanto quello che prendevamo prima, quindi spendiamo su questo; abbiamo accettato il 5 per cento delle spese militari; adesso accettiamo i dazi al 15 per cento. La domanda in una persona normale penso sia la seguente: cosa succederà alla nostra economia? Qualcosa succederà. Crescerà pure la Borsa, ma il problema è che in Borsa è quotata la minima parte delle aziende del nostro Paese, perché la più grande parte è rappresentata da piccole e medie imprese che devono affrontare il problema della concorrenza negli Stati Uniti d'America. Dopo 28 mesi di calo continuo, di fronte a un fatto del genere, l'industria come recupererà?

Queste sono le domande. Sono o meno legittime? Io credo che siano legittime. Il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'economia e delle finanze non possono scappare di fronte a questo. Noi stiamo discutendo a pizzichi e bocconi dei decreti-legge, ma qui siamo di fronte alla scelta-indirizzo di cosa succederà nei prossimi anni al nostro Paese. C'è un vincitore in tutto questo e si chiama Trump, che sta mettendo a posto i conti della sua Nazione, facendoli pagare sostanzialmente agli altri.

In questo caso, sarà pure all'Europa ad aver discusso, ma io ho letto che l'unica che non ha detto nulla, anzi che ha detto che va bene, è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, mentre altri Paesi sono molto critici, discutono e pongono il problema di rinegoziare l'accordo. Questo è il dato fondamentale. Per questa ragione chiedo - e ne sottolineo la necessità - che venga in Parlamento a discutere, perché vorrei che il Parlamento discutesse e decidesse quale sia il modo migliore per andare avanti. *(Applausi)*.

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, al di là delle solite polemiche strumentali, sappiamo benissimo che a nessuno fa piacere subire i dazi, però è anche impossibile evitarli, visto che tutti i Paesi nel mondo li hanno subiti. Evidentemente non è così semplice, come qualcuno possa ritenere.

Più che concentrarmi su quelle che possono essere le responsabilità, rispetto agli interventi che ho sentito svolgere fino adesso, mi verrebbe in mente che uno dei primi atti che dovrebbe fare l'opposizione è presentare una bella mozione di sfiducia a Ursula von der Leyen e mandarla a casa, visto che si è arresa agli Stati Uniti. *(Applausi)*. Per coerenza, questo dovrebbe essere il primo atto politico che dovrete fare. Noi della Lega non l'abbiamo mai votata, né mai la voteremo e, se c'è una mozione di sfiducia, voteremo la mozione di sfiducia, da qualsiasi parte essa provenga. *(Applausi)*.

Detto questo, forse sarebbe più interessante e logico, invece, concentrarsi su quello che bisognerebbe fare, su quello che può fare il Governo e soprattutto su quello che deve fare l'Europa, per sostenere quei comparti che subiranno le maggiori perdite rispetto ai dazi che gli Stati Uniti hanno imposto. Di certo, non lo si fa rispondendo con i controdazi, visto che nessun Paese al mondo l'ha fatto, se non la Cina, che si è mossa in questa direzione, perché gli economisti ci spiegano e ci insegnano che si aggiungerebbero ulteriori problemi a problemi che già ci sono. È stata fatta anche una stima: se con i dazi si rischia di perdere lo 0,3 del PIL, con i controdazi il PIL andrebbe a -0,5 e, quindi, ci sarebbe un effetto inflattivo peggiorativo per l'economia.

Questa è, quindi, la ricetta più sbagliata possibile che si possa mettere in campo.

Una cosa che invece bisognerebbe fare, visto che ho sentito citare l'autorevole Mario Draghi, che è stato Presidente del Consiglio di un Governo tra l'altro di unità nazionale (a parte Fratelli d'Italia, che non l'ha sostenuto) è ad esempio cominciare a rimuovere i dazi che l'Unione europea si è imposta da anni. *(Applausi)*. Si può parlare di iper-regolamentazione, di politiche industriali che indubbiamente

non sono state all'altezza della situazione, ma Mario Draghi ha parlato - l'ha detto lui - degli auto-dazi e ha detto che pesano addirittura di più di quello che peseranno i dazi degli Stati Uniti. Quindi: obiettivi troppo ambiziosi come quelli del green deal, che non sono stati sostenibili da parte delle nostre aziende; iper-regolamentazione e iper-burocrazia; obblighi per le nostre imprese di carattere ambientale e sociale, per poi importare le merci da Paesi che questi obblighi non hanno e non li rispettano (e sappiamo benissimo a che tipo di mercato ci rivolgiamo); processi astrusi di raccolta dati e analisi delle prestazioni aziendali, che aumentano i costi e danneggiano la competitività delle nostre imprese (*Applausi*); regole per le banche che massimizzano i profitti, anziché fare più credito e puntare sugli investimenti per le nostre aziende; assenza di controlli su chi determina davvero il prezzo dell'energia in generale, con tutte le sofferenze e le difficoltà che ci sono state; una gestione prettamente di carattere tedesco delle austerità, che ha distrutto il potere di acquisto sul mercato interno; addirittura la deroga del Patto di stabilità, anziché per le nostre imprese, solo per le armi. Anziché continuare a vivere l'Unione europea nella bolla di burocrazia nella quale vive da anni, forse sarebbe meglio che si velocizzassero un po' certe procedure per revisionare quel sistema di regole che ha penalizzato fortemente il nostro Paese.

Termino ricordando che questa governance europea, che ci ha messo in tali condizioni, l'avete sempre sostenuta voi per anni. (*Applausi*). Quando noi dicevamo invece che si sarebbe rischiato di arrivare a una tale situazione, siamo stati derisi. Oggi invece abbiamo ragione. Aveva ragione la Lega: l'Europa costruita con quelle regole ci avrebbe portato al fallimento, ed è quello che sta succedendo oggi. Fate un po' di autocritica anziché puntare il dito sul Governo, che ci ha messo tutto l'impegno possibile e che ci metterà tutto l'impegno per sostenere le nostre imprese. (*Applausi*).

[GASPARRI \(FI-BP-PPE\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GASPARRI \(FI-BP-PPE\)](#). Signor Presidente, il Gruppo Forza Italia è ovviamente favorevole a tutti i confronti con il Governo: li si disponga in ogni momento. Del resto già domani mattina - come ci è stato ricordato - ci sarà il ministro Foti.

Per quanto riguarda la vicenda dei dazi, dico con chiarezza fin dall'inizio che il nostro Gruppo guarda più a quell'America e alle posizioni che espresse un grande presidente repubblicano, Ronald Reagan, al quale forse lo stesso Trump farebbe bene ad ispirarsi. Reagan affermò a Camp David, nel novembre del 1982: «la storia ci ha insegnato una lezione importante: il libero commercio favorisce il progresso economico e promuove anche la pace nel mondo». Noi possiamo dire di essere ancora reaganiani a decenni di distanza e vorremmo che i repubblicani americani si ispirassero a quel leader. Siamo per dazi zero reciproci, come più volte ha ricordato il vice presidente del Consiglio e ministro degli esteri Antonio Tajani.

Ricordo ai critici che l'Italia è un'autentica potenza mondiale dell'export, che vale il 40 per cento del nostro prodotto interno lordo (nel 2024, 623 miliardi di euro, con un record verso i Paesi extra Unione europea). Siamo una grande potenza e siamo anche i primi in Europa per la diversificazione merceologica dei beni esportati. Puntiamo, entro la fine della legislatura, a 700 miliardi di export.

Noi siamo sempre stati molto attenti a guardare all'evoluzione delle turbolenze americane e non siamo andati in giro a battere le mani perché temevamo qualche sorpresa.

In India, in Messico, in Brasile il Governo, con missioni commerciali guidate dal ministro Tajani, che ha anche la delega al commercio estero, con le imprese sta cercando di aprire i mercati e di rafforzare quella presenza, per diversificare.

Queste misure dei dazi noi non le apprezziamo, in termini culturali e generali; poi, certo, di fronte al 30 meglio il 15, meglio sarebbe zero. Oggi ci dice un portavoce europeo che la riunione famosa in Scozia era partita con il 30 per cento ed è finita con il 15, che sarà sempre troppo. Alcuni settori hanno addirittura un vantaggio, dalle automobili, che erano al 27, ad alcuni prodotti agroalimentari. Vedremo, anche perché il Governo, Presidente, visto che lei lo solleciterà, vorremmo che venisse quando tutti i dettagli saranno chiari. In questo momento io non ho ancora capito - ma non l'ha capito nessuno - come sono messi i prodotti farmaceutici. Per il vino, che per noi è molto importante ed è un grande prodotto di qualità, come andrà a finire? Ci sono comunicazioni diverse, tra quelle europee e

quelle americane. Quindi, vogliamo giudicare quello che sarà stato deciso.

Per quanto riguarda il servilismo, invito alcuni a essere meno ipocriti. Prima dicevano: «Cosa vuole la Meloni, che vuole trattare da sola? Deve trattare l'Europa». Poi tratta l'Europa e dicono: «Perché la Meloni non ha trattato?». Ma basta con queste vostre buffonate propagandistiche! (*Applausi*). La materia del commercio estero è delegata all'Unione europea, è stata trattata e poi vedremo.

Poi io vedo anche alcune cose. Per quanto riguarda il servilismo, veda, Presidente, ricordo quando l'allora presidente del Consiglio Conte - premetto che guadagnò il titolo di "Giuseppi" da parte di Trump, che neanche sapeva bene come si chiamava; del resto, Di Maio chiamò "Ping" Xi Jinping, per cui sui nomi c'è qualche difficoltà - ebbe l'elogio di Trump perché i nostri servizi segreti furono messi al servizio dell'allora Ministro della giustizia americano, venuto in Italia per una vicenda mai chiarita fino in fondo. Ma con i servizi segreti, del resto, se Conte fece il servile, Renzi ha fatto addirittura il benzinaio all'autogrill, dove incontrava i capi dei servizi segreti tra una pompa di benzina e un pacchetto di patatine. (*Applausi*).

I dati sono questi e il negoziato continua. Noi abbiamo chiesto all'Unione europea di rivedere le politiche, perché quel green deal l'ha voluto la sinistra europea. Dite ai vostri colleghi al Parlamento europeo di rivedere quelle regole, che sono una gabbia per l'industria europea. (*Applausi*). Noi vogliamo rispettare l'ambiente, ma vogliamo anche rispettare le aziende, le imprese, i lavoratori, la produzione. Quindi noi siamo impegnati, anche come Partito popolare europeo, a rivedere quelle regole, ed è quello che hanno chiesto Antonio Tajani e la Meloni. Faremo la nostra parte e chiediamo all'Europa e all'Italia di difendere le imprese, perché nessuno ci rimetta una lira. E, se serviranno progetti straordinari, si facciano progetti straordinari. Draghi ha inventato 800 miliardi che non esistono, perché non esistono quelli del piano Draghi: ha scritto con la penna 800, ma poteva anche scrivere 1.000. Noi ci accontenteremo di meno degli 800 miliardi finti di Draghi, di qualche decina di miliardi veri da dare alle imprese, che non devono avere alcun danno. Forza Italia è in campo, ieri Tajani ha incontrato tutti gli imprenditori italiani e le rappresentanze, perché la difesa dell'impresa, della produzione e del lavoro italiano è per noi una priorità.

La web tax Gentiloni non la applicò, quando dormiva da commissario europeo all'economia; quel Gentiloni che dovrebbe tornare, e non so se a dirigere il vostro partito. Ebbene, noi vogliamo che anche sulla tassazione dei giganti del web l'Europa non abbia condizioni, non si arrenda, faccia pagare chi guadagna troppo e rispetti quelle aziende che producono ed esportano. Questo è il nostro dovere, che difenderemo ancora una volta e saremo ancora in crescita nell'export su tutti i mercati mondiali. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Prima di passare al prossimo punto all'ordine del giorno, voglio ricordare che l'intervento di domani del ministro Foti era stato già previsto. Non so se affronterà il tema in questione. Se dovesse affrontarlo e volesse preannunciarlo, lo posso riferire ai Capigruppo; altrimenti la cosa sarà incidentale.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1594) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 17,07)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1594, già approvato dalla Camera dei deputati.

In effetti sul precedente argomento era previsto un intervento del Gruppo Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare, che ho saltato. Chiedo scusa alla senatrice Capogruppo.

Il relatore, senatore Salvitti, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[SALVITTI](#), relatore. Signor Presidente, la Commissione finanze e tesoro è chiamata a esaminare il disegno di legge n. 1594, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 25, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale.

Il disegno di legge è stato approvato dalla Camera in prima lettura e assegnato alla 6a Commissione permanente in sede referente. Per quanto riguarda il contenuto, il disegno di legge consta di 21 articoli. Nel dettaglio, l'articolo 1, ai commi da 1 a 9, introduce delle modifiche volte a circoscrivere l'obbligo di tracciabilità delle spese per trasferte dei lavoratori dipendenti e autonomi, ai fini Irpef, Ires ed IRAP, ai pagamenti effettuati nel territorio dello Stato italiano. Conseguentemente, non si prescrive il medesimo obbligo alle spese sostenute all'estero. Si comprendono tra i redditi di capitale gli interessi e altri proventi finanziari percepiti nell'esercizio di attività professionali, nonché tra i redditi diversi le plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazione a società che esercitino attività professionale.

Si stabilisce che le operazioni straordinarie concernenti l'esercizio associato di attività professionali e la successiva cessione delle partecipazioni ricevute non costituiscono fattispecie rilevanti in termini di abuso del diritto. Il comma 1-*bis* dell'articolo 1, inserito nel corso dell'esame alla Camera, reca un'interpretazione autentica della disposizione che qualifica come redditi diversi ai fini Irpef i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto o dalla costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili.

L'articolo 1-*bis* delimita il regime dell'addizionale Irpef sui compensi variabili e ai singoli dirigenti di intermediari finanziari o di società di partecipazione finanziaria a partire dall'anno d'imposta 2025.

L'articolo 2 introduce delle modifiche alla disciplina della riportabilità delle perdite fiscali per i soggetti passivi Ires.

L'articolo 3 esclude le diminuzioni di occupati delle società collegate dalla determinazione dell'incremento occupazionale, necessario ai fini dell'incentivo fiscale della maggiorazione del costo ammesso in deduzione per le nuove assunzioni.

L'articolo 4, al comma 1, modifica il criterio in base al quale l'imposta minima nazionale equivalente, eventualmente assoluta, alla società controllata estera deve essere presa in considerazione ai fini del calcolo della tassazione effettiva, e ridefinisce il meccanismo opzionale di determinazione della tassazione effettiva, al fine di evitare la complessità dei conteggi, necessario al calcolo del livello di imposizione effettiva scontato dalle società controllate, ovvero dalle stabili organizzazioni all'estero in esenzione. Corregge inoltre il riferimento legislativo per identificare correttamente la tipologia di interpello a cui si può ricorrere ai fini della disapplicazione della disciplina delle società estere controllate. Consente la detrazione in capo al socio dell'imposta minima nazionale equivalente eventualmente pagata nel Paese estero e attribuita alla società estera controllata sulla base del criterio di ripartizione. Il comma 2 precisa il periodo d'imposta di decorrenza delle disposizioni del presente articolo.

L'articolo 5 interviene sui termini di presentazione da parte del contribuente della documentazione idonea a dimostrare il rispetto delle norme concernenti il disallineamento da ibridi; documentazione richiesta per la disapplicazione delle sanzioni in caso di contestazione in tale materia.

L'articolo 6, modificato dalla Camera, propone al 15 settembre 2025, soltanto per l'anno in corso, il termine per l'approvazione del prospetto delle aliquote dell'imposta municipale propria e dichiara la validità di alcune delibere di approvazione adottate tardivamente secondo la disciplina ordinaria.

L'articolo 6-*bis*, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, disciplina la modalità con cui i Comuni determinano e rendono pubblici i corrispettivi medi delle attività sportive svolte in modo concorrenziale nell'ambito territoriale di riferimento, ai fini del rispetto delle condizioni per l'esenzione dal pagamento dell'IMU per gli immobili posseduti e utilizzati da enti non commerciali per lo svolgimento delle dette attività con modalità anch'essa esclusivamente non commerciali.

Infine, detta una disciplina transitoria nelle more della definizione dei corrispettivi medi.

L'articolo 7 detta disposizioni in tema di agevolazioni sulle accise, estendendo i benefici fiscali per il gasolio anche al biodiesel utilizzato tal quale, stabilendo che il programma pluriennale è esente da notifica preventiva in materia di aiuti di Stato e demandando a un decreto ministeriale il compito di definire le modalità di fornitura all'Agenzia delle dogane e dei monopoli delle risultanze delle verifiche sul rispetto dei criteri di sostenibilità.

L'articolo 8 reca modifiche alla disciplina sulla decorrenza dell'applicazione delle disposizioni fiscali

concernenti il Terzo settore, a seguito della Comfort Letter della Commissione europea del 7 marzo 2025.

Presidenza del vice presidente CENTINAIO (ore 17,12)

(Segue SALVITTI, relatore). L'articolo 9, al comma 1, al fine di estendere l'applicazione dell'inversione contabile agli appalti per il trasporto merci, elimina i vincoli applicativi dell'inversione contabile medesima legati alle caratteristiche contrattuali della prevalenza di manodopera e dell'utilizzo dei beni strumentali di proprietà del committente. Con una modifica aggiunta dalla Camera, inoltre, si consente di applicare il *reverse charge* anche alle agenzie per il lavoro.

L'articolo 10 prevede che il meccanismo speciale di versamento dell'IVA dovuta per le operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri soggetti tassativamente individuati, con il quale si consente all'erario di acquisire direttamente l'imposta (cosiddetto *split payment*), non si applichi più alle operazioni nei confronti delle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana, identificate agli effetti IVA, a decorrere dal 1° luglio 2025.

L'articolo 11 anticipa l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di produzione di alcol etilico da processi di dealcolizzazione, introdotte dal decreto legislativo n. 43 del 2025, di riforma delle accise.

L'articolo 12 considera tempestive le dichiarazioni delle imposte sui redditi e IRAP presentate entro l'8 novembre 2024, specificando che tale previsione non rileva ai fini del concordato preventivo biennale.

L'articolo 12-*bis*, inserito nel corso dell'esame alla Camera, reca un'interpretazione autentica in materia di definizione agevolata, prevedendo che: ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi ad oggetto i debiti ricompresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizzi con il versamento della prima e unica rata delle somme dovute; l'estinzione del giudizio sia dichiarata d'ufficio dal giudice a seguito della presentazione della relativa documentazione; l'estinzione del giudizio comporta l'inefficacia delle eventuali sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato.

L'articolo 12-*ter*, introdotto dalla Camera, consente ai soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono, entro i termini di legge, al concordato preventivo biennale relativamente al biennio di imposta 2025 e 2026 di adottare il regime di ravvedimento di cui al presente articolo versando un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'articolo indica il metodo di determinazione della base imponibile nonché delle aliquote delle imposte sostitutive (commi da 2 a 5); riduce del 30 per cento le aliquote in considerazione della pandemia di Covid-19 per i soli periodi di imposta 2020 e 2021; consente anche ai soggetti che negli anni tra il 2019 e il 2023 nel caso in cui hanno dichiarato tra gli altri una causa di esclusione dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) a causa della diffusione della pandemia da Covid-19, oppure alla presenza di condizioni di non normale svolgimento della propria attività, o che hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata all'esercizio di due o più attività di impresa non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, laddove l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dagli ISA e relativo all'attività prevalente superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi, di poter usufruire del ravvedimento speciale; specifica che l'imposta non può comunque essere inferiore a 1.000 euro; le modalità di versamento e alcune fattispecie specifiche di decadenza dal beneficio; il periodo di imposta per i soggetti di cui al comma 1, il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare; stabilisce le proroghe per i termini di decadenza dell'accertamento (comma 18); rinvia a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la determinazione dei termini e delle modalità di comunicazione delle opzioni di cui al presente articolo; reca la quantificazione degli oneri derivanti dal presente articolo e indica le fonti di copertura finanziaria.

L'articolo 13 posticipa dal 30 giugno al 21 luglio 2025 il termine di effettuazione dei versamenti inerenti alle dichiarazioni dei redditi Irpef e Ires, dell'IRAP e dell'IVA da parte dei contribuenti soggetti ad ISA e di altri soggetti, in particolare coloro che adottano il regime forfettario.

Conseguentemente, per l'anno 2025 i suddetti versamenti possono essere effettuati nei trenta giorni successivi alla data del 21 luglio 2025, con l'applicazione della maggiorazione a titolo di interesse

corrispettivo dello 0,40 per cento.

Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 17,15)

(Segue SALVITTI, relatore). L'articolo 13-bis, introdotto dalla Camera, obbliga a motivare nell'atto di autorizzazione e nel processo verbale le circostanze e le condizioni che giustificano un accesso ai fini di verifica fiscale. L'articolo 14 statuisce che la disciplina concernente l'esenzione fiscale per le somme destinate alle riserve per lo svolgimento delle attività statutarie delle imprese sociali o per l'incremento patrimoniale è efficace a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. L'articolo 15 reca disposizioni finanziarie. L'articolo 16 stabilisce l'entrata in vigore del presente decreto. Per approfondimenti, si rimanda agli studi della Camera e del Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Fregolent. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (IV-C-RE). Signora Presidente, non me ne voglia il carissimo collega che ha svolto la relazione, cui mi lega una forte amicizia, ma egli non ci ha convinto a votare a favore di questo provvedimento.

Questo Paese ha visto in questo anno aumentare la pressione fiscale del ben 42,6 per cento. In una Italia dove già pagare le tasse è complicato e farraginoso, per l'ennesima volta ci sarà quella che avevate strombazzato come grande riforma del fisco. Invece, ancora una volta la delega fiscale verrà rinviata. Era il vostro cavallo di battaglia: pagare meno tasse, la flat tax. Avete fatto un'intera campagna elettorale per le partite IVA, per far sì che chi non aveva una certezza di entrata potesse finalmente respirare dopo gli anni duri del Covid-19. Invece, non gli avete dato alcun sollievo, evidentemente, se continuate a rinviare questo provvedimento. Noi lo ritenevamo insufficiente anche come era uscito, ma, essendo una delega, volevamo vedere come svolgevate il tema della riduzione delle tasse: perché il titolo è sempre molto facile, ma poi è molto difficile renderlo concreto.

In tutto ciò, questo decreto è un ulteriore piccolo "decretino". Ci sono un po' di cartelle esattoriali. C'è di nuovo il tentativo del ravvedimento operoso. Non vi è riuscito per quattro volte. Siamo alla quinta volta: peggio del film «Rocky». Temo che non vi riuscirà neanche la quinta volta, perché continuate ad applicare gli stessi criteri degli altri quattro. Ve l'hanno già detto e lo hanno anche scritto su cartelli: non si fidano. Non si fidano di come avete scritto questa norma e non faranno il ravvedimento operoso neanche la quinta volta. Riprovate la sesta, sarete più fortunati. (*Applausi*).

Non c'è l'abbassamento delle tasse, non c'è una giustizia per chi ha pagato le tasse. L'ennesimo ravvedimento operoso, infatti, anche se non avrà buon esito, stride un po' rispetto a quegli italiani che si vedono aumentare le tasse.

Lunedì ero con il consigliere regionale di Italia Viva, Vittoria Nallo, e con il Vice Presidente del mio partito, Enrico Borghi, a parlare dell'aumento dell'IRPEF nella regione Piemonte: non solo aumentano le tasse a livello nazionale, aumentano le tasse a livello locale, aumenti giustificati con le più svariate ragioni.

Il Piemonte li ha giustificati dicendo che la riforma dell'Irpef fatta a livello nazionale fa un buco tale per cui sono costretti ad aumentare l'Irpef. Quindi, è grazie al Governo amico che devono aumentare l'Irpef, ma anche in vista dell'autonomia differenziata, per cui avranno meno entrate. Ma come? Quando approvaste quella riforma, avevate detto che in realtà ci sarebbero stati un giubilo e una quantità di risorse aggiuntive per le Regioni virtuose che sapevano spendere bene i soldi. Evidentemente, la regione Piemonte denuncia la sua incapacità di spendere le risorse regionali.

Ebbene, è un provvedimento che, tranne sull'imposta municipale unica (IMU) dei Comuni e la cancellazione dell'IMU per le attività sportive e poche altre cose, è veramente un decreto-legge insufficiente per il periodo che stiamo vivendo. Abbiamo parlato fino a qualche minuto fa dei dazi e delle nostre imprese, di quelle che faranno fatica. Lo dico tramite lei, signora Presidente - perché mi hanno insegnato che non si può interloquire direttamente con i colleghi - al collega capogruppo Malan, che ha detto che fundamentalmente non abbiamo capito nulla di quello che sta succedendo. (*Brusio. Commenti*). Tanto il Governo non ascolterà né noi né la maggioranza: continuano ad andare avanti con decreti-legge inutili, quindi non mi stupisce che non mi ascolti il rappresentante del Governo.

Il collega Malan ha detto che le opposizioni non riuscivano a capire cosa fosse successo sui dazi, tant'è

vero che la Borsa oggi è risalita: allora, collega, evidentemente non hanno capito neanche il presidente Orsini di Confindustria, il presidente Giansanti di Confagricoltura, il presidente Prandini di Coldiretti, i presidenti di CNA e Confartigianato, nonché tutte le categorie e tutti coloro che hanno riversato una forte preoccupazione per l'aumento dei dazi; evidentemente non ha capito nulla il collega che è stato Ministro dell'agricoltura e Sottosegretario alle attività produttive, il vice presidente Gian Marco Centinaio, che ha detto: «L'UE è stata arrendevole sui dazi, il vino italiano non può subire questo affronto». Evidentemente non abbiamo capito in tanti, anche quelli della vostra maggioranza, che magari sono imprenditori, che producono vino e hanno visto la preoccupazione del Paese reale.

Allora è un provvedimento che non abbassa le tasse e non dà risorse a chi non riesce ad arrivare in maniera decente alla fine del mese (perché ormai gli stipendi italiani sono i più bassi d'Europa: l'OCSE ha stabilito che dal 2021 sono diminuiti del 7,5 per cento, un record nell'Unione europea e non solo).

Evidentemente non riesce a capire cosa se ne farà di questo provvedimento chi ha rinunciato alle cure mediche e rinuncerà alle vacanze, chi si vede aumentare una tassazione sul lavoro invece di vederla diminuita, chi si vedrà tolti gli 80 euro (quelli di un Governo che considerate pessimo, ma che evidentemente dava risorse, che voi togliete proprio alle fasce più bisognose).

Il decreto-legge non risolverà il problema delle famiglie in povertà, che sono aumentate in questo Paese. Non risolverà nulla: è un decreto-legge che infatti, proprio perché non risolverà nulla, non ha avuto neanche una vera lettura al Senato (ne avete fatta una unica alla Camera e mi dispiace, perché mi sarebbe piaciuto vedere all'opera, per esempio, il presidente Garavaglia che forse, essendo stato Ministro del turismo sotto il Governo Draghi, di misure a sostegno dei veri comparti produttivi di questo Paese ne avrebbe trovate, e invece no).

È un complitino per dire che avete fatto l'ennesimo decreto fiscale, ma che non risolverà assolutamente nulla dei problemi del Paese reale, che però - da quanto abbiamo appreso dalle vostre dichiarazioni sdegnate sul fatto che si chiedeva alla Presidente del Consiglio di venire a parlare dei dazi in Aula - capisco che non vi interessa più, se vi interessano quanto va avanti la borsa, lo spread e i numeri, che però non certificano il Paese reale, ma un mondo che poi nei talk show dite di non rappresentare, quello della finanza creativa e della Milano da bere che sta bene. In questi giorni sento un sacco di colleghi dell'opposizione di Milano e della maggioranza in questo Governo dire che Milano in questi anni si è ammantata di troppi ricchi e che non ha investito invece sui ceti più deboli.

Mi chiedo quando voi investirete sui ceti più deboli, di certo non con questo provvedimento che ancora una volta darà soddisfazione non a chi avrà veramente bisogno, ma solo a qualche furbetto che vedrà nuovamente slittata la possibilità di pagare le tasse, come invece la maggior parte dei contribuenti italiani, almeno quelli che hanno una pensione e uno stipendio da lavoratore dipendente, ormai affaticati, sfibrati e veramente stufi di essere presi in giro da uno Stato che non li tutela, ma li sfrutta solamente. (*Applausi*).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport» (1600).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1594 (ore 17,30)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Magni. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signora Presidente, siamo qui per l'ennesima volta a discutere in Aula un decreto-legge su cui ovviamente verrà posta la fiducia. La maggioranza è ricorsa ancora una volta alla decretazione d'urgenza. Credo che vada dichiarato con forza in quest'Aula che qui non c'è proprio nulla di urgente, se non soddisfare le esigenze di alcune parti della maggioranza che su questo tema spingono e cercano di dare risposte.

Questo provvedimento si chiama decreto fiscale, ma io pensavo che il decreto fiscale dovesse affrontare, ad esempio, il problema dell'evasione fiscale che c'è in questo Paese da tanti anni, da molto prima di questo Governo, che da tre anni c'è e molto spesso emana decreti per affrontare il tema. Tutti

i provvedimenti mirano a sanare e affrontare - poi torno su questo - una serie di esigenze particolari di alcune categorie. In sostanza, noi continuiamo ad avere un'evasione fiscale che succhia al Paese miliardi e miliardi (1.200 miliardi dal 2000 a oggi), se la vogliamo mettere su questo terreno.

Parliamoci chiaro: è un decreto che interviene sulla scia dei condoni. Questo Governo ha sposato la tesi con cui si dice che il fisco deve essere amico. Ora, io non penso che debba per forza costringere le persone. Penso solo che bisognerebbe essere amici di tutti e non solo di una parte, di quelli che non hanno un reddito fisso, visto che non hanno la trattenuta diretta, perché altrimenti a pagare sono sempre gli stessi. Noi sappiamo bene che sono sempre gli stessi, tant'è che quegli stessi pagano talmente tanto che producono addirittura, attraverso il fiscal drag, un'entrata maggiore per quanto riguarda lo Stato.

Invece voi pensate a un decreto che interviene sulla possibilità di conoscere prima del controllo, di fare una dichiarazione integrativa prima di un'ordinanza, di essere informati o poter definire bonariamente tutte le controversie che magari non si è pagato e per cui si trova una soluzione. Si introduce un'altra volta un pezzo di rottamazione di cartelle esattoriali, la possibilità di stracciare mini-cartelle riferite ai debiti dal 2000 al 2010. Vi è poi una modifica sciagurata sul ravvedimento speciale, legata al concordato preventivo biennale del 2025 e 2026. Ci sono norme che intervengono solo su sanatorie. Il concetto è la sanatoria, tant'è che complessivamente riguarda circa 400 milioni di euro.

È possibile continuare su questa strada, quella per cui, se uno non paga, tutto sommato lo Stato gli dice "che bravo che sei"? E alla fine gli rottama qualcosa, gli dà la possibilità di rateizzare e gli fa lo sconto. Ma ci sono lavoratori che tutti i mesi hanno la trattenuta, che peraltro aumenta: come ho spiegato prima, anche di fronte al fatto che si rinnova il contratto e aumenta la propria capacità, complessivamente il salario diminuisce perché il fisco toglie.

Se vogliamo affrontare seriamente una discussione sulla questione fiscale, facciamo una discussione a trecentosessanta gradi. Non c'è niente di urgente da questo punto di vista, ma è solo un modo per continuare a parlare a un pezzo del proprio elettorato. Questa è però una cosa ingiusta e totalmente disuguale. I cittadini di fronte alla legge dovrebbero essere tutti uguali, e non essere trattati in modo diverso. Quindi, c'è un messaggio chiarissimo che va in questa direzione.

Mi si dice tutte le volte che siamo critici, che questo Governo c'è da poco, che ha fatto molte cose, ma su questo terreno vorrei una impostazione chiara: quanto ha prodotto questo modo di continuare a rottamare, di favorire la rottamazione e quindi di fare sconti fiscali? Quanto gettito ha creato? Spesso molto poco, tant'è vero che avete dovuto rivedere il concordato preventivo, perché non ha generato molto gettito. Questo modo di fare non favorisce la messa in regola di chi evade: questo è il dato. Si pensa che si può continuare ad evadere tanto ci sarà una rottamazione e che si va in questa direzione. È il messaggio politico ad essere sbagliato: chi non paga è premiato e chi paga è punito. E allora qualcuno pensa di fare il furbo.

Le tasse servono sostanzialmente per far sì che lo Stato sia in grado di affrontare le disuguaglianze sociali, di prevedere i servizi alle persone, il servizio all'insieme del Paese. Quindi, la tassazione è una cosa giusta e la nostra Costituzione dice che ognuno deve contribuire a secondo della propria condizione. Perché deve esserci sempre una fascia che contribuisce in modo sproporzionato sul terreno fiscale? È una cosa non più tollerabile ed accettabile. Magari poi si fanno dichiarazioni roboanti dicendo che si metteranno le manette ai grandi evasori, ma non ho mai visto nessuno a cui avete messo le manette. Anche in passato, per la verità, non sono mai state messe le manette agli evasori: questo è il dato fondamentale. Magari si mettono a quelli che manifestano con la bandiera della Palestina, come è successo l'altro giorno a una partita di calcio.

Forse bisognerebbe davvero invertire la tendenza e fare una discussione seria sulla questione fiscale, che è la grande riforma mai attuata in questo Paese. Invece, addirittura aggiungete una difficoltà in più: l'Agenzia delle entrate, se fa un blitz, deve spiegarne le ragioni? Se fa un blitz in qualche realtà è perché non hanno pagato le tasse. Voi addirittura mettete un paletto in più a questa attività, per cui mi pare che sostanzialmente invogliate a far in modo che le cose continuino così come sono oggi e siano anche peggiori, anziché migliori.

Per queste ragioni - in sede di dichiarazione di voto sarò più preciso - noi siamo contro questo decreto

e quindi voteremo contro.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Croatti. Ne ha facoltà.

CROATTI (M5S). Signora Presidente, sottosegretaria Albano, colleghe senatrici e colleghi senatori, oggi siamo a discutere l'Atto Senato 1594, un testo che, nelle sue intenzioni, dovrebbe tracciare la rotta futura del nostro Paese, sia economica che sociale. Ma per il MoVimento 5 Stelle questa non è solo una discussione tecnica nello specifico, ma è anche un banco di prova importante e cruciale per la politica, per dimostrare se ha il coraggio di scegliere da che parte stare. Noi sempre, come forza politica, scegliamo di stare dalla parte dei cittadini, dalla parte dei lavoratori, dalla parte dei professionisti, dalla parte delle imprese che creano valore sul territorio del nostro Paese.

Abbiamo analizzato attentamente il testo e non abbiamo presentato tantissimi emendamenti, ma abbiamo cercato di affrontare il provvedimento con un pacchetto serio e specifico, non con semplici aggiustamenti, ma in realtà con pilastri di una visione alternativa e - secondo noi - più giusta di questo Paese; una visione che metta al centro in primo luogo il benessere della persona, in secondo luogo la dignità del lavoro e in terzo luogo l'equità del sistema fiscale del nostro Paese.

Partiamo proprio dalla necessità di sostenere in maniera concreta le famiglie - è un dovere che abbiamo - e soprattutto il loro potere di acquisto. Non possiamo assistere passivamente all'erosione dei salari reali e all'aumento dei costi che strangolano i bilanci domestici. (*Applausi*). Per questo le nostre proposte mirano a un alleggerimento fiscale tangibile, dall'aumento delle detrazioni per gli interessi sui mutui della prima casa. Pensate quanto ci si impegna e quanto sia forte l'investimento sui mutui della prima casa, che è l'investimento di una vita delle persone. Oppure pensate alla possibilità di un cashback fiscale per le spese sanitarie e per i canoni di locazione: un aiuto concreto e immediato a chi ha in questo momento i redditi più bassi. Non è carità: è giustizia sociale, è il diritto di non dover sacrificare la salute o un tetto sulla testa per arrivare a fine mese.

È la giustizia sociale che si riflette secondo noi anche nella riforma fiscale. Non possiamo permettere che la fiscalità sia un labirinto di ingiustizie. Noi proponiamo una vera rivoluzione sull'Irpef, dalla riduzione degli scaglioni all'abbassamento delle aliquote, per favorire il ceto medio, quella spina dorsale del Paese che troppe volte in questi provvedimenti viene dimenticata. (*Applausi*). Indichiamo anche la strada per finanziare questa visione ambiziosa: un contributo più significativo delle grandi multinazionali del digitale, aumentando l'aliquota delle imposte sui servizi digitali. (*Applausi*). Lo continuiamo a dire da anni, ma non viene effettuato. È giusto che chi genera enormi profitti sul nostro territorio partecipi in modo equo al benessere collettivo.

Ma la nostra visione non si limita a un'imposta in più, a un'imposta in meno o a un bonus in più. È una visione che vuole combattere le storture e le iniquità nel nostro Paese. Per questo chiediamo l'abrogazione del cosiddetto taglia detrazioni, una misura che penalizza le famiglie e soprattutto i professionisti. (*Applausi*). Vogliamo maggiore trasparenza per la tracciabilità delle spese detraibili, una fiscalità più equa anche per i professionisti, evitando tassazioni inique sulle plusvalenze.

Non da ultimo, c'è la nostra proposta su un'aliquota Ires agevolata per le aziende virtuose, che limitano le sproporzioni dei salari dei dirigenti rispetto a quelli dei dipendenti. Il messaggio deve essere chiaro: vogliamo premiare chi investe nelle persone e non solo nei profitti sregolati. (*Applausi*). La nostra determinazione la mettiamo in difesa del lavoro e dei lavoratori. Quella che portiamo avanti non è una battaglia ideale, ma è una battaglia che si combatte ogni giorno dentro le fabbriche, negli uffici, a fianco dei professionisti e vicino a chi è più fragile. Non possiamo permettere che i principi di festività si trasformino in licenze di sfruttamento.

È inaccettabile che si possa pensare di utilizzare le deduzioni sul costo del lavoro per mascherare operazioni di delocalizzazione o per scaricare gli esuberi sulle bad company del gruppo. (*Applausi*). Per questo abbiamo proposto la soppressione dell'articolo 3. Questi non sono temi marginali, ma sono le fondamenta della nostra dignità di Paese civile.

Infine, Presidente, le nostre proposte toccano la qualità della vita e soprattutto l'inclusione. Ne abbiamo toccate alcune specifiche, che riproponiamo spesso e volentieri, ma penso che ognuno di voi sappia quanto sono importanti. Pensiamo al sostegno alle spese per disturbi specifici di apprendimento: 300.000 ragazzi del nostro Paese hanno una difficoltà sull'apprendimento, devono

avere le stesse opportunità e le loro famiglie devono avere la possibilità di riconoscerlo e di aiutare i propri figli. Pensiamo inoltre alla riqualificazione energetica; sappiamo quanto sia importante riqualificare gli edifici e sappiamo quale indotto c'è dietro questo detto questo comparto. Mi soffermo poi in particolare sull'eliminazione delle barriere architettoniche: tutte le famiglie (*Applausi*), prima o poi, - penso al disabile, al bambino, all'anziano - hanno bisogno di fare degli interventi specifici nelle proprie case e dobbiamo aiutarle.

Sono segnali chiari dell'Italia che vogliamo, di un Paese accessibile, solidale e, soprattutto, che non lascia indietro nessuno.

Colleghi, questo testo è la nostra opportunità per dimostrare un vero impegno per il Paese. Non accontentiamoci di fare il minimo indispensabile.

Il MoVimento 5 Stelle ha messo sul tavolo proposte concrete, finanziabili e, soprattutto, giuste. La nostra preghiera è quella di adottarle nel provvedimento. Dimostriamo che la politica non è sorda alle richieste dei cittadini, ma sa ascoltare le voci di chi chiede un futuro migliore. Dimostriamo che c'è un'alternativa per un'Italia che guarda avanti, con coraggio e dignità. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Borghesi. Ne ha facoltà.

[BORGHESI](#) (*LSP-PSd'Az*). Signora Presidente, il provvedimento che andiamo oggi ad approvare interviene puntualmente su alcuni aspetti molto importanti come - ad esempio - la classificazione e la determinazione di alcuni redditi; i commi da 1 a 9 dell'articolo 1 introducono modifiche finalizzate a limitare l'obbligo di tracciabilità delle spese per la trasferta dei lavoratori dipendenti e autonomi, per i pagamenti effettuati nel territorio italiano. Viene stabilito che rientrano tra i redditi di capitale gli interessi e gli altri proventi finanziari percepiti nello svolgimento di attività professionali. Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazione in associazioni a società che esercitano attività professionali sono considerate redditi diversi. Le operazioni straordinarie legate all'esercizio associato di attività professionali e alla successiva cessione delle partecipazioni ricevute non sono considerate rilevanti ai fini dell'abuso di diritto.

Sono state introdotte altre misure alla Camera dei deputati molto utili, come un'interpretazione autentica della norma che qualifica come redditi diversi ai fini Irpef quelli derivanti dalla concessione in usufrutto o dalla costituzione di diritti reali di godimento su beni e immobili. Tali corrispettivi costituiscono redditi diversi imponibili solo se il disponente conserva un diritto reale sul bene. Qualora invece il disponente si spogli integralmente di ogni diritto reale, il reddito è tassato come plusvalenza. C'è poi l'introduzione della disciplina che delimita l'ambito di applicazione dell'addizionale Irpef sui compensi variabili e stock option, circoscrivendolo ai soli dirigenti di intermediari finanziari o di società di finanziaria a partire dall'anno d'imposta 2025. Oltre a questo c'è stata una modifica anche della disciplina sulla riportabilità delle perdite fiscali per i soggetti Ires ed è stata introdotta una semplificazione del calcolo del limite del patrimonio netto per la compensazione delle perdite nei casi di trasferimento del pacchetto di maggioranza al di fuori del gruppo o modifica dell'attività principale e di operazioni di fusione, scissione societaria e conferimento d'azienda fuori dal gruppo.

Sono state introdotte delle misure riguardanti l'IMU, come la proroga al 15 settembre del termine per l'approvazione del prospetto delle aliquote IMU, riconoscendo la validità di delibere adottate tardivamente secondo la disciplina ordinaria.

Sono state introdotte delle normative riguardanti il Terzo settore a seguito della Comfort letter della Commissione europea di marzo, in cui si definisce che il regime fiscale degli enti del Terzo settore entrerà in vigore dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre del 2025. Sono state apportate delle modifiche puntuali alla disciplina dello *split payment* e del *reverse charge*. Sono state introdotte delle modifiche per quanto riguarda la disciplina delle dichiarazioni dei redditi, in quanto vengono considerate tempestive ai fini fiscali le dichiarazioni dei redditi e IRAP presentate entro l'8 novembre del 2024, precisando che ciò non ha rilevanza per il concordato preventivo biennale.

C'è poi l'introduzione dell'articolo 12-ter, che consente ai soggetti che hanno applicato gli ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale per gli anni di imposta 2025 e 2026 di avvalersi del ravvedimento previsto per i cinque anni precedenti, versando un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle

relative addizionali e dell'IRAP. Viene poi posticipato dal 30 giugno al 21 luglio il termine per i versamenti relativi alle dichiarazioni da parte dei soggetti ISA e degli altri contribuenti, come quelli in regime forfettario e, appunto, per l'anno 2025 tali versamenti potranno essere effettuati fino al 21 agosto con una maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Il provvedimento al nostro esame, quindi, contiene tutta una serie di puntualizzazioni, di chiarimenti e di semplificazioni che mirano a chiarire e a definire meglio certe tipologie di redditi, intervengono in modo puntuale sui riporti delle perdite, sull'IMU, sulle dichiarazioni dei redditi e su materie specifiche come quella del *reverse charge* e dello *split payment*.

Si tratta, pertanto, di un provvedimento assolutamente utile, che si riconduce nell'ambito dell'azione portata avanti negli ultimi due anni e mezzo, che continua nell'opera di semplificazione che questo Governo, tramite la riforma fiscale, sta attuando, chiarendo bene alcuni aspetti e semplificandone altri a beneficio dei contribuenti, proseguendo in una direzione che ormai è palese, che è quella della diminuzione delle tasse. Attendiamo poi tutti con ansia che questo procedimento venga ulteriormente implementato con la realizzazione della rottamazione *quinquies*, misura che sarà approvata a breve.

(*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

SALVITTI, *relatore*. Signora Presidente, al di là di tutto, penso che la cosa essenziale da spiegare sia il fatto che questi decreti, al di là dell'urgenza, concorrono alla costruzione di un veicolo normativo particolare come quello della delega fiscale, che impone una certa operatività da un punto di vista tecnico-amministrativo per fare in modo che poi tutte le norme che vengono inserite attraverso decreti fiscali vadano a comporre un complesso di norme che è, appunto, la delega fiscale. Siamo intervenuti sulla delega fiscale perché reputavamo che, dopo oltre cinquant'anni, fosse necessario farlo per inquadrare in maniera completamente diversa un intero comparto dello Stato. Ogni decreto non può, quindi, interessarsi di qualsiasi argomento, ma lo fa nello specifico di alcuni argomenti e questo è un puzzle che va comporsi in un unico provvedimento che avrà termine entro il 2026, che è quello della legge delega per la riforma fiscale. Si tratta, quindi, di un provvedimento complesso, che prevede degli step che portano via via a comporre questo puzzle. La differenza sta proprio in questo. Decade pertanto la necessità di discutere ogni volta di tutto quanto è legato al tema fiscale, dal momento che in quel tipo di comparto si discute di un provvedimento.

È altrettanto evidente che anche noi abbiamo a cuore molte tematiche che sono state esposte dai membri dell'opposizione. È altrettanto vero che lo si fa in una visione complessiva che il Governo ha da questo punto di vista. (*Applausi*).

Per ciò che riguarda il concordato preventivo biennale, che è stato introdotto adesso, si tende comunque sempre a fare riferimento, quando si parla di quello, ad un discorso legato a sanatorie. Quel tipo di provvedimento non ha nulla a che vedere con una sanatoria, non ha nulla a che vedere con un condono, non ha nulla di tutto questo rispetto a quello che viene detto. Significa che probabilmente il provvedimento in sé non è stato compreso nella sua intenzione. Naturalmente è colpa del Governo, che non riesce a spiegarlo in maniera più facile, ma è un provvedimento che sottintende una idea di fisco completamente diversa, cioè che l'impresa possa sfidare il Governo da un punto di vista imprenditoriale, attraverso una crescita in un campo e in un settore dove ha stabilito già, insieme agli uffici dello Stato, quali sono i balzelli e le tasse che deve pagare per l'anno in corso, stimolando questo a far sì che quell'azienda possa crescere.

È un provvedimento che si differenzia proprio in tutto quanto da quello che è stato fatto precedentemente. Non è vero che ci sono state poche entrate. È altrettanto vero che ci aspettavamo, probabilmente, qualche cosa in più, ma che non ci siano state le entrate derivanti dal concordato preventivo biennale non è assolutamente vero. Io penso che l'approvazione di questo decreto-legge, in questa fase, sia un tassello che va a completare il puzzle dell'intera modifica della norma fiscale italiana. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ALBANO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signora Presidente, intervengo molto

brevemente, nel solco indicato dal relatore, senatore Salvitti, solo per ricordare che questo provvedimento, che lavora proprio nella direttrice della delega fiscale e della riforma del fisco, ha introdotto molte semplificazioni per lavoratori autonomi, per lavoratori indipendenti e le imprese.

Ha lavorato sul requisito della tracciabilità dei pagamenti, così come sul versante della lotta all'evasione, inserendo, per esempio, il *reverse charge* dell'IVA anche per il settore dei trasporti; ossia introducendo, anche in questo settore, il meccanismo antifrode per cui l'IVA non viene versata dal fornitore, ma direttamente dal committente. Questo è un esempio, non solo di semplificazione, ma di lotta all'evasione.

Ascoltando anche le richieste provenienti dal mondo dei professionisti, sono stati prorogati i termini per il versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024. Io qui vorrei sottolineare solamente i due emendamenti che sono stati approvati in sede di conversione e quindi quanto sia stato importante il percorso parlamentare di questo atto.

Il primo emendamento si ispira proprio ai principi della delega fiscale, nella logica del nuovo rapporto fisco-contribuente, lavorando su un dialogo *ex ante* piuttosto che su controlli *ex post*. Questa è la logica di fondo della riforma del fisco. Tale emendamento ha istituito il ravvedimento speciale anche per chi aderisce al concordato preventivo biennale per gli anni 2025 e 2026, con la possibilità di sanare gli anni dal 2019 al 2023. Anche questo era un intervento particolarmente richiesto ed atteso. Ha funzionato nell'anno precedente, funzionerà anche in questa nuova e diversa versione.

Il secondo, al quale tengo particolarmente, sempre lavorando sul principio della delega, mira a favorire un rapporto più collaborativo tra fisco e contribuente. Adegua la normativa italiana attraverso una sentenza del 2025 della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Inoltre, modifica l'articolo 12 dello Statuto dei diritti del contribuente: in caso di accessi, ispezioni e verifiche fiscali nelle sedi delle imprese oppure degli studi professionali, le circostanze e le condizioni che li hanno giustificati dovranno essere espressamente ed adeguatamente motivate negli atti di autorizzazione e nei verbali, pena la possibilità di impugnare davanti al giudice tributario la verifica o l'accesso viziato.

Ecco, anche questo è stato un passo avanti da parte del lavoro del Governo con il Parlamento per un aumento della tutela del contribuente nel suo rapporto col fisco, nella rivoluzione copernicana che, assieme al vice ministro Leo e al ministro Giorgetti, stiamo costruendo per un cambiamento epocale del fisco italiano.

[PRESIDENTE](#). Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

[CROATTI \(M5S\)](#). Signora Presidente, tramite l'emendamento 1.100 tenevo a ripresentare diverse proposte emendative che avevamo presentato già in Commissione. Questo in particolare si incentra sulla necessità di aumentare le spese detraibili per gli interessi passivi sui mutui contratti per l'acquisto della prima casa, portandole dagli attuali 4.000 a 6.000 euro. Ovviamente, l'inflazione e l'aumento del costo della vita e dei tassi d'interesse incidono tantissimo sulla capacità di spesa delle famiglie, per cui intendiamo facilitare le famiglie che hanno dovuto sostenere questi maggiori oneri con un aiuto nell'acquisto della prima casa. Abbiamo quindi presentato questo emendamento e tanti altri, che contengono tutti la richiesta specifica di aumentare la web tax, aumentando l'aliquota dal 3 al 16 per cento, proprio per trovare un fondo per supportare le famiglie a livello nazionale nell'acquisto della loro prima casa.

[TURCO \(M5S\)](#). Signora Presidente, con riferimento all'articolo 1, vorrei innanzitutto segnalare all'Assemblea una serie di emendamenti. Innanzi tutto, abbiamo proposto la soppressione di un emendamento legato alla tassazione delle plusvalenze dei professionisti nell'ambito delle società semplici e degli studi associati. Il Governo introduce una cedolare secca sulle plusvalenze, creando a

questo punto un'ennesima iniquità fiscale di trattamento tra i contribuenti. Chiediamo quindi la soppressione della lettera *f*) dell'articolo 1.

Dopodiché, vorrei segnalare un altro emendamento, legato al tema di come limitare le alte retribuzioni dei top manager nelle grandi imprese. Proponiamo un'agevolazione Ires al 20 per cento (quindi una riduzione di 4 punti percentuali), ma la condizioniamo al riconoscimento di un rapporto tra la remunerazione del top manager e lo stipendio medio dei lavoratori di 1 a 25.

Proponiamo poi agevolazioni sull'acquisto della prima casa, l'aumento delle detrazioni per i canoni di locazione e inoltre chiediamo anche un'esenzione IVA per tutti i beni di prima necessità che hanno subito un forte aumento dei prezzi per l'inflazione.

Vorrei segnalare innanzitutto un'opportunità, rivolgendomi, a questo punto, a tutta la maggioranza: il Governo parla di riduzione della pressione fiscale e delle imposte per il ceto medio. Bene, noi proponiamo due emendamenti proprio legati alla riduzione della tassazione del ceto medio: uno riduce le aliquote e l'altro riduce gli scaglioni.

Con questi due emendamenti - e li segnalo - abbiamo anche indicato come andare a trovare i 4 miliardi che servono per la riduzione della tassazione del ceto medio. Il Governo e la maggioranza non hanno idea di dove trovare i 4 miliardi per ridurre la tassazione del ceto medio. Hanno provato col concordato preventivo biennale l'anno scorso e non ci sono riusciti. Adesso ci ritentano e non ci riusciranno. In questo emendamento noi diciamo dove andare a prendere i 4 miliardi per ridurre le aliquote per il ceto medio. Aumentiamo la tassazione della web tax dal 3 per cento al 15 per cento. Questo è quello che vi chiediamo in questi due emendamenti.

Inoltre, signora Presidente, volevo segnalare l'introduzione del cashback fiscale per il rimborso delle spese sanitarie.

In ultimo, vi è un tema molto caro alla presidente del Consiglio Meloni: l'eliminazione della doppia tassazione sulle spese di carburante per le famiglie e per le imprese, perché ancora oggi paghiamo l'IVA sulle accise. È una doppia tassa che grava sul costo del carburante. Vi proponiamo a questo punto di eliminare non dico le accise, così come promesso dalla presidente Meloni, ma almeno l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto sulle accise, evitando questa anomalia tutta italiana.

(Applausi).

[TAJANI](#) (PD-IDP). Signora Presidente, sul complesso dei nostri emendamenti all'articolo 1, in tutta sincerità, troviamo incomprensibile come mai non debbano essere tracciabili le spese di viaggio o le altre spese connesse all'attività lavorativa sostenute all'estero ai fini della detassazione. Tutto dovrebbe essere tracciabile, soprattutto quanto viene poi posto in detrazione o in deduzione. Quindi, chiediamo con forza che venga ripristinata la tracciabilità di questo tipo di spese, così come siamo convinti che ogni spesa deducibile o detraibile debba avere una possibilità di tracciamento.

Poi chiediamo che vengano soppresse queste incomprensibili agevolazioni ai detentori di bonus o stock-option. Il Governo e la maggioranza si apprestano ad introdurre ulteriori benefici fiscali per redditi molto alti, come quelli manageriali che detengono questo tipo di retribuzione, forme di bonus o stock-options. Questo costa un milione di euro l'anno allo Stato: non è tantissimo, ma sono risorse che potrebbero essere utilizzate proprio per quell'operazione di redistribuzione e di sgravio fiscale sul ceto medio. Invece di essere fatta sul ceto medio viene fatta sui redditi alti o molto alti e lo troviamo sinceramente incomprensibile *(Applausi)*. Quindi il nostro è un emendamento soppressivo anche su questo.

[ROMEO](#) (LSP-PSd'Az). Signora Presidente, vorrei illustrare alcuni ordini del giorno all'articolo 1. Visto che questo provvedimento tratta questioni di carattere fiscale a supporto di diversi settori economici strategici per l'economia nazionale, una delle misure che si possono adottare proprio per venire incontro alle difficoltà che ci saranno con l'introduzione dei dazi è quella di cercare di prendere gli investimenti che sono previsti nel PNRR e che probabilmente in alcuni settori non riusciranno a essere attuati nei tempi previsti dal Piano, reindirizzandoli e ricanalizzandoli nel sostegno e nel rilancio del nostro sistema produttivo. Quindi, c'è l'ipotesi 5.0, anche se ha delle difficoltà, oppure vi sono altre ipotesi che possano andare ad aiutare le nostre imprese. C'è questa opzione, c'è questa possibilità, è in atto una revisione del Piano proprio per cercare di venire incontro a questa esigenza e noi chiediamo

che il Governo si attivi anche in questa direzione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

SALVITTI, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Gli ordini del giorno sono arrivati adesso, quindi chiediamo qualche minuto di sospensione.

PRESIDENTE. Sospendiamo la seduta, che riprenderà tra qualche minuto.

(*La seduta, sospesa alle ore 18,09, è ripresa alle ore 18,13*).

Invito nuovamente il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

SALVITTI, *relatore*. Signor Presidente, come avevo già detto, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, mi rimetto al Governo che indicherà le riformulazioni.

ALBANO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signora Presidente, il parere è contrario su tutti gli ordini del giorno, tranne che sull'ordine del giorno G1.107 (testo 2), su cui il parere è favorevole con la seguente riformulazione dell'impegno: sostituire le parole «su misure destinate al sostegno e al rilancio del sistema imprenditoriale italiano», con le seguenti: «anche su misure destinate al sostegno e al rilancio del sistema imprenditoriale italiano, nel rispetto delle condizionalità, anche di ordine temporale, previste dal medesimo PNRR».

PRESIDENTE. Senatore Romeo, accoglie la riformulazione?

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Sì, accogliamo la riformulazione e anticipiamo già che insisteremo comunque affinché si proceda alla votazione dell'ordine del giorno, per rafforzare l'impegno ivi previsto.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.100 e 1.101 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.5 e 1.6 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti da 1.8 a 1.12 sono improcedibili.

Senatore Turco, insiste per la votazione degli ordini del giorno a sua prima firma su cui pende il parere contrario?

TURCO (*M5S*). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G1.100, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G1.101, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G1.102, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Croatti, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G1.103?

CROATTI (*M5S*). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G1.103, presentato dal senatore Croatti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G1.104, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore De Cristofaro, insiste per la votazione degli ordini del giorno a sua prima firma su cui pende il parere contrario?

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Sì, signora Presidente,

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G1.105, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G1.106, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante la richiesta avanzata dal primo presentatore di procedere alla votazione pur in presenza di parere favorevole, metto ai voti l'ordine del giorno G1.107 (testo 3), presentato dal senatore Romeo e da altri senatori.

È approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti da 1.0.1 a 1.0.10 sono improcedibili.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1-*bis*, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[SALVITTI](#), *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[ALBANO](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signora Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 1-*bis*.1, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, identico all'emendamento 1-*bis*.2, presentato dalla senatrice Tajani.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1-*bis*.0.1 e 1-*bis*.0.2 sono improcedibili.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[SALVITTI](#), *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[ALBANO](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signora Presidente, il Governo esprimo un parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.2 è improcedibile.

Passiamo all'esame dell'emendamento e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 3, che invito i presentatori ad illustrare.

[TURCO](#) (*M5S*). Signora Presidente, noi proponiamo la soppressione dell'articolo 3, in quanto è un'ennesima agevolazione alle grandi imprese, soprattutto in merito alle operazioni straordinarie di conferimento e di fusione. Si consente infatti nell'ambito della ristrutturazione del debito di trasferire debiti societari ad una bad company di trasferire i contratti di lavoro e quindi i lavoratori, e di riconoscere alle bad company anche le agevolazioni fiscali sulle deduzioni e sulle detrazioni.

Queste agevolazioni fiscali vanno, da una parte, a ridurre le entrate fiscali per lo Stato e, dall'altra parte, si riconoscono delle agevolazioni sugli incrementi fittizi di occupazione, quando, nell'ambito di un gruppo e di una ristrutturazione di gruppo, queste agevolazioni non spetterebbero. Quindi è un'agevolazione che viene riconosciuta alle grandi imprese in sede di operazioni straordinarie, con danni per l'erario, agevolazioni alle grandi imprese e, soprattutto, questa norma consente e rafforza la cosiddetta elusione fiscale.

[PRESIDENTE](#). Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento e l'ordine del giorno in esame.

[SALVITTI](#), *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario.

[ALBANO](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signora Presidente, il parere del

Governo è conforme a quello del relatore.

Verifica del numero legale

NAVE (M5S). Chiediamo la verifica del numero legale.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1594

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dai senatori Turco e Croatti.

Non è approvato.

Il senatore Turco insiste per la votazione dell'ordine del giorno G3.100.

Metto ai voti l'ordine del giorno G3.100, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 6 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

[CROATTI](#) (M5S). Signora Presidente, l'emendamento 6.0.1 introduce una misura per ridurre l'IMU alle unità immobiliari delle fiere, con un'aggiunta alla legge n. 160 del 2019, specificando che i fabbricati e le pertinenze dei quartieri fieristici sono destinati alle attività delle fiere e devono rientrare nel campo dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, al comma 747 della medesima legge. Il motivo, ovviamente, è duplice: da un lato l'importanza del settore fieristico, con i costi di questi quartieri come infrastrutture, che devono essere viste anche come infrastrutture dei territori; dall'altro l'indotto che generano soprattutto per le aziende, ma anche a livello turistico per le strutture alberghiere circostanti.

Abbiamo presentato questo emendamento in Commissione e proviamo a riproporlo in Aula per vedere se c'è un'attenzione differente da parte della maggioranza.

[PRESIDENTE](#). Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

[SALVITTI](#), relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario.

[ALBANO](#), sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signora Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

[PRESIDENTE](#). Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 6.0.1 è improcedibile.

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno riferito all'articolo 7 del decreto-legge, che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[SALVITTI](#), relatore. Signora Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G7.100 (testo 2) se riformulato.

[ALBANO](#), sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signora Presidente, sull'ordine del giorno G7.100 (testo 2) il parere è favorevole con la seguente riformulazione. Si espungano la sesta, la settima, l'ottava e l'ultima premessa; si inserisca, successivamente alle parole: «adeguato livello di finanziamento», la dicitura: «fuori dal Fondo unico nazionale previsto dal nuovo bilancio europeo» e si sostituiscano, nell'impegno, le parole: «nonché una seria e profonda» con le seguenti: «ferma restando l'esigenza di una».

[PRESIDENTE](#). Senatore Bergesio, accetta questa riformulazione?

[BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az). Signora Presidente, intanto ringrazio il Sottosegretario e il relatore per l'attenzione prestata a questo importantissimo ordine del giorno, che posiziona e dà forza al nostro Parlamento nei confronti della Commissione europea sulla scelta della futura PAC.

I punti sostanziali sono tre: no al Fondo unico, no ai tagli e soprattutto lotta alla burocrazia senza se e senza ma.

Accetto pertanto la riformulazione e insisto perché l'Assemblea voti l'ordine del giorno. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'ordine del giorno G7.100 (testo 3), presentato dal senatore Bergesio e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

[TAJANI](#) (PD-IDP). Signora Presidente, illustro gli emendamenti riferiti all'articolo 8 nel loro insieme, perché si tratta di una serie di misure volte ad agevolare il regime fiscale degli enti del Terzo settore nel loro complesso, a partire dalle disposizioni relative all'IVA e da altre disposizioni fiscali. Sappiamo che è in corso un'interlocuzione con la Commissione europea a seguito della Comfort letter che invita il Governo a definire, secondo i criteri della Commissione, la fiscalità degli enti del Terzo settore.

Questi emendamenti hanno soprattutto l'obiettivo politico di spingere con maggior forza il Governo a sistematizzare in maniera stabile la fiscalità del terzo settore, tenendo conto della specificità economica e anche dell'impatto sociale di questo tipo di enti, che meritano un trattamento fiscale differente e agevolato. Proviamo ad indicare alcune direzioni concrete in cui muovere i primi passi e stabilizzare un tema che vede il nostro Paese da tempo confrontarsi anche con la Commissione su questi aspetti.

[PRESIDENTE](#). Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

[SALVITTI](#), relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[ALBANO](#), sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signora Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

[PRESIDENTE](#). Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 8.1 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.0.1.

[PATUANELLI](#) (M5S). Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[PATUANELLI](#) (M5S). Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, nella mia funzione di Presidente di Gruppo, chiedo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Non essendo necessario verificare l'appoggio alla richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.1, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti da 8.0.2 a 8.0.4 sono improcedibili.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 9 del decreto-legge, che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[SALVITTI](#), relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario.

[ALBANO](#), sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signora Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

[PRESIDENTE](#). Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 9.1 è improcedibile.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 10 del decreto-legge, che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[SALVITTI](#), relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario.

[ALBANO](#), sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signora Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

[PRESIDENTE](#). Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 10.1 è improcedibile.

Passiamo all'esame dell'emendamento volto a inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 11 del

decreto-legge, che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[SALVITTI](#), *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario.

[ALBANO](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signora Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

[PRESIDENTE](#). Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 11.0.1 è improcedibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12-*bis* del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[SALVITTI](#), *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario.

[ALBANO](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signora Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 12-*bis*.1, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, identico all'emendamento 12-*bis*.2, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12-*bis*.3, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12-*ter* del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[SALVITTI](#), *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario.

[ALBANO](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signora Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 12-*ter*.1, identico agli emendamenti 12-*ter*.2 e 12-*ter*.100.

[PATUANELLI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[PATUANELLI](#) (*M5S*). Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, nella mia funzione di Presidente di Gruppo, chiedo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Non essendo necessario verificare l'appoggio alla richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12-*ter*.1, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, identico agli emendamenti 12-*ter*.2, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori, e 12-*ter*.100, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 13-*bis* del decreto-legge, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[SALVITTI](#), *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario.

[ALBANO](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 13-*bis*.1, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[SALVITTI](#), *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario.

[ALBANO](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 14.1, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione,

l'emendamento 14.0.1 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 14.0.2, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.0.3, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.0.4, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.0.5, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione finale.

[MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSOLINO (*IV-C-RE*). Signora Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, mentre i miei colleghi lasciano l'Aula, ricordo che il provvedimento il cui articolato abbiamo appena terminato di votare reca disposizioni urgenti in materia fiscale. In verità, la necessità di fare disposizioni urgenti in materia fiscale è condivisibile; è il tipo di disposizioni che poi ci lascia sempre abbastanza perplessi e soprattutto ci fa pensare che questo Governo continui a mancare il punto finale nei tiri che cerca di mettere a segno.

Questo provvedimento si inserisce nell'ambito della grande riforma fiscale che il Governo Meloni si è intestato, ha annunciato e inserito nella sua campagna elettorale e più volte ha detto di essere pronto a fare, anticipando vari provvedimenti, fra i quali il cuneo fiscale e la riforma delle aliquote Irpef, demandando poi a un provvedimento finale, per il quale è stata data la delega al Governo, che avrebbe dovuto presentare già da un po'. La delega è stata data nel 2023 e siamo arrivati ormai quasi alla fine del 2025, ma questa delega ancora non vede la luce e non si sa quando e se arriverà.

Come sempre, pertanto, continuiamo a procedere con provvedimenti anticipatori, ma questo è un provvedimento così anticipatorio che esso stesso ha una durata esigua: dura infatti appena due anni, per le disposizioni che potevano essere di maggior interesse, quindi non è soltanto un anticipo, ma è l'anticipo della sua brevissima durata (più di due anni non può andare avanti). Questo determina ovviamente, come sempre, come con tutti i provvedimenti che lo hanno preceduto, l'incertezza dell'operatore, che poi si trova a dover fare i conti con misure che entrano in vigore per due anni e poi subentrano i regimi intermedi e quelli successivi. Il cittadino ovviamente incomincia ad avere dubbi se quello che dovrà fare è corretto oppure dopo cinque anni gli arriverà una verifica da parte dell'Agenzia delle entrate. Lo stesso legislatore dovrà poi tirare le fila di tutti questi vari provvedimenti provvisori ed esprimere, auspicabilmente, una riforma ordinaria.

Chiaramente è un provvedimento che mette in allarme e in difficoltà tutto il settore economico, nella misura in cui si danno incentivi alle imprese per le assunzioni a tempo indeterminato, con una maxi-deduzione fino al 130 per cento per l'assunzione di categorie svantaggiate, ma poi si dice che lo si farà soltanto per due anni. È chiaro che chi fa impresa si preoccuperà non dei due anni in cui è in vigore la deduzione, ma del terzo anno in cui la deduzione verrà meno e si verificherà la necessità di capire che tassazione si applicherà.

Come ha anticipato prima la mia collega Fregolent, questi provvedimenti mettono in crisi i territori, perché quando si mette mano, per esempio, all'IMU e si dice che si posticipa a luglio il termine per le delibere dei Comuni per la variazione delle aliquote IMU, che però scadevano a febbraio, si sta dicendo che i Comuni queste delibere IMU o non le hanno fatte - quindi non hanno incassato questo gettito - o le hanno fatte e adesso non possono più rimediare. A meno che voi non vogliate pensare che, dopo avere messo in pagamento le aliquote IMU ai propri cittadini, il sindaco aspetti che il Governo gli conceda una nuova apertura dei termini, faccia una nuova delibera e faccia pagare un'altra somma ai propri cittadini. Francamente, oltre che folle, è evidentemente illegittimo. (*Applausi*).

È un modo raffazzonato di portare avanti una materia che invece avrebbe bisogno di ordine. L'ordine è una parola di cui fate sempre sfoggio: più che mai ci sarebbe bisogno di ordine in materia fiscale, ci sarebbe bisogno di chiarezza, ma soprattutto di norme che devono entrare in vigore subito e non

possono essere demandate a successivi provvedimenti che poi dovranno darne attuazione e concretezza.

Prima la Sottosegretaria ha detto che questo provvedimento finalmente dà anche una maggiore tutela al contribuente, perché prevede, fra le misure per il contenzioso tributario, che quando l'Agenzia delle entrate fa gli accessi e le ispezioni, questi accessi ispettivi debbano essere motivati. Peccato che la motivazione deve sempre darla l'Agenzia delle entrate e peccato ancor di più che nel testo non c'è scritto nulla a proposito di queste motivazioni: quali motivazioni devono essere date e quante ispezioni possono essere fatte. Possono essere fatte allo stesso soggetto? Quante nello stesso anno e nello stesso periodo di riferimento? Di tutto ciò non è scritto nulla. Si domanda a un successivo testo. Allora, se demandiamo a un successivo testo, è evidente che questa disposizione non solo non è chiara e non entra effettivamente in vigore, ma non è neanche urgente, non ha motivo di essere fatta con un decreto-legge. (*Applausi*).

Se devi farla con un decreto attuativo, Agenzia delle entrate fai un decreto attuativo, mettili sotto e comincia a lavorare su questi strumenti che sono stati introdotti da questo Governo che non hanno evidentemente dato prova buona prova di sé e che continuano a essere modificati con un *labor limae*, come direbbero i latinisti, con un continuo lavoro di accorgimento, miglioramento, specificazione. Addirittura siamo arrivati all'interpretazione autentica per far capire agli italiani, ma soprattutto - ahimè temo - all'Agenzia delle entrate, che quando il contribuente aderisce alla rottamazione i giudizi che riguardano gli atti per i quali è stata presentata e ammessa la rottamazione devono essere estinti. Questo mi pare evidente, ma c'è bisogno di una norma di interpretazione autentica, perché in verità la disposizione non era così chiara, o forse non si voleva darle esattamente questa interpretazione. Da parte di chi? Sarebbe bastato che il MEF facesse una circolare, lo spiegasse alle direzioni territoriali e le direzioni territoriali invece di costituirsi nei giudizi avrebbero semplicemente dovuto dire: questi atti impositivi che fanno parte delle rottamazioni non possono essere portati avanti. Ci ritiriamo in buon ordine. Invece no: abbiamo bisogno di un'interpretazione autentica per fare una cosa che non ha valenza di potere legislativo; è una norma attuativa che poteva essere fatta direttamente dal Governo tramite le sue diramazioni e articolazioni territoriali.

Siamo qui a discutere di queste materie come se portassimo un contributo di chiarezza e, soprattutto, di miglioramento della disciplina fiscale, laddove invece si continua a fare confusione. Lo stesso dicasi per il ravvedimento, un nuovo tentativo di rendere allettante questo strumento, che poi finisce per non esserlo neanche questa volta; si tenta, si forza continuamente. Quello che non si tiene in considerazione è che, se in un anno si fanno quattro interventi legislativi nei quali si introducono continuamente modifiche allo stesso strumento, chi ha aderito per primo finirà per aver avuto accesso a uno strumento che è deteriore rispetto a quello di chi aderirà alla quarta modifica. Quindi tutti fanno la stessa istanza, ma hanno quattro regimi diversificati.

In questo testo nessuno ha pensato di mettere una norma transitoria per dire che tutte le domande presentate fino ad ora e che non sono state già definite accedono alla modifica finale, in maniera tale che abbiano un unico regime. Tali domande finiscono invece per avere quattro regimi *ratione temporis* diversificati fra di loro, con grandissima confusione per il contribuente, per il cittadino, per l'operatore, per chiunque debba avere a che fare con queste disposizioni e per chiunque debba fare anche i controlli successivamente. C'è infatti anche un tema di verifica dell'ammissione a questi strumenti (*Applausi*); non possiamo pensare che sia una adesione fideistica e finisce lì. Mi dispiace, ma non è così.

È ovvio che qui c'è un tentativo, o quantomeno un auspicio, da parte del Governo di trovare una rapida definizione a tutto questo grande contenzioso tributario e soprattutto di snellire o alleggerire il magazzino fiscale. E ciò avviene nella speranza che, quando ci sarà, probabilmente prima della legge di bilancio, una resa dei conti su questa famosa misura della rottamazione tombale - la soluzione finale sulla definizione dei carichi pendenti - ci sarà stato un alleggerimento grazie a questi strumenti intermedi, per cui si dirà a chi segue e a chi ha sempre pagato regolarmente le tasse, magari anche sottraendo le risorse ad altre cose, che alla fine non è rimasto così tanto da riscuotere coattivamente e che ce la possiamo fare.

Questi regolamenti di conti interni alla coalizione non meritano però davvero di impegnare il Parlamento e non meritano davvero di gettare ancora più nella confusione i contribuenti che si trovano a dover fare i conti con strumenti diversificati nell'arco di pochi mesi. Volevate fare un decreto-legge per disposizioni urgenti in materia fiscale? C'era tantissimo da fare: c'era da toccare l'IVA, c'era da pensare ai professionisti, c'era da pensare alle famiglie, c'era da pensare alla capacità di spesa, a introdurre veramente delle detrazioni e delle deduzioni (*Applausi*), anche in considerazione delle vere necessità degli italiani e di quella che è veramente la capacità di acquisto con uno stipendio medio. C'era da agire su questa materia, ma certamente non con queste misure che non toccano il consumatore, la famiglia, il lavoratore medio, ma finiscono per creare nuovamente una situazione di caos fiscale, normativo e tributario, anche sul contenzioso. Pertanto, il nostro non può che essere un voto contrario. (*Applausi*).

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, abbiamo già detto che questo decreto-legge manca totalmente del presupposto d'urgenza. In realtà, è un provvedimento tecnico nel quale, nel corso dell'esame in Commissione finanze alla Camera, la maggioranza ha inserito la solita serie di condoni che distruggono alla radice i principi solidaristici su cui dovrebbe reggersi la fiscalità. Signor Presidente, il Governo può anche chiamarla pace fiscale, ravvedimento, ma in realtà ogni condono fiscale è uno schiaffo vero a chi le tasse le paga, le paga tutte e le paga regolarmente, a differenza di altri.

Questo provvedimento è l'ennesima mano tesa a chi evade le imposte e una sorta di incentivo a evadere ancora. Il risultato? Se va bene, qualche spicciolo raggranellato e qualche gettito una tantum nel breve periodo; se va male, solo costi sociali che ogni condono porta con sé.

Come ho già detto in discussione generale, qui abbiamo un condono che investe tutte le fasi del rapporto: la dichiarazione integrativa speciale con imposta sostitutiva, prima del controllo e senza sanzioni; la possibilità di definire le controversie sia nella fase processuale, sia in pendenza di una lite; l'ennesima rottamazione di cartelle esattoriali, lo stralcio di mille cartelle sul debito tra il 2000 e il 2010, il nuovo ravvedimento speciale legato al concordato preventivo biennale 2025-2026. Avete fatto una sorta di offerta di pacchetto d'estate, in cui c'è un po' di tutto. Non è così? È così, perché ho citato prima tutti gli aspetti.

Poi c'è una norma di interpretazione autentica della cosiddetta rottamazione quater. Basta presentare qualche carta che, se abbiamo capito bene, consente di versare la prima rata delle somme dovute e ottenere che i giudizi sui debiti siano estinti. Se abbiamo capito bene, le sentenze di merito nei procedimenti non passati in giudicato scompaiono, come una magia. Per me il messaggio arriva forte e chiaro: chi non dichiara e non paga nulla praticamente non rischia nulla. Questo è il messaggio che date. Quella che voi chiamate pace fiscale è il disprezzo del principio della solidarietà. Siamo di fatto al nazionalismo identitario, che si allea con l'ultraliberismo, in cui i colossi dell'industria digitale come Google, Facebook o Amazon possono versare al fisco italiano un centesimo e mezza percentuale di tasse. È davvero una cosa che grida vendetta, da questo punto di vista. Possono farlo perché le imposte sul reddito generato dalle vendite italiane vengono trasferite in paradisi fiscali. Il risultato è conosciuto: entrate sopra il miliardo e pochi milioni versati al fisco italiano. Questo modello è perdente - come capite bene anche voi - e porta povertà e ingiustizia.

Signora Presidente, la pressione fiscale in questo Paese ha raggiunto il 50,6 per cento del PIL nel primo trimestre di quest'anno. Nel frattempo, però, abbiamo un'inflazione percepita del 10 per cento; sappiamo benissimo cosa significano questi numeri in termini di potere d'acquisto. Non parliamo poi dei salari, fermi da decenni. Qui è necessario intervenire davvero e farlo subito, in fretta, con urgenza, con una riforma fiscale vera che rispetti i principi costituzionali di equità e di progressività, che questo Governo ha completamente dimenticato. Ci vuole un fisco che realizzi un patto chiaro tra Stato e cittadini, dove chi paga le tasse sa di farlo per avere in cambio sanità, scuola, infrastrutture, giustizia; un fisco che non abbia paura di combattere l'evasione e che sicuramente non cerchi ogni giorno di spuntare le armi all'Agenzia delle entrate.

È chiaro che occorre sostenere chi fa fatica a vivere e vive con difficoltà in questo momento storico. Ma pensiamo anche a chi evade e ruba alla collettività - questo è un principio di cui tutti noi dovremmo essere consapevoli - che non può essere premiato o addirittura incentivato con l'ennesima sanatoria e non può essere protetto, mentre chi lavora onestamente viene lasciato solo.

Per questi motivi dichiaro il voto contrario di Alleanza Verdi e Sinistra. (*Applausi*).

[TREVISI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TREVISI (*FI-BP-PPE*). Signora Presidente, oggi votiamo un decreto che si inserisce nel solco della riforma fiscale delineata dalla legge delega. Questo provvedimento rappresenta una concretizzazione, un primo impegno che il Governo ha assunto per costituire un fisco più vicino al cittadino, che sia non un ostacolo, ma un alleato. Noi crediamo che il fisco debba essere equo, in una pubblica amministrazione che abbia l'obiettivo non di schiacciare il contribuente, ma di sostenerlo. Ciò significa mettere il sistema nelle condizioni di funzionare meglio, trattando i contribuenti non come degli avversari, ma come soggetti con cui collaborare per raggiungere gli obiettivi fiscali che determinano appunto le entrate necessarie per il bilancio dello Stato e per dare dei servizi. È necessario far capire ai cittadini che le tasse servono, soprattutto a garantire una migliore sanità, una migliore scuola e così via.

Questo decreto-legge non è solo un insieme di norme, ma è un primo passo verso una modernizzazione del nostro sistema tributario. Purtroppo in Italia il costo della burocrazia è un tema complesso, enorme e dibattuto da molti anni. Bisogna agire e sempre di più semplificare il fisco perché anche questo ha un costo. In un Paese che ha un enorme debito pubblico, come il nostro, tante volte non è possibile tagliare o mettere nuove tasse: bisogna agire soprattutto semplificando e riducendo la burocrazia che attanaglia cittadini e imprese. Il testo prevede una serie di misure di semplificazione e la determinazione soprattutto dei redditi di lavoro autonomo, tra le quali la deducibilità delle spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute all'estero, anche se effettuate con mezzi non tracciabili. Al pari delle imprese, la deducibilità delle spese di rappresentanza è invece vincolata al pagamento di mezzi tracciabili ovunque e non solo in Italia.

Sempre nell'ambito del reddito del lavoro autonomo, si chiariscono due importanti aspetti legati alla dichiarazione per il periodo d'imposta 2024. Le plusvalenze, derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazione in associazioni e società che esercitano un'attività artistica o professionale, ivi comprese quelle STP, costituiscono redditi diversi. Gli interessi e gli altri provvedimenti finanziati percepiti nell'esercizio di altre professioni costituiscono redditi di capitale e non redditi di lavoro autonomo.

Non bisogna quindi avere una visione ideologica del fisco che vede il contribuente come un bersaglio da colpire. Bisogna valorizzare il contribuente e fargli capire che le proprie tasse diventano una risorsa per tutta la collettività.

Tra le misure previste voglio sottolineare l'importanza del ravvedimento speciale per chi aderisce al concordato preventivo biennale. Si tratta non di un condono, come qualcuno potrebbe dedurre, ma di un meccanismo che favorisce la cooperazione Stato-cittadino. Il ravvedimento è una misura essenziale, perché ogni contribuente non può essere visto in modo asettico. Può avere infatti delle spese improvvise, per malattie o per momenti di necessità non previsti. Quindi, ci sono tanti contribuenti in buona fede che meritano di essere messi nelle condizioni di adempiere ai loro obblighi senza essere penalizzati. Non è giusto etichettare chi per un ritardo di pochi giorni non ha rispettato una scadenza.

Un altro aspetto cruciale di questo decreto-legge è l'esenzione IMU per gli impianti sportivi dilettantistici, gestiti senza scopo di lucro, che è stata introdotta con un emendamento di Forza Italia in Commissione alla Camera. Queste realtà, animate dal volontariato e prive di finalità di lucro, erano governate da un'imposta che non teneva conto della loro natura sociale. Con questa misura eliminiamo un'ingiusta tassazione, sostenendo le associazioni che promuovono valori importanti come la salute, lo sport, la coesione sociale e l'inclusione.

Poi c'è un'esenzione che viene estesa a sei anni per i biocombustibili e biodiesel, subordinata al rispetto delle condizioni del regolamento UE n. 651 del 2014.

Nel Terzo settore entra in vigore l'articolo 8, che si riferisce proprio alla piena attuazione della fiscalità

agevolata ai suoi enti, con decorrenza dal 1° gennaio 2026: le agevolazioni previste dal codice del Terzo settore, il superamento del vincolo dell'autorizzazione, l'applicazione automatica del regime fiscale agli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS). È il passaggio fondamentale per rendere operativo il quadro fiscale degli enti del Terzo settore, atteso da anni.

Inoltre, il decreto-legge introduce una norma importantissima di civiltà giuridica: il diritto al contraddittorio e alla motivazione nelle verifiche fiscali. Questo è importantissimo perché spesso le cartelle fiscali non sono comprensibili. È inaccettabile che l'Italia fino ad oggi sia stata addirittura richiamata dalla Corte dei diritti dell'uomo per la mancanza di questa garanzia. Con l'approvazione di questo provvedimento, i cittadini sottoposti a controlli fiscali avranno finalmente il diritto di conoscere le ragioni delle verifiche, e ciò è un passo avanti verso una maggiore trasparenza e giustizia. A volte anche l'Agenzia delle entrate sbaglia. Ci sono anche vittime di accertamenti sbagliati, per cui è giusto che si sappiano i motivi quando viene fatto un accertamento.

Molte delle modifiche approvate riflettono il contributo dato dal Gruppo di Forza Italia alla Camera. Questo provvedimento, inoltre, introduce chiarezza normativa, intervenendo su questioni come le plusvalenze derivanti da partecipazioni professionali e i redditi derivanti dai diritti immobiliari, la rigidità interpretativa in materia di lavoro autonomo e trasferte. Sono state anche semplificate le regole sul riporto delle perdite nelle operazioni straordinarie. Come ho detto prima, il provvedimento dà anche una risposta alle esigenze del Terzo settore, con norme, fra le altre, come quelle che salvano gli impianti sportivi dilettantistici.

Il decreto-legge in esame, quindi, è pensato per il Paese reale, per chi lavora, per chi produce, per chi paga le tasse o per chi è in difficoltà e vuole pagare le tasse anche con qualche giorno di ritardo e intende comunque rispettare le regole.

Per il 2025 vengono differiti anche i termini del versamento del primo acconto 2025 e del saldo per il 2024, fissandoli al 21 luglio anziché al 31 giugno e prorogandoli fino al 20 agosto con una maggiorazione dello 0,4 per cento per i soggetti ISA forfettari.

Il provvedimento, dunque, inquadra l'idea politica di Forza Italia, liberale nei valori riformisti, ma con un approccio concreto che guarda soprattutto al raggiungimento dei risultati. Spesso anche recuperare la tassazione ha un costo, per cui cerchiamo di aiutare i cittadini in ritardo, ma cerchiamo di farlo per ottenere il risultato che è il pagamento delle imposte.

Proseguendo su questa strada, diamo un messaggio chiaro: lo Stato deve essere un partner, non un avversario per chi contribuisce alla ricchezza del Paese e al benessere della nostra società.

Per questo motivo, annuncio il voto favorevole del Gruppo su questo decreto-legge, che logicamente è un primo passo e aveva dei precisi obiettivi, ma naturalmente altro si dovrà fare per sostenere un'economia che subisce anche delle influenze che vengono dall'esterno, come ad esempio quelle determinate dai dazi. Anche di questo si è parlato prima e non è detto che detti dazi nel medio-lungo periodo abbiano degli effetti positivi per l'America. Ricordiamo che, tassando tutti i Paesi del mondo, si importa l'inflazione e, quindi, i costi dei prodotti in America saranno maggiori e l'America dovrà affrontare un aumento inflazionistico, che significa aumentare i prezzi per i propri cittadini. Quello che sta succedendo in America non è detto che poi duri nel tempo, perché bisogna vedere quale sarà l'evoluzione. Se si aumenta l'inflazione in America, probabilmente anche lì ci sarà una difficoltà nella discesa dei tassi. L'America ha un debito pubblico enorme, circa il 128 per cento del PIL. Quindi capite che un Paese così indebitato non si può permettere di avere tassi alti, che significano anche più costi per lo Stato. Tutta questa manovra dei tassi si potrebbe anche ritorcere contro l'America e quindi si dovrebbe pensare a una politica più liberale. Non è detto che la politica di Trump abbia effetti positivi nel medio-lungo periodo, perché avete visto come la Federal Reserve non stia abbassando i tassi, perché si aspetta un aumento dell'inflazione. Spesso politiche così aggressive dal punto di vista commerciale si ritorcono contro gli stessi Paesi che le attuano. Bisogna vedere quello che succede nel medio-lungo periodo e comunque sostenere nel breve periodo le imprese che verranno danneggiate. Questo deve essere l'obiettivo sensato da perseguire alla luce degli effetti che arrivano dall'estero e che sicuramente sono subiti da tutti i Paesi del mondo, che bisogna affrontare anche in un'ottica di resilienza e cercando di reagire nel modo più intelligente possibile a minacce del genere. *(Applausi)*.

[TURCO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCO (M5S). Signora Presidente, in un momento così cruciale, con l'accordo sui dazi, oggi ci saremmo aspettati qui non dico la presidente del Consiglio Meloni, ma almeno il ministro Giorgetti. Continuiamo, quindi, a questo punto a chiedere la loro presenza in Aula nei prossimi giorni per riferire sulla situazione drammatica del nostro Paese.

Entrando invece nel merito del provvedimento fiscale, signora Presidente, innanzitutto discutiamo di un ennesimo provvedimento vuoto di contenuti e di soluzioni e di un'altra occasione persa per il Paese. State costruendo un fisco al servizio non dei cittadini e della giustizia sociale, ma della convenienza politica; un fisco che non redistribuisce, ma tutela agli evasori; che non promuove legalità, ma legittima l'illecito e l'elusione; un fisco che non sostiene gli investimenti, perché anche questo decreto-legge non prevede agevolazioni per le imprese. Ancora attendiamo la rimodulazione di Transizione 5.0, che è ferma, così come un provvedimento degno di sostenere gli investimenti delle imprese, com'era l'ACE. Di conseguenza, la produzione langue: sono oltre ventinove mesi che è ferma, su trentuno mesi di Governo. State, quindi, costruendo un fisco che non aiuta il Paese a crescere, perché anche questa volta non c'è nulla per lo sviluppo, nulla per la produttività, nulla per il futuro dei giovani. Discutiamo, quindi, l'ennesimo decreto-legge inutile: inutile per l'Italia che produce, che lavora e che chiede risposte che non arrivano. (*Applausi*).

Signora Presidente, questo decreto-legge invece aiuta qualcuno: aiuta i soliti noti, aiuta gli evasori e aiuta le grandi imprese. Presenta, semplicemente, delle piccole misure spot irrilevanti, come rinvii di qualche scadenza, ma nulla sul calendario fiscale, che rimane molto complesso, e nulla sugli adempimenti sono solo norme transitorie.

Dicevo, però, che aiuta gli evasori e le grandi imprese. Innanzitutto, aiuta le grandi imprese. L'articolo 3 è un invito a eludere, perché permetterà alle grandi imprese, soprattutto ai gruppi, di creare delle bad company dove trasferire i debiti e, a questo punto, anche i contratti di lavoro, e di usufruire delle agevolazioni sulle deduzioni contributive. Dopodiché, quando queste termineranno, i lavoratori si troveranno solo con una massa di debiti all'interno della nuova società. Questo è l'ennesimo provvedimento che aiuta a eludere la tassazione giusta per il fisco. (*Applausi*).

Altro tema è il concordato preventivo biennale, che noi abbiamo già sperimentato nel corso del Governo Berlusconi. Voi lo state ancora sostenendo e riprendendo. È stato presentato come uno strumento che doveva contrastare l'evasione fiscale, ma l'evasione fiscale - così come ci dice l'Ufficio parlamentare di bilancio - ancora supera gli 80 miliardi l'anno.

Doveva essere un uno strumento simbolo del nuovo spirito collaborativo, ma questo non è, perché è diventato uno strumento coercitivo. Sono state anche inviate delle lettere per invogliare i cittadini ad aderire a questo strumento per evitare eventuali controlli.

I dati parlano chiaro. L'Agenzia delle entrate dice che questo provvedimento ha avuto un'adesione del 3,7 per cento: quindi 600.000 partite IVA a fronte di 4,5 milioni di soggetti che potenzialmente potevano aderire. Si è incassata la metà di quello che si era previsto: 1,6 miliardi contro 4 miliardi.

Questo era lo strumento che doveva servire per ridurre la pressione fiscale sul ceto medio: è stato già riscritto tre volte in un anno, prima cambiando le regole, poi i termini e anche la platea dei soggetti interessati. Avete promesso di tutto e regalato di tutto, perché avete ridotto le aliquote fiscali. Avete anche esteso la platea dei soggetti agli inaffidabili. Avete ridotto anche le aliquote fiscali. Addirittura oggi introducete, abbinandolo, anche un ravvedimento per gli anni 2019-2023. Signor Presidente, manca solo il regalo di una crociera ai Caraibi, perché è ciò che manca a questo provvedimento. (*Applausi*).

Detto questo, per quanto riguarda il ravvedimento speciale, è una misura che va oltre il condono, perché è un condono a prezzi di bassa stagione. Non solo avete previsto delle aliquote ridicole, del 10, 12 e 15 per cento per aderire a questo condono, ma la base imponibile non è neanche determinata spontaneamente dagli evasori. Voi proponete una base imponibile prevedendo quello che il contribuente ha dichiarato con delle maggiorazioni in relazione all'affidabilità del contribuente stesso. Si arriva addirittura a incrementare semplicemente la base imponibile del 10 o addirittura fino al 5 per

cento per chi ha un'inaffidabilità pari allo zero. Quindi l'evasione totale viene premiata. Questo è veramente l'ennesimo provvedimento a favore degli evasori.

Detto ciò, signora Presidente, questo è il diciassettesimo provvedimento di sanatoria che il Governo sta sostenendo: 17 condoni dal 2022 significa un condono ogni tre mesi. A questo punto, la proposta che noi facciamo è di istituire un calendario dei condoni (*Applausi*), in modo tale da preavvisare gli evasori di quali saranno le prossime sanatorie e i prossimi condoni.

L'Agenzia delle entrate - ahimè, caro Governo - a questo punto la state trasformando nella casa degli evasori, piuttosto che nella casa dei contribuenti. A questo punto, dato che siamo in attesa ancora dei testi unici, che dovevate depositare, ma avete rinviato più volte, vi proponiamo anche di proporre un testo unico di come evadere le tasse in Italia, perché manca solo questo, signor Presidente. (*Applausi*).

Altro tema che ci aspettavamo era la riduzione delle tasse sul ceto medio, signora Presidente: era una misura annunciata più volte dai Ministri e anche dalla maggioranza; anche in questo provvedimento non c'è alcuna riduzione delle tasse al ceto medio, e per di più la pressione fiscale è aumentata ai massimi storici. Nel 2024 la pressione fiscale è aumentata dell'uno per cento, per cui avete aumentato le tasse e avete messo le mani nelle tasche degli italiani, ed è arrivata al 42,6 per cento del PIL (sono dati Istat inconfutabili). A questo punto, siamo tornati al valore più alto dal 2014.

Attenzione, però, signora Presidente: questa pressione fiscale, per gli onesti, per chi paga anche le tasse comunali - avete tagliato una serie di servizi che adesso sono a pagamento - supera il 50 per cento e, quindi, avete tagliato la fiducia dei cittadini nei confronti dello Stato.

Signora Presidente, prendo la parola in un'Aula completamente deserta, per quanto riguarda la maggioranza. Proprio in questi giorni vi siete vantati - a questo punto, il Governo e alcuni colleghi della maggioranza si vantano - che le entrate fiscali erano addirittura aumentate; avete preso lo spunto dell'aumento oltre le aspettative di 14 miliardi di incremento delle entrate fiscali come una vittoria per la maggioranza e per il Governo. Per noi è una sconfitta, perché il Governo e la maggioranza non ci hanno detto chi ha sostenuto detto costo. Chi ha pagato il conto salato di 14 miliardi in più? Certamente non sono derivati dall'evasione fiscale, che supera ancora agli 80 miliardi l'anno (lo dicono gli Uffici parlamentari di bilancio), anche perché il Governo non ha introdotto alcuno strumento contro di essa. Non sono legati nemmeno alla crescita, che rispetto all'anno precedente è rimasta inchiodata allo zero virgola, e quindi non sono legati nemmeno alla crescita del PIL. La maggioranza dice che è merito dell'occupazione, che è aumentata, ma attenzione: in parte può essere vero, ma non lo è, perché, se l'occupazione aumenta, dovrebbe aumentare il PIL, che però non è aumentato. Ciò significa che a questo punto è aumentata semplicemente l'occupazione, sì, ma quella povera, e quindi con salari poveri. (*Applausi*).

La vera fonte, il vero motivo di un tale incremento è la tassa occulta, che il Governo non ha cancellato, legata all'inflazione, a un fenomeno che si chiama fiscal drag. Non lo diciamo noi come forza politica: l'Ufficio parlamentare di bilancio imputa a questa tassa occulta, tra il 2022 e il 2024, il fatto che il Governo abbia messo mano sui redditi medio-bassi per 21 miliardi, per cui è stato il fiscal drag ad aver prodotto un tale aumento della tassazione.

In ultimo, signora Presidente, vi è la questione dei dazi. Ora, si tratta di un'altra tassa occulta che il Paese si accinge a gestire, una sconfitta storica per l'Europa e soprattutto per i partiti che stanno sostenendo il Governo europeo. Noi chiediamo con forza ancora di più da questi banchi le dimissioni della presidente von der Leyen e, nello stesso tempo, anche del ministro Urso, che in tutti questi mesi non ha prodotto alcun piano straordinario a favore dell'industria italiana: 29 mesi su 31 con una produzione ferma. Con questi dazi, la partita - e mi rivolgo alla presidente Meloni - non finisce zero a zero, ma neanche 15 a zero, perché il 15 per cento è l'aumento dei dazi.

Attenzione, però: è una sconfitta completamente a tavolino, perché oltre ai dazi al 15 per cento, abbiamo l'impegno ad acquistare 750 miliardi di euro di gas. Con tutto quel gas cosa dobbiamo fare, Presidente? (*Applausi*). Con questi costi alti a cosa servirà tutto quel gas? Oltre a 750 miliardi di dollari di gas, vi è un'enorme quantità di armi e investimenti diretti che andranno in America: 600 miliardi è l'impegno che abbiamo preso. Vi è poi l'aumento delle spese militari al 5 per cento del PIL entro il 2035. Abbiamo rinunciato alla global minimum tax e abbiamo rinunciato alla web tax. È una

sconfitta per tutti.

Signora Presidente, formulo due ultime osservazioni. Innanzitutto, sono stati bocciati tutti i nostri emendamenti, dalla web tax al taglio dell'Irpef, alla misura per i giovani e per la casa, così come le misure a favore delle imprese, tutte respinte dal Governo. Concludo veramente, Presidente, con una citazione di Roosevelt, secondo cui nessun uomo può sfuggire dall'essere governato: o governa sé stesso o si sottomette ad altri. Il Governo e la Meloni hanno deciso questa seconda via, e cioè di sottomettersi agli altri. Per queste ragioni, Presidente, noi voteremo no alla conversione di questo decreto-legge vuoto di soluzioni e di proposte. *(Applausi)*.

[GARAVAGLIA](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GARAVAGLIA](#) (*LSP-PSd'Az*). Signora Presidente, svolgo innanzitutto qualche considerazione su questo decreto-legge, che è un provvedimento molto tecnico. Nel merito mi riallaccio ad alcuni punti specifici dell'intervento preciso e puntuale del collega Borghesi che ha spiegato le questioni più importanti.

Ne riassumo la filosofia di fondo: questo è un provvedimento di manutenzione e di semplificazione. Il fisco ha sempre bisogno di manutenzione e ha assolutamente bisogno di semplificazione. Il fisco necessita - lo diciamo con forza noi della Lega - anche di ulteriori interventi, come la cosiddetta Rottamazione 5, o meglio dire "rottamazione lunga", che stiamo per concludere in 6a Commissione e che penso - anzi è molto probabile - andrà in legge di bilancio. Oppure penso all'estensione del regime forfettario per le partite IVA e le piccole aziende: misura introdotta da noi della Lega, con il limite a 65.000 euro; sempre noi della Lega abbiamo portato il limite a 85.000 euro ed è nostra intenzione alzarlo a 100.000 euro. Questo è il nostro obiettivo. A tal riguardo, è curiosa la posizione dei colleghi 5Stelle, sempre pronti a criticare, salvo poi presentare l'emendamento 1.0.4 che prevede un'estensione di questa misura. Da una parte si critica, dall'altra si prevede un'estensione delle misure che si criticano. Il mondo è bello perché è vario.

Però - e qui vengo un po' al metodo - dovremmo fare uno sforzo tutti per riportare un po' di ordine e di serietà al lavoro che si fa in quest'Aula. Abbiamo seguito un dibattito: presentazione di emendamenti, proposte mirabolanti, in particolare dai Gruppi di opposizione, anzi solo dai Gruppi di opposizione, perché la maggioranza non ha presentato emendamenti. Ebbene, il 61 per cento delle proposte era semplicemente scoperto, quindi improcedibile; insomma poesia, cinema; 31 emendamenti su 51 cassati dalla 5a Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e non è serio; 27 di questi 31 emendamenti totalmente scoperti - il 90 per cento - ed erano a firma del MoVimento 5 Stelle. Se volete ho qui un piccolo elenco, che possiamo anche tenere come utile esercizio, perché non è serio, non è un modo di procedere che va bene per una Camera come il Senato, che invece deve affrontare i temi con concretezza e serietà.

Non è un caso. È facile buttare la palla in tribuna e fare proposte mirabolanti senza pensare alle coperture.

Del resto, non è un caso che le misure che hanno sfasciato i conti pubblici, su tutti il superbonus 110, vengano proprio dal Gruppo 5 Stelle. *(Applausi)*.

Quindi, è una discussione abbastanza surreale quella che abbiamo visto oggi pomeriggio. E, analogamente, è abbastanza surreale la discussione sui dazi, su cui avremo modo sicuramente di tornare anche nei prossimi giorni.

Però due precisazioni le dobbiamo proprio fare, perché sono anche utili per capire una misura che abbiamo proposto. Ma davvero qualcuno dotato di un minimo di buonsenso - non tanta roba, ma proprio un minimo di buonsenso, il buonsenso del buon padre di famiglia - poteva davvero pensare che Gran Bretagna e Stati Uniti, che insieme hanno perso 600.000 soldati per combattere il nazifascismo nella Seconda guerra mondiale, non si mettessero d'accordo? Qualcuno davvero poteva pensare che gli Stati Uniti non si accordassero con il loro principale e storico alleato? Ovviamente è impossibile. Ma qualcuno davvero poteva pensare che, nel momento in cui i due migliori amici si sono accordati sul 10 per cento, la mirabolante e fantasmagorica von der Leyen potesse portare a casa qualcosa di più? Ovviamente no. L'unica cosa normale che andava fatta era telefonare dopo un quarto

d'ora, dopo quell'accordo sul 10 per cento, e dire: ci stiamo anche noi; va bene anche l'11 per cento, ma chiudiamola lì. Invece no: si è andati avanti con questa discussione surreale, sostenuta in particolare dai Gruppi di sinistra in Italia - ma non solo - pensando di avere in mano chissà quale carta, per poi chiudere al 15 per cento. Va bene, pazienza. Del resto non è un caso che i democratici negli Stati Uniti siano al punto più basso nei sondaggi degli ultimi trentacinque anni.

Questa mancanza di concretezza non è solo europea, ma è un po' diffusa in giro per il mondo. Va tutto bene, quindi? No, certo che non va tutto bene, e lo sappiamo benissimo. Non va assolutamente bene questa Unione europea, che non è in grado di difendere fino in fondo i nostri interessi. Quindi, ha fatto molto bene il nostro capogruppo Romeo a proporre la cosa più semplice del mondo: applicare un po' di flessibilità nell'utilizzo dei fondi del PNRR e girarli dove servono, a sostegno delle aziende e delle nostre imprese. (*Applausi*).

Mentre il dibattito prosegue su questa linea veramente surreale, noi continuiamo a insistere su quello che è il nostro punto cardine: la concretezza e la serietà, che pagano sempre. (*Applausi*).

[TAJANI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAJANI (PD-IDP). Signora Presidente, come spesso accade, la sorte è stata impietosa e quindi ha fatto sì che ci trovassimo oggi a discutere questo decretino fiscale all'indomani della rivoluzione economico-finanziaria che, perlomeno nel nostro Continente, comporta l'accordo sui dazi. Quindi, volente o nolente, viene naturale e credo anche doveroso confrontare l'enormità della sfida che abbiamo di fronte con la pochezza e l'esiguità degli strumenti che il Governo e la maggioranza ci propongono con il decreto-legge in esame.

Soltanto per stare sui temi fiscali, i grandi temi che abbiamo di fronte nel nuovo scenario sono la diserzione - diciamo così - da parte del capo dei sovranisti, il presidente Trump, rispetto all'accordo faticosamente raggiunto in sede OCSE sulla global minimum tax, una tassazione che avrebbe consentito anche al nostro Paese un'imposizione minima del 15 per cento sulle multinazionali estere, in particolare quelle statunitensi, che vendono prodotti e servizi, e quindi generano profitti, anche nel nostro territorio.

Ci troviamo di fronte all'impossibilità di stabilire una tassazione sui servizi digitali. Penso appunto alla web tax, che tanto è rilevante nel confronto tra il nostro Paese e il nostro storico partner d'oltreoceano, perché gran parte dei servizi digitali e della Rete che noi utilizziamo purtroppo non è prodotta in Europa, tantomeno in Italia.

Quindi il tema di come giustamente tassare in maniera equa quei servizi e quei profitti ha a che fare con la discussione fiscale, perché lo scenario europeo e internazionale ci indica una sempre maggiore concentrazione di ricchezza nelle mani di pochi, a discapito dei più che vivono del loro lavoro e solo del loro lavoro. La sfida fiscale ha a che fare anche con una tematica redistributiva, oltre a quello che dovrebbero fare le politiche industriali pre-distributive nel ridefinire in maniera più equa la distribuzione delle ricchezze. Questa è l'enormità che ci consegna lo scenario e l'altezza della sfida.

Ora, di fronte a questo, il Governo scomoda i requisiti di necessità e urgenza per scrivere un decreto-legge che indica al Parlamento, e al Paese di conseguenza, alcune imprescindibili priorità di natura fiscale, che vale la pena di ripercorrere brevemente, anche se ne abbiamo già discusso in sede di votazione degli emendamenti. La prima priorità ineludibile ed urgente, che giustifica l'adozione di un decreto-legge, è stata quella di stabilire che le spese di viaggio e di trasferta possono non essere pagate con strumenti tracciabili se svolte all'estero. Non so, ditemi voi se una disposizione di questo tipo giustifica un decreto con i requisiti di necessità e urgenza. Oppure il tema della riduzione della platea delle persone che devono giustamente pagare l'addizionale Irpef sui bonus e sulle *stock option*. Avevamo questa urgenza di ridurre la platea di chi paga l'addizionale Irpef su questi redditi aggiuntivi. Oppure, ancora, di fronte a un *fiscal drag* che si sta mangiando, con l'aumento dell'inflazione, anche gli aumenti contrattuali stabiliti dalle parti sociali, avevamo l'urgenza di definire una nuova definizione agevolata per il lavoro autonomo, che appunto configura una modalità per pagare la prima e molto spesso unica rata dei crediti dovuti al fisco ed estinguere così ogni pendenza.

Ancor più grave è che, nella discussione che si è avuta alla Camera, unica, tra i due rami del

Parlamento, che ha potuto proporre degli elementi emendativi, perché anche in questo caso noi stiamo ratificando un testo che è arrivato confezionato ed inemendabile, tanto che la maggioranza non ha proposto emendamenti né in Commissione, né in Aula, gli elementi peggiorativi purtroppo ci sono stati. Mascherato da un provvedimento di natura tecnica, come è stato già ricordato, si è introdotto l'ennesimo condono fiscale: l'articolo 12-ter, infatti, reintroduce l'imposta sostitutiva per le annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al famigerato concordato preventivo. Questa è l'ulteriore dimostrazione che, senza forme di condono o sconto, questa misura bandiera, questa misura simbolo della rivoluzione fiscale del Governo non tira e non riesce a raggiungere gli obiettivi, in termini di numero di adesioni e di gettito, che il Governo aveva in mente e che si era prefisso. Ci troviamo, di volta in volta, a dover definire agevolazioni in forma di semi-condoni per invitare i contribuenti ad aderire a questo strumento.

Ci sono poche cose di buonsenso che sono state introdotte, anche su spinta di emendamenti presentati dal Partito Democratico.

Penso alla definizione di una piccola proroga per i Comuni che non hanno costruito i parametri dell'IMU sulla base delle tabelle ministeriali. Si tratta di questioni più di natura tecnica e di buonsenso, come il tema della rimodulazione delle accise sui carburanti ecologici che però non sono in grado di bilanciare la sproporzione totale che c'è tra l'esiguità di questo provvedimento e l'altezza invece delle necessità e dei bisogni. Quindi oggi ci avviamo ad approvare con il nostro voto convintamente contrario un "decretino" fiscale di cartapesta, fragile rispetto al contesto che distribuisce qualche briciola a pochi, ma che lascia i bisogni reali di lavoratori ed imprese fuori dalla porta di quest'Aula.

Abbiamo spesso diciamo enunciato i numeri mostruosi del drenaggio fiscale a scapito dei lavoratori dipendenti e anche gli effetti perversi che la riforma fiscale del Governo sull'Irpef ha generato. Effetti perversi perché in alcuni casi e su alcune fasce di reddito l'imposizione fiscale è aumentata invece di diminuire.

Tutto questo scenario ci racconta che la rivoluzione fiscale promessa dal Governo può attendere, è rimasta un po' indietro rispetto agli avvenimenti, tanto che la settimana prossima ci ritroveremo ancora in quest'Aula per discutere e approvare l'ennesima proroga alla delega fiscale, dove il Governo è in ritardo sulle tempistiche che lui stesso si era dato perché non era obbligato a stabilire termini così stringenti. Ci ritroveremo di nuovo a compiere questa discussione in cui emergerà, ancora una volta, la sproporzione enorme tra le sfide e gli strumenti che siamo in grado di mettere in campo, non soltanto per esiguità di risorse, ma anche perché le priorità e le centralità che il Governo ha scelto di affrontare non sono quelle di cui il Paese ha bisogno. *(Applausi)*.

[ZEDDA](#) *(Fdi)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZEDDA](#) *(Fdi)*. Signor Presidente, colleghi, Governo, per il suo tramite, Presidente, faccio una battuta all'Aula, per fortuna che si è parlato di dazi, altrimenti non c'erano motivi per cui fare le dichiarazioni di voto oggi. *(Applausi)*.

Comprendo il fastidio che avete dimostrato durante la discussione generale e le dichiarazioni di voto. Comprendo anche la forma di nervosismo che comunque vi accompagna, sempre per suo tramite, Presidente, negli interventi che riuscite a fare in quest'Aula e anche nei lavori di Commissione. Fare opposizione quando si hanno delle idee credo che sia molto svilente e avere buone idee, quando si è all'opposizione, quasi ci vien voglia di mangiarci le mani.

Quello che non comprendo è come mai tutte le idee che voi avete avuto in questi due anni e mezzo, in questi 1.000 giorni di Governo Meloni, non le abbiate realizzate prima. Passi il tema dei dazi, che è attuale, ma non possono passare tutte le brillanti idee e i buoni propositi. *(Commenti)*. È perché non avete realizzato politica con la P maiuscola e questa è una cosa che mi indigna profondamente; non fare quello per cui si è stati eletti e non fare neanche quello che è stato scritto nel proprio programma è un tipo di politica che non ci appartiene. *(Applausi)*. E noi vogliamo essere totalmente diversi da voi, non solo nelle idee che sono totalmente differenti dalle vostre, ma nell'azione che rende l'idea buona per tutto il Paese.

Ciò che abbiamo ideato può essere realizzato. Ciò che abbiamo messo nel programma elettorale deve

essere assolutamente realizzato. Il provvedimento che esaminiamo oggi è nel solco di ciò che abbiamo già tracciato in materia fiscale. Attenzione al mondo produttivo e agli enti locali.

Questo Governo ha le idee chiare e un'azione mirata e spiace vedere che non riuscite minimamente a coglierla. Sia in Commissione, sia in Aula, anche in altri provvedimenti, le opposizioni hanno sempre cercato di sminuire l'azione di questo Governo e di questa maggioranza che è chiara: parla di semplificazione, di recupero del sommerso, di uno Stato al fianco del contribuente, di uno Stato che accompagna, in un percorso virtuoso, chi produce ancora di più perché spina dorsale del nostro Paese; imprenditori, partite IVA, lavoratori autonomi per me sono semplicemente degli eroi, sarà che io e tutta la mia famiglia facciamo parte di quel mondo da generazioni. Persone che amano la propria Patria, persone che contribuiscono con il proprio sudore, con la propria genialità, con la consapevolezza che il sistema Italia, senza di loro, sarebbe poco. La politica al potere li ha fino a oggi ritenuti solo ed esclusivamente degli evasori. Tra questi banchi, nelle varie dichiarazioni, anche oggi avete osato parlare di chi fa il lavoro autonomo o di chi fa impresa semplicemente come degli evasori fiscali. Non li avete mai e poi mai posti al pari dei dipendenti. La politica non si è mai preoccupata - e sapete bene a cosa mi riferisco - della loro malattia o della loro maternità o paternità. Ve ne siete sempre fregati. Noi no e siamo consapevoli che le cose da fare sono tante. *(Applausi)*.

Presidenza del vice presidente CENTINAIO (ore 19,40)

(Segue ZEDDA). Questo Governo e questa maggioranza hanno scelto, a inizio legislatura, di avere una linea chiara. Abbiamo tracciato - lo dico per i colleghi del MoVimento 5 Stelle - una linea netta fra chi è abile al lavoro e chi non lo è. Chi è abile deve lavorare senza se e senza ma, chi non lo è va aiutato. *(Applausi)*. Abbiamo tracciato delle azioni in quella direzione e in questi mille giorni chi ha avuto la possibilità di lavorare ha avuto delle opportunità tra la formazione e un'offerta lavorativa, un milione di nuovi posti di lavoro che hanno un nome e un cognome, cioè un milione di nomi e un milione di cognomi. *(Applausi)*.

Oggi abbiamo dati sull'occupazione migliori rispetto al 2004 - non al 2019, anno in cui siete entrati al Governo e quindi ante-Covid e ante bonus 110 per cento - dati che non si sono mai visti, con la disoccupazione ai minimi storici. Comprendo vogliate nascondere questi risultati, dopotutto siete quelli del salario minimo mai realizzato e del reddito di cittadinanza per tutti: delinquenti e immigrati clandestini. *(Commenti)*. *(Applausi)*. Siete quelli che non hanno fatto nulla, ad esempio, per Ilva, per fare poi centinaia di emendamenti per salvare i posti di lavoro, ma senza mai salvare la produzione. Io ho un esempio concreto di questo nella mia terra: la Sanac, un'industria che viene dall'indotto di Ilva, per cui voi non avete mai fatto nulla. *(Applausi)*.

Accusate questa maggioranza - lo avete fatto anche oggi - di creare lavoro povero, ma vi dimenticate di dire che si tratta di lavoro a tempo indeterminato. Per voi è meglio, nelle vostre azioni, poveri che percepiscono il reddito di cittadinanza che lavoratori non tutti dirigenti, non tutti uguali, che partecipano alla produzione del PIL italiano.

Racconto un aneddoto che immagino la maggior parte di voi conosca. Nel Medioevo, un pellegrino decide di andare a fare una visita in un santuario di nuova costruzione. Nel suo cammino faticoso, incontra tre spaccapietre. Polvere, lavoro, stanchezza la facevano da padroni, mentre si camminava in queste cave in cui si producevano i blocchi per la nuova costruzione. Il pellegrino chiede al primo spaccapietre: cosa stai facendo? Il primo spaccapietre risponde: Non si vede? Mi sto ammazzando di fatica. Il pellegrino non riesce a dare una risposta e va avanti pensando. Incontra il secondo spaccapietre, a cui pone la stessa domanda: cosa stai facendo? Lui risponde: non si vede? Lavoro da mattina a sera per mantenere la mia famiglia.

Il pellegrino cammina, anche qui senza rispondere, perché non aveva risposte ed era spiazzato. Cammina, sale sulla collina e incontra l'ultimo spaccapietre. Gli chiede: cosa stai facendo? E lui gli risponde: non si vede? Costruisco la cattedrale, indicando fiero l'immensa costruzione che si vede dalla collina, con colonne, archi e guglie che mirano al cielo.

Ebbene, questo decreto-legge è semplicemente un blocco di pietra nella costruzione della cattedrale Italia, per tutti quelli che sanno che non è un problema, che non tutti possono essere ingegneri o architetti, e per tutti quelli che sanno sognare e si sentono partecipi del sogno di questo Governo e di

questa maggioranza, il sogno di riavere la nostra Nazione tra le grandi del mondo, ma soprattutto che fa grande il mondo. (*Applausi*).

Una cattedrale nel deserto non è corretta. La cattedrale deve avere a sé parchi, città, vita. La nostra Italia sarà il faro di questa cattedrale. A dirlo sono i dati, che non citate mai. Voi fate sempre attenzione a non citare i dati. A raccontarlo è la stampa mondiale. Per ultimo, ma non ultimo, non cito il «The Times», ma un giornale francese, «Valeurs actuelles»: spread ai minimi storici; agricoltura più 3 per cento, prima in Europa per valore aggiunto; Commercio, più 6 per cento; export extraeuropeo. La Borsa di Milano - sono dati di oggi - riapre in rialzo. Mezzogiorno, balzo occupazionale del 2,2 per cento. Il PIL cresce più della media nazionale. Se per voi questi non sono dati positivi, vuol dire che non capite nulla di politica. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

È approvato.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[MALAN](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (*FdI*). Signor Presidente, ho chiesto la parola per svolgere una breve riflessione sui sempre più numerosi atti di chiaro antisemitismo, fatti con il pretesto - perché non si può usare altro termine - di quanto sta accadendo a Gaza. Ho letto e visto di un padre picchiato in un autogrill. Era insieme al figlio, che ha pianto per ore dopo questa aggressione. Aggrediti perché? Perché portavano la *kippah* e dunque erano riconoscibilmente ebrei.

Nulla, evidentemente, hanno a che fare con quanto avviene a Gaza, quanto avviene in Israele, così come nulla avevano a che fare con questo quei cinquanta bambini costretti a scendere da un aereo, in quanto, in un momento come quello attuale di ostilità non verso lo Stato di Israele ma verso gli ebrei, - e questo episodio lo testimonia in modo chiaro - colpevoli di non aver intonato canti ebraici. Stavano tornando da un soggiorno estivo. Sono solo due episodi, ma molti altri ce ne sono.

Naturalmente vi è libertà di dissentire, di criticare, anche aspramente, quanto fa il Governo di qualunque Paese, dunque anche il Governo dello Stato di Israele. Ci vorrebbe anche qui, però, un po' di equilibrio. Vediamo, infatti, grandissima attenzione a tutto ciò che succede a Gaza, ma vi sono stati trenta cristiani uccisi in Nigeria quattro giorni fa, quaranta cristiani uccisi in Congo ieri, sette uccisi in Colombia cinque giorni fa. Per loro non vediamo manifestazioni di solidarietà. (*Applausi*).

Per fortuna non vediamo manifestazioni di odio nei confronti di tutti colombiani o di tutti i nigeriani, che evidentemente nulla hanno a che fare con queste cose, però ci vorrebbe anche qui un po' di equilibrio. In ogni caso, il fatto di rendere bersagli coloro che sono di religione o di tradizione ebraica è una cosa vergognosa, che ci riporta alle pagine peggiori della nostra storia: non possono essere incolpati con cose che fanno o si presume abbiano fatto altri della loro stessa religione.

Ricordo senza farne il nome un importante leader politico che pochi mesi fa - e comunque il concetto è stato ripetuto più volte - ha detto che gli ebrei italiani devono dissociarsi dallo Stato di Israele, altrimenti sono complici di ciò che esso fa. (*Applausi*). È una cosa vergognosa e inaccettabile, che rende queste persone bersagli agli occhi di malintenzionati, fanatici o addirittura di coloro che agiscono in modo strumentale utilizzando come pretesto ciò che avviene a Gaza - specialmente nella versione data da Hamas, che viene presa come l'unica accettabile e vera - per attaccare gli ebrei in quanto tali, come succede da migliaia di anni. È una cosa inaccettabile, che tutti devono condannare risolutamente, senza riserve. (*Applausi*).

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Signor Presidente, anch'io voglio esprimere la mia angoscia più profonda per l'antisemitismo montante nel nostro Paese. Credo che sia sempre esistito e, come molte forme di idiosincrasia per le minoranze, sia una cosa difficile da estirpare, però è veramente una bestia malefica che sta rialzando la sua testa in un modo davvero molto preoccupante.

Quello che è successo a Lainate è una cosa oscena e orribile: il fatto che un bambino di sei anni possa essere stato colpevolizzato per le decisioni di un Governo straniero (perché quel bambino non è

neanche israeliano) ci indica che siamo veramente alla follia.

Penso che non ci possa essere nessun pretesto, neanche quello delle decisioni di un Governo dal quale mi sento lontanissimo, come quello di Netanyahu, per incolpare persone che magari non hanno votato per Netanyahu, non hanno il suo stesso passaporto o non lo sostengono, ma professano la stessa religione. Questo è il fatto: si tende a considerare un'intera categoria colpevole di tutto ciò che viene ascritto a qualcun altro. Questo è un pregiudizio odioso ed è pericoloso, perché poi quello che accade è che esso viene messo in atto, si traduce in violenza verbale, nel migliore dei casi, ma spesso fisica, e queste sono cose che la storia - purtroppo anche del nostro Paese - ci ha insegnato.

Vorrei invece ricordare - ed è la ragione per la quale per i lavori di oggi ho indossato una *kippah* - che la comunità ebraica italiana è una parte fondamentale ed essenziale della nostra storia, della nostra cultura e della nostra società e desidero esprimere a tutta la comunità ebraica italiana la mia solidarietà più profonda.

Ho messo questa *kippah*, signor Presidente, anche per un'altra ragione: oggi ho potuto indossarla liberamente e in sicurezza dentro questo Senato; sarebbe e sarà bene che noi tutti senatori diciamo a tutti gli ebrei d'Italia che, quando vorranno indossare la loro *kippah* nelle strade delle nostre città, non accadrà nulla e potranno farlo in sicurezza, in libertà e in dignità, perché questa è la Repubblica italiana. Quando questo non accade, quando qualcuno viene violato, offeso o colpito perché ebreo, è la Repubblica ad essere colpita. (*Applausi*).

[CASINI](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI (PD-IDP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, intendo precisare subito in premessa che avevo chiesto la parola per rivolgere un appello di altra natura al Governo italiano, che è qui rappresentato dall'autorevole Ministro per i rapporti con il Parlamento, ma credo che gli interventi dei senatori Malan e Scalfarotto oggi impongano a me, come a tutti i membri di questo Parlamento, di dire dal profondo del cuore che la nostra comunità ebraica ha tutta la solidarietà del Senato della Repubblica. (*Applausi*).

Uso l'espressione "la nostra comunità ebraica" perché sento profondamente nostra, profondamente italiana e profondamente radicata nella storia e nell'identità della nostra Nazione quella parte dei nostri cittadini ebrei che hanno diritto ad essere a pieno titolo reputati come qualsiasi altro cittadino. Per cui io ho sempre usato - vi debbo dire la verità - l'espressione la nostra comunità ebraica, perché dobbiamo anche essere fieri di quello che è stata nella storia italiana la nostra comunità ebraica.

Voglio aggiungere alla nostra comunità ebraica anche i nostri giovani ebrei che stanno in Italia. Oggi abbiamo nelle strade di questa città qualcosa di meraviglioso: se usciamo da questo Senato e giriamo (vi invito a farlo questa sera andando a casa), possiamo vedere migliaia di giovani con le bandiere di tutti i Paesi che sono venuti a Roma per il Giubileo della gioventù. (*Applausi*). Sono dei ragazzi splendidi, li ho visti nelle strade della città, con la loro gioiosità, con la loro fede esibita senza esibizionismo, manifestata con grande candore. Sono veramente il meglio della gioventù e il meglio della gioventù sono anche questi ragazzi ebrei che hanno diritto alla professione della loro fede religiosa.

A questo punto importante aggiungo un altro punto, su cui magari darò un piccolo dispiacere al senatore Malan. Malan ha detto una cosa giusta: noi non possiamo reputare più o meno amabile la nostra comunità ebraica a seconda del grado di dissociazione che ha nei confronti della politica dello Stato d'Israele. Questo fa parte delle libere opinioni. Voi sapete cosa penso della politica di Netanyahu, ma se un cittadino ha una diversa concezione della politica di Netanyahu, benissimo, questa ha diritto di cittadinanza. La nostra solidarietà è e deve essere a prescindere da quello che essi pensano legittimamente sulla politica di Netanyahu (*Applausi*).

Mi fa piacere aver avuto la possibilità di dire queste cose, ma avevo chiesto la parola per dire che qualche ora fa lo stesso Governo del Regno Unito ha dichiarato che a settembre riconoscerà ufficialmente lo Stato palestinese. Qui mi sembra che i riconoscimenti si moltiplichino, perché non sono solo quelli che sono già avvenuti, ma anche quelli che sono stati annunciati da Paesi importantissimi, come la Francia e il Regno Unito. Io mi auguro che anche il Governo italiano trovi la

forza e il coraggio a settembre per procedere al riconoscimento dello Stato palestinese (*Applausi*) e questo evidentemente non ha nulla a che fare con le altre valutazioni che abbiamo fatto, ma ha molto a che fare con quello che sta capitando in Medio Oriente in queste ore. (*Applausi*).

[MAIORINO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO (*M5S*). Signor Presidente, tutti gli atti di odio, di discriminazione e di intolleranza vanno fermamente condannati. È probabilmente vero che c'è un rigurgito di antisemitismo e noi condanniamo questo rigurgito fermissimamente. Aggiungo però che per sollevare tale delicata questione in quest'Aula ci vuole anche - temo - un minimo di credibilità. Allora, se esponenti di Fratelli d'Italia, nel condannare quanto avvenuto nell'autogrill milanese, aggiungono che la procura dovrebbe anche indagare su 12 moschee abusive e indagare sui centri sociali no global e degli anarchici che dal weekend del 7 ottobre sfilano per Milano, credo che questa non sia la credibilità necessaria, perché se bisogna combattere la discriminazione, bisogna combattere la discriminazione verso tutti i gruppi sociali e verso tutti i gruppi religiosi.

Voglio aggiungere un'altra cosa: noi oggi siamo stati orgogliosi di ospitare alla Camera la relatrice speciale delle Nazioni unite, Francesca Albanese, che domani sarà qui in Senato. (*Applausi*). Ed è molto spiacevole invece che la Brigata Ebraica, piuttosto che condannare ogni milanese e ogni atto di intolleranza, si permetta di dire che la presenza della relatrice speciale ONU è inaccettabile all'interno delle istituzioni. Queste istituzioni sono state silenziose per troppo tempo sul genocidio che in questi minuti sta ancora andando avanti a Gaza (*Applausi*), e io parole e atti di condanna che fermano il genocidio in atto non ne ho visti. Quindi, prima di parlare contro la discriminazione di qualunque tipo, bisogna avere le mani e la coscienza pulite, e io mi chiedo se tutti qui dentro ce l'abbiano. (*Applausi*).

[GASPARRI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, visto che è diventato una sorta di dibattito generale serale, il Gruppo di Forza Italia non può non unirsi alla condanna degli episodi di antisemitismo, che sono molteplici. C'è stato l'episodio dell'autogrill, di cui si è parlato - ho visto immagini raccapriccianti -, nei confronti di questi turisti francesi, se non vado errato. C'è stato un episodio analogo a Termoli e ce ne sono stati in Francia. C'è un clima che non viene giustificato da nessuna vicenda che possa accadere a Gaza e in Medio Oriente, dove anche il nostro Governo più volte ha chiesto il cessate il fuoco e la fine degli attacchi a Gaza, e dove pure però bisogna andare a verificare tante cose. Vedo ogni giorno immagini che documentano come Hamas sia la prima che cerca di ostacolare la normale distribuzione di viveri che sono arrivati in quantità enorme e che non si riescono a distribuire, perché spesso anche Hamas cerca di colpire le persone che si avvicinano con una strategia provocatoria.

Vedo che il dibattito poi si è esteso ad altre questioni, per cui non so chi debba riconoscere: lo dico alla Presidenza, ma mi riferisco anche alle parole dello stimato Presidente Casini. Vedete, noi abbiamo due popoli e due Stati, che è un'affermazione della comunità internazionale da decenni. È indubbio che esista un popolo palestinese così come esiste il popolo di Israele, con tutta la sua storia; però non abbiamo due Stati, cari colleghi, e questo è il tema. Infatti, mentre lo Stato di Israele, che esiste da settantasette anni, ha tenuto elezioni decine e decine di volte, il potenziale Stato palestinese è tenuto sotto sequestro da una setta di terroristi che si chiama Hamas, che non può essere riconosciuta da alcuno (*Applausi*), perché non si riconosce una setta di terroristi. Un conto è il popolo palestinese, che ha i suoi diritti e con cui siamo solidali. Siamo solidali due volte, perché, oltre a subire gli attacchi e averne anche animati... Poi voglio dire che se Israele ha il sistema che protegge dai missili, forse i morti sono stati di meno, perché c'è Iron Dome che impedisce ai missili di colpire. Ma Hamas non può essere riconosciuta. Anche le organizzazioni palestinesi precedenti, Hamas che... (*Commenti*). Presidente Casini, io mi devo rivolgere alla Presidenza, non mi posso rivolgere a lei.

Attualmente io vorrei capire una cosa. L'Autorità nazionale palestinese purtroppo non conta più niente, perché oggi chi comanda? Tant'è vero che, anche per il cessate il fuoco, bisogna trattare con i capi di Hamas. È come se dei rapinatori andassero in una banca, sequestrassero i clienti e la polizia dovesse trattare coi rapinatori per far uscire i clienti indenni. È la stessa cosa. Hamas non è uno Stato. Uno

Stato palestinese deve esistere, deve essere riconosciuto, ma deve essere democratico e fare le elezioni come fa da settantasette anni Israele, l'unica democrazia del Medio Oriente. Questa è la realtà della storia. Il resto sono satrapie, oppure c'è l'Iran che arma Hamas, gli Houthi ed Hezbollah. Noi non saremo mai dalla parte dell'Iran, degli Hezbollah, degli Houthi e di Hamas. Siamo per la democrazia, anche per il popolo palestinese che ne ha diritto, cacciando i terroristi di Hamas, che non sono da riconoscere in alcuna sede. *(Applausi)*.

[LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDO (*Misto-Az-RE*). Signor Presidente, anch'io mi sento in dovere di intervenire in rappresentanza del mio Partito, Azione, per manifestare la solidarietà alla nostra comunità ebraica che ha ricevuto questi attacchi. Mi piacerebbe portare questo elemento di riflessione all'Assemblea: il rapporto che c'è tra antisemitismo e antisionismo. Oggi è difficile, Presidente, che una persona si dichiari antisemita o contraria agli ebrei.

Il rischio che oggi stiamo correndo è che l'antisemitismo si mascheri nell'antisionismo, perché oggi è più facile dichiararsi contro lo Stato di Israele per esprimere il proprio pregiudizio contro la comunità ebraica. Invece noi dobbiamo essere molto chiari e capaci di distinguere tra la critica al Governo Netanyahu e la critica e la condanna allo Stato di Israele.

Allo stesso modo, dobbiamo essere chiari nel dire che riconoscere lo Stato palestinese non significa riconoscere Hamas, che è un gruppo terroristico. *(Applausi)*. Proviamo a essere chiari quando facciamo politica in questo Paese, perché l'aumento del 400 per cento dei casi di antisemitismo non è una teoria, è un fatto. Nel nostro Paese i casi di antisemitismo sono aumentati del 400 per cento. E allora distinguiamo l'antisemitismo dall'antisionismo, distinguiamo il riconoscimento dello Stato palestinese, nella logica dei due popoli e due Stati, da parole su Hamas e, dall'altra parte, riconosciamo che mai nessuna ragione di Stato può bombardare i bambini a Gaza. *(Applausi)*.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, non avrei voluto intervenire, ma, vista la discussione che si è aperta, io penso che sia giusto e non solo giusto, più che corretto condannare la violenza e in particolare chi attacca le persone rispetto alla propria fede religiosa.

Però vorrei sottolineare che correva l'anno 1982 quando - lasciatemelo dire - il compagno Enrico Berlinguer chiedeva di fermare il Governo di Israele perché c'era un massacro di palestinesi. Non c'era Hamas, non c'era Hezbollah; c'era il fatto che il popolo palestinese non ha mai avuto la possibilità di avere un proprio Stato e quindi di fatto è stato sempre perseguitato. Questo è il dato.

Vogliamo discutere di merito? Facciamolo, e quindi discutiamo di Palestina. Tutti hanno, prima di tutto, il diritto di esistere, non solo come Stato, ma come uno Stato che i palestinesi possono chiamare tale. Invece questo è sempre stato impedito.

Pertanto io sottolineo davvero con forza che vi è chi ha avuto il coraggio di denunciare questo fatto. Ad esempio Francesca Albanese domani sarà in questo ramo del Parlamento, ma già due anni fa in un convegno nella qualità di relatrice aveva parlato per la prima volta in Italia della situazione dei diritti umani che venivano calpestati nei territori palestinesi occupati. Molto spesso è necessario denunciare anche quando si impedisce a una persona che ha il compito di rilevare certi fatti di parlare e alla stampa di dare... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatore Magni.

MAGNI (*Misto-AVS*). È necessario che noi che facciamo politica diamo voce a tutti; e non a fasi alterne, ma a tutti. Per quanto mi riguarda, ovviamente la condanna a chi fa atti di violenza è senza se e senza ma; però sottolineo che qui c'è una popolazione, quella palestinese, che sostanzialmente sta morendo e si sta facendo massacrare totalmente. Quindi fermiamo immediatamente il Governo israeliano, perché Netanyahu è un criminale. *(Applausi)*.

[SPAGNOLLI](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signor Presidente, mi accodo anch'io a questa riflessione

collettiva e sposo molte cose che sono già state dette, quindi non le ripeto. Voglio solo dire che provengo da un territorio che ha saputo far vivere insieme persone di lingua diversa; ma non solo lingua, anche tante religioni albergano nel territorio altoatesino e finora perlomeno non abbiamo avuto grandi problemi a coesistere, perché lo stare insieme è un modo di essere che bisogna volere tutti.

Vorrei ricordare una cosa. Questa recrudescenza di antisemitismo non si limita al momento attuale, ma è foriera di un futuro di conflitti. Vorrei ricordare che, quando Ali Agca fece l'attentato a Papa Wojtyła, disse: ho ucciso il capo dei crociati.

Perché a distanza di ottocento anni c'è ancora qualcuno nel mondo islamico che ritiene di avercela con i cristiani perché quella volta hanno fatto delle cose che assolutamente non andavano fatte. Allora, non è bene che si promuovano o si facciano queste cose. Dobbiamo combatterle con tutta la forza che abbiamo. Siamo il Senato della Repubblica, rappresentiamo la popolazione e la Nazione italiana. Cerchiamo tutti di impegnarci affinché episodi di questo tipo vengano il più possibile minimizzati. Ritengo che anche il risalto mediatico che ricevono sia eccessivo. Grazie a tutti per questo impegno. *(Applausi)*.

[TERZI DI SANT'AGATA](#) *(Fdl)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Il senatore interviene su un altro argomento.

[TERZI DI SANT'AGATA](#) *(Fdl)*. Signor Presidente, mi consenta di dire che è un altro argomento fino a un certo punto. Parlare oggi, nel dodicesimo anniversario della scomparsa, del rapimento di padre Paolo Dall'Oglio, e parlare in questa Aula dopo questo dibattito, è accendere un faro di luce e di grande speranza. È un faro di libertà nella fede. La libertà e la fede per padre Paolo Dall'Oglio erano intrinsecamente e saldamente legate. *(Applausi)*. E se allora oggi discutiamo di un'aggressione tremenda contro Israele che ha provocato i disastri che conosciamo, dobbiamo capire e vedere che questo esempio di Paolo Dall'Oglio (che non voglio assolutamente far entrare nel discorso, dicendo poi due parole sulla sua figura), questo grande esempio di libertà nella fede si applica anche alla considerazione delle cause che hanno mosso questo disastro in Medio Oriente. Le cause sono dei regimi dispotici che negano l'eguaglianza delle donne, la libertà *(Applausi)*, la libertà delle bambine di andare a scuola, di essere persone degne della loro persona, come sono le organizzazioni che stanno dominando purtroppo la Palestina, tant'è vero che l'autorità palestinese da vent'anni non ha potuto neanche fare le elezioni dopo che è stata buttata fuori da Gaza.

Questa è la realtà nella quale si situa il mio intervento per ricordare oggi il dodicesimo anniversario della scomparsa di padre Dall'Oglio; 12 anni dal rapimento da parte di sicari di un odioso regime di Bashar al-Assad. Sin dal 2011, ancor più dopo i fatti di Daraa nel 2012, i siriani si erano sollevati in massa contro gli orrori e le torture mostruose inflitte dalla polizia segreta di Assad. Sappiamo che le primavere arabe avevano pervaso la società iraniana a tutti i livelli, eccetto quelli più legati all'identità alawita e al clan di Assad. Abbiamo sentito la possibilità che si fossero trovati i resti di padre Dall'Oglio, ma questa notizia è stata smentita. È un episodio che forse non smette di far sperare i suoi familiari e tutti quelli che in quest'anno del Giubileo della speranza pensano a lui e continuano a credere in lui.

È una straordinaria figura che abbiamo ricordato lo scorso gennaio in Sala Zuccari con i suoi familiari, sua sorella e le autorità religiose di tutte le componenti di una Siria costituita da etnie, culture e realtà diverse, che ancora purtroppo sono vittime della violenza; vittime della violenza i drusi, gli alawiti, i cristiani e molti altri. Padre Dall'Oglio aveva una convinzione profonda che le vittime della violenza devono essere aiutate dalla comunità internazionale; devono essere aiutate a difendersi, ad entrare in campo. Non era il pacifista seduto alla finestra o semplicemente con le bandiere del pacifismo. Era un religioso, missionario che credeva profondamente nella capacità dei credenti, degli oppressi, degli ultimi di difendersi e di difendere una Siria che doveva finalmente riprendere la strada verso la sua coesione e la sua realtà multietnica e multireligiosa.

Una recente risoluzione adottata dal Parlamento europeo dimostra la perdurante gravità della violenza in Siria tra queste diverse componenti che ho detto.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

[TERZI DI SANT'AGATA](#) *(Fdl)*. Tra queste diverse componenti che ho letto, la comunità monastica di

Al-Khalil di Deir Mar Musa, nata per volontà di padre Dall'Oglio, dedicata al dialogo islamo-cristiano, alla formazione e promozione della conoscenza reciproca, continua a promuovere la fede della libertà nel solco del padre e dà un contributo esemplare alla pace, alla giustizia per una Siria che non ha mai smesso di cercarla, né di amare padre Dall'Oglio. *(Applausi)*.

[FREGOLENT](#) (IV-C-RE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (IV-C-RE). Signor Presidente, io invece parlerò degli incidenti che sono avvenuti nella mia Val di Susa lo scorso fine settimana.

È abbastanza normale che ogni estate ci sia il campeggio dell'Alta felicità, così chiamato, che attrae persone dal resto d'Italia. Ormai la valle non è tanto appassionata alle manifestazioni e quasi sempre, alla fine del corteo finale, ci sono dei piccoli incidenti. Quest'anno - devo dire - dato il combinato disposto della legge anti-rave party e del decreto sicurezza, mi aspettavo che non ci fosse il campeggio dell'Alta felicità, che - lo ricordo a chi non lo sa - si svolge in un'ansa del fiume Dora, dove tendenzialmente, se qualsiasi cittadino mettesse anche solo una tenda, le guardie forestali gli intimerebbero di andarsene, posto che è una zona facilmente esondabile. Invece, lì stazionano abusivamente tra le 1.000 e le 2000 persone. Quest'anno gli incidenti sono stati ancora più violenti. Non vorrei che il decreto sicurezza avesse portato l'effetto contrario di quello che a parole dai banchi della maggioranza si diceva di perseguire, e cioè che finalmente i no-TAV brutti e cattivi non avrebbero più danneggiato i cantieri dell'Alta velocità. Ebbene, non solo hanno danneggiato i cantieri dell'Alta velocità, quelli di Chiomonte come quelli di Susa, buttando tutto quello che si poteva buttare contro le Forze dell'ordine, ma hanno anche danneggiato e bruciato i macchinari degli operai che dovevano servire per la realizzazione dell'opera.

Al ministro Piantedosi in prima persona e alla premier Meloni, che dicono che con il loro decreto sicurezza fatti del genere non accadranno mai più, vorrei dare una brutta notizia: è proprio con il decreto sicurezza che sono avvenute queste brutte cose. E al ministro Nordio, che continua a rispondere al mio collega Scalfarotto che da quando il decreto sui rave party è legge non c'è stato più un rave party, vorrei far notare che - ahimè - anche ciò è sconfessato: da quando il decreto sul rave party è legge, ogni anno il campeggio Alta felicità si è svolto esattamente come negli altri anni, e quindi con zero sicurezza, zero tutela e soprattutto con un discrimine nei confronti dei cittadini normali che tendenzialmente, quando fanno un rave party, lo organizzano al chiuso di qualche capannone e non all'aperto, nell'ansa della Dora, portando anche dell'inquinamento, cosa per cui qualsiasi Comune o sindaco, se facesse altrettanto, riceverebbe come minimo una multa.

Mi chiedo perché, anche da parte del Governo Meloni, ci sia una tale grande tutela nei confronti del campeggio Alta felicità. *(Applausi)*.

[LICHERI Sabrina](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LICHERI Sabrina (M5S). Signor Presidente, nel carcere di Uta, in Sardegna, è successo qualcosa che voglio condividere con l'Assemblea.

Quattro donne detenute hanno partecipato a un corso di cucina e pasticceria, un percorso formativo completo che ha richiesto il rispetto di regole, impegno e serietà. Tre di loro lo hanno concluso con successo e non è un dettaglio, perché quel traguardo non è un semplice attestato, ma è una dimostrazione concreta che il carcere può essere un luogo dove si ricostruiscono dignità, competenza e fiducia. In un contesto difficile, quattro donne hanno avuto il coraggio di mettersi in gioco e questo significa che una pena giusta, accompagnata da progetti veri, può cambiare davvero le persone. Dietro questo piccolo miracolo c'è un tessuto vivo: chef, educatori, volontari, aziende, istituzioni, tutte insieme a dimostrare che la funzione rieducativa della pena, quella scritta nella nostra Costituzione, non è un'utopia, ma è una possibilità concreta.

Vi è poi un'altra storia, sempre a Uta, che invece preoccupa: il trasferimento di 92 detenuti al 41-bis in una struttura già fragile, deciso senza ascolto, senza confronto, senza un piano; un colpo di mano che ignora il principio di leale collaborazione tra le istituzioni; una scelta comunicata con una lettera burocratica, inviata direttamente alle autorità locali, affinché si preparino. Questa decisione è

profondamente sbagliata, signor Presidente, non solo per il metodo, ma anche per le conseguenze. La Sardegna è già indicata come territorio a rischio di sviluppo mafioso. Concentrare in un solo carcere una simile presenza potrebbe favorire pericolose alleanze tra mafia e criminalità locale. Le carceri sarde sono in grave sofferenza di personale, lo sappiamo. La fuga di un detenuto da un istituto di massima sicurezza appena un anno fa lo dimostra. Non esiste alcun piano per potenziare sanità, sicurezza e tenuta sociale. Eppure, si parla di una scelta che riguarda i detenuti più pericolosi del Paese.

Questa non è una misura necessaria, ma è un atto sbagliato, sbilanciato, imposto. La Sardegna non può essere trattata come un laboratorio per esperimenti pericolosi. Proprio Uta ci dimostra che un carcere diverso è possibile. Lo dimostrano quelle donne che, con le mani in pasta, hanno impastato davvero la possibilità di un futuro. Questa è la direzione che dobbiamo coltivare. Questa è la giustizia in cui crediamo: quella che protegge, ma anche quella che trasforma. Un carcere che rieduca è un carcere che migliora la nostra società, un carcere che isola e abbandona, invece, genera solo altra distanza, altra rabbia e altra insicurezza. Si tratta di due storie opposte, distanti, eppure sono due storie che riguardano lo stesso luogo. Sono storie, signor Presidente, su cui chiedo una profonda riflessione da parte della politica tutta. *(Applausi)*.

Atti e documenti, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 30 luglio 2025

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 30 luglio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(*Vedi ordine del giorno*)

La seduta è tolta (*ore 20,15*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale (**1594**)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Il decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera e):

al numero 1), le parole: « se i pagamenti sono eseguiti » sono sostituite dalle seguenti: « a condizione che i pagamenti siano eseguiti » e le parole: « n. 241." » sono sostituite dalle seguenti: « n. 241" »;

al numero 2), capoverso 6-bis, la parola: « Capo » è sostituita dalla seguente: « capo »;

alla lettera f):

al numero 1), dopo le parole: « alla lettera c), » è inserita la seguente: « alinea, »;

al numero 2), dopo le parole: « alla lettera c-bis), » è inserita la seguente: « alinea, »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il comma 1 dell'articolo

67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che il reddito derivante dalla concessione di usufrutto o dalla costituzione di altri diritti reali di godimento su un bene immobile costituisce un reddito diverso imponibile ai sensi della lettera h) dello stesso comma 1 quando il soggetto disponente mantiene un diritto reale sul bene immobile, mentre si qualifica come plusvalenza, tassabile ai sensi delle lettere b) e b-bis) del comma 1 al ricorrere delle condizioni temporali ivi previste, se il disponente si spoglia contestualmente e integralmente di ogni diritto reale sul bene »;

al comma 3, dopo le parole: « lettera b) » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 4, dopo le parole: « lettera e) » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 5, primo periodo, le parole: « nonché la disposizione del comma 2, » sono soppresse;

al comma 6, le parole: « numero 2, lettera f), » sono sostituite dalle seguenti: « numero 2), lettera f) e ».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« Art. 1-bis. - (Regime dell'aliquota addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa a stock options ed emolumenti variabili) - 1. A decorrere dal periodo d'imposta 2025, le disposizioni dell'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applicano ai soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1,04 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 ».

All'articolo 2:

al comma 1, lettera b), le parole: « del codice civile." » sono sostituite dalle seguenti: « del codice civile" ».

All'articolo 4:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: « tutti redditi » sono sostituite dalle seguenti: « tutti i redditi »;

alla lettera b), capoverso 4-ter:

al quinto periodo, le parole: « a meno che non è revocata » sono sostituite dalle seguenti: « a meno che non sia revocata »;

al settimo periodo, dopo le parole: « di comunicazione dell'esercizio e » è inserita la seguente: « della »;

all'ottavo periodo, le parole: « che integrano » sono sostituite dalle seguenti: « per i quali sussistono ».

All'articolo 5:

alla rubrica, le parole: « di contrasto ai » sono sostituite dalle seguenti: « per il contrasto dei ».

All'articolo 6:

al comma 1, primo periodo, la parola: « inclusi » è sostituita dalla seguente: « compresi », le parole: « aliquote IMU » sono sostituite dalle seguenti: « aliquote dell'IMU » e dopo le parole: « senza l'elaborazione del prospetto, ai sensi del predetto comma 757 » sono inserite le seguenti: « , o in difformità da esso ».

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

« Art. 6-bis. - (Disposizioni in materia di esenzione dall'imposta municipale propria per lo svolgimento di attività sportive) - 1. Ai fini dell'esenzione dall'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'applicazione delle disposizioni riferite allo svolgimento delle attività sportive di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, i comuni individuano, sentite le rappresentanze sportive locali, i corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale per verificare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 6, del medesimo regolamento n. 200 del 2012. I

corrispettivi medi di cui al primo periodo del presente comma sono individuati annualmente e sono pubblicati da ciascun comune nel proprio sito *internet* istituzionale. Per ambito territoriale si intende quello comunale e, nel caso in cui non esistano strutture di riferimento all'interno del singolo comune, detto ambito può essere esteso fino a quello regionale.

2. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni del comma 1, ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le associazioni sportive dilettantistiche e per le società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rileva la sola iscrizione nel registro nazionale delle attività sportive di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, a valere dall'anno di iscrizione nel predetto registro. In ogni caso, non si dà luogo al rimborso delle somme già versate ».

All'articolo 7:

al comma 1:

alla lettera a), dopo le parole: « del predetto testo unico » sono inserite le seguenti: « di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 » e le parole: « regolamento (UE) n. 651/2014/UE » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) n. 651/2014 »;

alla lettera b), capoverso 2-bis.1, primo periodo, le parole da: « che dichiara » fino a: « dell'Unione europea, » sono soppresse;

alla lettera c), le parole: « in fine, » sono soppresse e le parole: « sono inserite » sono sostituite dalle seguenti: « sono aggiunte ».

All'articolo 9:

al comma 1, dopo le parole: « o ad esso riconducibili in qualunque forma » sono inserite le seguenti: « e le parole: "né alle agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276" »;

al comma 2:

alla lettera a), capoverso 58, le parole: « dell'articolo 17, sesto comma, » sono sostituite dalle seguenti: « del sesto comma dell'articolo 17 » ;

alla lettera b), dopo le parole: « al comma 59, » sono inserite le seguenti: « al primo periodo, le parole : ", come sostituita dal comma 57 del presente articolo," sono soppresse e, »;

alla rubrica, le parole: « e movimentazione merci » sono sostituite dalle seguenti: « e della movimentazione di merci ».

All'articolo 10:

al comma 1, la parola: « soppressa » è sostituita dalla seguente: « abrogata »;

al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

All'articolo 11:

al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis:

al primo periodo, la parola: « concernente » è sostituita dalla seguente: « concernenti », dopo le parole: « comma 1, lettera l), » sono inserite le seguenti: « del presente decreto, », le parole: « della Repubblica italiana » sono soppresse e le parole: « dall'articolo 33-ter » sono sostituite dalle seguenti: « dal citato articolo 33-ter »;

al secondo periodo, le parole: « all'art. 33-ter » sono sostituite dalle seguenti: « al predetto articolo 33-ter »;

alla rubrica, le parole: « Modifiche decreto » sono sostituite dalle seguenti: « Modifiche al decreto ».

All'articolo 12:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « di cui all'articolo 2 del » sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al »;

al comma 2, la parola: « non » è soppressa;

alla rubrica, le parole: « dichiarazioni 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « dichiarazioni fiscali dell'anno 2024 ».

Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:

« Art. 12-bis. - (*Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata*) - 1. Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.

2. L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Art. 12-ter. - (*Imposta sostitutiva per annualità ancora soggette ad accertamento dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo per il biennio 2025-2026*) - 1. I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che, relativamente al biennio d'imposta 2025-2026, aderiscono entro i termini di legge al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, possono adottare il regime di ravvedimento di cui al presente articolo, versando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, come determinata ai sensi dei commi da 2 a 10 del presente articolo.

2. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura del:

- a) 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
- b) 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;
- c) 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
- d) 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
- e) 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
- f) 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

3. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura stabilita dal comma 2.

4. Per le annualità 2019, 2022 e 2023, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l'aliquota del:

- a) 10 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
- b) 12 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- c) 15 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.

5. Per le annualità 2019, 2022 e 2023, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive con l'aliquota del 3,9 per cento.

6. In considerazione della pandemia di COVID-19, per i soli periodi d'imposta 2020 e 2021, i soggetti di cui al comma 1 applicano le imposte sostitutive di cui ai commi 4 e 5 diminuite del 30 per cento.

7. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, con un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento di cui al presente articolo nel caso in cui sussista una delle seguenti circostanze anche per una delle annualità comprese tra il 2019 e il 2023:

- a) hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA correlate alla diffusione della pandemia di COVID-19, introdotte con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati in attuazione del combinato disposto dell'articolo 9-bis, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dell'articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- b) hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività di cui all'articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
- c) hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata all'esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

8. Per le annualità in cui sussistono le circostanze previste dal comma 7, lettere a), b) e c), ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:

- a) la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;
- b) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando all'incremento di cui alla lettera a) l'aliquota del 12,5 per cento;
- c) la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;
- d) l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando all'incremento di cui alla lettera c) l'aliquota del 3,9 per cento.

9. Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, determinate con le modalità di cui al comma 8, sono diminuite del 30 per cento, a eccezione delle ipotesi di cui al comma 7, lettera c).

10. In ogni caso, il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell'opzione non può essere inferiore a 1.000 euro.

11. Il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo è effettuato in un'unica soluzione tra il 1° gennaio 2026 e il 15 marzo 2026 oppure mediante pagamento rateale nel numero massimo di dieci rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15 marzo 2026. In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione. Non si fa comunque luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione. Con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, imputati ai singoli soci o associati, ovvero in caso di redditi prodotti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico, imputati ai singoli soci ai sensi degli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati.

12. Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di

crediti inesistenti.

13. Eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale di cui al comma 11, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelle di cui all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuate, fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi:

a) intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13;

b) applicazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 4, 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, nonché dell'articolo 2621 del codice civile e degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, commessi nel corso degli anni d'imposta dal 2019 al 2023;

c) mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateizzazione di cui al comma 11 del presente articolo;

d) dichiarazione infedele di una causa di esclusione di cui al comma 7 del presente articolo.

14. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 13 e in caso di mancato pagamento di una delle rate previste dal comma 11, la decadenza intervenuta riguarda unicamente l'annualità di riferimento. In tutti i casi di cui al primo periodo restano comunque validi i pagamenti già effettuati, non si dà luogo a rimborso ed è possibile procedere ad accertamento secondo i termini di cui al comma 17.

15. Restano altresì validi i ravvedimenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non si dà luogo a rimborso.

16. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per i soggetti di cui al comma 1 il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.

17. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i soggetti a cui si applicano gli ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno adottato, per una o più annualità tra i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021 e 2022, il regime di ravvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2028. In ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale per il biennio d'imposta 2025-2026, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui al medesimo articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e al medesimo articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in scadenza al 31 dicembre 2025, sono prorogati al 31 dicembre 2026.

18. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di comunicazione delle opzioni di cui al presente articolo.

19. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 84.865.000 euro per l'anno 2026, 107.060.000 euro per l'anno 2027, 89.235.000 euro per l'anno 2028, 70.490.000 euro per l'anno 2029 e 43.350.000 euro per l'anno 2030, si provvede, quanto a 57.933.333 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate di cui al presente articolo, e, quanto a 26.931.667 euro per l'anno 2026, a 107.060.000 euro per l'anno 2027, a 89.235.000 euro per l'anno 2028, a 70.490.000 euro per l'anno 2029 e a 43.350.000 euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 ».

All'articolo 13:

al comma 1, secondo periodo, la parola: « possibile » è sostituita dalla seguente: « consentito »;

al comma 2, le parole: « adottano il » sono sostituite dalle seguenti: « si avvalgono del » e sono

aggiunte, in fine, le seguenti parole: « del presente articolo ».

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

« Art. 13-bis. - (Motivazione delle esigenze di indagine e controllo nei verbali di accesso) - 1.

All'articolo 12, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Negli atti di autorizzazione e nei processi verbali redatti ai sensi del comma 4 devono essere espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l'accesso".

2. Le disposizioni del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano con riferimento agli atti di autorizzazione e ai processi verbali di accesso redatti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti sorti sulla base delle disposizioni vigenti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

All'articolo 15:

al comma 2, dopo le parole: « capoverso 3-ter » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , », le parole: « si provvede quanto » sono sostituite dalle seguenti: « si provvede, quanto », le parole: « numero 2, capoverso 3-ter » sono sostituite dalle seguenti: « numero 2), capoverso 3-ter, » e le parole: « e quanto » sono sostituite dalle seguenti: « e, quanto ».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

(Modifiche alla disciplina del trattamento fiscale di particolari spese per i lavoratori dipendenti e autonomi e della tassazione dei redditi di lavoro autonomo e dei redditi diversi)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17, comma 1, lettera g-ter) le parole: « incluse le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un'attività artistica o professionale produttiva di reddito di lavoro autonomo, » sono soppresse;

b) all'articolo 51, comma 5, quinto periodo, dopo le parole: « I rimborsi delle spese » sono inserite le seguenti: « , sostenute nel territorio dello Stato, »;

c) all'articolo 54:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. In deroga a quanto previsto al comma 2, lettera b), le somme percepite a titolo di rimborso delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, concorrono alla formazione del reddito se i pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. »;

2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Gli interessi e gli altri proventi finanziari di cui al capo III, percepiti nell'esercizio di arti e professioni, costituiscono redditi di capitale.

3-ter. Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un'attività artistica o professionale, ivi comprese quelle in società tra professionisti e in altre società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico di cui all'articolo 177-bis, costituiscono redditi diversi. »;

d) all'articolo 54-ter, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Nei casi disciplinati dai commi 2 e 5 le spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. »;

e) all'articolo 54-*septies*:

1) al comma 2, primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « a condizione che i pagamenti siano eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 »;

2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-*bis*. La deducibilità delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, comprese quelle sostenute direttamente quale committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi, nonché delle medesime spese rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte ovvero ad altri lavoratori autonomi per l'esecuzione di incarichi, qualora spettante ai sensi delle disposizioni del presente capo, è ammessa a condizione che i pagamenti siano eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. ».

f) all'articolo 67, comma 1:

1) alla lettera c), alinea, secondo periodo, dopo le parole: « e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle società » sono inserite le seguenti: « e associazioni »;

2) alla lettera c-*bis*), alinea, primo periodo, dopo le parole: « e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società » sono inserite le seguenti: « e associazioni »;

g) all'articolo 95, comma 3-*bis*:

1) dopo la parola: « sostenute », sono inserite le seguenti: « nel territorio dello Stato »;

2) le parole: « ovvero corrisposti a lavoratori autonomi » sono soppresse;

h) all'articolo 109, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

« 5-*bis*. Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenute nel territorio dello Stato, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5-*ter*. Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenute nel territorio dello Stato per le prestazioni di servizi commissionate ai lavoratori autonomi, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sono deducibili alle condizioni di cui al comma 5-*bis*. ».

i) all'articolo 177-*bis*, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. Ai fini dell'articolo 10-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212, non rilevano le operazioni straordinarie di cui al presente articolo e la successiva cessione delle partecipazioni ricevute. ».

1-*bis*. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che il reddito derivante dalla concessione di usufrutto o dalla costituzione di altri diritti reali di godimento su un bene immobile costituisce un reddito diverso imponibile ai sensi della lettera h) dello stesso comma 1 quando il soggetto disponente mantiene un diritto reale sul bene immobile, mentre si qualifica come plusvalenza, tassabile ai sensi delle lettere b) e b-*bis*) del comma 1 al ricorrere delle condizioni temporali ivi previste, se il disponente si spoglia contestualmente e integralmente di ogni diritto reale sul bene.

2. L'articolo 1, comma 81, lettera b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è abrogato.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano alle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenute a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1), lettera d) e lettera e), si applicano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

5. Le disposizioni del comma 1, lettera c), numero 1), lettera d), e lettera e), numero 2), limitatamente

alla parte che regola la deducibilità delle spese rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte ovvero ad altri lavoratori autonomi per l'esecuzione di incarichi, si applicano alle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenute a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del comma 1, lettera e), diverse da quelle di cui al primo periodo, si applicano alle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonché alle spese di rappresentanza sostenute a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), lettera c), numero 2), lettera f) e lettera i), si applicano per la determinazione dei redditi prodotti a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024.

7. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera g), numero 1), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.

8. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera g), numero 2), e lettera h), si applicano alle spese sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2024.

9. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere g) e h), si applicano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con le decorrenze di cui ai commi 7 e 8.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.100

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Improcedibile

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 15, comma 1, lettera b), le parole: »4.000 euro« sono sostituite con le seguenti: »6.000 euro«.

1.101

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Improcedibile

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) l'articolo 16-ter è abrogato;»

1.3

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: «0a) dopo l'articolo 16-ter è inserito il seguente: «Art. 16-*quater* (*Tracciabilità degli importi detraibili*). 1. Gli oneri superiori ad euro mille relativi alle spese di cui agli articoli 16, 16-*bis* e 16-*ter* di importo sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

1.4

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b)

Conseguentemente sopprimere il comma 3.

1.5

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Improcedibile

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: b-bis) All'articolo 51, comma 2, lettera f-bis) dopo le parole: "compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi," sono inserite le seguenti: "per la pratica sportiva dei figli minorenni a carico".

1.6

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Improcedibile

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.7

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: ", lettera f) e lettera i)" con le seguenti: "e lettera f)"

1.8

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Improcedibile

Dopo il comma 9, inserire il seguente: «9-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025, alle start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, il credito d'imposta per l'assunzione di personale qualificato da impiegare in attività di ricerca e sviluppo è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo aziendale sostenuto per le assunzioni. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.9

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Improcedibile

Dopo il comma 9, inserire il seguente: «9-bis. Ai soli fini del riconoscimento del trattamento integrativo di cui all'articolo 1 del decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, non hanno effetto per i titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che hanno un reddito complessivo non superiore a 9.000 euro.»

1.10

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Improcedibile

Dopo il comma 9, inserire il seguente: «9-bis. In deroga all'articolo 15, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino al 31 dicembre 2025 la detrazione dall'imposta lorda è riconosciuta nella misura del 23 per cento per gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, corrisposti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione, di cui alla lettera b) del medesimo articolo 15, stipulati da lavoratori dipendenti. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata una spesa di 50 milioni per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre

2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.11

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Improcedibile

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente: «9-bis. In via sperimentale, per i contribuenti lavoratori dipendenti con redditi non superiori a 15.000 euro all'anno, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026, le spese sanitarie per le quali spetta la detrazione d'imposta, registrate attraverso il sistema tessera sanitaria, sono rimborsate in denaro con cadenza almeno trimestrale, in luogo dell'utilizzo della detrazione spettante in dichiarazione dei redditi, fermo restando il conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, inclusi le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche avvalendosi dei sostituti d'imposta. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad avvalersi, ove compatibile con le finalità dell'intervento, della piattaforma utilizzata ai fini dell'erogazione dei rimborsi in denaro nell'ambito del programma di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.»

1.12

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Improcedibile

Dopo il comma 9, inserire il seguente: 9-bis. I soggetti, lavoratori dipendenti, che sostengono, negli anni 2025 e 2026, le spese di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per un rimborso in denaro sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente comma. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.

G1.100

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Respinto

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca modifiche alla disciplina del trattamento fiscale di particolari spese per i lavoratori dipendenti e autonomi e della tassazione dei redditi di lavoro autonomo e dei redditi diversi;

la recente transizione dalla decontribuzione alla fiscalizzazione del cuneo fiscale e contributivo - introdotta in particolare con l'articolo 1, commi 15-22, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), e in attuazione delle precedenti misure di cui al decreto-legge n. 48 del 2023 (cosiddetto decreto lavoro) - pur avendo l'obiettivo di rendere strutturale il sostegno al lavoro dipendente, ha determinato per la maggior parte dei redditi inferiori ai 35 mila euro annui una riduzione delle retribuzioni nette, con effetti particolarmente penalizzanti per i lavoratori e le lavoratrici a basso reddito;

tali perdite salariali risultano più accentuate nella fascia di imponibile previdenziale annua compresa tra 8.500 e 9.000 euro, dove si registra una diminuzione dell'importo netto percepito fino all'equivalente di circa due mensilità all'anno, aggravando la condizione economica di chi si trova già

in una posizione di maggiore vulnerabilità;

la mancata compensazione di queste riduzioni salariali rischia di amplificare disparità sociali, indebolire la domanda interna e frenare la ripresa economica, in contrasto con i principi di equità e giustizia sociale richiamati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dalle linee guida europee;

la necessità di assicurare un'adeguata tutela del potere d'acquisto dei lavoratori e delle lavoratrici a reddito medio-basso, soprattutto in un contesto di crescita dell'inflazione e aumento dei costi della vita, appare non più differibile;

occorre assicurare, per i redditi più bassi, il riconoscimento di un'integrazione economica almeno pari al cosiddetto «bonus Conte» di 1.200 euro annui, al fine di ristabilire condizioni di equità e di tutela del potere d'acquisto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente sopra richiamata;

appare necessario valutare ulteriori interventi di rafforzamento delle misure di sostegno al reddito, finalizzati a contrastare la povertà lavorativa e a garantire un sistema fiscale e contributivo più equo e progressivo, in linea con gli obiettivi di coesione sociale, crescita sostenibile e valorizzazione del lavoro,

impegna il Governo:

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame, con l'adozione di ulteriori iniziative, al fine di:

individuare, a partire dal primo provvedimento utile, misure urgenti e strutturali volte a neutralizzare le perdite salariali subite dai lavoratori e dalle lavoratrici con redditi fino a 35 mila euro annui a seguito della fiscalizzazione del cuneo, con particolare attenzione alla fascia di imponibile previdenziale annuo tra 8.500 e 9.000 euro;

a rendere strutturali ed efficaci le tutele, anche di natura fiscale, per i redditi medio-bassi, così da prevenire ulteriori penalizzazioni economiche e rafforzare la fiducia nei confronti delle istituzioni e del sistema Paese.

G1.101

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Respinto

Il Senato,

premessi che:

come rilevato da più parti, da ultimi l'Ufficio parlamentare di Bilancio (UpB) e l'Osservatorio Conti pubblici italiani (Cpi) dell'Università Cattolica, nonostante le intenzioni dichiarate della riforma fiscale, il nuovo impianto Irpef introdotto nel 2024 dal Governo Meloni e confermato per il 2025 sta generando un effetto paradossale: in sostanza si verificherebbe un aumento del prelievo fiscale, in particolare sui redditi medio-bassi;

a detta del Governo, infatti, le riforme introdotte nel 2024 e 2025 avevano anche lo scopo, oltre che rendere il beneficio dalla fiscalizzazione da temporaneo a permanente per i redditi bassi, di sostenere la cosiddetta «classe media», i livelli di reddito in cui si concentra la maggior parte dei contribuenti;

nel frattempo, però, c'è stata anche un'impennata dell'inflazione nel 2022 e 2023 che è rientrata solo a partire dal 2024, con una perdita di potere d'acquisto che dal 2021 al 2025 è stata pari al 13 per cento. Le aliquote e detrazioni dell'Irpef non sono indicizzate all'inflazione, con la conseguenza che a parità di reddito reale (cioè, tenendo conto della riduzione del potere d'acquisto indotta dalla variazione dei prezzi) i contribuenti si sono trovati a pagare di più; il cosiddetto fenomeno del «drenaggio fiscale» (*fiscal drag*);

in questo quadro si inserisce anche il ruolo sull'Irpef delle addizionali regionali e comunali che non solo introducono variazioni nel carico tributario rilevanti tra contribuenti a seconda della loro residenza sul territorio, ma hanno anche una propria dinamica separata;

il risultato è che i vantaggi delle riforme nazionali sono annullati per tutti i livelli di reddito,

eccetto che per quello più basso, dove comunque i vantaggi sono ridotti a poche centinaia di euro all'anno;

numerose sono le proposte che il Movimento 5 Stelle ha suggerito nei vari provvedimenti di natura fiscale (da ultimo nel provvedimento in esame) finalizzate a neutralizzare il forte *shock* inflazionistico che ha continuato a tassare i redditi nominali nello stesso modo, senza tenere conto della riduzione nel loro potere d'acquisto;

misure che hanno come *ratio* quella di far aumentare i redditi bassi e medi dei contribuenti in un'ottica di espansione dei consumi finalizzata al sostegno allo sviluppo, di segno opposto rispetto al taglio delle detrazioni (sia pure riferito ai redditi medio alti) implementato dal Governo anche nella legge di bilancio 2025;

in questa ottica si pongono le proposte di modifica finalizzate a definire una diversa struttura della tassazione Irpef che preveda la rimodulazione dell'aliquota nominali applicabile ai redditi medi, alla riduzione dell'accisa dalla base imponibile Iva, al fine di ridurre il costo complessivo sui carburanti, al *cash back* fiscale delle spese sanitarie per i redditi da lavoro dipendente non superiori a 15.000 euro all'anno e sempre per i lavoratori dipendenti la possibilità di ottenere in luogo delle detrazioni per la locazione di immobili un rimborso in denaro;

la correzione di rotta della riforma fiscale, con riferimento alle criticità sopraesposte appare non più procrastinabile come di recente ammesso dalla stessa premier Meloni che ha ripreso - nel quadro di un «fantomatico» piano fiscale per il ceto medio - la proposta del M5S relativa alla rimodulazione dell'aliquota nominali applicabile ai redditi medi,

impegna il Governo

ad intraprendere tempestive iniziative, a partire dal primo provvedimento utile, per correggere i danni che la riforma fiscale ha prodotto nei confronti dei redditi bassi e medi, anche attraverso l'introduzione delle proposte di modifica sopra citate.

G1.102

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridaia](#)

Respinto

Il Senato,

premesse che:

i dati Eurostat relativi al 2023 confermano che oltre il 50 per cento delle entrate fiscali nei Paesi dell'Unione europea proviene dal lavoro, attraverso stipendi, salari e contributi sociali. Solo un quarto arriva dai consumi e appena il 21,9 per cento dal capitale, ovvero profitti, dividendi e rendite. Ancora una volta, a sostenere il peso del fisco sono soprattutto lavoratori, famiglie e PMI. Un modello fiscale iniquo, sbilanciato e ormai insostenibile;

di fronte a un quadro così squilibrato le proposte del Movimento 5 Stelle sono radicalmente diverse da quelle contenute nella riforma fiscale in corso di realizzazione da parte del Governo che non solo non ha modificato in alcun modo lo status quo ma anzi, come osservato anche da ultimo dall'Ufficio parlamentare di Bilancio, ha aggravato la situazione dei redditi bassi e medi che la riforma Meloni affermava di voler sostenere;

nonostante le intenzioni dichiarate della riforma fiscale, il nuovo impianto Irpef introdotto nel 2024 dal governo Meloni e confermato per il 2025 sta generando un effetto paradossale: in sostanza, un aumento del prelievo fiscale, in particolare sui redditi medio-bassi;

a detta del Governo, infatti, le riforme introdotte nel 2024 e 2025 avevano anche lo scopo, oltre che rendere il beneficio dalla fiscalizzazione da temporaneo a permanente per i redditi bassi, di sostenere la cosiddetta «classe media», i livelli di reddito in cui si concentra la maggior parte dei contribuenti;

occorre una visione diversa fondata sulla giustizia fiscale perché non si può più accettare che si continui a tassare chi produce ricchezza reale mentre si adotta un atteggiamento fiscale di favore per

chi accumula capitali senza contribuire al bene comune:

il carico fiscale va, dunque, spostato verso chi ha beneficiato di extraprofiti e rendite fuori misura come banche, assicurazioni, imprese energetiche, industria delle armi e grandi colossi digitali, per i quali prevediamo una *web tax* da portare al 15 per cento ed occorre intervenire anche sulle rendite finanziarie e sulle operazioni speculative di Borsa ad alta frequenza, con l'introduzione di una *Rider Tax*;

le banche, in particolare, hanno beneficiato dell'aumento dei tassi d'interesse che la Banca centrale europea (Bce) ha utilizzato per contrastare lo *shock* inflazionistico: i dati della Fabi hanno di recente certificato che nei tre anni di tassi record (2022-2024) il totale dei profitti degli istituti di credito si è attestato a 112 miliardi di euro;

la tassazione dei profitti bancari non ha generato alcun effetto positivo in termini di gettito dal momento che la totalità degli istituti di credito, compresi quelli collegati a società a partecipazione pubblica (come Mediocredito centrale), si sono avvalsi della facoltà di destinare le imposte dovute al proprio rafforzamento patrimoniale, come legittimamente concesso dalla normativa introdotta dal Governo. La possibilità di destinare a riserva patrimoniale l'imposta dovuta consente peraltro agli istituti di credito di liberare gli accantonamenti su credito, incrementando ulteriormente gli utili in favore degli azionisti; da considerare inoltre che la stessa riserva patrimoniale può essere in qualsiasi momento svincolata, anche per finalità connesse alla distribuzione degli utili;

ugualmente inefficace si è rivelata la tassa *extra* gettito applicata alle imprese energetiche, in merito alla quale si è aperta - in seguito alla pronuncia della Corte costituzionale - la possibilità di presentare istanza di rimborso all'Agenzia delle entrate;

risulta, altresì, urgente disegnare una nuova tassazione dell'economia digitale attraverso un ulteriore rafforzamento della *Digital Service Tax* introdotta con coraggio per la prima volta dal governo Conte con la legge di bilancio 2019 ed è entrata in vigore nel 2020;

per tutelare i redditi medio-bassi da lavoro e d'impresa va infine contrastato il *fiscal drag*, ossia quel meccanismo che aumenta la pressione fiscale nominale senza alcun reale beneficio per il potere d'acquisto. Una vera ingiustizia che colpisce milioni di contribuenti,

impegna il Governo

al fine di assicurare una maggiore equità del sistema fiscale e una maggior tutela dei percettori di redditi medio-bassi, ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame, con l'introduzione per gli anni 2024 e 2025 di una imposta straordinaria sugli extra profitti bancari eliminando la facoltà di destinare l'imposta dovuta a riserva patrimoniale, destinando il maggior gettito dell'imposta straordinaria ad iniziative finalizzate a sostenere le misure di salvaguardia del potere di acquisto dei cittadini, a partire dal contenimento degli effetti negativi subiti dalla clientela in conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse, a partire dall'anno 2022.

G1.103

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Respinto

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia fiscale, intervenendo in maniera rilevante su diversi aspetti del trattamento fiscale;

dal punto di vista agricolo, il provvedimento non introduce disposizione determinati, limitandosi a due misure - comunque positive per il settore - rilevate negli articoli 7 e 11, recanti rispettivamente: l'estensione dei benefici fiscali per il gasolio al biodiesel utilizzato tal quale; la modifica della data di entrata in vigore delle norme fiscali in materia di produzione di alcol etilico da processi di dealcolazione, individuata non più al 1° gennaio 2026, ma a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

molte regioni italiane, tra le quali la Basilicata, stanno affrontando - ormai da anni - una pesante crisi idrica che sta avendo evidenti ripercussioni sulla produzione agricola, in particolare sulle colture ortive e arboree (agrumi, uva, kiwi, kaki, fichi, fragole e frutticole stagionali a maturazione tardiva) che hanno subito danni ingenti, con frutteti ormai compromessi e produzioni perdute;

in tale contesto risulta complicato pensare e pianificare la prossima stagione agricola, poiché gli agricoltori non sono in grado di programmare la preparazione dei terreni e le semine;

è evidente che tale situazione ha ripercussioni economiche negative, per le quali molte famiglie sono costrette a chiudere le aziende, abbandonare i campi, perdere i propri redditi;

l'articolo 59, comma 2, del R.D. n. 215 del 1933 e l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 49 del 2010 sono tra le disposizioni legislative che regolano il contributo di bonifica (Codice Tributo 630), erogato ai consorzi di bonifica: un tributo dovuto dai proprietari di tutti tipi di immobili (non solo quelli agricoli) situati all'interno del comprensorio consortile, per finanziare le opere di difesa idraulica e la loro manutenzione;

il contributo è regolato da leggi regionali che ne specificano le modalità di calcolo e riscossione del contributo, nonché le aree soggette a contribuzione;

in alcune regioni il contributo di bonifica 630 è stato oggetto di contestazioni e richieste di sospensione; ciò è avvenuto anche nella stessa Basilicata, dove gli agricoltori lamentano che, a fronte di un costante pagamento del contributo, le opere di bonifica non vengono realizzate o mantenute adeguatamente,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte ad introdurre forme di ristoro fiscale e finanziario per le imprese agricole lucane, con l'obiettivo di sostenere la ripresa delle attività produttive e in particolare per le produzioni agricole compromesse dalla crisi idrica, a tal fine valutando per la regione Basilicata, per quanto di propria competenza ed in sinergia con la regione, una esenzione dei contributi irrigui a carico delle aziende agricole, nelle zone in cui i servizi sono compromessi o non garantiti.

G1.104

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Respinto

premessi che:

il provvedimento in esame reca misure la cui ratio è, tra le altre, quella della necessità di creare una maggiore compliance tra contribuenti e fisco, rendendo quest'ultimo più equo, progressivo e redistributivo;

oltre un quarto dei minori fino a 16 anni nel nostro Paese è esposto a povertà o esclusione sociale. Il *report* di Save the Children chiede una particolare attenzione sulle famiglie numerose, quelle con difficoltà economiche, e sugli effetti della povertà educativa, chiedendo interventi strutturali per garantire pari opportunità a tutti i bambini e ragazzi;

il quadro aggiornato sulla povertà dei minori fino a 16 anni in Italia, basato sugli ultimi dati Istat al 2024 e sulle analisi di Save the Children (2025) conferma che 26,7 per cento dei minori a rischio povertà o esclusione sociale, con accentuazione nelle regioni meridionali e per i minori con cittadinanza straniera (43,6 per cento). Nelle famiglie con più figli, il rischio cresce: oltre il 42 per cento per famiglie con tre o più minori (in crescita rispetto al 37,1 per cento del 2023). Preoccupano le famiglie monogenitoriali: quando è presente solo la madre, quasi 48,4 per cento dei minori è a rischio; con solo padre, la percentuale scende al 30,9 per cento;

il contrasto alla povertà minorile richiede interventi fiscali mirati e strutturali, che vanno oltre le misure assistenziali temporanee, con particolare riferimento all'incremento delle detrazioni Irpef per

figli minori a carico in famiglie sotto una certa soglia Isee, cumulabili con l'assegno unico, alla definizione di un credito d'imposta rimborsabile anche per chi non ha capienza Irpef, ad un'Iva agevolata e *bonus* dedicati ai beni essenziali per l'infanzia, all'applicazione di un credito d'imposta per servizi educativi e cura dei minori esposti a povertà o esclusione sociale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a definire, a partire dai prossimi provvedimenti utili, misure strutturali di natura agevolativa di contrasto alla povertà e alla esclusione sociale minorile, con particolare riguardo ai minori fino ai 16 anni.

G1.105

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Il Senato,

premessi che:

gli articoli 1 e 1-*bis* del provvedimento recano disposizioni di modifica al Testo Unico delle Imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

l'articolo 24-*bis*, comma 2, primo periodo, del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prevede un'imposta sostitutiva forfetaria sui redditi pari a 200.000 euro da applicare a coloro che decidono di trasferire la propria residenza in Italia, al fine di attirare un numero crescente di individui con patrimoni elevati;

i redditi di fonte estera che rientrano nel suddetto regime agevolato sono: i redditi fondiari; i redditi di capitale; i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo; i redditi di impresa; i redditi diversi; le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società non residenti;

data la natura di «imposta sostitutiva», il regime in questione è opzionale, è esercitabile a seguito del parere favorevole dell'Agenzia delle entrate e si applica sulla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di trasferimento della residenza o al periodo successivo. L'opzione è revocabile ma cessa comunque decorsi i 15 anni dal primo periodo di imposta di validità. Inoltre il regime è applicabile a uno o più familiari purché soddisfino anche loro i requisiti del primo comma, ma in questo caso, l'importo dell'imposta sostitutiva è pari a 25.000 euro per ognuno di essi;

nonostante l'intervenuta elevazione dagli originari 100.000 euro agli attuali 200.000 euro dell'importo dell'imposta sostitutiva, la disposizione (meglio nota come «Norma CR7» o «Norma Ronaldo») continua a rappresentare, stando anche ai dati resi noti recentemente dalla Corte dei conti, un incentivo molto forte per il trasferimento nel nostro Paese;

secondo l'Agenzia delle entrate, nel 2023 sono stati 1.495 i milionari che hanno scelto il nostro Paese: si tratta del 31,6 per cento in più rispetto ai 1.136 registrati l'anno prima. Mentre nel 2024 sono state presentate altre 706 richieste nonostante la *flat tax* sia raddoppiata;

a sollevare dubbi su tale regime fiscale non sono solo i cittadini italiani, che ne percepiscono l'iniustizia rispetto al principio di proporzionalità, ma anche la Corte dei conti (per la quale non c'è trasparenza né tracciabilità sui benefici reali per l'economia reale) che nella Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2023, evidenzia come l'Agenzia delle entrate non disponga di dati certi sui redditi esteri effettivamente assoggettati alla *flat tax*, ma, soprattutto, che non esiste alcuna informazione che permetta di capire se i beneficiari, una volta trasferiti in Italia, abbiano davvero contribuito all'economia nazionale con investimenti o attività, come previsto dalla logica originaria alla base della misura;

già nel 2021, l'Osservatorio fiscale dell'Unione europea aveva definito la *flat tax* italiana come la più aggressiva tra quelle offerte in Europa, proprio perché permette di beneficiare di forti sconti fiscali senza dover restituire nulla in termini di ricadute economiche reali;

inoltre il regime fiscale non solleva solo questioni di equità tra contribuenti, ma ha anche effetti concreti sulla vita quotidiana, soprattutto nelle grandi città, generando effetti distorsivi e turbative al mercato immobiliare. L'arrivo di un numero crescente di cosiddetti «migranti di lusso», attratti dalle agevolazioni fiscali, ha reso Milano una delle mete preferite. La loro presenza si concentra in zone centrali e ad alta richiesta, contribuendo all'aumento dei prezzi, in particolare nel mercato degli immobili non soltanto di pregio;

secondo l'ultima analisi di Scenari Immobiliari, le compravendite di case di lusso sopra il milione di euro rappresentano ormai il 6 per cento del totale delle transazioni a Milano, con valori medi in netta crescita;

sempre secondo la Corte dei conti l'efficacia attrattiva italiana è destinata a rafforzarsi dal 2025, a causa della decisione del governo britannico di riformare il regime dei residenti non domiciliati (cosiddetto «non-dom»), che per decenni ha garantito ai benestanti globali una tassazione di favore sui redditi di fonte estera, prevedendo d'ora in poi solo quattro anni di vantaggi a chi non è stato residente negli ultimi dieci anni, dopodiché scatterà il prelievo integrale su tutti i redditi e plusvalenze di fonte estera. Di qui l'allarme della Corte dei conti che mette in guardia il governo dalla migrazione (soprattutto fiscale) verso il litorale italiano degli ultra-benestanti proprio in corrispondenza della fine del regime non-dom inglese: un flusso finanziario che rischia di aumentare la platea dei beneficiari della *flat tax* italiana, ma senza assicurare un vero impatto in termini di investimenti produttivi o sviluppo del territorio,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative urgenti volte a scoraggiare l'acquisto di immobili da parte dei soggetti che avendo trasferito la propria residenza in Italia decidono di optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 24-*bis* del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, attraverso l'elevazione delle aliquote e degli importi delle imposte di registro, ipotecarie, catastali e sul valore aggiunto, loro dovute in sede di atto di compravendita.

G1.106

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 1 comma 63 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha modificato l'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al fine di innalzare l'aliquota dell'imposta sostitutiva dovuta sui redditi derivanti dai contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, stipulati dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio d'attività d'impresa, che effettuano l'opzione per l'applicazione del regime fiscale della cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

come è noto l'impatto della turisticizzazione delle città a forte vocazione turistica ha comportato tra le altre la riduzione di offerta di alloggi in locazione di lunga durata con ricadute sui residenti, che si sono trovati ad affrontare la difficoltà di trovare un alloggio in locazione e anche un aumento degli affitti spropositato che sta aggravando anche la precarietà abitativa con ricadute sui comuni in termini di richieste di sostegni agli affitti o di alloggi di edilizia residenziale pubblica o sociale;

permane la necessità di porre in essere interventi legislativi che consentano ai comuni di procedere in delibere che regolamentino le locazioni brevi tenuto conto della sostenibilità e della vivibilità per i cittadini ma al contempo garantendo una offerta di accoglienza di qualità senza snaturare le città;

dal sito del Ministero del turismo si apprende che ai fini della registrazione delle strutture ricettive turistiche, con il CIN, le strutture registrate al 17 luglio 2025 sono 677.052, mentre sono 597.832 i CIN rilasciati, di cui 10.960 in verifica amministrativa, risultando registrate e regolari l'88,30

per cento delle strutture registrate, così che ad oggi circa il 12 per cento delle strutture registrate non sono ancora completamente e legalmente operative;

tenuto conto dell'impatto sui comuni e degli ulteriori oneri derivanti dall'impatto della turistificazione sarebbe necessario procedere, in attesa di una normativa nazionale che fornisca ai comuni la possibilità di regolamentare le locazioni brevi di procedere ad una prima revisione della percentuale di cedolare secca applicata agli introiti da locazioni turistiche,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative urgenti, anche in vista della prossima legge di bilancio, volte a promuovere e predisporre una rimodulazione delle percentuali relative alle locazioni brevi turistiche aggiungendo all'aliquota del 21 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi e a quella del 26 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi ad un'ulteriore unità immobiliare oltre alla prima, una aliquota del 30 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi alla terza e quarta unità immobiliare destinate a locazione breve turistica, risorse aggiuntive che andrebbero trasferite ai comuni interessati per far fronte all'impatto sociale della turistificazione.

G1.107

[Romeo, Garavaglia, Claudio Borghi](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale (AS 1594),

premesso che:

il provvedimento in esame reca una serie di disposizioni e misure fiscali di sostegno e supporto trasversale a diversi settori economici strategici per l'economia nazionale;

premesso altresì che:

il 1° luglio 2025, l'Italia, dopo aver raggiunto i 64 obiettivi previsti del PNRR, ha ricevuto dalla Commissione europea il pagamento della settima rata del Piano, pari a 18,3 miliardi di euro. Contestualmente, è stata inviata alla Commissione europea la richiesta di pagamento dell'ottava rata, di 14,7 miliardi di euro (di cui circa 2 miliardi di quota di anticipazione sono stati già erogati);

con i 40 traguardi-obiettivi conseguiti per ottenere l'ottava rata, l'Italia ha conseguito, dall'avvio dell'attuazione del PNRR, un totale di 374 traguardi-obiettivi, ottenendo 122 miliardi di euro dei 194,4 miliardi di euro previsti dal piano, pari al 62,7%;

attualmente l'Italia ha portato a termine circa l'83% delle riforme previste dal Piano, spendendo però per gli investimenti solo il 34% delle risorse assegnate. Ciononostante, l'Italia è uno dei paesi UE con la maggiore percentuale di realizzazione del proprio PNRR;

l'attuazione dei PNRR sta infatti riscontrando difficoltà in tutti i paesi UE: dai dati della Commissione risulta che allo stato attuale deve essere ancora presentata la documentazione relativa al completamento di più di 4.300 traguardi-obiettivi su 7.105 totali, debbono ancora essere conseguite, dunque, circa il 68% delle scadenze. A poco più di un anno dalla conclusione dei piani nazionali restano ancora da erogare ai singoli stati 335 miliardi di euro (di cui 154 miliardi in sovvenzioni e 180 miliardi in prestiti) sui 650 miliardi di euro complessivi previsti dal Recovery and Resilience Facility, il 51,5% delle risorse stanziare;

considerato che:

alla luce delle suddette difficoltà lo stesso Parlamento europeo ha approvato, lo scorso 18 giugno, una risoluzione che esorta la Commissione a valutare la possibilità di prorogare per ulteriori 18 mesi il RRF;

se non paiono esserci molti margini sulla strada dell'estensione del Piano oltre il 2026,

decisamente più percorribile appare la strada di un'ulteriore revisione dei Piani nazionali: la Commissione ha recentemente approvato, infatti, la quinta revisione del PNRR italiano, al pari del numero di proposte di revisione di Belgio, Irlanda e Spagna, ed è attesa per il prossimo autunno l'ultima proposta italiana di revisione definitiva del Piano;

in tale contesto si inserisce la Comunicazione COM(2025) 310 *final* della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio, denominata "*NextGenerationEU - La strada verso il 2026*", dello scorso 4 giugno, la comunicazione di chiusura del Next Generation EU con la quale la Commissione, in particolare con il terzo paragrafo, offre agli stati membri una serie di strategie e soluzioni da proporre in sede di revisione dei PNRR al fine di conseguire gli obiettivi di spesa prefissati, prolungandone effetti, benefici, e la stessa spesa effettiva delle risorse anche dopo il 2026;

in sede di riprogrammazione del PNRR sarà dunque possibile, fra le otto opzioni consentite, in particolare:

- a) potenziare le misure esistenti per le quali sia stata accertata una *performance* superiore al previsto;
- b) ridimensionare il sostegno ricevuto sotto forma di prestito, finanziando con le sovvenzioni, liberate dalla rimozione di progetti non più realizzabili, progetti finanziati con prestiti, ovvero qualora misure finanziate da prestiti abbiano registrato una domanda inferiore al previsto;
- c) frazionare i progetti nell'ambito del PNRR, e proseguirne la realizzazione con fondi nazionali o altri fondi UE anche dopo la scadenza del 2026;
- d) "sostenere la creazione di uno strumento gestito in modo indipendente per incentivare gli investimenti privati", garantendo la realizzazione dell'investimento anche dopo il 2026 attraverso l'utilizzo dello schema di partenariato pubblico-privato o di concessione a soggetti privati;
- e) conferire capitale "a favore di banche o istituti di promozione nazionali, o delle loro controllate, per promuovere progetti in linea con le priorità strategiche dell'UE";
- f) trasferire risorse inutilizzate al fondo InvestEU;

considerato altresì che:

dato il complesso quadro economico internazionale, ed i suoi inevitabili riflessi sulle imprese italiane, appare imprescindibile un intervento da parte del Governo per la predisposizione di una strategia flessibile, che utilizzi il *set* di opzioni offerto dalla Commissione europea, finalizzato alla rimodulazione delle risorse inutilizzate del PNRR,

impegna il Governo

ad intervenire, in coerenza con le tempistiche previste per la revisione del PNRR, per ricanalizzare gli investimenti che rischiano di non trovare completa realizzazione entro il termine previsto dal Piano su misure destinate al sostegno e al rilancio del sistema imprenditoriale italiano.

G1.107 (testo 2)

[Romeo, Garavaglia, Claudio Borghi](#)

V. testo 3

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale (AS 1594),

premesso che:

il provvedimento in esame reca una serie di disposizioni e misure fiscali di sostegno e supporto trasversale a diversi settori economici strategici per l'economia nazionale;

in particolare, le disposizioni relative al meccanismo dell'inversione contabile, l'estensione al biodiesel delle agevolazioni sulle accise, così come le disposizioni relative agli adempimenti fiscali, rappresentano semplificazioni e agevolazioni di supporto per molti dei settori economici nazionali;

premesso altresì che:

il 1° luglio 2025, l'Italia, dopo aver raggiunto i 64 obiettivi previsti del PNRR, ha ricevuto dalla Commissione europea il pagamento della settima rata del Piano, pari a 18,3 miliardi di euro. Contestualmente, è stata inviata alla Commissione europea la richiesta di pagamento dell'ottava rata, di 14,7 miliardi di euro (di cui circa 2 miliardi di quota di anticipazione sono stati già erogati);

con i 40 traguardi-obiettivi conseguiti per ottenere l'ottava rata, l'Italia ha conseguito, dall'avvio dell'attuazione del PNRR, un totale di 374 traguardi-obiettivi, ottenendo 122 miliardi di euro dei 194,4 miliardi di euro previsti dal piano, pari al 62,7%;

attualmente l'Italia ha portato a termine circa l'83% delle riforme previste dal Piano, spendendo però per gli investimenti solo il 34% delle risorse assegnate. Ciononostante, l'Italia è uno dei paesi UE con la maggiore percentuale di realizzazione del proprio PNRR;

l'attuazione dei PNRR sta infatti riscontrando difficoltà in tutti i paesi UE: dai dati della Commissione risulta che allo stato attuale deve essere ancora presentata la documentazione relativa al completamento di più di 4.300 traguardi-obiettivi su 7.105 totali, debbono ancora essere conseguite, dunque, circa il 68% delle scadenze. A poco più di un anno dalla conclusione dei piani nazionali restano ancora da erogare ai singoli stati 335 miliardi di euro (di cui 154 miliardi in sovvenzioni e 180 miliardi in prestiti) sui 650 miliardi di euro complessivi previsti dal Recovery and Resilience Facility, il 51,5% delle risorse stanziare;

considerato che:

alla luce delle suddette difficoltà lo stesso Parlamento europeo ha approvato, lo scorso 18 giugno, una risoluzione che esorta la Commissione a valutare la possibilità di prorogare per ulteriori 18 mesi il RRF;

se non paiono esserci molti margini sulla strada dell'estensione del Piano oltre il 2026, decisamente più percorribile appare la strada di un'ulteriore revisione dei Piani nazionali: la Commissione ha recentemente approvato, infatti, la quinta revisione del PNRR italiano, al pari del numero di proposte di revisione di Belgio, Irlanda e Spagna, ed è attesa per il prossimo autunno l'ultima proposta italiana di revisione definitiva del Piano;

in tale contesto si inserisce la Comunicazione COM(2025) 310 *final* della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio, denominata "*NextGenerationEU - La strada verso il 2026*", dello scorso 4 giugno, la comunicazione di chiusura del Next Generation EU con la quale la Commissione, in particolare con il terzo paragrafo, offre agli stati membri una serie di strategie e soluzioni da proporre in sede di revisione dei PNRR al fine di conseguire gli obiettivi di spesa prefissati, prolungandone effetti, benefici, e la stessa spesa effettiva delle risorse anche dopo il 2026;

in sede di riprogrammazione del PNRR sarà dunque possibile, fra le otto opzioni consentite, in particolare:

a) potenziare le misure esistenti per le quali sia stata accertata una *performance* superiore al previsto;

b) ridimensionare il sostegno ricevuto sotto forma di prestito, finanziando con le sovvenzioni, liberate dalla rimozione di progetti non più realizzabili, progetti finanziati con prestiti, ovvero qualora misure finanziate da prestiti abbiano registrato una domanda inferiore al previsto;

c) frazionare i progetti nell'ambito del PNRR, e proseguirne la realizzazione con fondi nazionali o altri fondi UE anche dopo la scadenza del 2026;

d) "sostenere la creazione di uno strumento gestito in modo indipendente per incentivare gli investimenti privati", garantendo la realizzazione dell'investimento anche dopo il 2026 attraverso l'utilizzo dello schema di partenariato pubblico-privato o di concessione a soggetti privati;

e) conferire capitale "a favore di banche o istituti di promozione nazionali, o delle loro controllate, per promuovere progetti in linea con le priorità strategiche dell'UE";

f) trasferire risorse inutilizzate al fondo InvestEU;

considerato altresì che:

dato il complesso quadro economico internazionale, ed i suoi inevitabili riflessi sulle imprese italiane, appare imprescindibile un intervento da parte del Governo per la predisposizione di una strategia flessibile, che utilizzi il *set* di opzioni offerto dalla Commissione europea, finalizzato alla rimodulazione delle risorse inutilizzate del PNRR,

impegna il Governo

ad intervenire, in coerenza con le tempistiche previste per la revisione del PNRR, per ricanalizzare gli investimenti che rischiano di non trovare completa realizzazione entro il termine previsto dal Piano su misure destinate al sostegno e al rilancio del sistema imprenditoriale italiano.

G1.107 (testo 3)

[Romeo](#), [Garavaglia](#), [Claudio Borghi](#)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale (AS 1594),

premesso che:

il provvedimento in esame reca una serie di disposizioni e misure fiscali di sostegno e supporto trasversale a diversi settori economici strategici per l'economia nazionale;

in particolare, le disposizioni relative al meccanismo dell'inversione contabile, l'estensione al biodiesel delle agevolazioni sulle accise, così come le disposizioni relative agli adempimenti fiscali, rappresentano semplificazioni e agevolazioni di supporto per molti dei settori economici nazionali;

premesso altresì che:

il 1° luglio 2025, l'Italia, dopo aver raggiunto i 64 obiettivi previsti del PNRR, ha ricevuto dalla Commissione europea il pagamento della settima rata del Piano, pari a 18,3 miliardi di euro. Contestualmente, è stata inviata alla Commissione europea la richiesta di pagamento dell'ottava rata, di 14,7 miliardi di euro (di cui circa 2 miliardi di quota di anticipazione sono stati già erogati);

con i 40 traguardi-obiettivi conseguiti per ottenere l'ottava rata, l'Italia ha conseguito, dall'avvio dell'attuazione del PNRR, un totale di 374 traguardi-obiettivi, ottenendo 122 miliardi di euro dei 194,4 miliardi di euro previsti dal piano, pari al 62,7%;

attualmente l'Italia ha portato a termine circa l'83% delle riforme previste dal Piano, spendendo però per gli investimenti solo il 34% delle risorse assegnate. Ciononostante, l'Italia è uno dei paesi UE con la maggiore percentuale di realizzazione del proprio PNRR;

l'attuazione dei PNRR sta infatti riscontrando difficoltà in tutti i paesi UE: dai dati della Commissione risulta che allo stato attuale deve essere ancora presentata la documentazione relativa al completamento di più di 4.300 traguardi-obiettivi su 7.105 totali, debbono ancora essere conseguite, dunque, circa il 68% delle scadenze. A poco più di un anno dalla conclusione dei piani nazionali restano ancora da erogare ai singoli stati 335 miliardi di euro (di cui 154 miliardi in sovvenzioni e 180 miliardi in prestiti) sui 650 miliardi di euro complessivi previsti dal Recovery and Resilience Facility, il 51,5% delle risorse stanziare;

considerato che:

alla luce delle suddette difficoltà lo stesso Parlamento europeo ha approvato, lo scorso 18 giugno, una risoluzione che esorta la Commissione a valutare la possibilità di prorogare per ulteriori 18 mesi il RRF;

se non paiono esserci molti margini sulla strada dell'estensione del Piano oltre il 2026, decisamente più percorribile appare la strada di un'ulteriore revisione dei Piani nazionali: la Commissione ha recentemente approvato, infatti, la quinta revisione del PNRR italiano, al pari del numero di proposte di revisione di Belgio, Irlanda e Spagna, ed è attesa per il prossimo autunno l'ultima proposta italiana di revisione definitiva del Piano;

in tale contesto si inserisce la Comunicazione COM(2025) 310 *final* della Commissione europea

al Parlamento europeo e al Consiglio, denominata "*NextGenerationEU - La strada verso il 2026*", dello scorso 4 giugno, la comunicazione di chiusura del Next Generation EU con la quale la Commissione, in particolare con il terzo paragrafo, offre agli stati membri una serie di strategie e soluzioni da proporre in sede di revisione dei PNRR al fine di conseguire gli obiettivi di spesa prefissati, prolungandone effetti, benefici, e la stessa spesa effettiva delle risorse anche dopo il 2026; in sede di riprogrammazione del PNRR sarà dunque possibile, fra le otto opzioni consentite, in particolare:

- a) potenziare le misure esistenti per le quali sia stata accertata una *performance* superiore al previsto;
- b) ridimensionare il sostegno ricevuto sotto forma di prestito, finanziando con le sovvenzioni, liberate dalla rimozione di progetti non più realizzabili, progetti finanziati con prestiti, ovvero qualora misure finanziate da prestiti abbiano registrato una domanda inferiore al previsto;
- c) frazionare i progetti nell'ambito del PNRR, e proseguirne la realizzazione con fondi nazionali o altri fondi UE anche dopo la scadenza del 2026;
- d) "sostenere la creazione di uno strumento gestito in modo indipendente per incentivare gli investimenti privati", garantendo la realizzazione dell'investimento anche dopo il 2026 attraverso l'utilizzo dello schema di partenariato pubblico-privato o di concessione a soggetti privati;
- e) conferire capitale "a favore di banche o istituti di promozione nazionali, o delle loro controllate, per promuovere progetti in linea con le priorità strategiche dell'UE";
- f) trasferire risorse inutilizzate al fondo InvestEU;

considerato altresì che:

dato il complesso quadro economico internazionale, ed i suoi inevitabili riflessi sulle imprese italiane, appare imprescindibile un intervento da parte del Governo per la predisposizione di una strategia flessibile, che utilizzi il *set* di opzioni offerto dalla Commissione europea, finalizzato alla rimodulazione delle risorse inutilizzate del PNRR,

impegna il Governo

ad intervenire, in coerenza con le tempistiche previste per la revisione del PNRR, per ricanalizzare gli investimenti che rischiano di non trovare completa realizzazione entro il termine previsto dal Piano anche su misure destinate al sostegno e al rilancio del sistema imprenditoriale italiano, nel rispetto delle condizionalità anche di ordine temporale previste dal medesimo PNRR.

1.0.1

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Improcedibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 1-bis.**

(Aliquota IRES agevolata per le grandi imprese che limitano la remunerazione dei top manager)

1. Con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024, per le imprese che non rientrano nella definizione di micro, piccola e media impresa ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (UE) 2014/651, il reddito d'impresa dichiarato può essere assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ridotta di 4 punti percentuali a condizione che stabiliscano per i dirigenti una remunerazione complessiva, sia fissa che variabile, con qualunque forma e denominazione riconosciuta, non superiore al limite di venticinque volte la retribuzione media dei dipendenti della società di appartenenza.

2. Ai fini del presente articolo, si intende per dirigente il soggetto preposto alla guida dell'impresa di grande dimensione che svolge funzioni di gestione negli organismi societari, amministratore delegato, consigliere delegato, direttore generale, presidente esecutivo e, in genere, ogni manager executive che, essendo sottoposto al codice di autodisciplina previsto per la governance

delle strutture societarie, gode di retribuzione fissa e di bonus e incentivi variabili proporzionati ai risultati dei bilanci annuali approvati e all'andamento dei titoli.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro del lavoro delle politiche sociali, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo.

1.0.2

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Improcedibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Aumento detrazione per canoni di locazione)

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 01, lettera a), le parole: "euro 300,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 600,00";
- b) al comma 01, lettera b), le parole: "euro 150,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 300,00."

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 36 è sostituito dal seguente: «36. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali di cui al comma 37 nel territorio dello Stato.»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

1.0.3

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Improcedibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Esenzione IVA per i beni di prima necessità)

1. In deroga a quanto previsto dalla Tabella A, parte II e III d.p.R. 26 ottobre 1972, n. 633, fino al 31 dicembre 2026, i seguenti beni sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto:

1) paste alimentari; pane e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio;

2) farina, semolino e fiocchi di patate;

3) latte fresco, latte conservato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie; burro, formaggi e latticini;

4) uova di volatili in guscio, fresche o conservate;

5) frutta commestibili, fresche o secche, o temporaneamente conservate;

6) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati;

7) cereali (escluso il riso pilato, brillato, lucidato e spezzato);

8) olio d'oliva, oli vegetali destinati all'alimentazione umana od animale, compresi quelli greggi destinati direttamente alla raffinazione per uso alimentare;

9) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione,

ma non specialmente preparati per il consumo immediato.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) il comma 36 è sostituito dal seguente: «36. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali di cui al comma 37 nel territorio dello Stato.»;

d) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «16 per cento».

1.0.4

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Improcedibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Estensione del regime forfettario agli associati di associazioni professionali)

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 54 al dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a-bis) hanno conseguito redditi derivanti dall'applicazione del regime di cui al presente comma, nonché ai commi da 55 a 89, e redditi derivanti dalla partecipazione ad associazioni di cui all'art. 5, comma 3, lett. c) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, formate da un massimo di 5 associati, per un totale non superiore a euro 70.000,00;

b) al comma 57, alla lettera d) dopo le parole: "ad associazioni» sono aggiunte le seguenti: «con più di cinque associati»

1.0.5

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Improcedibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifica alla disciplina sull'IRPEF)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 11, in materia di determinazione dell'imposta, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 11, il comma 1, è sostituito dal seguente: «1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 28.000 euro e fino a 65.000 euro, 35 per cento;

c) oltre 65.000 euro, 43 per cento»;

2) all'articolo 13, le parole: «50.000 euro» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti «65.000 euro».

2. La presente disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4.

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 36 è sostituito dal seguente: «36. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali di cui al comma 37 nel territorio dello Stato.»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

1.0.6

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Improcedibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifica alla disciplina sull'IRPEF)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 11, in materia di determinazione dell'imposta, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 11, il comma 1, è sostituito dal seguente: «1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 28.000 euro e fino a 65.000 euro, 30 per cento;
- c) oltre 65.000 euro, 43 per cento»;

2) all'articolo 13, le parole: «50.000 euro» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti «65.000 euro».

2. La presente disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4.

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 36 è sostituito dal seguente: «36. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali di cui al comma 37 nel territorio dello Stato.»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «16 per cento».

1.0.7

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Improcedibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Rimborso spese sanitarie cd. cash back fiscale)

1. In via sperimentale, per i contribuenti con redditi non superiori a 15.000 euro all'anno, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2, le spese sanitarie per le quali spetta la detrazione d'imposta, registrate attraverso il sistema tessera sanitaria, sono rimborsate in denaro con cadenza almeno trimestrale, in luogo dell'utilizzo della detrazione spettante in dichiarazione dei redditi, fermo restando il conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, inclusi le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche avvalendosi dei sostituti d'imposta. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad avvalersi, ove compatibile con le finalità dell'intervento, della piattaforma utilizzata ai fini dell'erogazione dei rimborsi in denaro nell'ambito del programma di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Ai fini della progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato al calcolo del rimborso è autorizzata la spesa pari a 1 milione di euro per l'anno

2026, a carico delle risorse finanziarie di cui al successivo comma.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 100 milioni per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.0.8

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Improcedibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«**Art. 1-bis**

(Riordino delle detrazioni)

1. All'articolo 16-ter, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a-bis) le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) di cui alla lettera e-ter) dell'articolo 15, del presente testo unico;".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026, 30 milioni di euro per l'anno 2027 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.9

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Improcedibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«**Art. 1-bis**

(Riordino delle detrazioni)

1. All'articolo 16-ter, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "c-bis) le spese detraibili ai sensi dell'articolo 16-bis del presente testo unico e agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.";

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, 60 milioni di euro per l'anno 2027 e 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.10

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Improcedibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«**Art. 1-bis**

(Riordino delle detrazioni)

1. All'articolo 16-ter, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "c-bis) le spese per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche per le quali sono previste detrazioni dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 25 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

ARTICOLO 1-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDEnte LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1-bis.

(Regime dell'aliquota addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa a stock options ed emolumenti variabili)

1. A decorrere dal periodo d'imposta 2025, le disposizioni dell'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applicano ai soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1,04 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

EMENDAMENTI

1-bis.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Tajani](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

1-bis.2

[Tajani](#)

Id. em. 1-bis.1

Sopprimere l'articolo.

1-bis.0.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Tajani](#)

Improcedibile

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

"Art. 1-ter

(Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia)

1. L'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppresso.

2. I maggiori risparmi realizzati con la disposizione di cui al precedente comma 1, accertati annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, vengono riversati nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per essere destinate esclusivamente all'incremento sul territorio comunale dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica nonché di residenze universitarie pubbliche.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministro dell'Interno, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto vengono definite, in deroga con quanto previsto dall'articolo 1, comma 380, lettera d) della legge 24 dicembre 2012 n. 228, i criteri e le modalità di riparto delle maggiori risorse realizzate con quanto stabilito dal presente articolo.

1-bis.0.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Tajani](#)

Improcedibile

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

"Art. 1-ter

(Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia)

1. Il comma 1, dell'articolo 2, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 è sostituito dal seguente: "1. All'articolo 24-*bis*, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «euro 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 300.000»."

2. Le maggiori risorse rinvenienti dalla disposizione di cui al precedente comma 1, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, vengono riversate nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per essere destinate esclusivamente all'incremento sul territorio comunale dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica nonché di residenze universitarie pubbliche.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministro dell'Interno, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto vengono definite, in deroga con quanto previsto dall'articolo 1, comma 380, lettera d) della legge 24 dicembre 2012 n. 228, i criteri e le modalità di riparto delle maggiori risorse rinvenienti da quanto stabilito dal presente articolo."

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 2.

(Modifiche al regime di riporto delle perdite)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 84, comma 3-*ter*, primo periodo, le parole: « ridotto di un importo pari al prodotto tra la somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di riferimento delle perdite di cui al comma 3 e il rapporto tra il valore economico del patrimonio netto risultante dalla stessa relazione giurata di stima e il valore del patrimonio netto contabile » sono sostituite dalle seguenti: « ridotto di un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di riferimento delle perdite di cui al comma 3 »;

b) all'articolo 172, comma 7, secondo periodo, le parole: « ridotto di un importo pari al prodotto tra la somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di efficacia della fusione ai sensi dell'articolo 2504-*bis* del codice civile e il rapporto tra lo stesso valore economico del patrimonio e il valore del patrimonio netto contabile » sono sostituite dalle seguenti: « ridotto di un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di efficacia della fusione, ai sensi dell'articolo 2504-*bis* del codice civile »;

c) all'articolo 176, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. Alla società conferitaria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 173, comma 10, riferendosi alla stessa le disposizioni riguardanti la società beneficiaria della scissione e avendo riguardo all'ammontare del patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio chiuso anteriormente alla data di efficacia del conferimento. »;

d) all'articolo 177-*ter*:

1) al comma 1, le parole: « e 173, comma 10 » sono sostituite dalle seguenti: « 173, comma 10, e 176, comma 5-*bis* »;

2) al comma 2:

2.1) alla lettera a), le parole: « compresi i conferimenti d'azienda, » sono soppresse;

2.2) alla lettera b), le parole: « e 173, comma 10 » sono sostituite dalle seguenti: « 173, comma 10, 176, comma 5-*bis*, ».

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192.

EMENDAMENTI

2.1

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

2.2

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

Improcedibile

Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: "al doppio della somma dei conferimenti e versamenti" con le seguenti: "alla somma dei conferimenti e versamenti presi per il loro valore nominale."

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: "al doppio della somma dei conferimenti e versamenti" con le seguenti: "alla somma dei conferimenti e versamenti presi per il loro valore nominale."

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 3.

(Modifiche alle disposizioni riguardanti la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni)

1. All'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, le parole: « o collegate » sono soppresse.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

3.1

[Turco](#), [Croatti](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

G3.100

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Respinto

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame, all'articolo 3, interviene sulla misura che prevede la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni nelle società collegate;

il tessuto produttivo italiano è fortemente caratterizzato dalla presenza di *start-up* e PMI innovative, la cui competitività e capacità di crescita sono strettamente legate agli investimenti in capitale umano qualificato;

negli ultimi anni, a fronte di profonde trasformazioni economiche aggravate dagli effetti dell'inflazione e da una sostanziale perdita di potere d'acquisto delle famiglie e delle imprese, si è resa necessaria una politica fiscale più equa e orientata alla promozione dello sviluppo e dell'occupazione qualificata;

le recenti riforme fiscali, pur avendo l'obiettivo di sostenere la crescita, hanno prodotto effetti non pienamente soddisfacenti su ampie fasce di contribuenti, in particolare sui redditi bassi e medi, rischiando di indebolire il sistema produttivo e frenare l'innovazione;

l'impiego di personale altamente qualificato rappresenta una leva strategica per l'innovazione, la digitalizzazione e la transizione ecologica, nonché per la competitività internazionale delle imprese italiane;

il credito d'imposta per l'assunzione di personale qualificato ha dimostrato di essere uno

strumento efficace nel favorire la crescita occupazionale e la qualità del lavoro nelle *start-up* e nelle PMI innovative, ma necessita di un rafforzamento per rispondere meglio alle nuove sfide del mercato globale e per contrastare la «fuga dei cervelli»;

un incremento della percentuale del credito d'imposta determinerebbe un incentivo concreto e immediato per le imprese a investire in nuova occupazione qualificata, generando un impatto positivo sulla produttività, sull'innovazione e sull'attrattività del sistema-Paese;

tale misura si inserisce in una più ampia strategia di rilancio degli investimenti privati, di valorizzazione delle competenze e di sostegno alla crescita sostenibile, in linea con le priorità del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

l'adozione di politiche fiscali mirate e selettive, capaci di premiare le imprese più dinamiche e innovative, appare ormai non più procrastinabile per garantire la resilienza dell'economia italiana alle sfide poste dalla transizione digitale, *green* e sociale,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame, con l'adozione, a partire dal primo provvedimento utile, di iniziative finalizzate all'incremento significativo della percentuale del credito d'imposta riconosciuto alle *start-up* e alle PMI innovative per l'assunzione di personale qualificato, anche al fine di: sostenere l'occupazione giovanile e femminile altamente qualificata; favorire la crescita e la competitività delle imprese emergenti e innovative; prevenire la dispersione di competenze e la perdita di capitale umano verso l'estero, promuovendone con efficacia il ruolo centrale dello sviluppo sostenibile, dell'innovazione e della transizione digitale dell'economia italiana.

ARTICOLI DA 4 A 6 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 4.

(Modifiche alle disposizioni riguardanti le società estere controllate)

1. All'articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*bis*, secondo periodo, le parole: « in misura corrispondente all'imposta minima nazionale equivalente moltiplicata per il rapporto tra il profitto eccedente relativo al soggetto controllato non residente e la somma di tutti i profitti eccedenti relativi alle imprese ed entità del gruppo soggette all'imposta minima nazionale equivalente calcolata in maniera unitaria con il soggetto controllato non residente » sono sostituite dalle seguenti: « in base al criterio di allocazione adottato dalla legislazione del Paese di localizzazione della controllata estera o, in assenza di tale criterio, in base al rapporto tra il reddito rilevante relativo al soggetto controllato non residente e la somma di tutti i redditi rilevanti relativi alle imprese ed entità del gruppo soggette all'imposta minima nazionale equivalente calcolata in maniera unitaria con il soggetto controllato non residente »;

b) il comma 4-*ter* è sostituito dal seguente:

« 4-*ter*. La tassazione effettiva di cui al comma 4, lettera a), si considera non inferiore al 15 per cento per i soggetti controllanti di cui al comma 1 che, con riferimento ai soggetti di cui ai commi 2 e 3, corrispondono, nel rispetto degli articoli 7 e 8 della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, un importo pari al 15 per cento dell'utile contabile netto dell'esercizio. L'importo di cui al primo periodo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'utile contabile netto è calcolato senza tenere in considerazione le imposte che hanno concorso a determinare detto valore, la svalutazione di attivi e gli accantonamenti a fondi rischi e oneri. Permanendo il requisito del controllo, l'opzione per la modalità semplificata di calcolo di cui al presente comma ha durata per tre esercizi del soggetto controllante ed è irrevocabile. Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al quinto periodo si applica al termine di ciascun triennio. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di comunicazione dell'esercizio e della revoca dell'opzione. Nel caso di esercizio dell'opzione, essa è effettuata per tutti i soggetti controllati non

residenti come definiti ai commi 2 e 3 e per i quali sussistono le condizioni di cui al comma 4, lettera b). »;

c) al comma 5, secondo periodo, le parole: « lettera b) » sono sostituite dalle seguenti: « lettera e) »;

d) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e l'imposta pagata a titolo di imposta minima nazionale equivalente, definita nell'allegato A del decreto di recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, dovuta dal soggetto controllato non residente nella misura individuata al comma 4-bis ».

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

Articolo 5.

(Modifiche alle disposizioni riguardanti la documentazione relativa alla disciplina per il contrasto dei disallineamenti da ibridi)

1. All'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, le parole: « alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero, se posteriore, entro il sesto mese successivo » sono soppresse.

Articolo 6.

(Proroga e sanatoria delle delibere approvative del Prospetto IMU)

1. Limitatamente all'anno 2025, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni che non hanno adottato entro il 28 febbraio 2025 la delibera di approvazione del prospetto delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU), secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, compresi i comuni che hanno adottato nel termine del 28 febbraio 2025 la delibera relativa alle aliquote dell'IMU senza l'elaborazione del prospetto, ai sensi del predetto comma 757, o in difformità da esso, possono approvare entro il 15 settembre 2025 le suddette delibere, redatte tramite l'applicazione informatica disponibile nel portale del federalismo fiscale. Eventuali variazioni al bilancio, che si rendessero necessarie per effetto della fruizione del nuovo termine di cui al primo periodo, sono recepite con successiva variazione del bilancio di previsione 2025-2027. Sono in ogni caso valide le delibere di approvazione del prospetto adottate, secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019, tra il 1° marzo 2025 e la data di entrata in vigore del presente decreto.

EMENDAMENTO

6.0.1

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Improcedibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«**Art. 6-bis**

(Misure per la riduzione dell'IMU per le unità immobiliari delle fiere permanenti)

1. All'articolo 1, comma 747, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è aggiunta in fine la seguente lettera: c-bis) per I fabbricati e le pertinenze dei quartieri fieristici destinati allo svolgimento dell'attività fieristica.»

ARTICOLI 6-BIS E 7 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 6-bis.

(Disposizioni in materia di esenzione dall'imposta municipale propria per lo svolgimento di attività sportive)

1. Ai fini dell'esenzione dall'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'applicazione delle disposizioni riferite allo svolgimento delle attività sportive di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, i comuni individuano, sentite le rappresentanze sportive locali, i corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale per verificare il rispetto delle condizioni di cui

all'articolo 4, comma 6, del medesimo regolamento n. 200 del 2012. I corrispettivi medi di cui al primo periodo del presente comma sono individuati annualmente e sono pubblicati da ciascun comune nel proprio sito *internet* istituzionale. Per ambito territoriale si intende quello comunale e, nel caso in cui non esistano strutture di riferimento all'interno del singolo comune, detto ambito può essere esteso fino a quello regionale.

2. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni del comma 1, ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le associazioni sportive dilettantistiche e per le società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rileva la sola iscrizione nel registro nazionale delle attività sportive di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, a valere dall'anno di iscrizione nel predetto registro. In ogni caso, non si dà luogo al rimborso delle somme già versate.

Articolo 7.

(Disposizioni in materia di agevolazioni applicate al biodiesel)

1. All'articolo 3-*quinquies* del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Il programma ha una durata di sei anni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2-*ter*. Il biodiesel di cui al presente comma soddisfa, ai fini dell'applicazione al medesimo prodotto delle agevolazioni previste per il gasolio dal predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, le condizioni stabilite dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. »;

b) dopo il comma 2-*bis*, è inserito il seguente:

« 2-*bis*. 1. Le disposizioni di cui al comma 2-*bis* si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e in particolare dall'articolo 44, paragrafo 5, del medesimo regolamento. Agli adempimenti in materia di aiuti di Stato provvede il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. ».

c) al comma 2-*ter*, dopo le parole: « sono stabilite le modalità di applicazione delle agevolazioni previste dal comma 2-*bis* », sono aggiunte le seguenti: « e di fornitura all'Agenzia delle dogane e dei monopoli delle risultanze delle verifiche sul rispetto dei criteri di sostenibilità ».

ORDINE DEL GIORNO

G7.100

[Bergesio](#), [Romeo](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

V. testo 2

Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale (AS 1594),

premesso che:

il provvedimento in esame, reca una serie di disposizioni e misure fiscali di sostegno e supporto trasversale a diversi settori economici strategici per l'economia nazionale;

la Politica Agricola Comune (PAC) rappresenta, nel quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea per il periodo 2021-2027, la seconda politica in termini di entità dei finanziamenti, subito dopo la politica di coesione. Nonostante ciò, la sua quota relativa all'interno del bilancio comunitario è andata progressivamente riducendosi nel corso degli anni, suscitando fondate preoccupazioni rispetto alla tenuta complessiva del comparto agricolo;

la Commissione europea ha avviato in anticipo di due anni rispetto alla sua entrata in vigore, la definizione della nuova PAC, generando forte preoccupazione tra gli operatori del settore agricolo italiano;

l'iniziativa di Bruxelles consiste, infatti, nella creazione di un fondo unico nazionale all'interno del nuovo Quadro Finanziario Pluriennale (QFP 2028-2034) dell'Unione europea, che accorpi vari

strumenti finanziari, tra cui la PAC, oltre a modificare radicalmente l'attuale struttura a due pilastri (FEAGA e FEASR), che ha garantito una relativa stabilità al comparto agricolo negli anni;

la proposta di bilancio 2028-2034 dell'UE prevede inoltre un taglio drastico delle risorse per la pesca e per l'acquacoltura, riducendole da 6,1 a poco più di 2 miliardi, con una perdita del 67%. Una decisione che rischia di penalizzare duramente un settore già in estrema difficoltà e che in Italia ha visto crescere negli ultimi 40 anni la dipendenza per l'approvvigionamento di pesce da paesi terzi dal 30% all'85%, favorendo la concorrenza sleale di Paesi extra UE, nei quali non vige alcuna regola sullo sfruttamento delle risorse marine. L'accorpamento in un fondo unico e l'inclusione nel Patto per gli Oceani rischia dunque di diluire il sostegno specifico a tutto il comparto;

la proposta prevede infine, la revisione delle modalità di utilizzo dei fondi di coesione, unico strumento comunitario direttamente a disposizione delle regioni, perdendo così il legame con le reali esigenze delle realtà locali, con gravi ripercussioni sulla competitività delle piccole e medie imprese e il rischio tangibile di penalizzare le realtà virtuose;

questa riforma rischia non solo di indebolire il ruolo delle autorità regionali e locali nella gestione dei fondi, ma anche di alimentare possibili contrasti tra gli operatori economici, le regioni e i governi nazionali;

considerato, inoltre, che:

il budget agricolo nel periodo 2021-2027 ha già subito una significativa riduzione in termini reali: per l'Italia da 52,4 a 45,3 miliardi di euro, con una forte contrazione del sostegno al reddito e una crescente frammentazione dei pagamenti diretti;

le scelte della Commissione europea - come l'eccessivo ricorso ad atti delegati e l'impostazione *performance-based* mutuata dal PNRR - rischiano di accentuare il tecnocratismo decisionale a discapito della sovranità degli Stati membri;

le recenti mobilitazioni a Bruxelles evidenziano un diffuso malcontento tra gli agricoltori e tra le filiere agroalimentari;

le politiche europee attuali, caratterizzate da vincoli ambientali, burocratici e normativi sempre più rigorosi, si basano su una visione ideologica lontana dalla realtà dei territori, in particolare dal modello agricolo italiano;

è necessario che la PAC rimanga al centro delle strategie dell'UE a sostegno di un sistema alimentare e agricolo sicuro, sostenibile e competitivo, che valorizzi in primo luogo il lavoro degli agricoltori nella veste di custodi dell'ambiente e del territorio;

il Parlamento europeo stesso ha recentemente adottato una posizione critica verso la Commissione, chiedendo di mantenere l'impianto a due pilastri e aumentare significativamente il budget PAC per far fronte all'inflazione e alle sfide economiche, ambientali e geopolitiche;

l'attuale leadership della Commissione europea, in questo contesto, sta dimostrando di non tener conto del modello agricolo italiano, nonché del suo valore in termini di qualità, sostenibilità e sicurezza alimentare,

impegna il Governo:

a sostenere, nell'ambito dell'approvazione del Quadro Finanziario Pluriennale dell'Unione Europea 2028-2034, la necessità di garantire all'agricoltura, così come al comparto della pesca e dell'acquacoltura, un adeguato livello di finanziamento, riconoscendo a questi settori il ruolo economico-strategico che meritano e tenendo in debita considerazione le specificità nazionali che li caratterizzano, nonché una seria e profonda semplificazione e sburocratizzazione delle procedure di accesso ai fondi.

G7.100 (testo 2)

[Bergesio](#), [Romeo](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

V. testo 3

Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale (AS 1594),

premessi che:

il provvedimento in esame, reca una serie di disposizioni e misure fiscali di sostegno e supporto trasversale a diversi settori economici strategici per l'economia nazionale;

in particolare, l'articolo 7, nel disciplinare le agevolazioni applicate al biodiesel, così come l'articolo 11, che modifica la disciplina delle accise in materia di produzione di alcole etilico da processi di dealcolazione, impattano in maniera non marginale su parte delle filiere agricole e agroalimentari;

premessi altresì che:

la Politica Agricola Comune (PAC) rappresenta, nel quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea per il periodo 2021-2027, la seconda politica in termini di entità dei finanziamenti, subito dopo la politica di coesione. Nonostante ciò, la sua quota relativa all'interno del bilancio comunitario è andata progressivamente riducendosi nel corso degli anni, suscitando fondate preoccupazioni rispetto alla tenuta complessiva del comparto agricolo;

la Commissione europea ha avviato in anticipo di due anni rispetto alla sua entrata in vigore, la definizione della nuova PAC, generando forte preoccupazione tra gli operatori del settore agricolo italiano;

l'iniziativa di Bruxelles consiste, infatti, nella creazione di un fondo unico nazionale all'interno del nuovo Quadro Finanziario Pluriennale (QFP 2028-2034) dell'Unione europea, che accorpi vari strumenti finanziari, tra cui la PAC, oltre a modificare radicalmente l'attuale struttura a due pilastri (FEAGA e FEASR), che ha garantito una relativa stabilità al comparto agricolo negli anni;

la proposta di bilancio 2028-2034 dell'UE prevede inoltre un taglio drastico delle risorse per la pesca e per l'acquacoltura, riducendole da 6,1 a poco più di 2 miliardi, con una perdita del 67%. Una decisione che rischia di penalizzare duramente un settore già in estrema difficoltà e che in Italia ha visto crescere negli ultimi 40 anni la dipendenza per l'approvvigionamento di pesce da paesi terzi dal 30% all'85%, favorendo la concorrenza sleale di Paesi extra UE, nei quali non vige alcuna regola sullo sfruttamento delle risorse marine. L'accorpamento in un fondo unico e l'inclusione nel Patto per gli Oceani rischia dunque di diluire il sostegno specifico a tutto il comparto;

la proposta prevede infine, la revisione delle modalità di utilizzo dei fondi di coesione, unico strumento comunitario direttamente a disposizione delle regioni, perdendo così il legame con le reali esigenze delle realtà locali, con gravi ripercussioni sulla competitività delle piccole e medie imprese e il rischio tangibile di penalizzare le realtà virtuose;

questa riforma rischia non solo di indebolire il ruolo delle autorità regionali e locali nella gestione dei fondi, ma anche di alimentare possibili contrasti tra gli operatori economici, le regioni e i governi nazionali;

considerato, inoltre, che:

il budget agricolo nel periodo 2021-2027 ha già subito una significativa riduzione in termini reali: per l'Italia da 52,4 a 45,3 miliardi di euro, con una forte contrazione del sostegno al reddito e una crescente frammentazione dei pagamenti diretti;

le scelte della Commissione europea - come l'eccessivo ricorso ad atti delegati e l'impostazione *performance-based* mutuata dal PNRR - rischiano di accentuare il tecnocratismo decisionale a discapito della sovranità degli Stati membri;

le recenti mobilitazioni a Bruxelles evidenziano un diffuso malcontento tra gli agricoltori e tra le filiere agroalimentari;

le politiche europee attuali, caratterizzate da vincoli ambientali, burocratici e normativi sempre più rigorosi, si basano su una visione ideologica lontana dalla realtà dei territori, in particolare dal modello agricolo italiano;

è necessario che la PAC rimanga al centro delle strategie dell'UE a sostegno di un sistema alimentare e agricolo sicuro, sostenibile e competitivo, che valorizzi in primo luogo il lavoro degli agricoltori nella veste di custodi dell'ambiente e del territorio;

il Parlamento europeo stesso ha recentemente adottato una posizione critica verso la Commissione, chiedendo di mantenere l'impianto a due pilastri e aumentare significativamente il budget PAC per far fronte all'inflazione e alle sfide economiche, ambientali e geopolitiche;

l'attuale leadership della Commissione europea, in questo contesto, sta dimostrando di non tener conto del modello agricolo italiano, nonché del suo valore in termini di qualità, sostenibilità e sicurezza alimentare,

impegna il Governo:

a sostenere, nell'ambito dell'approvazione del Quadro Finanziario Pluriennale dell'Unione Europea 2028-2034, la necessità di garantire all'agricoltura, così come al comparto della pesca e dell'acquacoltura, un adeguato livello di finanziamento, riconoscendo a questi settori il ruolo economico-strategico che meritano e tenendo in debita considerazione le specificità nazionali che li caratterizzano, nonché una seria e profonda semplificazione e sburocratizzazione delle procedure di accesso ai fondi.

G7.100 (testo 3)

[Bergesio](#), [Romeo](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Approvato

Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale (AS 1594),

premessi che:

il provvedimento in esame, reca una serie di disposizioni e misure fiscali di sostegno e supporto trasversale a diversi settori economici strategici per l'economia nazionale;

in particolare, l'articolo 7, nel disciplinare le agevolazioni applicate al biodiesel, così come l'articolo 11, che modifica la disciplina delle accise in materia di produzione di alcole etilico da processi di dealcolazione, impattano in maniera non marginale su parte delle filiere agricole e agroalimentari;

premessi altresì che:

la Politica Agricola Comune (PAC) rappresenta, nel quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea per il periodo 2021-2027, la seconda politica in termini di entità dei finanziamenti, subito dopo la politica di coesione. Nonostante ciò, la sua quota relativa all'interno del bilancio comunitario è andata progressivamente riducendosi nel corso degli anni, suscitando fondate preoccupazioni rispetto alla tenuta complessiva del comparto agricolo;

la Commissione europea ha avviato in anticipo di due anni rispetto alla sua entrata in vigore, la definizione della nuova PAC, generando forte preoccupazione tra gli operatori del settore agricolo italiano;

l'iniziativa di Bruxelles consiste, infatti, nella creazione di un fondo unico nazionale all'interno del nuovo Quadro Finanziario Pluriennale (QFP 2028-2034) dell'Unione europea, che accorpi vari strumenti finanziari, tra cui la PAC, oltre a modificare radicalmente l'attuale struttura a due pilastri (FEAGA e FEASR), che ha garantito una relativa stabilità al comparto agricolo negli anni;

considerato, inoltre, che:

il budget agricolo nel periodo 2021-2027 ha già subito una significativa riduzione in termini reali: per l'Italia da 52,4 a 45,3 miliardi di euro, con una forte contrazione del sostegno al reddito e una crescente frammentazione dei pagamenti diretti;

le scelte della Commissione europea - come l'eccessivo ricorso ad atti delegati e l'impostazione *performance-based* mutuata dal PNRR - rischiano di accentuare il tecnocratismo decisionale a discapito della sovranità degli Stati membri;

le recenti mobilitazioni a Bruxelles evidenziano un diffuso malcontento tra gli agricoltori e tra le filiere agroalimentari;

le politiche europee attuali, caratterizzate da vincoli ambientali, burocratici e normativi sempre più rigorosi, si basano su una visione ideologica lontana dalla realtà dei territori, in particolare dal modello agricolo italiano;

è necessario che la PAC rimanga al centro delle strategie dell'UE a sostegno di un sistema alimentare e agricolo sicuro, sostenibile e competitivo, che valorizzi in primo luogo il lavoro degli agricoltori nella veste di custodi dell'ambiente e del territorio;

il Parlamento europeo stesso ha recentemente adottato una posizione critica verso la Commissione, chiedendo di mantenere l'impianto a due pilastri e aumentare significativamente il budget PAC per far fronte all'inflazione e alle sfide economiche, ambientali e geopolitiche,

impegna il Governo:

a sostenere, nell'ambito dell'approvazione del Quadro Finanziario Pluriennale dell'Unione Europea 2028-2034, la necessità di garantire all'agricoltura, così come al comparto della pesca e dell'acquacoltura, un adeguato livello di finanziamento fuori dal Fondo unico nazionale previsto dal nuovo bilancio europeo, riconoscendo a questi settori il ruolo economico-strategico che meritano e tenendo in debita considerazione le specificità nazionali che li caratterizzano, ferma restando l'esigenza di una semplificazione e sburocratizzazione delle procedure di accesso ai fondi.

ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 8.

(Decorrenza delle disposizioni fiscali del Terzo settore)

1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 101, comma 10, le parole: « di cui agli articoli 77, 79, comma 2-bis, 80 e 86 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 77 »;

b) all'articolo 104, comma 2, le parole: « all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro » sono sostituite dalle seguenti: « a quello in corso al 31 dicembre 2025 ».

EMENDAMENTI

8.1

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

Improcedibile

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: " 1-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, alle formazioni e associazioni politiche, sindacati, associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, associazioni di datori di lavoro, nonché enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398."

8.0.1

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

Respinto

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Decorrenza delle disposizioni fiscali per l'università)

1. All'articolo 1-bis, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La

disposizione del periodo precedente si applica alle borse di studio assegnate dopo il 6 giugno 2025».

8.0.2

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

Improcedibile

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al Codice del Terzo Settore)

1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 79, comma 5-ter:

1) al primo periodo, dopo le parole: «periodo d'imposta» sono aggiunte le seguenti: «successivo a quello»;

2) il secondo periodo è soppresso;

b) all'articolo 87, comma 7:

1) al primo periodo, le parole: «dal momento» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di chiusura dell'esercizio»;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le registrazioni nelle scritture cronologiche delle operazioni comprese dall'inizio del periodo di imposta in cui si verifica il mutamento della qualifica, ai sensi dell'articolo 79, comma 5-ter, devono essere eseguite, in deroga alla disciplina ordinaria, entro la fine del terzo mese successivo alla data di chiusura dell'esercizio precedente».

8.0.3

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

Improcedibile

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al D.P.R. n. 633 del 1972 relative alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto per gli enti del terzo settore)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10:

1) al numero 19), le parole «di natura non commerciale» sono sostituite dalle seguenti: «o da enti di cui al Libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti»;

2) al numero 20), le parole «di natura non commerciale» sono soppresse;

3) il numero 21) è sostituito dal seguente:

«21) le prestazioni di servizi e quelle relative alla gestione, anche in appalto o concessione, di attività residenziali, semiresidenziali, diurne e di offerta di alloggio, anche transitorio, rese in asili, colonie marine, montane e campestri, alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, case di riposo o in qualsiasi altra struttura a minori, anziani, persone disabili o altri soggetti bisognosi di protezione, assistenza o cura, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti, prodotti per l'igiene e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie, anche se prestate da un distinto soggetto associato o consorziato al gestore della struttura;»;

4) il numero 27-ter) è sostituito dal seguente:

«27-ter) le prestazioni sociali, socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di persone affette da dipendenze patologiche, di persone disabili fisiche, psichiche e sensoriali, di persone con problemi di salute mentale, dei minori anche se rese nei confronti del nucleo familiare al quale appartengono, di famiglie multiproblematiche e con fragilità sociali, di persone senza fissa dimora, di persone richiedenti asilo o

titolari di protezione internazionale e altre forme di protezione complementare, di persone detenute o i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, di vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti di cui al Libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore;»;

b) alla tabella A, parte II-bis, al n. 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e da imprese sociali».

8.0.4

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

Improcedibile

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«**Art. 8-bis.**

(Modifiche all'articolo 84 del Codice del Terzo Settore)

1. All'articolo 84 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le attività di raccolta fondi di cui al comma 1 non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi».

ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 9.

(Modifiche in materia di inversione contabile nei settori del trasporto e della movimentazione di merci e dei servizi di logistica)

1. All'articolo 17, sesto comma, lettera *a-quinquies*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: « caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma » e le parole: « né alle agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 » sono soppresse.

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 58 è sostituito dal seguente:

« 58. L'efficacia della disposizione di cui alla lettera *a-quinquies*) del sesto comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. ».

b) al comma 59, al primo periodo, le parole: « , come sostituita dal comma 57 del presente articolo, » sono soppresse e, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: « La medesima opzione può essere esercitata nei rapporti tra l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui al quarto periodo e resta ferma la responsabilità solidale dei subappaltatori per l'imposta dovuta. ».

EMENDAMENTO

9.1

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

Improcedibile

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: "e resta ferma la responsabilità solidale dei subappaltatori per l'imposta dovuta."

ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 10.

(Disposizioni in materia di split payment)

1. All'articolo 17-ter, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera d) è abrogata.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal 1° luglio 2025 e si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data. Sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

EMENDAMENTO

10.1

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Improcedibile

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'articolo 17-ter è abrogato.»

ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 11.

(Modifiche al decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, recante revisione delle disposizioni in materia di accise)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « commi 2, 3 e 4 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 2, 3, 4 e 4-bis »;

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 33-ter, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera l), del presente decreto, hanno effetto a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto previsto dal citato articolo 33-ter, comma 2. Le disposizioni di cui al predetto articolo 33-ter, comma 2, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. ».

EMENDAMENTO

11.0.1

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Improcedibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis

(Esclusione accisa da base imponibile IVA)

1. Al fine di mitigare i prezzi dei carburanti sulle famiglie e imprese, in particolare in relazione ai costi di trasporto, in deroga all'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 30 giugno 2026, dalla base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sulle operazioni di acquisto di benzina, oli da gas o gasolio, gas di petrolio liquefatti, usati come carburante, nonché di gas naturale usato per autotrazione, è esclusa l'accisa dovuta ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,5 miliardi di euro per l'anno 2026, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal successivo comma 3.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 36 è sostituito dal seguente: «36. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali di cui al comma 37 nel territorio dello Stato.»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento.»»

ARTICOLI 12 E 12-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 12.

(Disposizioni in materia di termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali dell'anno 2024)

1. Le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il cui termine di presentazione scadeva il 31 ottobre 2024, si considerano tempestive se presentate entro l'8 novembre 2024. Non si dà luogo al rimborso delle eventuali somme versate a titolo di ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

2. Le disposizioni del comma 1 rilevano ai fini dell'articolo 1 del decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167, abrogato, con gli effetti ivi previsti, dall'articolo 1, comma 2, della legge 9 dicembre 2024, n. 189.

Articolo 12-bis.

(Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata)

1. Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.

2. L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

EMENDAMENTI

12-bis.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Tajani](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

12-bis.2

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

Id. em. 12-bis.1

Sopprimere l'articolo.

12-bis.3

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "il versamento della prima o unica rata" con le seguenti:" l'integrale versamento."

ARTICOLO 12-TER DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 12-ter.

(Imposta sostitutiva per annualità ancora soggette ad accertamento dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo per il biennio 2025-2026)

1. I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che, relativamente al biennio d'imposta 2025-2026, aderiscono entro i termini di legge al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, possono adottare il regime di ravvedimento di cui al presente articolo, versando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, come determinata ai sensi dei commi da 2 a 10 del presente articolo.

2. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura del:

- a) 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
- b) 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;
- c) 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
- d) 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
- e) 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
- f) 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

3. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura stabilita dal comma 2.

4. Per le annualità 2019, 2022 e 2023, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l'aliquota del:

- a) 10 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
- b) 12 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- c) 15 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.

5. Per le annualità 2019, 2022 e 2023, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive con l'aliquota del 3,9 per cento.

6. In considerazione della pandemia di COVID-19, per i soli periodi d'imposta 2020 e 2021, i soggetti di cui al comma 1 applicano le imposte sostitutive di cui ai commi 4 e 5 diminuite del 30 per cento.

7. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, con un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento di cui al presente articolo nel caso in cui sussista una delle seguenti circostanze anche per una delle annualità comprese tra il 2019 e il 2023:

- a) hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA correlate alla diffusione della pandemia di COVID-19, introdotte con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati in attuazione del combinato disposto dell'articolo 9-bis, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dell'articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- b) hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività di cui all'articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
- c) hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata all'esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

8. Per le annualità in cui sussistono le circostanze previste dal comma 7, lettere a), b) e c), ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:

- a) la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;

b) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando all'incremento di cui alla lettera *a)* l'aliquota del 12,5 per cento;

c) la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;

d) l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando all'incremento di cui alla lettera *c)* l'aliquota del 3,9 per cento.

9. Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, determinate con le modalità di cui al comma 8, sono diminuite del 30 per cento, a eccezione delle ipotesi di cui al comma 7, lettera *c)*.

10. In ogni caso, il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell'opzione non può essere inferiore a 1.000 euro.

11. Il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo è effettuato in un'unica soluzione tra il 1° gennaio 2026 e il 15 marzo 2026 oppure mediante pagamento rateale nel numero massimo di dieci rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15 marzo 2026. In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione. Non si fa comunque luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione. Con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, imputati ai singoli soci o associati, ovvero in caso di redditi prodotti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *a)*, del medesimo testo unico, imputati ai singoli soci ai sensi degli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati.

12. Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'articolo 6-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.

13. Eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale di cui al comma 11, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelle di cui all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuate, fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi:

a) intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13;

b) applicazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 4, 10-*bis*, 10-*ter* e 10-*quater*, comma 1, nonché dell'articolo 2621 del codice civile e degli articoli 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter*.1 del codice penale, commessi nel corso degli anni d'imposta dal 2019 al 2023;

c) mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateizzazione di cui al comma 11 del presente articolo;

d) dichiarazione infedele di una causa di esclusione di cui al comma 7 del presente articolo.

14. Nei casi di cui alla lettera *b)* del comma 13 e in caso di mancato pagamento di una delle rate previste dal comma 11, la decadenza intervenuta riguarda unicamente l'annualità di riferimento. In tutti

i casi di cui al primo periodo restano comunque validi i pagamenti già effettuati, non si dà luogo a rimborso ed è possibile procedere ad accertamento secondo i termini di cui al comma 17.

15. Restano altresì validi i ravvedimenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non si dà luogo a rimborso.

16. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per i soggetti di cui al comma 1 il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.

17. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i soggetti a cui si applicano gli ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno adottato, per una o più annualità tra i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021 e 2022, il regime di ravvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2028. In ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale per il biennio d'imposta 2025-2026, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui al medesimo articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e al medesimo articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in scadenza al 31 dicembre 2025, sono prorogati al 31 dicembre 2026.

18. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di comunicazione delle opzioni di cui al presente articolo.

19. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 84.865.000 euro per l'anno 2026, 107.060.000 euro per l'anno 2027, 89.235.000 euro per l'anno 2028, 70.490.000 euro per l'anno 2029 e 43.350.000 euro per l'anno 2030, si provvede, quanto a 57.933.333 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate di cui al presente articolo, e quanto a 26.931.667 euro per l'anno 2026, a 107.060.000 euro per l'anno 2027, a 89.235.000 euro per l'anno 2028, a 70.490.000 euro per l'anno 2029 e a 43.350.000 euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

EMENDAMENTI

12-ter.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Tajani](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

12-ter.2

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

Id. em. 12-ter.1

Sopprimere l'articolo.

12-ter.100

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Id. em. 12-ter.1

Sopprimere l'articolo.

ARTICOLI 13 E 13-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 13.

(Differimento per l'anno 2025 dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali)

1. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito,

per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2025 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione. Per il 2025 è consentito effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto entro il trentesimo giorno successivo al 21 luglio 2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1 del presente articolo.

Articolo 13-bis.

(Motivazione delle esigenze di indagine e controllo nei verbali di accesso)

1. All'articolo 12, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Negli atti di autorizzazione e nei processi verbali redatti ai sensi del comma 4 devono essere espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l'accesso ».

2. Le disposizioni del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano con riferimento agli atti di autorizzazione e ai processi verbali di accesso redatti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti sorti sulla base delle disposizioni vigenti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

EMENDAMENTO

13-bis.1

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: "espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato" con le seguenti: "indicate le circostanze che giustificano".

ARTICOLO 14 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 14.

(Decorrenza delle disposizioni in materia di imprese sociali)

1. All'articolo 18, comma 9, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « del presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Salvo quanto previsto dal primo periodo, le disposizioni del presente articolo si applicano alle imprese sociali a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. ».

EMENDAMENTI

14.1

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

Respinto

Al comma 1 premettere il seguente:

01. All'articolo 16 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «, nonché dalla Fondazione Italia sociale» sono soppresse;

b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Le imprese sociali non aderenti agli enti e alle associazioni di cui all'articolo 15, comma 3, o aderenti ad enti o associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al primo periodo, assolvono all'obbligo di cui al medesimo primo periodo tramite il versamento del contributo all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli di spesa da istituire nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) le parole: «del presente articolo e dell'articolo 16» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo».

14.0.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Tajani](#)

Improcedibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis

(Aliquota IVA su alimenti e prodotti biologici certificati)

1. Al fine di incentivare il consumo di alimenti e prodotti biologici certificati e conformi alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/848 attraverso una riduzione del loro prezzo di vendita, al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, Parte II, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento, dopo il numero 8) aggiungere il seguente: "8-bis) alimenti e prodotti ottenuti e certificati in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/848."

14.0.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Tajani](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Deroghe in materia di tassazione sulla compravendita immobiliare)

1. In deroga alla disciplina in vigore in materia di tassazione sulla compravendita immobiliare, ai soggetti che avendo trasferito la propria residenza in Italia decidono di optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano le disposizioni del presente articolo.

2. Alla Tariffa Parte Prima, Articolo 1, numero 1) del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro del 26 aprile 1986 n. 131, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore dei soggetti di cui all'articolo 24-bis, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: 30 per cento."

3. All'articolo 10 del Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale del 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere il seguente periodo: "La misura dell'imposta sulle volture catastali è elevata al 30 per mille sul valore dei beni immobili o dei diritti reali immobiliari oggetto di atti traslativi a titolo oneroso della proprietà a favore dei soggetti di cui all'articolo 24-bis, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917.";

b) al comma 2, aggiungere il seguente periodo: "Per le vulture eseguite in favore dei soggetti di cui all'articolo 24-*bis*, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta è dovuta nella misura fissa di euro 400,00".

4. Agli atti a titolo oneroso che comportano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni immobili in favore dei soggetti di cui all'articolo 24-*bis*, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica sempre l'aliquota ordinaria nella misura del 22 per cento dell'imposta di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633.

5. Le maggiori risorse rinvenienti dalla disposizione di cui al presente articolo, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, vengono riversate nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per essere destinate esclusivamente all'incremento sul territorio comunale dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica nonché di residenze universitarie pubbliche.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministro dell'Interno, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto vengono definite, in deroga con quanto previsto dall'articolo 1, comma 380, lettera d) della legge 24 dicembre 2012 n. 228, i criteri e le modalità di riparto delle maggiori risorse rinvenienti da quanto stabilito dal presente articolo.

14.0.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Tajani](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«**Art. 14-*bis***

(Incremento dell'aliquota dell'imposta unica sui giochi)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'aliquota dell'imposta unica sui giochi di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Direttoriale 10 gennaio 2011, è incrementata di cinque punti percentuali.

2. Le maggiori entrate derivanti dal precedente comma opportunamente accertate, sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo nazionale per le dipendenze patologiche di cui all'articolo art. 1, comma 367 della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

14.0.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Tajani](#)

Respinto

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«**Art. 14-*bis***

(Modifiche all'imposta sulle successioni)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta con le seguenti aliquote applicate sul valore complessivo netto dei beni devoluti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 9 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli

affini in linea collaterale fino al terzo grado: 12 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 18 per cento.».

14.0.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Tajani](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«**Art. 14-bis**

(Modifiche al regime fiscale dei redditi derivanti dai contratti di locazione breve)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve, in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con aliquota:

a) del 21 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi;

b) del 26 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi ad un'ulteriore unità immobiliare oltre a quella di cui alla lettera a);

c) del 30 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi alla terza e quarta unità immobiliare oltre a quella di cui alla lettera b)».

ARTICOLI 15 E 16 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 15.

(Disposizioni finanziarie)

1. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è incrementato di 2,4 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera a), lettera c), numero 2), capoverso 3-ter, e lettera f), valutati in 7,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 11 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, e dal comma 1 del presente articolo, pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede, quanto a 9,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera a), lettera c), numero 2), capoverso 3-ter, e lettera f), e, quanto a 1,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

Articolo 16.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Allegato B

Parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1594 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.100, 1.101, 1.5, 1.6, 1.8, 1.10, 1.9, 1.11, 1.12, 1.0.1, 1.0.4, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 1-bis.0.1, 1-bis.0.2, 2.2, 6.0.1, 8.1, 8.0.2, 8.0.3, 8.0.4, 9.1, 10.1,

11.0.1 e 14.0.1.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Berrino, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, Cosenza, De Poli, Durigon, Fazzolari, Garavaglia, Iannone, Irto, La Pietra, Matera, Meloni, Minasi, Mirabelli, Monti, Morelli, Nastri, Orsomarso, Ostellari, Patton, Rando, Rauti, Rubbia, Segre e Sisto.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Ronzulli, per attività di rappresentanza del Senato; Borghi Claudio, Borghi Enrico, Mieli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, variazioni nella composizione
Il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria il deputato Marco Pellegrini, in sostituzione del deputato Emiliano Fenu, cessato dal mandato parlamentare.

Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, presentazione di relazioni

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il senatore Rastrelli ha presentato la relazione sulla questione se il Senato debba promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato innanzi alla Corte costituzionale con riguardo alla mancata trasmissione del decreto di archiviazione asistemica alla Camera competente (*Doc. XVI, n. 5*).

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, presentazione di relazioni

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il senatore Paroli ha presentato la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del dottor Gennaro Sangiuliano, nella sua qualità di Ministro della cultura *pro tempore* (*Doc. IV-bis, n. 2-A*).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro per lo sport e i giovani

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport (1600)

(presentato in data 29/07/2025)

C.2488 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Gaudio Felicia, Mazzella Orfeo, Cataldi Roberto, Aloisio Vincenza, Nave Luigi, Guidolin Barbara, Castellone Maria Domenica, Floridia Barbara

Istituzione delle cabine di teleconsulto medicale (1601)

(presentato in data 25/07/2025);

senatori Stefani Erika, Potenti Manfredi, Bergesio Giorgio Maria, Cantalamessa Gianluca, Cantù Maria Cristina, Minasi Tilde, Murelli Elena, Pirovano Daisy, Pucciarelli Stefania, Testor Elena, Tosato Paolo

Modifiche all'articolo 624 del codice penale in materia di querela della persona offesa (1602)

(presentato in data 29/07/2025).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Rosso Roberto ed altri

Disposizioni in materia di contrasto all'occupazione abusiva di immobili (1542)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica

Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica
(assegnato in data 29/07/2025).

In sede referente

7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia, Ministro per lo sport e i giovani Abodi Andrea ed altri

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport (1600)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali, Comitato per la legislazione

C.2488 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 29/07/2025);

10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Sen. Mennuni Lavinia ed altri

Delega al Governo per la realizzazione di comunità estive e per il sostegno alle famiglie (1586)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 29/07/2025);

2^a (Giustizia) e 10^a (Sanità e lavoro)

Iniziativa Popolare

Disposizioni in materia di aiuto medico alla morte volontaria (1597)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 29/07/2025).

Camera dei deputati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 22 luglio 2025, ha trasmesso il documento concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2023/1542 per quanto riguarda gli obblighi degli operatori economici in materia di strategie relative al dovere di diligenza per le batterie (COM(2025) 258 final), approvato, nella seduta del 16 luglio 2025, dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati, nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona (*Doc. XVIII-bis*, n. 62) (Atto n. 849).

Detto documento è depositato presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 23 e 24 luglio 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, gli estratti dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 e del 22 luglio 2025, recanti:

l'approvazione, con prescrizioni, del Piano annuale 2025-2026, notificato dalla società Eolo S.p.a., relativo al programma di acquisti di beni e servizi nel settore della comunicazione elettronica a banda larga basata sulla tecnologia 5G (Atto n. 853);

l'approvazione, con prescrizioni, del Piano annuale 2025, notificato dalla società Vodafone Italia S.p.a., relativo al programma di acquisti di beni e servizi nel settore della comunicazione elettronica a banda larga basata sulla tecnologia 5G (Atto n. 854);

l'approvazione, con prescrizioni, del Piano annuale 2025-2026, notificato dalla società Wind Tre S.p.a., relativo al programma di acquisti di beni e servizi nel settore della comunicazione elettronica a banda larga basata sulla tecnologia 5G (Atto n. 855);

l'approvazione, con prescrizioni, del Piano annuale, notificato dalla società Coop Italia S.C., relativo al programma di acquisti di beni, servizi e componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla configurazione e attivazione del servizio 5G NSA sulla rete CoopVoce (Atto n. 856);

l'approvazione, con raccomandazione, del Piano annuale, notificato dalla società Cellnex Italia S.p.a., relativo al programma di acquisti di beni e servizi nel settore della comunicazione elettronica a banda larga basata sulla tecnologia 5G (Atto n. 857);

l'approvazione, con raccomandazione, dell'aggiornamento del Piano annuale 2024, notificato dalla società Boldyn Networks Italia S.p.a., relativo ai contratti in corso e al programma di acquisti di beni e servizi nel settore della comunicazione elettronica a banda larga basata sulla tecnologia 5G (Atto n. 858).

I predetti documenti sono deferiti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 24 luglio 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale al dottor Mauro D'Amico, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettere in data 28 luglio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317:

la richiesta di informazioni supplementari formulata dalla Commissione europea in ordine alla notifica 2025/0312/IT, relativa al progetto di regola tecnica recante "Disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti". La predetta documentazione è deferita alla 4a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 865);

la richiesta di informazioni supplementari formulata dalla Commissione europea in ordine alla notifica 2025/0318/IT, relativa allo schema di "Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese - Capo IV (articoli da 12 a 16) «lotta alle false recensioni»". La predetta documentazione è deferita alla 4a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 866).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 luglio 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, la relazione d'inchiesta relativa all'incidente occorso all'aeromobile TECNAM P2002-JF, marche di identificazione I-CTAC, a Carlentini (SR), in data 12 febbraio 2020.

La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (Atto n. 852).

Il Ministro per lo sport e i giovani, con lettera in data 25 luglio 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo

30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta dal Comitato Italiano Paralimpico nell'anno 2024, corredata dal bilancio di esercizio per l'anno 2024 e dal bilancio di previsione per l'anno 2025.

Il predetto documento è deferito ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (Atto n. 850).

Il Ministro per lo sport e i giovani, con lettera in data 25 luglio 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano nell'anno 2024, corredata dal bilancio di esercizio per l'anno 2024 e dal bilancio di previsione per l'anno 2025.

Il predetto documento è deferito ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (Atto n. 851).

Il Ministro per lo sport e i giovani, con lettera in data 29 luglio 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta dall'Automobile Club d'Italia nell'anno 2024, corredata del bilancio di esercizio per l'anno 2024 e del bilancio di previsione per l'anno 2025.

Il predetto documento è deferito ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 867).

Il Ministero dell'università e della ricerca, con lettera in data 29 luglio 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, la comunicazione concernente la nomina del professor Andrea Lenzi a presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.) (n. 104).

Tale comunicazione è deferita, per competenza, alla 7a Commissione permanente.

Il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, con lettera in data 24 luglio 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, l'elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea, riferito al secondo trimestre 2025.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, a tutte le Commissioni permanenti (*Doc. LXXIII-bis*, n. 12).

Con lettera in data 24 luglio 2025, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento del consiglio comunale di Trecate (Novara).

Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 24 luglio 2025, ha inviato, in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione inerente alla procedura d'infrazione n. 2025/2066, concernente il non corretto recepimento della direttiva 2016/343/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a e alla 4a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 53/1).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2028-2034 (COM(2025) 571 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;

- Comunicazione della Commissione - Programma indicativo per il settore nucleare presentato, per parere, al Comitato economico e sociale europeo ai sensi dell'articolo 40 del trattato Euratom (COM(2025) 315 definitivo), alla 8a e alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a

Commissione permanente;

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Valutazione a livello di UE dei piani nazionali per l'energia e il clima aggiornati definitivi. Conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima per il 2030 (COM(2025) 274 definitivo), alla 8a e alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;

- Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un ampio pacchetto di accordi intesi a consolidare, approfondire e ampliare le relazioni bilaterali con la Confederazione Svizzera (COM(2025) 309 definitivo), alla 3a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;

- Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio. Una strategia digitale internazionale per l'Unione europea (JOIN(2025) 140 definitivo), alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

Corte costituzionale, ordinanze relative a conflitto di attribuzione

Con ricorso depositato in cancelleria l'11 febbraio 2025 e iscritto al n. 1 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2025, il Senato della Repubblica ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato innanzi alla Corte costituzionale nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, in relazione agli atti di intercettazione audio e video, nonché di perquisizione domiciliare, effettuati dall'Autorità giudiziaria nei locali della segreteria politica dell'onorevole Valeria Sudano, senatrice all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente contro terzi.

Il ricorso è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 133 del 7 luglio 2025, depositata in cancelleria e notificata al Senato il successivo 25 luglio.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento

La Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettere in data 24 luglio 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20:

la deliberazione n. 59/2025/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Digitalizzazione del Ministero dell'interno»". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 859);

la deliberazione n. 60/2025/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Rafforzamento dell'adozione delle piattaforme nazionali di identità digitale (Spid, Cie) e dell'Anagrafe nazionale (Anpr)»". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 860);

la deliberazione n. 61/2025/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Miglioramento dell'efficienza energetica di cinema, teatri e musei»". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a, alla 7a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 861);

la deliberazione n. 62/2025/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud»". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 862);

la deliberazione n. 63/2025/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Valorizzazione, competitività e tutela del patrimonio ricettivo attraverso la partecipazione del Ministero del turismo nel Fondo nazionale turismo»". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 863);

la deliberazione n. 64/2025/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria»". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 864).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.

Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 29 luglio 2025, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la Proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 (COM(2025) 574 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4^a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 29 luglio 2025. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 5^a e alla 6^a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4^a.

Interrogazioni

[MELONI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

in data 23 luglio 2025, la direzione generale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha inviato una comunicazione ufficiale alle autorità competenti per comunicare l'apertura presso la casa circondariale di Uta (Cagliari) di un reparto destinato ai detenuti sottoposti al regime speciale del 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario;

secondo quanto riportato da organi di stampa, la comunicazione prevede altresì il trasferimento presso l'istituto sardo di 92 detenuti in regime speciale provenienti da diversi istituti italiani;

la decisione, assunta senza il coinvolgimento preventivo della Regione Sardegna né delle autorità locali competenti, rischia di comportare gravi ricadute sulla sicurezza del territorio e sull'equilibrio del sistema sanitario regionale, già messi a dura prova da carenze croniche di personale e risorse, nonché di quello penitenziario;

secondo i dati pubblicati dal Ministero della giustizia, la casa circondariale di Uta risulta già in condizione di grave sovraffollamento, con 683 detenuti presenti a fronte di una capienza regolamentare di 561 posti, situazione che verrebbe ulteriormente aggravata dall'arrivo dei detenuti in regime speciale;

in data 18 giugno 2025, la presidente della Regione autonoma della Sardegna, Alessandra Todde, ha inviato una lettera ufficiale al Ministro in indirizzo, denunciando: il rischio che l'arrivo di numerosi detenuti ad alta pericolosità possa favorire il radicamento della criminalità organizzata in Sardegna, territorio già definito dalla magistratura come "a forte rischio di sviluppo mafioso"; la grave carenza di organico della Polizia penitenziaria e l'insufficienza dei servizi sanitari nel garantire la gestione di reparto ad altissima sicurezza; l'assenza di un confronto istituzionale e di un'adeguata valutazione d'impatto territoriale, sociale e sanitario;

nella medesima lettera, la presidente Todde ha chiesto l'immediata sospensione del trasferimento e l'attivazione confronto con le istituzioni locali, richiamando il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni;

ad oggi, il Ministero non risulta aver fornito alcun riscontro formale alla lettera,

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni che hanno portato all'individuazione della casa circondariale di Uta come sede di un reparto per detenuti al 41-*bis* e al conseguente trasferimento *in loco* di 92 detenuti di alta pericolosità;

se il Ministro in indirizzo, anche alla luce della lettera inviata della presidente Todde e nonostante l'assenza di alcun riscontro ad essa, intenda attivare un confronto istituzionale con la Regione e con gli enti territoriali interessati;

se intenda rivalutare l'intera operazione, anche alla luce delle gravi criticità evidenziate, in modo da evitare sovraccarichi gestionali in grado di compromettere ulteriormente la sicurezza e la tutela dei diritti delle persone detenute, o se intenda adottare misure urgenti per garantire il potenziamento del personale penitenziario e sanitario dell'istituto, in modo da fronteggiare le nuove esigenze organizzative e di sicurezza.

(3-02083)

[IRTO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

con una recente nota ufficiale del consiglio dell'ordine degli avvocati di Locri, indirizzata al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri e a tutte le componenti istituzionali e gli operatori della giustizia, si evidenziava una situazione critica riguardante la costruzione del nuovo tribunale di Locri;

i lavori sono di fatto fermi da circa 10 anni, e ciò causa gravi pregiudizi all'amministrazione della giustizia e ai cittadini del territorio della Locride;

i ritardi, attribuiti principalmente a persistenti problematiche burocratiche, hanno impedito il completamento di un'infrastruttura essenziale;

come riportato da diverse agenzie di stampa, gli attuali locali provvisori sono inadeguati al corretto svolgimento delle attività giudiziarie;

le ispezioni condotte da alte autorità giudiziarie, inclusi il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica, confermano le "deplorevoli inefficienze" e gli "evidenti ritardi" nell'esecuzione del progetto;

sindaci, movimenti civici e singoli cittadini hanno ripetutamente chiesto l'urgente ripresa dei lavori, sottolineando la necessità critica di una sede giudiziaria dignitosa e funzionale per il territorio;

il consiglio dell'ordine degli avvocati di Locri ha esplicitamente richiesto un incontro che coinvolga tutte le componenti istituzionali e gli operatori della giustizia, cercando un sostegno decisivo per sbloccare la situazione;

considerato che:

appare opportuno promuovere l'incontro richiesto con tutte le componenti istituzionali e gli operatori della giustizia, come sollecitato, al fine di definire un piano operativo chiaro e immediato per la ripresa dei lavori;

sarebbe altresì fondamentale chiarire la tempistica precisa per la ripresa e il completamento della costruzione del nuovo tribunale, e le risorse che verranno stanziare per garantire che siano evitati ulteriori ritardi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione e quali iniziative urgenti intenda intraprendere al fine di sbloccare definitivamente i lavori del nuovo tribunale di Locri, considerando che essi sono fermi da circa 10 anni a causa di problemi burocratici;

quali azioni specifiche intenda, altresì, intraprendere per affrontare e risolvere gli ostacoli burocratici che finora hanno impedito il completamento di quest'opera pubblica fondamentale;

quali misure, e in particolare con quali risorse, intenda adottare al fine di gestire i notevoli disagi subiti dagli operatori della giustizia e dai cittadini del territorio locrideo a causa della prolungata indisponibilità di una sede giudiziaria adeguata.

(3-02084)

[MARTELLA](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e del turismo.* - Premesso che:

la direzione di NH Italia S.p.A. ha comunicato, in data 15 luglio 2025, l'avvio della procedura di licenziamento collettivo per 20 dipendenti impiegati presso l'hotel "NH Laguna palace" di Mestre a cui si devono aggiungere i 10 dipendenti a tempo determinato e i 30 lavoratori e lavoratrici in appalto;

tale decisione sarebbe legata alla chiusura definitiva della struttura dovuta alla mancata proroga del contratto di locazione dell'immobile di viale Ancona, di proprietà della società Cobalto SPV S.r.l., che ha acquisito lo stabile a seguito di procedura fallimentare;

a quanto risulta, anche da fonti sindacali, non sarebbe stato raggiunto alcun accordo tra le parti per la continuità dell'attività ricettiva e pertanto NH ha annunciato che lascerà l'immobile entro il prossimo 30 settembre 2025;

l'azienda, al momento, avrebbe espresso una generica disponibilità a valutare eventuali ricollocazioni in altre sedi del gruppo, compatibilmente con le esigenze organizzative, e ha aperto alla possibilità di un piano di incentivazione all'esodo, subordinato alla sostenibilità economica dell'operazione;

tale opzione sarebbe stata respinta dalle organizzazioni sindacali che chiedono invece la convocazione

di un tavolo di confronto tra le parti;
considerato che la chiusura di una delle strutture alberghiere più conosciute e apprezzate della città di Mestre solo per la mancata proroga di un contratto di affitto risulta davvero difficile da accettare per lavoratori e sindacati,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto e quali tempestive iniziative intendano assumere, per quanto di rispettiva competenza, per promuovere un tavolo di confronto tra le parti e scongiurare la chiusura dell'albergo, salvaguardando i livelli occupazionali.

(3-02085)

[MARTELLA](#), [ALFIERI](#) - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 23 agosto 2017 n. 146, recante "Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali", in data 16 luglio 2025 sono stati emanati i decreti direttoriali, firmati dal direttore generale della Direzione per il digitale e le telecomunicazioni del Ministero delle imprese e del made in Italy;

nei predetti decreti l'ammontare delle risorse complessive disponibili per le radio e le TV locali (commerciali e comunitarie) per l'anno 2025 risulta essere di 111,6 milioni di euro. Rispetto all'ultimo quinquennio, tale stanziamento risulta significativamente ridotto, dal momento che nel 2021 le risorse stanziate si attestavano a 120,1 milioni di euro, nel 2022 a 125 milioni di euro, nel 2023 a 135,9 milioni di euro, nel 2024 a 130,2 milioni di euro;

tale notizia ha suscitato la reazione delle associazioni di categoria di Confindustria Radio Televisioni, Aeranti-Corallo e A.L.P.I., che hanno manifestato la loro forte preoccupazione rispetto ad un taglio di quasi 20 milioni di euro, pari a una riduzione superiore al 14 per cento rispetto all'annualità precedente, e che rischia di avere ricadute negative anche sul fronte dell'occupazione;

considerato che:

le emittenti locali svolgono un ruolo imprescindibile nel panorama dell'informazione, nonché dal punto di vista del dibattito culturale nel Paese, assicurando il principio costituzionalmente garantito del pluralismo e dando voce all'Italia profonda;

l'assenza fino ad oggi registrata di alcuna interlocuzione con le citate realtà da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy è fonte di una profonda apprensione negli operatori che vedono messa a rischio la possibilità di rimanere competitivi sul mercato,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle informazioni riportate;

quali iniziative intenda porre in essere per scongiurare l'importante taglio di risorse previsto dai decreti direttoriali del 16 luglio 2025 e per assicurare al settore le necessarie risorse pubbliche, nel pieno rispetto del dettato costituzionale a garanzia del vero pluralismo e della funzione di questo segmento radiotelevisivo così importante per i cittadini.

(3-02086)

[RANDO](#), [ALFIERI](#), [BASSO](#), [BAZOLI](#), [CAMUSSO](#), [CASINI](#), [D'ELIA](#), [DELRIO](#), [FRANCESCHELLI](#), [GIACOBBE](#), [IRTO](#), [LA MARCA](#), [LORENZIN](#), [MALPEZZI](#), [MANCA](#), [MARTELLA](#), [NICITA](#), [PARRINI](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [SENSI](#), [VERDUCCI](#), [ZAMBITO](#), [ZAMPA](#) - *Ai Ministri per lo sport e i giovani e della giustizia.* - Premesso che:

organi di stampa hanno riportato la notizia che una quota pari a circa 43 milioni di euro, originariamente destinata al Fondo di solidarietà a favore delle vittime di mafia, estorsione, usura e degli orfani di femminicidio, sarebbe stata dirottata per coprire spese legate ai servizi di sicurezza delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026;

il Fondo in questione è uno strumento essenziale per accompagnare e sostenere, anche dal punto di vista economico, persone e famiglie che hanno subito gravissimi danni per mano della criminalità organizzata, o che hanno avuto il coraggio di denunciare subendo ritorsioni, e per garantire assistenza agli orfani di femminicidio;

l'utilizzo di risorse di tale natura per finalità che nulla hanno a che vedere con la tutela delle vittime

rischia di svuotare il senso stesso di un presidio di giustizia e legalità, dando un segnale scoraggiante a chi decide di opporsi alla mafia e alle violenze, con costi personali altissimi;
nelle scorse settimane è stata già depositata un'interrogazione a risposta scritta sullo stesso tema (4-02220), relativa all'articolo 16 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 ("decreto-legge sport"), al fine di ottenere chiarimenti sull'uso delle somme del Fondo per il finanziamento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026;

alla luce del perdurare delle criticità segnalate e delle notizie riportate in questi giorni, si ritiene necessario a giudizio degli interroganti un ulteriore chiarimento diretto e immediato da parte dei Ministri in indirizzo,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga urgente procedere alla reintegrazione delle somme in questione e a predisporre un vincolo normativo che garantisca l'intangibilità del Fondo, evitando che esso possa essere nuovamente utilizzato per scopi diversi da quelli per i quali è stato istituito;

quali iniziative intendano assumere i Ministri in indirizzo per assicurare che la copertura finanziaria dei grandi eventi sportivi avvenga attraverso canali dedicati e non a danno delle politiche di sostegno alle vittime di mafia, usura e femminicidio.

(3-02087)

[VALENTE](#), [D'ELIA](#), [SENSI](#), [DELRIO](#), [FRANCESCHELLI](#), [LOSACCO](#), [CAMUSSO](#), [PARRINI](#), [NICITA](#), [LA MARCA](#), [MANCA](#), [ROJC](#), [RANDO](#), [VERINI](#), [TAJANI](#), [VERDUCCI](#), [GIACOBBE](#) -

Al Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità. - Premesso che:

l'art. 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 dispone che il Governo adotti Piani straordinari per contrastare la violenza contro le donne, in attuazione della Convenzione di Istanbul del 2011, che ha raccomandato agli Stati aderenti di elaborare strategie integrate per combattere la violenza di genere; la regolamentazione normativa del Piano nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica è stata in parte recentemente modificata dall'art. 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022), che in primo luogo ne ha mutato la denominazione da Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere a Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, sancendo così il suo carattere di strumento strategico e permanente e non più straordinario; questo mutamento ha comportato altresì il venir meno dell'obbligo di trasmissione annuale alle Camere di una relazione sull'attuazione del Piano;

in secondo luogo è stata modificata la procedura di elaborazione e adozione del piano, che attribuisce un ruolo centrale alle organizzazioni femministe, che si occupano in maniera esclusiva del contrasto alla violenza maschile di genere; ulteriori modifiche hanno riguardato la cadenza con cui il Piano viene presentato;

secondo quanto risulta agli interroganti, lo scorso 17 aprile il Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri avrebbe presentato alle organizzazioni e agli organismi pubblici il quadro operativo, ovvero il piano attuativo di quello strategico, delle azioni programmate nel 2025-2026, senza dare alle organizzazioni coinvolte un tempo adeguato per formulare osservazioni e rilievi e, di fatto, limitando il confronto con le associazioni femministe;

inoltre, a quanto risulta da notizie di stampa, lo scorso 4 luglio, il Dipartimento Pari Opportunità avrebbe inviato alle associazioni la bozza del Piano strategico 2025-27, fissando al giorno 9 dello stesso mese la scadenza per l'invio delle valutazioni;

si tratta, a parere degli interroganti, di una violazione della disciplina che prescrive la compartecipazione delle associazioni femministe all'adozione delle misure più efficaci per il contrasto alla violenza di genere; le stesse associazioni hanno denunciato, oltre al mancato coinvolgimento ed alle tempistiche volutamente ristrette per la trasmissione di osservazioni, una serie di criticità riguardanti il sistema di monitoraggio e di valutazione dell'efficacia degli interventi previsti, criticità peraltro già presenti nel Piano di azione 2021-2023 e non superate;

tali criticità riguardano in particolare l'eccessivo numero di proposte di intervento tale da non consentire la messa in opera nel tempo di un triennio delle misure previste, in considerazione anche

del contributo all'attuazione della pluralità di amministrazioni e soggetti coinvolti;
diverse associazioni coinvolte hanno lanciato un appello per contestare il metodo ed il merito sottostanti l'adozione del nuovo Piano strategico nazionale,
si chiede di sapere se la Ministra in indirizzo ritenga di aver rispettato la procedura di partecipazione e consultazione delle associazioni femministe coinvolte per l'adozione del Piano straordinario contro la violenza di genere e se non ritenga di reintrodurre, con una modifica normativa nel primo provvedimento utile, uno strumento di monitoraggio annuale dell'attuazione del Piano.

(3-02088)

[VERINI](#), [RANDO](#), [VALENTE](#), [MIRABELLI](#), [SENSI](#), [LA MARCA](#), [MARTELLA](#), [CAMUSSO](#), [ZAMBITO](#), [FRANCESCHELLI](#), [ROJC](#), [GIACOBBE](#), [VERDUCCI](#), [IRTO](#), [ROSSOMANDO](#), [ALFIERI](#), [NICITA](#) - *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

con il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, è stato introdotto nel nostro ordinamento un sistema "premiare" per i collaboratori di giustizia per i delitti di stampo mafioso, in analogia con la disciplina adottata in precedenza per i reati di terrorismo. La legge 13 febbraio 2001, n. 45, ha sostanzialmente esteso ai testimoni di giustizia le misure a favore dei "pentiti";

i testimoni sono identificati, dall'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 8 del 1991, come coloro che "assumono rispetto al fatto o ai fatti delittuosi in ordine ai quali rendono le dichiarazioni esclusivamente la qualità di persona offesa dal reato (cd. testimone vittima), ovvero di persona informata sui fatti o di testimone" (detto testimone terzo), a condizione che nei loro confronti non sia stata disposta una misura di prevenzione ovvero sia in corso un procedimento di applicazione della stessa;

è prevista peraltro la possibile estensione delle misure previste anche a coloro che: coabitano o convivono stabilmente con i testimoni di giustizia; risultino esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa delle relazioni intrattenute con i medesimi;

il 21 febbraio 2018 è entrata in vigore la legge 11 gennaio 2018, n. 6, recante "Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia";

con tale legge, a prima firma Rosy Bindi, scaturita in gran parte da una precisa indicazione contenuta in una relazione dell'allora Commissione antimafia, i testimoni di giustizia finalmente hanno visto riconoscere un profilo diverso che li distingue dai collaboratori di giustizia. I testimoni di giustizia trovano così nell'ordinamento un loro posto originale perché il testimone di giustizia è vittima di mafia e non è mai stato parte del mondo mafioso. Ha un profilo molto importante di testimonianza civile;

in virtù delle circostanze che hanno fatto seguito al servizio reso al Paese però la grande maggioranza dei testimoni di giustizia, sia coloro che sono tuttora sotto protezione, sia quelli che ne sono usciti, non raggiunge i requisiti minimi per l'accesso al trattamento pensionistico, a causa della sospensione dell'attività lavorativa e della discontinuità contributiva;

questa condizione è stata più volte denunciata in contesti pubblici allorché i testimoni hanno espresso il concreto timore di dover affrontare la pensione in stato di grave difficoltà, pur avendo reso per senso civico e attaccamento alla legalità un servizio fondamentale allo Stato;

tale situazione rappresenta una grave ingiustizia sociale e al contempo costituisce un forte disincentivo alla collaborazione con la giustizia, a maggior ragione per coloro che si sono visti privati delle misure di protezione,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza, a fronte di precisi e dettagliati *report*, della complessità inerente alla situazione previdenziale dei testimoni di giustizia e dei loro familiari, e se intendano fornire i dati ufficiali sulla platea complessiva dei soggetti interessati;

se non ritengano opportuno modificare la normativa vigente per riconoscere una contribuzione figurativa di almeno 10 anni di anzianità pensionistica, valida ai fini sia del diritto sia della misura della pensione, per tutti i testimoni di giustizia e per i loro familiari conviventi, inclusi coloro che sono stati assunti nella pubblica amministrazione, e se non intendano sollecitare la commissione centrale ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 82 del 1991 e il servizio centrale di protezione affinché affrontino in modo strutturale la questione previdenziale, proponendo una soluzione normativa stabile

e definitiva;

se non ritengano opportuno incrementare, come da più parti sollecitato, l'attuale retribuzione delle pensioni dei testimoni di giustizia calcolandone l'aumento nel rispetto di alcuni parametri da definire che tengano conto delle gravose limitazioni che nel corso della loro vita lavorativa hanno subito, anche prevedendo le agevolazioni fiscali già previste per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206. Tali opportunità per le stesse ragioni dovrebbero essere estese ai familiari conviventi che hanno vissuto restrizioni e condizionamento durante i percorsi di protezione.

(3-02089)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[FLORIDIA Barbara](#), [BEVILACQUA](#), [CASTELLONE](#), [DAMANTE](#), [PIRRO](#) - *Al Ministro della salute*
. - Premesso che:

negli ultimi anni si è registrato un aumento significativo di problematiche psicologiche tra i minori, tra cui ansia, depressione, disturbi del sonno e alterazioni del comportamento sociale;

numerosi studi scientifici, sia italiani che internazionali, hanno evidenziato una correlazione tra l'uso eccessivo di dispositivi digitali e *social media* e l'insorgenza di tali disturbi tra bambini e adolescenti;

in particolare, lo studio "Health Behaviour in School-aged Children" (HBSC) svolto in collaborazione con l'Ufficio regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità, che ha intervistato quasi 280.000 giovani di età compresa tra 11, 13 e 15 anni in 44 Paesi e Regioni in Europa, Asia centrale e Canada nel 2022, ha rilevato un significativo aumento dell'uso problematico dei *social media* da parte degli adolescenti, sollevando urgenti preoccupazioni sull'impatto della tecnologia digitale sulla salute mentale e sul benessere dei giovani;

il fenomeno della sovraesposizione digitale nei minori è spesso accompagnato da una vera e propria dipendenza comportamentale, con ripercussioni sullo sviluppo cognitivo, sull'apprendimento scolastico e sulla socializzazione;

nel nostro Paese, tuttavia, si riscontra una carenza strutturale di servizi di supporto psicologico accessibili e continuativi all'interno delle scuole e dei presidi territoriali, nonostante la crescente domanda da parte delle famiglie e delle istituzioni educative;

la salute mentale, soprattutto nei più giovani, dovrebbe, invece, rappresentare una priorità di sanità pubblica e una condizione essenziale per garantire il diritto allo studio, all'inclusione e al benessere psico-fisico;

il ruolo del Ministero della salute è centrale nel promuovere campagne di prevenzione, nel finanziare servizi territoriali e nel coordinare politiche interministeriali in materia di benessere giovanile,

si chiede di sapere quali azioni stia attivando il Ministro in indirizzo per la cura e la prevenzione delle patologie legate alla sovraesposizione digitale dei minori.

(4-02307)

[SCALFAROTTO](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. - Premesso che: il 24 luglio 2025, il sindaco di Budapest, Gergely Karácsony, ha annunciato tramite il proprio profilo su "Facebook" di essere un sospettato nell'indagine delle autorità ungheresi in merito all'organizzazione del "Pride" di Budapest del 28 giugno;

nei mesi scorsi, infatti, come peraltro già denunciato nell'interrogazione parlamentare 4-02146, l'Ungheria ha adottato una nuova legge costituzionale che vieta le manifestazioni legate al *pride*: in risposta a questa decisione del Governo guidato da Viktor Orbán, ad avviso dell'interrogante inaccettabile e odiosa, Karácsony ha deciso di rendere il comune di Budapest patrocinatore dell'evento, sostenendo che in tal modo non sarebbe stato necessario ottenere l'autorizzazione per il suo svolgimento;

grazie alla decisione e al coraggio del sindaco di Budapest, lo scorso 28 giugno, nella medesima città, si è svolta la manifestazione, nonostante i molteplici tentativi di vietarla da parte dal Governo ungherese: la manifestazione ha ottenuto un'enorme partecipazione, tanto che secondo le stime degli organizzatori vi hanno aderito circa 200.000 persone, compresi anche decine di eurodeputati e

parlamentari di altri Stati, inclusa l'Italia;
secondo il quotidiano ungherese "444", la polizia ungherese avrebbe aperto un'indagine sull'organizzazione del Pride di Budapest, e una persona pare sospettata, anche se la polizia non ha fornito ulteriori informazioni: sempre come riportano organi di stampa, il comune di Budapest ha confermato che Karácsony è stato brevemente convocato dalle autorità, e che verrà interrogato la prossima settimana;

gli organizzatori e le organizzatrici rischiano fino a un anno di carcere, mentre tutti i partecipanti una multa fino a 200.000 fiorini (circa 500 euro): inoltre, la polizia è stata autorizzata dal Governo a usare dei *software* di riconoscimento facciale per identificare i manifestanti a posteriori;

la decisione del Governo ungherese di vietare la manifestazione risulta essere una profonda e inaccettabile violazione dello Stato di diritto, per la quale urgono serie prese di posizione di condanna sia da parte del Governo italiano nonché dall'Unione europea stessa; inoltre, è necessario che il Governo si attivi a livello diplomatico per accertarsi e assicurarsi che alcuna infausta decisione giudiziaria si prefiguri nei confronti del sindaco di Budapest, che ha commesso un reato secondo il Governo ungherese, ma solo per aver difeso i valori dell'Unione europea, si chiede di sapere quali misure il Governo intenda adottare, anche attraverso azioni diplomatiche in sede europea, per accertarsi e assicurarsi che alcuna infausta decisione giudiziaria si prefiguri nei confronti del sindaco di Budapest, Gergely Karácsony.

(4-02308)

[CANTALAMESSA](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

in data 21 luglio 2025, alle ore 13 circa, un convoglio della linea Circumvesuviana, identificato con il numero 1129, diretto da Napoli a Sorrento, ha subito un incendio nei pressi della fermata Villa Regina, tra le stazioni di Torre Annunziata e Pompei;

l'incidente, causato da un presunto corto circuito nella linea elettrica, ha coinvolto due carrozze, costringendo circa 200 passeggeri a evacuare autonomamente lungo i binari sotto il sole, con 15 feriti lievi per contusioni o lieve intossicazione;

l'assenza di un'assistenza immediata da parte del personale del gestore Ente autonomo Volturno (EAV) ha generato panico e proteste, rendendo necessario l'intervento di passeggeri, che in maniera autonoma hanno utilizzato estintori per spegnere le fiamme, evidenziando gravi carenze nella gestione delle emergenze da parte dell'ente;

tale episodio non rappresenta un caso isolato, poiché la rete Circumvesuviana è da tempo caratterizzata da guasti frequenti, incendi, interruzioni improvvisi del servizio, episodi di violenza e condizioni igienico-sanitarie precarie, nonostante l'elevata utenza composta da studenti, lavoratori, cittadini e turisti;

in data 2 maggio 2025, un altro convoglio della stessa linea diretto a Sorrento ha subito una grave anomalia meccanica, con forti vibrazioni che hanno costretto i passeggeri a scendere in pieno tracciato, generando ulteriori rischi per la sicurezza;

nel periodo tra aprile e maggio del 2025, si sono registrati numerosi episodi di malfunzionamento e incidenti di varia natura sulla rete Circumvesuviana, tra cui un deragliamento senza gravi conseguenze e casi di emissione di fumo, a cui si aggiunge un blackout elettrico a Porta Nolana il 5 luglio 2025, che ha paralizzato la rete;

tali disservizi si inseriscono in un contesto di cronica criticità della rete ferroviaria gestita da EAV, società interamente partecipata dalla Regione Campania, che presenta gravi carenze infrastrutturali, gestionali e finanziarie;

considerato che:

la Regione Campania ha beneficiato di ingenti finanziamenti pubblici per la riqualificazione della rete Circumvesuviana, l'acquisto di nuovi treni e la manutenzione straordinaria delle linee. Tra questi, il decreto ministeriale n. 363 del 23 novembre 2021 ha assegnato 546 milioni di euro all'EAV per progetti strategici sulle linee vesuviane, cui si aggiungono un contratto da 292 milioni di euro con l'Associazione temporanea di imprese guidata da Alstom, finanziato con fondi PNRR e FSC e firmato il 30 dicembre 2022, nonché 6,5 miliardi di euro previsti dall'Accordo di Coesione tra il Governo e la

Regione Campania per il periodo 2021-2027, sottoscritto il 17 settembre 2024; nonostante le ingenti risorse disponibili e gli investimenti stanziati, la gestione della rete Circumvesuviana risulta inadeguata, con una drastica riduzione dei treni disponibili, una programmazione delle corse insufficiente e la cancellazione di alcune fermate sulla linea Napoli-Sorrento, evidenziando gravi carenze nella qualità e sicurezza del servizio ferroviario che configurano un quadro di potenziale pericolo per l'incolumità pubblica, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda riferire le informazioni di cui è in possesso circa i gravi disservizi della rete Circumvesuviana gestita dalla società regionale EAV e quali iniziative intenda promuovere al fine di sollecitare la Regione Campania ad adottare i necessari investimenti per il ripristino della sicurezza e della funzionalità del servizio ferroviario regionale.

(4-02309)

[BERGESIO](#) - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

con decreti direttoriali del 16 luglio 2025, la Direzione generale DGTEL del Ministero delle imprese e del made in Italy ha determinato le risorse complessive disponibili per l'anno 2025 destinate alle emittenti televisive e radiofoniche locali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017, fissandole in 111,6 milioni di euro, con un taglio di oltre il 14 per cento rispetto all'anno precedente;

si tratta di una riduzione netta e improvvisa delle risorse, in controtendenza rispetto agli anni precedenti (120,1 milioni di euro nel 2021, 125 nel 2022, 135,9 nel 2023, 130,2 milioni nel 2024), che rischia di compromettere la sostenibilità economica e occupazionale dell'intero comparto;

le principali associazioni di categoria hanno espresso forte preoccupazione per la tenuta del sistema delle emittenti locali e denunciato la totale assenza di interlocuzione politica con il Ministero competente;

le emittenti radiotelevisive locali costituiscono un presidio fondamentale di prossimità informativa, culturale e sociale, offrendo un servizio insostituibile in termini di pluralismo, capillarità, radicamento territoriale e attenzione alle comunità;

in un contesto sempre più dominato da piattaforme internazionali, che veicolano contenuti uniformi e sradicati dalle specificità dei territori, le emittenti locali rappresentano uno degli ultimi argini alla progressiva perdita di identità informativa e culturale delle comunità italiane;

il principio di prossimità, sancito anche a livello europeo, impone che le politiche pubbliche, incluse quelle in materia radiotelevisiva, siano orientate al rafforzamento del livello locale, promuovendo l'accesso, la partecipazione e la rappresentazione delle realtà territoriali;

tale principio si sostanzia, nel settore audiovisivo, nella necessità di garantire sostegno economico, normativo e istituzionale alle emittenti che operano a livello regionale e *sub* regionale, con una funzione pubblica di informazione di prossimità, coesione sociale, inclusione culturale e tutela del pluralismo;

a parere dell'interrogante il taglio delle risorse per l'anno 2025 compromette la sopravvivenza di molte di queste realtà, minando alla base proprio quella missione di prossimità che le rende indispensabili e insostituibili,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda adottare, con la massima urgenza, iniziative volte a ripristinare integralmente i fondi tagliati per l'anno 2025, al fine di assicurare continuità operativa al comparto e garantire un sistema informativo pluralistico e accessibile;

quali azioni urgenti intenda promuovere per garantire un confronto strutturato e permanente con le associazioni rappresentative del settore, anche in vista di una revisione dei criteri di assegnazione dei contributi;

se non ritenga opportuno ricostituire una delega politica esplicita alle telecomunicazioni all'interno del Ministero, così da ristabilire un presidio istituzionale forte e competente per il settore radiotelevisivo locale.

(4-02310)

[MAGNI](#) - *Ai Ministri delle imprese e del made in Italy e del lavoro e delle politiche sociali.* -

Premesso che:

il gruppo IVECO conta circa 36.000 dipendenti nel mondo, di cui quasi la metà in Italia, nei diversi stabilimenti di Bolzano, Brescia, Foggia, Piacenza, Suzzara, Torino e Vittorio Veneto;

si contano circa 2.500 lavoratori solo nello stabilimento di Suzzara e circa 2.400 in quello di Brescia; per il periodo 2024-2028, il gruppo aveva annunciato un piano di investimenti da 5 miliardi e mezzo di euro, destinati all'innovazione tecnologica e alla transizione energetica;

tuttavia, da preoccupanti notizie stampa, non smentite, si apprende di una possibile cessione del gruppo IVECO alla società indiana Tata Motors, con tutte le intuibili conseguenze circa il futuro degli stabilimenti e dei lavoratori;

se confermato, vi sarebbero inevitabili gravi ripercussioni su migliaia di famiglie, nonché sull'intero tessuto economico produttivo del Paese;

quella di IVECO non può che configurarsi quale ulteriore vicenda rispetto a cui non può che emergere quanto non si voglia procedere ad una seria politica industriale,

si chiede di sapere:

quali siano le informazioni del Governo circa le eventuali trattative in corso per la cessione del gruppo IVECO e, in particolare, circa la trattativa tra Exor e Tata Motors;

quali siano le iniziative che intende intraprendere per scongiurare le ipotesi di vendita di IVECO che possano compromettere in qualsiasi modo la produzione, nonché l'occupazione dei dipendenti dell'azienda;

quali interventi urgenti ritenga di porre in atto a tutela dei lavoratori degli stabilimenti del gruppo del nostro Paese, nonché della filiera *automotive* nazionale.

(4-02311)

[FREGOLENT](#) - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

organi di stampa riportano come, anche quest'anno, migliaia di persone hanno preso parte alla marcia di protesta del movimento "no TAV", in val di Susa, dove è in corso il *festival* "Alta felicità", durante il quale, come ormai sistematicamente accade, vi sono state inaccettabili azioni di violenza da parte dei manifestanti;

in particolare, un gruppo di manifestanti ha invaso e bloccato la sede stradale della A32 e incendiato un cumulo di erba secca, mentre sull'asfalto sono comparsi reti e assi di legno che sono state rimosse successivamente dagli automobilisti: inoltre, un altro gruppo di attivisti ha lanciato pietre contro la polizia ed è stato dato l'assalto al cantiere dell'autoporto di San Didero;

la protesta no TAV ha preso di mira anche il cantiere di Chiomonte, con un lancio di bombe carta e pietre contro le forze dell'ordine poste a protezione del cantiere;

la recrudescenza degli attacchi alle forze dell'ordine da parte dei manifestanti no TAV mette in luce, ad avviso dell'interrogante, quanto sia fallimentare, come ampiamente pronosticato, l'adozione del "decreto sicurezza" (decreto-legge n. 48 del 2025, convertito dalla legge n. 80 del 2025);

con tale decreto il Governo ha ritenuto, in modo a giudizio dell'interrogante sconsiderato, come la sicurezza dei cittadini derivi dall'aumento delle pene e dei reati, invece che dal rafforzamento degli organici delle forze dell'ordine, le quali, come noto, sono costrette a lavorare sotto organico e in condizioni estreme e pericolose, come dimostrano i fatti accaduti in val di Susa;

risulta del tutto evidente, anche il fallimento del "decreto anti rave" (decreto-legge n. 162 del 2022), che, secondo il Governo, avrebbe dovuto porre rimedio a non meglio precisate manifestazioni di illegalità, come quelle cui ha abituato l'organizzazione annuale del *festival* "Alta felicità", il quale, alla luce degli scontri che si ripetono ogni anno in concomitanza del *festival*, non ha le caratteristiche di un evento musicale e culturale, bensì di un mero *escamotage* per compiere atti di vandalismo e violenza in val di Susa nei confronti dei cantieri e infrastrutture della treno ad alta velocità Torino-Lione;

è necessario quindi che il Ministro in indirizzo esponga per quali ragioni, anche quest'anno, il *festival* "Alta felicità" abbia rappresentato l'occasione per favorire atti di violenti e gravi nei confronti delle forze dell'ordine: inoltre, risulta indispensabile che lo stesso Ministro chiarisca come i manifestanti no TAV abbiano potuto invadere e bloccare una rete autostradale, nonostante l'entrata in vigore del suddetto decreto sicurezza,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda chiarire come mai anche quest'anno il *festival* "Alta felicità" abbia fatto da sfondo alle manifestazioni violente e organizzate dei no TAV.

(4-02312)

[ALFIERI](#), [MALPEZZI](#), [MISIANI](#), [TAJANI](#) - *Ai Ministri dell'università e della ricerca, delle imprese e del made in Italy e della salute.* - Premesso che:

il centro di ricerca Nerviano Medical Sciences (NMS), con sede in Lombardia, rappresenta l'unico polo in Italia interamente dedicato alla ricerca oncologica in grado di gestire internamente tutta la filiera dello sviluppo di farmaci, dalla chimica alla biologia fino alla produzione;

negli ultimi anni il controllo del centro è passato alla *holding* PAG - SARI (Shanghai Advanced Research Institute), legata a un fondo cinese, che ha acquisito il 90 per cento delle quote, mentre il restante 10 per cento è detenuto dalla Fondazione regionale per la ricerca biomedica, riconducibile a Regione Lombardia;

nei giorni scorsi il fondo proprietario ha comunicato l'intenzione di cessare le attività di ricerca e di avviare una procedura di licenziamento collettivo a partire da settembre 2025, che coinvolgerebbe oltre 100 ricercatori altamente qualificati;

tale decisione ha suscitato l'immediata reazione dei sindacati (FILCTEM CGIL, FEMCA CISL, UILTEC UIL) e delle RSU aziendali, che hanno dichiarato lo stato di agitazione denunciando il rischio di smantellamento di un presidio scientifico strategico per la salute pubblica e per il sistema della ricerca nazionale;

la chiusura del centro comporterebbe una perdita gravissima di competenze, infrastrutture e potenziale innovativo, compromettendo anche la possibilità dell'Italia di restare autonoma nello sviluppo di nuove terapie oncologiche,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti i Ministri in indirizzo intendano adottare, per quanto di rispettiva competenza, per tutelare i lavoratori coinvolti, evitare la chiusura delle attività di ricerca e salvaguardare un polo scientifico strategico per il sistema sanitario e industriale del Paese;

se il Governo non ritenga opportuno valutare il carattere strategico nazionale del centro di Nerviano, anche al fine di attivare strumenti pubblici di tutela e rilancio dell'attività di ricerca biomedica, in coordinamento con le autorità regionali.

(4-02313)

[TURCO](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

la Procura della Repubblica di Milano ha aperto un fascicolo conoscitivo sui rilevanti acquisti di pacchetti azionari Mediobanca e MPS da parte di alcune Casse di previdenza private, in particolare ENASARCO ed ENPAM, acquisendo i militari del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, atti e documenti relativi a tali acquisti;

secondo quanto riportato dalla stampa, ENASARCO avrebbe allocato circa il 67 per cento dell'allocazione azionaria totale permessa, in azioni Mediobanca per un valore stimato in circa 400 milioni di euro, mentre ENPAM avrebbe incrementato in modo significativo la propria esposizione su Mediobanca e MPS;

le Casse di previdenza privatizzate sono enti di diritto privato, ma gestiscono risparmio previdenziale di natura pubblicistica, sono sottoposte alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze e devono rispettare stringenti regole di diversificazione degli investimenti previste dalla normativa vigente;

le operazioni oggetto di indagine hanno sollevato il sospetto che i fondi previdenziali siano stati utilizzati anche per finalità estranee al mandato istituzionale delle Casse, in una fase caratterizzata dal cosiddetto "risiko bancario", che vede coinvolti Mediobanca, MPS e altri grandi istituti;

alcuni articoli di stampa segnalano, peraltro, possibili rapporti di prossimità tra figure di vertice del Governo e le Casse stesse: ad esempio, il capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio dei ministri, Gaetano Caputi, siede nell'Organismo di vigilanza di ENASARCO e ha ricevuto un incarico di consulenza dalla stessa ENASARCO da 100.000 euro lordi annui, elemento che alimenta dubbi su

possibili conflitti d'interesse e condizionamenti;

considerato che:

gli investimenti delle Casse devono garantire prudenza, sicurezza e tutela dei contributi degli iscritti; operazioni speculative o condizionate politicamente potrebbero mettere a rischio il patrimonio previdenziale e minare la fiducia dei lavoratori iscritti,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, ciascuno per le proprie competenze, fossero a conoscenza delle operazioni di acquisto di azioni Mediobanca e MPS da parte di ENASARCO ed ENPAM e quali verifiche preventive o successive siano state svolte al riguardo;

se ritengano che le operazioni in questione rispettino i principi di diversificazione e prudenza previsti dalla normativa per gli investimenti delle Casse di previdenza;

se intendano disporre ispezioni o approfondimenti su ENASARCO ed ENPAM per verificare la conformità delle operazioni agli obblighi di legge;

se sia nelle loro intenzioni fornire delucidazioni sul proprio ruolo nel cosiddetto "risiko bancario", chiarendo l'eventuale coinvolgimento diretto o indiretto nelle decisioni d'investimento delle Casse;

se non ritengano urgente avviare una revisione della normativa di vigilanza sulle Casse di previdenza, per rafforzare i controlli e prevenire l'uso improprio dei fondi degli iscritti.

(4-02314)

[MAGNI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

secondo quanto riportato da numerose fonti di stampa, durante l'amichevole di calcio Celtic-Ajax, disputata allo stadio "Sinigaglia" di Como il 25 luglio 2025, cinque tifosi, tra cui due residenti in provincia di Lecco, sono stati identificati, denunciati e successivamente sottoposti a provvedimento di DASPO da parte della Questura di Como per aver esposto la bandiera della Palestina dagli spalti;

i due tifosi lecchesi sono stati denunciati per presunta violazione dell'art. 604-*bis* del codice penale, ovvero per "propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa", pur in assenza, a quanto risulta all'interrogante, di dichiarazioni o comportamenti offensivi o discriminatori associati all'atto di esporre la bandiera palestinese. Infatti, le bandiere sono state sventolate in un clima pacifico e non risultano esserci stati episodi di violenza, atti d'intolleranza e discriminazione o turbative dell'ordine pubblico direttamente connesse al gesto;

i tifosi hanno pubblicamente rivendicato l'atto come un'espressione di solidarietà internazionale, affermando che la bandiera palestinese rappresenta oggi un simbolo di pace, di autodeterminazione dei popoli e di sostegno ai civili vittime di occupazione e bombardamenti, soprattutto alla luce delle gravi violazioni dei diritti umani in corso a Gaza;

il Celtic football club è noto da decenni per il sostegno di parte della sua tifoseria alla causa palestinese e non sono nuovi i gesti simbolici da parte dei suoi sostenitori, sia sul territorio nazionale che all'estero, in occasione di eventi sportivi;

nella stessa partita, alcuni tifosi dell'Ajax hanno esposto una bandiera dell'Irlanda del Nord, ben consapevoli della sua portata provocatoria nei confronti del Celtic e della sua tifoseria storicamente legata al nazionalismo irlandese; la scelta di esporre tale vessillo in presenza dei tifosi del Celtic è apparsa come una chiara provocazione identitaria, ben più idonea a generare tensione rispetto a una bandiera palestinese esibita a fini solidaristici;

considerato che:

l'esposizione della bandiera palestinese non è vietata dall'ordinamento italiano né può, di per sé, essere configurata come condotta illecita o idonea a turbare l'ordine pubblico, in assenza di altri elementi concreti;

l'adozione di misure come il DASPO dovrebbe fondarsi su un'attenta valutazione della proporzionalità e dell'effettivo rischio per la sicurezza pubblica, nonché sulla distinzione tra espressione politica legittima e condotta violenta o discriminatoria;

simili provvedimenti rischiano di costituire una forma di limitazione della libertà di manifestazione del pensiero e di espressione politica, tutelate dall'articolo 21 della Costituzione, specialmente se adottati in contesti pacifici e simbolici;

in un contesto internazionale drammaticamente segnato da quel che a giudizio dell'interrogante è il genocidio in corso a Gaza, atti di solidarietà verso il popolo palestinese non possono essere automaticamente interpretati come provocazioni, tanto più se espressi senza alcuna intenzione offensiva o violenta,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se confermi l'emissione di provvedimenti di DASPO e le denunce ai sensi dell'art. 604-*bis* del codice penale nei confronti di cittadini che, durante l'incontro Celtic-Ajax, hanno semplicemente esposto la bandiera della Palestina senza compiere atti violenti o discriminatori;

quali siano gli elementi di fatto e di diritto che giustificano l'applicazione del DASPO in casi simili, e se sia stato valutato il principio di proporzionalità e il diritto alla libera espressione del pensiero in un contesto pacifico;

se non ritenga opportuno riconsiderare l'utilizzo di misure gravemente restrittive della libertà come il DASPO in casi che appaiono più riconducibili all'espressione di un orientamento politico e umanitario che a reali minacce all'ordine pubblico;

quali direttive intenda fornire alle autorità competenti affinché venga garantito l'equilibrio tra la sicurezza negli eventi sportivi e il rispetto dei diritti civili e politici, in particolare per quanto riguarda l'esposizione di simboli che esprimono solidarietà internazionale.

(4-02315)

[NAVE](#), [PIRONDINI](#), [LICHERI Ettore Antonio](#), [LOPREIATO](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

i testimoni di giustizia rappresentano una risorsa fondamentale nella lotta contro le mafie, e lo Stato ha il dovere di garantirne la protezione, l'anonimato, l'incolumità e l'inserimento lavorativo in condizioni di assoluta sicurezza;

in particolare, alcuni testimoni, assunti ai sensi della legge regionale siciliana n. 22 del 2014, erano stati successivamente trasferiti in posizione di comando presso altre amministrazioni dello Stato, su esplicita indicazione del Ministero dell'interno, con il divieto tassativo di fare rientro in Sicilia, proprio in ragione dell'altissimo rischio di ritorsioni da parte delle organizzazioni mafiose;

la Commissione centrale per la protezione dei testimoni di giustizia, avrebbe recentemente deliberato, come da comunicazioni del Nucleo operativo di protezione, la revoca di tali comandi, trasferendo l'intera gestione amministrativa e lavorativa di detti testimoni alla sola Regione Siciliana, di fatto scaricandone la responsabilità;

considerato che:

questa decisione spezza e vanifica il protocollo d'intesa tra Stato e Regione Siciliana, che fino ad oggi aveva garantito un sistema coordinato e filtrato di collocamento lavorativo in ambienti protetti, gestiti sotto la regia del Servizio centrale di protezione;

in tal modo viene meno ogni filtro istituzionale di tutela, esponendo i testimoni al disvelamento della propria identità e della località protetta in cui vivono e lavorano, con il rischio grave, attuale e concreto di essere oggetto di ritorsioni o persino assassinati;

il programma speciale di protezione, con misure straordinarie come il trasferimento in località riservate o addirittura il cambiamento delle generalità, è riservato proprio a quei testimoni il cui pericolo di vita è considerato elevatissimo, e la cui esistenza stessa è a rischio in caso di esposizione; risulta quindi incomprensibile e potenzialmente letale la decisione di rimettere nelle mani della Regione Siciliana (da cui questi soggetti sono stati allontanati per ragioni di sicurezza) la gestione diretta delle loro posizioni lavorative;

la tempistica di tale provvedimento appare inoltre tutt'altro che neutra, e fa temere scelte politiche incompatibili con il principio di protezione dei collaboratori e testimoni di giustizia, i quali hanno pagato un prezzo personale altissimo per contribuire alla legalità e allo smantellamento delle mafie,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della decisione assunta dalla Commissione centrale per la protezione dei testimoni di giustizia e delle sue gravissime ricadute sulla sicurezza e sulla vita stessa

dei testimoni di giustizia coinvolti;

quali iniziative urgenti intenda assumere per garantire la continuità del sistema di protezione, evitando che i testimoni siano costretti a relazionarsi direttamente con amministrazioni che non dispongono delle necessarie garanzie di riservatezza, anonimato e sicurezza;

se non ritenga doveroso ristabilire e rafforzare i protocolli d'intesa tra il Ministero, la Regione Siciliana e le amministrazioni pubbliche interessate, assicurando che ogni collocazione lavorativa avvenga sotto la regia del Servizio centrale di protezione e in assoluta coerenza con il programma speciale di protezione;

se non ritenga che tale decisione possa minare la credibilità dello Stato nel rapporto con i testimoni di giustizia e disincentivare futuri percorsi di legalità, alimentando la paura dell'abbandono e il sospetto che lo Stato, dopo averli usati, li esponga nuovamente al rischio di morte.

(4-02316)

